

ANNO XVII - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1965

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

*PUBBLICAZIONE BIMESTRALE
DI SERVIZIO*

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV

STAB. ARISTIDE STADERINI S.p.A.
ROMA - Via BACCINA, 45

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 1099
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 1117
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 1139
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 1205
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 1213
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 1327
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 1343

Parte seconda: RASSEGNE - QUESTIONI - CONSULTAZIONI

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag. 155
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 166
CONSULTAZIONI	» 178

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:


Michele Savarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Leonida Correale,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova;

le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:

Benedetto Baccari e Mario Fanelli.


Coordinamento generale: avvocati

Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo.



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

CARUSI F., <i>Rapporto organico e sostituzione nella costruzione di opere pubbliche</i>	I, 1152
BATISTONI FERRARA F., <i>Integrazione ed interpretazione dei contratti</i>	I, 1169
MANDO' G., <i>Inammissibilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato con una p.a.</i>	I, 1177
MANDO' G., <i>Agevolazioni fiscali per la vendita di appartamenti, secondo la legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2</i>	I, 1214
BAFILE C., <i>Sull'imposta di ricchezza mobile sui redditi fluenti dallo Stato, verso l'estero con particolare riguardo alle redevances</i>	I, 1232
MANDO' G., <i>Sulla retrattabilità della dichiarazione tributaria</i>	I, 1243
ROSSI A., <i>In tema di valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini della imposta di negoziazione</i>	I, 1252
ROSSI A., <i>L'avviso di accertamento come atto plurimo</i>	I, 1262
MARZANO A., <i>Decadenza dal diritto e improcedibilità del ricorso, in materia di antica utenza di acque pubbliche</i>	I, 1327



INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA'

- Acque pubbliche - Antiche utenze - Provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento - Impugnativa - Mancato deposito del ricorso - Decadenza - Non sussiste, con nota di A. MARZANO, 1327.
- Elenchi - Carattere dichiarativo dell'iscrizione - Preesistenza della demanialità all'iscrizione - Effetti, con nota di L. MAZZELLA, 1335.
- Opere idrauliche - Esecuzione da parte di privati concessionari - Indennizzo ex art. 46 l. 2359 del 1865 - Responsabilità dei concessionari, con nota di L. MAZZELLA, 1338.
- Acque pubbliche - Piccole derivazioni a scopo di irrigazione - Legge 18 dicembre 1951, n. 1550 - Ambito di applicazione, con nota di A. MARZANO, 1327.
- Requisito fondamentale per l'identificazione - Idoneità ad usi di interesse per la generalità dei cittadini - Elementi indiretti - Importanza del bacino imbrifero e entità della massa d'acqua - Proprietà privata dell'alveo ed uso dell'acqua da parte del privato da tempo immemorabile - Non ostano alla dichiarazione di demanialità dell'acqua, con nota di L. MAZZELLA, 1335.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Contratti della P.A. - Volontà implicita - Esclusione - Rinnovazione tacita del contratto di locazione - Inammissibilità, con nota di G. MANDO', 1176.
- Delegazione amministrativa - Delegazione intersoggettiva - Nozione - Effetti - Responsabilità del delegato verso i terzi, 1193.

- Delegazione amministrativa - Nozione - Natura ed effetti - Responsabilità del delegato verso i terzi, con nota di F. CARUSI, 1142.

— V. anche *Procedimento penale*.

APPALTO

- V. *Imposte di registro*.

APPELLO

- Determinazione del « thema decidendum » - Ambito del potere di riesame del giudice di secondo grado - Motivi di appello - Chiarimenti nelle successive deduzioni delle parti - Questioni direttamente connesse con quelle proposte con i motivi di appello, 1181.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Impugnazione*.

ARBITRATO

- Doveri degli arbitri di giudicare secondo diritto - Ricorso al criterio dell'equità come fonte di integrazione del contenuto del contratto - Legittimità, con nota di F. BATISTONI FERARA, 1168.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Forma - Telegramma - Ammissibilità, 1211.
- Interpretazione da parte del G.O. - Regole d'ermeneutica - Identità rispetto alle norme legali sull'interpretazione dei contratti - Interpretazione dell'atto amministrativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione, con nota di F. CARUSI, 1142.
- V. anche *Giustizia amministrativa*.

AZIENDA

- Ditta - Trasferimento della ditta con un ramo particolare dell'azienda - Ammissibilità, con nota di G. MANDO', 1195.

BANCA

- Cassa di risparmio - Nuovi sportelli bancari - Apertura - Condizioni e competenze, 1210.
- Casse di risparmio - Nuovi sportelli bancari - Autorizzazione - Impugnativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza, 1210.
- Casse di risparmio - Nuovi sportelli bancari - Procedimento autorizzativo - Audizione della Federazione di categoria - Necessità - Esclusione, 1210.

BELLEZZE NATURALI

- Potere di sospensione dei lavori che pregiudicano lo stato attuale delle cose o delle località - Termine finale di esercizio, 1117.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

CASSAZIONE

- Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Concetto, con nota di G. MANDO', 1242.
- Ricorso ex art. 362 c.p.c. - « Error in iudicando » - Questione di giurisdizione - Esclusione, 1122.
- V. anche *Atto amministrativo, Cose giudicate, Imposte e Tasse in genere, obbligazioni e contratti, Sentenze*.

COLLEGIO

- Componenti nominati da associazioni sindacali - Abolizione dell'ordinamento corporativo - Conseguenze, 1209.

COMMISSIONI TRIBUTARIE

- V. *Contenzioso tributario, Imposta di ricchezza mobile, Imposte e Tasse in genere*.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Acque pubbliche - Argini - Demanialità - Controversie - Competenza dei Tribunali regionali delle acque - Estensione, 1134.
- Acque pubbliche - Opere di sistemazione - Opere collegate - Danni a privati - Risarcimento - Controversie - Competenza del Tribunale regionale delle acque, 1136.

— Bellezze naturali - Sospensione dei lavori che pregiudichino lo stato attuale delle cose o delle località - Esercizio del potere da parte dell'Amministrazione pubblica - Affievolimento del diritto di proprietà, 1117.

— Concessionario di autolinee tenuto al trasporto di effetti postali e di « dispacci speciali » - Qualità di agente contabile - Smarrimento di dispacci speciali - Domanda di risarcimento del danno proposta dall'Amministrazione - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Giurisdizione della Corte dei Conti, 1128.

— Declinatoria di competenza da parte del giudice di primo grado - Statuizione del giudice di secondo grado di inammissibilità dell'appello - Pronuncia sulla competenza - Non sussiste, 1132.

— Esame in via incidentale da parte del giudice di questioni pregiudiziali in funzione della decisione sulla competenza - Pronuncia esclusiva sulla competenza - Sussiste, 1132.

— Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Discriminazione - Criterio del « petitum formale » o prospettazione - Insufficienza, 1117.

— Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ordine di demolizione di lavori eseguiti in zona compresa nel demanio marittimo - Annullamento da parte del Consiglio di Stato per mancanza del previo concerto con il Ministro della Marina Mercantile - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza, 1117.

— V. anche *Banca, Cassazione, Imposte e tasse in genere*.

CONCESSIONE

- V. *Acque pubbliche, Competenza e giurisdizione*.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

- V. *Corte Costituzionale*.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Registro - Controversie di valutazione - Decisione della Commissione Provinciale - Ricorso alla Commissione Centrale - Esclusione - Ricorso per

violazione di legge alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 111 della Carta Costituzionale - Ammissibilità, 1256.

- V. anche *Imposta di ricchezza mobile, Imposte dirette, Imposte e tasse in genere.*

CONTRATTI PUBBLICI

- V. *Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, Atto amministrativo, Imposta di registro, Obbligazioni e contratti.*

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Enti autarchici - Legittimazione al ricorso - Esclusione, 1111.
- Giudizio di legittimità costituzionale - Interpretazione di norma - Eccezione di illegittimità costituzionale - Esclusione, 1122.
- Procedimenti svolti davanti alla stessa - Gratuità assoluta dei relativi atti, 1102.

COSA GIUDICATA

- Eccezione di giudicato formatosi nel corso dello stesso giudizio - Potestà della Corte di Cassazione d'interpretazione della sentenza e di accertamento delle successive vicende processuali della medesima - Sussiste, 1181.
- V. anche *Procedimento civile.*

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Contenzioso Tributario, Corte Costituzionale, Elezioni politiche e amministrative, Enti pubblici, Imposte e tasse in genere, Procedimento penale, Scambi e valute, Sicilia, Trattati e convenzioni internazionali.*

DEMANIO E PATRIMONIO

- V. *Acque pubbliche, Bellezze naturali, Competenza e giurisdizione, Reato.*

EDILIZIA

- Distanze nelle costruzioni - Disciplina legale prevista dal codice civile - Inapplicabilità alle costruzioni erette su suolo pubblico, con nota di L. MAZZELLA, 1203.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Cooperativa edilizia - Collaudo e riparto di spesa - Impugnativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza, 1205.
- Cooperativa edilizia - Collaudo e riparto di spesa - Impugnazione - Preclusione per mancata proposizione dell'azione ex art. 2377 c.c. - Esclusione, 1205.
- Cooperativa edilizia - Collaudo e riparto di spesa - Socio - Interesse a ricorrere - Sussistenza, 1205.
- Cooperativa edilizia - Opere difformi dal progetto approvato dal Provveditorato - Ammissibilità al collaudo - Limiti, 1205.
- Cooperativa edilizia - Opere non ancora ultimate - Collaudo - Ammissibilità e limiti, 1205.
- Costruzione di alloggi per l'eliminazione di case malsane a cura dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici - Delega ad istituto autonomo per le case popolari a promuovere ed attuare non solo l'occupazione di urgenza di un immobile ma l'intero procedimento espropriativo - Protrazione ultra biennale senza titolo dell'occupazione - Responsabilità dell'istituto autonomo per le case popolari delegato verso il terzo proprietario danneggiato - Rapporti fra Ministero LL.PP. delegante ed I.A.C.P. delegato - Responsabilità del Ministero LL.PP. verso l'I.A.C.P. per avere dato causa al ritardo nel perfezionamento della procedura espropriativa a cura dell'I.A.C.P. delegato, 1194.
- Prezzo di cessione - Determinazione - Ricorso - Esigenza del contraddittorio - Sussistenza, 1207.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

- Contenzioso elettorale dei Consigli comunali e provinciali - Garanzie di indipendenza e di imparzialità - Insussistenza - Incostituzionalità delle relative norme, 1112.
- Propaganda elettorale - Illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 2 e 8 della l. 4 aprile 1956, n. 212, in rapporto agli artt. 21 e 49 Cost. - Esclusione, 1099.

ENTI PUBBLICI

- Autonomie e controlli - Sistema preesistente alla Costituzione - Sua legittimità fino all'adeguamento normativo previsto dalla IX disp. trans. e fin. Cost., 1113.
- Controlli di merito vigenti - Loro contrasto con la Costituzione - Attuale irrilevanza dello stesso, 1113.
- Gestione commissariale - Persistenza - Configurabilità di silenzio - Rifiuto della p.a., 1208.
- Gestione commissariale - Persistenza - Ricostituzione degli organi ordinari - Doveri della p.a. - Sussistenza, 1209.
- V. anche *Elezioni amministrative e politiche, Imposte di consumo.*

ESECUZIONE FISCALE

- V. *Ingiunzione.*

ESPROPRIAZIONE PER P.U.

- Danni per esecuzione di opera pubblica - Presupposto e limiti dell'indennizzo ex art. 46 l. 2359 del 1865 - Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - Differenza, con nota di L. MAZZELLA, 1339.
- Efficacia traslativa della relativa pronuncia - Riferimento alla data di emissione del decreto espropriativo della valutazione del bene ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione - Insensibilità di tale indennità agli effetti della svalutazione monetaria, 1180.
- Indennità espropriativa - Determinazione - Criteri, 1181.
- Sicilia - Costruzione di strada comunale finanziata dalla Regione Siciliana e «demandata» allo stesso Comune interessato - Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa - Legittimazione passiva del Comune e non della Regione, con nota di F. CARUSI, 1142.
- Soggetto attivo e passivo del rapporto - Diritti ed obblighi relativi, con nota di F. CARUSI, 1142.

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

- Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Presupposti, con nota di G. ZOTTA, 1344.

- Giudizio di rinvio - Limiti - Giudizio di rinvio vertente sull'ammissibilità di una attenuante - Nuova definizione giuridica del fatto - Inammissibilità, con nota di G. ZOTTA, 1344.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato - Inosservanza - Poteri del Consiglio di Stato - Ordine al Prefetto di nominare un Commissario - Fattispecie, 1122.
- Ricorso giurisdizionale - Motivi - Atto confermativo - Limiti, 1208.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Edilizia popolare ed economica.*

IMPIEGO PUBBLICO

- Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni trimestrali - Natura del termine - Fattispecie, 1206.

IMPOSTA DI CONSUMO

- Delegazioni di pagamento tratte dai Comuni sulle imposte di consumo per estinzione di un mutuo agevolato a norma dell'art. 18 della legge citata - Operatività, 1276.

IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

- Valutazione dei titoli non quotati in borsa - Termine di notifica della decisione del Comitato direttivo degli Agenti di cambio - Gravame dell'Ufficio decorso detto termine - Inammissibilità, con nota di A. ROSSI, 1251.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per la ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra - Appalto - Sua esecuzione - Decadenza dal beneficio, con nota di G. MANDO', 1283.
- Agevolazioni previste dalla l. 3 agosto 1949, n. 589 con norme per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali - Estensione agli atti in rapporto strumentale con quelli espressamente previsti e che, come mezzo al fine, sono in correlazione con questi ultimi anche se non necessariamente connessi e derivanti, 1276.

- Agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni edilizie - Legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 - Trasferimenti di appartamenti di nuova costruzione - Necessità della dichiarazione di abitabilità, con nota di G. MANDO', 1214.
 - Art. 8, primo comma, della legge organica 30 dicembre 1923, n. 3269 - Criteri per l'applicazione delle norme e sua interpretazione, 1299.
 - Atti enunciati in sentenza - Prescrizione triennale - Decorrenza, 1305.
 - Beni in comunione - Morte di condomino - Comunione degli eredi del condomino per la quota spettante - Recesso dell'altro condomino originario - Stralcio di quota - Esclusione - Scioglimento della comunione - Tassabilità, 1240.
 - Case di abitazione non di lusso di nuova costruzione - Trasferimento contestuale della proprietà e dell'usufrutto a soggetti diversi - Agevolazioni previste dall'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408 - Applicabilità alla costituzione di usufrutto - Esclusione, 1213.
 - Cessioni di crediti verso la p.a. in relazione ad operazioni di finanziamento bancario - Aliquota ridottissima dello 0,25% - Estremi - Criteri di determinazione, 1312.
 - Cessioni di crediti verso la p.a., in relazione ad operazioni di finanziamento bancario - Aliquota ridotta dello 0,50% - Estremi - Criteri di determinazione, 1313.
 - Cessioni di crediti verso la p.a. dipendenti da appalti di lavori e forniture di merci in relazione a finanziamenti concessi dalle Aziende o Enti di credito contemplati dal r.d. l. 12 marzo 1936, n. 375 e sue modificazioni, a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Correlazione tra i due negozi - Estremi - Criteri di determinazione, 1300.
 - Corrispondenza commerciale e scrittura privata - Equivalenza - Contratto di compravendita di mobili risultante da corrispondenza commerciale - Articolo 45 della tabella all. D alla legge di registro - Applicabilità, 1297.
 - Enunciazione di società di fatto - Determinazione della base imponibile - Riferimento al momento della costituzione del vincolo sociale - Valutazione presuntiva - Ammissibilità, 1305.
 - Enunciazione di società di fatto - Determinazione dell'imponibile - Valutazione dell'avviamento - Ammissibilità, 1305.
 - Enunciazione di società di fatto - Tariffa vigente al momento della registrazione della sentenza enunciata - Applicabilità, 1305.
 - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali ex d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Mancata presentazione nel triennio della dichiarazione prevista dall'art. 5 - Decadenza, 1288.
 - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali ex d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Mancata presentazione nel triennio della dichiarazione prevista dall'art. 5 - Sanatoria disposta dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1962, n. 1492 - « Ius superveniens » - Applicabilità alle controversie in corso, 1289.
 - Trasferimenti immobiliari presunti ex art. 18 della legge di registro - Presupposti - Presunzione di esistenza di atto scritto - Esclusione, 1305.
 - V. anche *Contenzioso tributario*.
- IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE**
- Accertamento relativo a redditi di categorie diverse - Impugnazione del reddito di una sola categoria - Definitività del reddito non contestato, 1261.
 - Avviso di accertamento - Mancato ricorso alla Commissione distrettuale - Definitività dell'accertamento, 1261.
 - Definitività dell'accertamento per mancato tempestivo ricorso - Reclamo contro il ruolo - Inammissibilità, 1261.
 - Presupposto del tributo - Reddito mobiliare netto - Avanzi annuali di gestione dei mercati ittici comunali - Intassabilità, 1285.
 - Redditi esistenti nello Stato - Somme dovute da persone residenti nello Stato - Redevances - Tassabilità - Presunzione assoluta, con nota di C. BAFILÉ, 1232.
 - Redditi esistenti nello Stato - Somme dovute a stranieri per diritti di autore e uso di brevetti, marchi, procedimenti, ecc. - Tassazione per ritenuta, con nota di C. BAFILÉ, 1232.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Giudizio separato con riproduzione dell'azione di annullamento nei confronti della Finanza per restituzione imposta corrisposta sulla successione testamentaria - Ammissibilità, 1293.
- Successione testamentaria - Annullamento del testamento - Contraddittorio con la Finanza - Necessità di « simultaneous processus » - Non sussiste, 1292.
- Tributo complementare sul maggior valore - Interessi di mora, 1324.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Commissionario per la vendita di prodotti esteri - Provvigioni - Tassabilità, 1237.

IMPOSTA IPOTECARIA

- Credito agrario - Esenzione - Presupposti e limiti, 1319.

IMPOSTA SU FABBRICATI

- Reddito di fabbricato danneggiato per eventi bellici e riparato con parziale contributo dello Stato - Esenzione venticinquennale ex art. 69 l. 27 dicembre 1953, n. 968 - Non compete, 1281.

IMPOSTA SULLE SOCIETA'

- Accertamento di un reddito di cat. B del contribuente ai fini dell'imposta di ricchezza mobile - Efficacia automatica dell'accertamento ai fini della imposta sulle società, con nota di A. ROSSI, 1262.

IMPOSTE DIRETTE

- Ritiratazione della dichiarazione tributaria da parte del contribuente dopo l'accertamento - Inesistenza di un obbligo della Finanza di procedere a nuovo accertamento, con nota di G. MANDO', 1242.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissione centrale - Giudizio di rinvio della Cassazione - Norme applicabili, 1221.

- Commissione centrale - Poteri, 1221.

- Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale - Condizione che l'accertamento non sia definito in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge - Violazione del principio di eguaglianza dei cittadini, 1106.

- Contenzioso - Decisione della Commissione distrettuale di elevare il reddito accertato ai fini della imposta di r.m. - Notifica della so'a parte dispositiva - Legittimità, 1278.

- Decisione di Commissione Provinciale - Annullamento per difetto di motivazione - Commissione Provinciale di rinvio - Poteri, 1272.

- Decisione della Commissione centrale - Cassazione con rinvio - Impugnativa della nuova decisione - Questioni precluse, 1220.

- Norme di esenzione - Divieto di interpretazione analogica, con nota di G. MANDO', 1213.

- Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Limiti - Questioni di estimazione semplice e complessa, 1281.

- Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Limiti - Questioni di estimazione semplice e complessa, con nota di G. MANDO', 1242.

- Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Violazione di diritti materiali e processuali del cittadino, con nota di G. MANDO', 1242.

- Procedimento innanzi alle Commissioni - Appello dell'Ufficio alla Commissione centrale - Notificazione, 1228.

- Procedimento innanzi alle Commissioni - Applicabilità del c.p.c. - Limiti, 1221.

- Procedimento innanzi alle Commissioni per le imposte dirette - Art. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 - Applicabilità, 1227.

- Procedimento innanzi alle Commissioni - Impugnazioni - Notifica al procuratore costituito - Inapplicabilità, 1220.

- Procedimento innanzi alle Commissioni - Notificazioni ex art. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 - Mancata sottoscrizione da parte del consegnatario - Nullità - Esclusione, 1228.
- Restituzione di imposte - Interessi ex legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Applicabilità alle controversie in corso - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, 1268.
- Sopratassa per la ritardata corresponsione dell'imposta complementare di registro - Contrasto con la eguaglianza dei cittadini e con il diritto di difesa - Esclusione, 1105.

IMPUGNAZIONE

- Acquiescenza della parte ad un determinato punto della sentenza di primo grado in un momento successivo alla impugnazione - Rinunzia tacita al gravame su quel punto - Apprezzamento del giudice di appello - Incensurabilità in Cassazione, 1139.
- Causa inscindibile - Nozione - Giudizio di primo grado con pluralità di parti attive e passive - Pluralità di parti convenute - Controversia sulla individuazione del soggetto responsabile - Domanda di condanna cumulativa o alternativa nei confronti di tutti i convenuti - Necessità di impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Sussiste - Legittimazione delle parti all'impugnazione incidentale tardiva - Sussiste - Pronuncia del giudice di primo grado di estromissione di una delle parti convenute - Impugnazione che riproponga la questione sull'obbligo della parte estromessa - Inscindibilità delle cause - Sussiste, 1200.
- Scadenza dei termini - Ammissibilità di impugnazioni incidentali tardive - Riguarda le impugnazioni incidentali vere e proprie e non le c.d. impugnazioni incidentali autonome - Rispettive nozioni, 1181.
- Scadenza dei termini - Cause inscindibili - Nozione - Ammissibilità di impugnazioni incidentali tardive ancorché dirette contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale, 1181.

INGIUNZIONE

- Opposizione del debitore - Instaurazione di ordinario processo di cognizione - Posizione processuale dell'Amministrazione creditrice - Parte convenuta - Domanda riconvenzionale della Amministrazione - Ammissibilità, con nota di L. MAZZELLA, 1196.

LOCAZIONE

- Successione nel contratto - Accasermamento delle forze di polizia - Onere della Provincia - Assunzione diretta a carico dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1952, 1190.
- V. anche *Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici*.

MEZZOGIORNO

- V. *Imposta di registro, Occupazione*.

MINIERE

- Miniere Erariali - Regime legislativo ed atti di gestione - Natura, 1211.

NOTIFICAZIONE

- Consegna dell'atto - Addetto alla casa - Nozione, 1221.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Clausola penale - Riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione, 1192.
- Integrazione del contratto - Funzione - Rapporto con l'attività interpretativa, con nota di F. BATISTONI FERRARA, 1168.
- Integrazione del contratto - Richiamo all'equità - Significato specifico e portata, con nota di F. BATISTONI FERRARA, 1168.

OCCUPAZIONE

- Mezzogiorno - Legge speciale per la città di Napoli n. 297 del 1953 - Occupazione d'urgenza di immobile ef-

- fettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di una strada del Comune di Napoli affidata al Comune medesimo - Consegna dell'immobile al Comune per l'esecuzione dell'opera - Protrazione ultrabiennale dell'occupazione senza il perfezionamento della procedura espropriativa - Responsabilità solidale dei due enti, con nota di F. CARUSI, 1145.
- Occupazione d'urgenza di immobile occorrente alla esecuzione di opera di p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio della procedura espropriativa - Risarcimento del danno - Mancato godimento dell'immobile e valore venale del medesimo - Carattere edificatorio - Criteri di determinazione, 1191.
 - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Applicabilità degli artt. 39 e 40, l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Esclusione, 1140.
 - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento del biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Carattere edificatorio del suolo occupato e trasformato in sede stabile dell'opera pubblica - Quando sussiste - Regime giuridico delle zone sismiche - Non esclude la edificabilità, 1140.
 - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Criteri generali, 1140.
 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Protrazione ultrabiennale senza titolo della occupazione - Sopravvenuta emissione del decreto espropriativo - Risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima - Criterio di liquidazione - Interessi legali sulla indennità espropriativa - Ammissibilità della prova della diversa misura effettiva del danno, 1181.
 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Tardiva emanazione del decreto espropriativo - Indennità per il periodo di occupazione legittima e risarcimento del danno per il periodo di occupazione « sine titulo » - Liquidazione dell'indennità e del risarcimento nella misura dell'interesse legale sull'indennità espropriativa - Diritto agli interessi compensativi sulla indennità e sul risarcimento fino alla data dell'effettivo deposito - Sussiste, 1181.
 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Sicilia - Costruzione di strada comunale finanziata dalla Regione e « demandata » allo stesso Comune interessato - Occupazione d'urgenza di immobile alieno occorrente all'esecuzione dell'opera protratta oltre il biennio senza il tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa - Azione di risarcimento dei danni - Legittimazione passiva del Comune e non della Regione, con nota di F. CARUSI, 1142.
 - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Sicilia - Occupazione ultrabiennale senza titolo di immobile da parte della Provincia di Messina per la costruzione di una strada di sua pertinenza e di interesse regionale, finanziata dalla Regione - Azione di risarcimento dei danni - Legittimazione passiva della Provincia - Eventuale legittimazione passiva concorrente della Regione, 1139.

OPERE PUBBLICHE

- V. *Edilizia popolare ed economica, Imposta di registro.*

PRESCRIZIONE

- Prescrizione in materia civile - Azione di regresso tra corresponsabili - Interruzione del termine di prescrizione per effetto della domanda giudiziale del danneggiato nei confronti di uno dei corresponsabili - Sussiste, 1174.
- Prescrizioni brevi - Prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. - Ambito di applicazione - Responsabilità extracontrattuale, 1192.

- Prescrizioni brevi - Prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. - Non riguarda la responsabilità contrattuale, 1193.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Intervento in causa del terzo - Intervento volontario - Termine finale di ammissibilità, 1182.
- Istruzione probatoria - Verbali di indagine redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria - Valore probatorio indiziario, 1202.
- Legittimità del contraddittorio - Accertamento della sussistenza della « legitimatio ad causam » - Dovere del giudice di compierlo in ogni stato e grado del processo ed anche per la prima volta in Cassazione salva la preclusione nascente dal giudicato esplicito o implicito, 1139.
- Norme relative alla deduzione ed alla assunzione della prova testimoniale - Fondamento - Motivi di ordine pubblico - Non sussistono - Norme dispositive, 1202.
- Procedibilità della domanda condizionata ad adempimenti fiscali - Mancanza della prova di tali adempimenti - Inosservanza del giudice di merito del dovere di astenersi dalla pronuncia - Nullità del processo e della sentenza - Esclusione, 1192.
- Questioni di legittimazione « ad causam » - Deducibilità e rilevabilità di ufficio in qualunque stato e grado del processo, con nota di F. CARUSI, 1142.
- Rimessione della causa al Collegio - Precisazione in sede di conclusioni delle domande ed eccezioni della parte - Rinuncia implicita alle istanze non riproposte - Sussiste, 1202.
- Sentenza - Motivazione - Valore integrativo del contenuto formale del dispositivo - Portata precettiva della motivazione, con nota di L. MAZZELLA, 1196.
- V. anche *Ingiunzione*.

PROCEDIMENTO PENALE

- Autorizzazione a procedere - Modalità della richiesta - Contrasto con il

principio dell'uguaglianza e della diretta responsabilità dei funzionari dello Stato e degli Enti pubblici - In-sussistenza, 1114.

- Diritto dell'esercente la patria potestà di costituirsi parte civile nell'interesse del minore - Violazione del principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei genitori - Esclusione, 1115.

PROPRIETA'

- V. *Imposta di registro*.

REATO

- Aggravanti - Destinazione della cosa a pubblica utilità - Furto di materiali dell'alveo di un fiume o torrente - Applicabilità dell'aggravante, con nota di G. ZOTTA, 1343.
- Inosservanza di ordini dell'autorità - Ordine rivolto dai Carabinieri ad una singola persona - Rifiuto di ottemperarvi: costituisce reato - Fattispecie, con nota di G. ZOTTA, 1344.

RESPONSABILITA' CIVILE

- V. *Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici, Competenze e giurisdizione, Esposizione per p.u., Occupazione, Prescrizione*.

SCAMBI E VALUTE

- Norme attributive al Ministero delle Finanze della facoltà di disciplinare il commercio dei cambi - Eccesso di delega legislativa per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. - Violazione della riserva di legge in materia economica - Esclusione, 1108.

SCRITTURA

- V. *Imposta di registro*.

SENTENZA

- Motivazione - Decisione fondata su più ragioni distinte ed indipendenti - Errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati -

Esattezza e sufficienza degli argomenti concorrenti - Ricorso per Cassazione - Improprietà, 1139.

- V. anche *Imposta di registro, Procedimento civile.*

SICILIA

- Legge regionale di proroga di sgravi fiscali per nuove costruzioni - Illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, 1110.
- V. anche *Espropriazione per p.u., Imposta di registro.*

SUCCESSIONE

- V. *Imposta di successione.*

SOCIETA'

- V. *Imposta di registro.*

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Corte di giustizia - Contrasto con gli artt. 102 e 113 Cost. - Esclusione, 1113.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

26 giugno 1965, n. 49	pag. 1099
6 dicembre 1965, n. 75	» 1102
6 dicembre 1965, n. 76	» 1105
22 dicembre 1965, n. 85	» 1106
22 dicembre 1965, n. 86	» 1108
22 dicembre 1965, n. 90	» 1110
22 dicembre 1965, n. 91 (ordinanza)	» 1111
27 dicembre 1965, n. 93	» 1112
27 dicembre 1965, n. 94	» 1112
27 dicembre 1965, n. 98	» 1113
27 dicembre 1965, n. 99	» 1114
27 dicembre 1965, n. 101	» 1115

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 12 febbraio 1965, n. 220	pag. 1117
Sez. I, 30 marzo 1965, n. 557	» 1139
Sez. Un., 13 aprile 1965, n. 666	» 1122
Sez. Un., 5 giugno 1965, n. 1118	» 1128
Sez. I, 11 giugno 1965, n. 1189	» 1168
Sez. II, 16 luglio 1965, n. 1565	» 1132
Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1608	» 1142
Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1617	» 1213
Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1620	» 1213
Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1621	» 1220
Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1634	» 1227
Sez. I, 20 luglio 1965, n. 1652	» 1134
Sez. I, 20 luglio 1965, n. 1654	» 1136
Sez. I, 24 luglio 1965, n. 1750	» 1232
Sez. I, 24 luglio 1965, n. 1756	» 1237
Sez. III, 6 agosto 1965, n. 1883	» 1174
Sez. I, 6 agosto 1965, n. 1891	» 1240
Sez. III, 17 agosto 1965, n. 1965	» 1176
Sez. Un., 27 settembre 1965, n. 2048	» 1242
Sez. Un., 2 ottobre 1965, n. 2072	» 1251
Sez. Un., 7 ottobre 1965, n. 2087	» 1256
Sez. I, 20 ottobre 1965, n. 2155	» 1261
Sez. I, 20 ottobre 1965, n. 2154	» 1262
Sez. I, 22 ottobre 1965, n. 2189	» 1268
Sez. I, 21 ottobre 1965, n. 2173	» 1180
Sez. III, 23 ottobre 1965, n. 2216	» 1190
Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2229	» 1191
Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2230	» 1272
Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2238	» 1276

XVIII

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2256	pag. 1192
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2259	» 1192
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2260	» 1278
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2261	» 1281
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2265	» 1283
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2272	» 1285
Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2276	» 1288
Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2285	» 1193
Sez. I, 9 novembre 1965, n. 2341	» 1195
Sez. I, 9 novembre 1965, n. 2342	» 1292
Sez. I, 10 novembre 1965, n. 2349	» 1297
Sez. I, 10 novembre 1965, n. 2352	» 1299
Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2356	» 1196
Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2357	» 1305
Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2360	» 1200
Sez. III, 13 novembre 1965, n. 2362	» 1202

CORTE D'APPELLO

L'Aquila, 16 giugno 1965, n. 125	pag. 1312
L'Aquila, 30 luglio 1965, n. 172	» 1319

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

1 aprile 1965, n. 7	pag. 1327
11 maggio 1965, n. 10	» 1335
7 ottobre 1965, n. 18	» 1338

TRIBUNALE

Napoli, Sez. I, 6 luglio 1965	pag. 1144
Napoli, 29 marzo 1965	» 1203
Genova, 31 luglio 1965	» 1324

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

Sez. IV, 17 novembre 1964, n. 823	pag. 1205
Sez. IV, 16 giugno 1965, n. 500	» 1207
Sez. IV, 17 novembre 1965, n. 713	» 1207
Sez. V, 8 gennaio 1965, n. 2	» 1208
Sez. VI, 19 febbraio 1965, n. 107	» 1208
Sez. VI, 13 luglio 1965, n. 537	» 1210
Sez. VI, 22 ottobre 1965, n. 643	» 1211

GIURISDIZIONI PENALI

Sez. II, 17 marzo 1964, n. 602	pag. 1343
Sez. IV, 30 settembre 1964, n. 1462	» 1344
Sez. II, 21 settembre 1964, n. 1511	» 1344

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

- A. C. JEMOLO, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1965 . pag. 155
F. G. SCOCA, *Il termine giudiziale nell'adempimento delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione*, Milano, 1965 » 156
G. LANDI, *Rassegna di giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di attività economiche*, Riv. Società, 1965, 901 » 159

Segnalazioni

- G. ABBAMONTE, *Espropriazione e serietà dell'indennizzo*, Giust. Civ., 1964, III, 114 » 160
R. ALESSI, *Rilievi critici in ordine alle impugnative del comportamento omissivo dell'Amministrazione pubblica*, Riv. trim. dir. pubbl., 1964, 528 » 161
A. BENNATI, *Il bilancio dello Stato italiano nella sua nuova strutturazione economico-funzionale*, Consiglio di Stato, 1964, II, 570 » 161
E. CANNADA BARTOLI, *Annullamento d'ufficio ed inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi*, Foro Amm., 1964, II, 143 » 161
A. CHICCO, *L'imposta sulle aree fabbricabili e la Costituzione*, Foro Pad., 1964, I, 464 » 162
E. GARBAGNATI, *Ancora in tema di opposizione da parte di un solo creditore, ad un decreto d'ingiunzione pronunciato nei confronti di una pluralità di debitori solidali*, Giur. it., 1964, I, 2, 755 » 162
G. A. MICHELI, *Osservazioni in tema di « manifesta infondatezza » della questione relativa alla retroattività della legge tributaria*, Riv. dir. fin. e scienza delle fin., 1964, II, 157 » 162
G. A. MICHELI, *Profili critici in tema di potestà di imposizione*, Riv. dir. fin. e scienza delle fin., 1964, I » 163
A. PIOLA, *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato*, Foro it., 1965, I, 929 » 163
A. M. SANDULLI, *Precisazioni in tema di mancanza di potere ed inesistenza dell'atto amministrativo*, Foro Amm., 1964, II, 200 » 164
A. M. SANDULLI, *Deliberazione di negoziare e negozio di diritto privato della Pubblica Amministrazione*, Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, I » 164
V. SPAGNUOLO VIGORITA, *Sul mutamento del « titolo » dell'espropriazione*, Riv. giur. edil., 1965, I, 527 » 165

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

Provvedimenti legislativi (segnalazioni) pag. 166

Disegni e proposte di legge

- Disegno n. 1447 - (Senato) - *Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento e la semplificazione delle procedure* » 167


Provvedimenti legislativi sottoposti a giudizio di costituzionalità

- *Disposizioni di legge delle quali è stata (in tutto o in parte) dichiarata l'illegittimità costituzionale:*
- | | |
|---|----------|
| D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 74, 75, 76 | pag. 169 |
| Legge 18 maggio 1951, n. 328, art. 2 | » 170 |
| Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 | » 170 |
| Legge 30 luglio 1959, n. 559, art. 2, terzo comma | » 170 |
| D.P.R. 9 maggio 1960, n. 570, artt. 82, 83, 84 | » 170 |
| D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, art. unico | » 170 |
| Legge 9 febbraio 1963, n. 97, art. unico | » 171 |
| Legge 25 febbraio 1963, n. 289, artt. 3, 4 | » 171 |
| Legge 5 luglio 1965, n. 798, artt. 2, 3 | » 171 |
- *Disposizioni di legge in rapporto alle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:*
- | | |
|--|-------|
| Codice di procedura penale, art. 15 | » 171 |
| Codice di procedura penale, artt. 22, 23, 91 | » 171 |
| R.D. 29 settembre 1931, n. 1207 | » 171 |
| Legge 11 gennaio 1932, n. 18 | » 171 |
| T.U. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 87, ultimo comma, 140,
ultimo comma, 165 e 296, ultimo comma | » 172 |
| Legge 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, secondo comma | » 172 |
| Legge 25 giugno 1952, n. 766 | » 172 |
- *Disposizioni di legge in rapporto alle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale*
- | | |
|--|-------|
| | » 172 |
|--|-------|
- *Disposizioni di legge in rapporto alle quali, sulle questioni sollevate, sono intervenute pronunce della Corte Costituzionale di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti per il giudizio di rilevanza*
- | | |
|--|-------|
| | » 176 |
|--|-------|

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 178	Invalidi di guerra	pag. 183
Amministrazione pubblica	» 178	Istruzione superiore	» 183
Appalto	» 178	Lavoro	» 183
Assicurazioni	» 179	Notificazioni	» 184
Comuni e Provincie	» 179	Opere pubbliche	» 184
Contabilità generale dello Stato	» 179	Pensioni	» 184
Contributi e finanziamenti	» 179	Piani regolatori	» 184
Danni di guerra	» 179	Polizia	» 184
Demanio	» 180	Prescrizione	» 184
Elettricità	» 180	Previdenza e assistenza	» 185
Esecuzione fiscale	» 180	Procedimento civile	» 185
Espropriazione per p.u.	» 180	Proprietà intellettuale	» 185
Impiego pubblico	» 181	Regioni	» 185
Importazioni ed esportaz.	» 182	Sanitari	» 186
Imposta di registro	» 182	Strade	» 186
Imposta di r.m.	» 182	Trattati e convenzioni internazionali	» 186
Imposta sul patrimonio	» 182	Trasporto	» 186
Imposte e tasse	» 182	Turismo e spettacolo	» 186

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1965, n. 49 - *Pres.* Ambrosini - *Rel.* Benedetti - Spatola ed altri c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Agrò).

Elezioni amministrative e politiche - Propaganda elettorale - Illegittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 2 e 8 della l. 4 aprile 1956, n. 212, in rapporto agli artt. 21 e 49 Cost. - Esclusione.

(Cost., artt. 21 e 49; l. 4 aprile 1956, n. 212, artt. 3, secondo comma, 2 e 8).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della propaganda elettorale in riferimento agli artt. 21 e 49 Cost. Infatti, tanto l'obbligo dell'art. 3 legge cit., di presentare domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, sino a quando non vengano assegnate le superfici riservate a partiti o gruppi politici o singoli, quanto la sanzione di cui all'art. 8 cit. a carico di colui che, avendone titolo, abbia usato degli spazi di cui sopra, pongono tutti i partiti sullo stesso piano ai fini della propaganda mediante affissione, non comprimendo in alcun modo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, né limitando, ma anzi disciplinando nel modo più compiuto, il diritto di ogni partito di partecipare alla campagna elettorale (1).

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza del Pretore di Roma del 28 febbraio 1964 (*Gazzetta Ufficiale*, 23 maggio 1964, n. 216) nel procedimento penale a carico di Spatola ed altri.

In precedenza la Corte aveva già deciso, con sentenza 16 giugno 1964, n. 48, circa la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 1 ed 8, quarto comma, della legge di cui trattasi, in relazione all'art. 21 Cost. Anche in quella sede, con motivazione cui la sentenza che si annota si richiama, la Corte aveva riconosciuto l'infondatezza della questione.

Per ulteriori richiami giurisprudenziali e dottrinali in materia, cfr. l'annotazione in calce alla sentenza di cui sopra, in questa *Rassegna*, 1964, 655.

(*Omissis*). — 1. - L'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della propaganda elettorale, dispone che, sino a quando non vengano assegnate le superfici entro gli spazi per le affissioni riservati ai partiti o gruppi politici o singoli candidati, gli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale sono liberi a tutti.

Per potere usufruire di tali spazi nel suddetto periodo, il secondo comma dell'art. 3 prescrive che gli interessati « debbono presentare domanda al Sindaco entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

In quest'ultima disposizione il Pretore di Roma ha ravvisato la violazione dei diritti di manifestare liberamente il proprio pensiero e di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, garantiti rispettivamente dagli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Gli artt. 2 e 8 della legge 1956, n. 212, anche essi denunciati come incostituzionali, vengono in considerazione, nella proposta questione di legittimità, solo per la loro relazione con la norma propriamente impugnata, in quanto le rispettive disposizioni riguardano gli spazi da destinare alle affissioni e le sanzioni penali comminate a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti.

Ritiene la Corte che la questione sia infondata sotto entrambi gli aspetti prospettati.

2. - Per quanto riguarda il preteso contrasto con l'art. 21 della Costituzione va rilevato che con la sentenza n. 48 del 1964 la Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 e nell'art. 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e che i principi affermati in detta sentenza valgono a risolvere, sotto l'aspetto considerato, anche l'attuale questione.

Ha ritenuto la Corte che la norma, secondo la quale durante la campagna elettorale l'affissione di stampati e manifesti di propaganda è consentita soltanto negli spazi a tal fine destinati in ogni Comune, e le sanzioni penali comminate per chi contravvenga a tale disposizione non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma si limitano a regolarne l'esercizio.

Dopo avere rilevato che l'affissione in genere incontra anche in altre leggi una serie di divieti e limitazioni a tutela di pubblici interessi, la Corte ha, peraltro, osservato che la disciplina della propaganda politica a mezzo manifesti durante la campagna elettorale, dettata dalla legge n. 212 del 1956, tende a porre tutti, partiti e cittadini, « in condizione di parità onde assicurare che, in uno dei momenti essenziali della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza ».

Ora, esaminando al lume di queste considerazioni, le disposizioni in questa sede impugnate, risulterà di tutta evidenza che, sia l'obbligo sancito dall'art. 3 della legge di presentare una domanda al Sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, sia, conseguentemente, la sanzione penale comminata dall'art. 8, primo comma, a carico di colui che, non avendone titolo, abbia usato degli spazi suddetti, non danno luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma provvedono soltanto a disciplinarne l'esercizio garantendone a tutti la effettività e ponendo tutti in una situazione di assoluta eguaglianza di trattamento.

Proprio in riferimento alla disposizione impugnata la Corte ha avuto modo di osservare, nella ricordata sentenza, che la domanda ha la sola funzione di render noto il proposito di procedere all'affissione e che nessun potere discrezionale la norma attribuisce alla Giunta comunale nella ripartizione degli spazi per le affissioni, in quanto la semplice presentazione della domanda determina *ipso iure* l'obbligo per l'amministrazione di assegnare una determinata superficie a ciascun richiedente.

Nell'art. 3 viene precisato che la ripartizione degli spazi deve essere fatta dalla Giunta secondo l'ordine di presentazione delle domande e, qualora sia necessario, secondo un turno mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti, in maniera che tutti possano usufruire di uguale spazio per uguale durata.

È quindi agevole rilevare che la norma in esame assolve ad un ben preciso ed indispensabile compito: rendere concretamente possibile alla Giunta, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione in parti uguali tra tutti gli interessati che intendono partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente alla assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti politici.

3. - Dalle considerazioni testé svolte discende l'infondatezza della questione anche in riferimento all'art. 49 della Costituzione.

Privo di fondamento è il particolare rilievo formulato al riguardo nell'ordinanza di rimessione secondo il quale un partito, per il semplice fatto di non aver presentato la domanda richiesta dal secondo comma dell'art. 3, si troverebbe escluso dalla propaganda elettorale a mezzo manifesti proprio nel momento in cui la nazione si accinge a rinnovare i suoi organi rappresentativi, e ciò in violazione del diritto riconosciuto dall'art. 49 della Costituzione di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il giudice *a quo* non ha anzitutto tenuto conto che la propaganda disciplinata dalla legge in esame afferisce ad un settore ben delimitato

qual'è quello dell'affissione di manifesti, stampati ed altro in appositi delimitati spazi e che la stessa propaganda può liberamente essere svolta con metodo democratico in numerose altre forme ed aspetti altrettanto idonei ai fini della determinazione della politica nazionale.

In secondo luogo, poi, il rilievo non ha evidentemente tenuto in debita considerazione due importanti circostanze: che la presentazione di una domanda da parte dei partiti è richiesta dalla legge solo per consentire anche ad essi l'assegnazione di superfici negli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale; che l'assegnazione degli spazi a domanda ha carattere di provvisorietà essendo limitata ad un ben determinato periodo di tempo nel corso della campagna elettorale. Essa, infatti, cessa non appena la Giunta — riceve comunicazione delle liste e candidature ammesse — sarà in grado di delimitare e ripartire gli spazi riservati ai partiti. Da questo momento i partiti possono affiggere solo in tali spazi e non più in quelli destinati agli estranei alla competizione, che vengono nuovamente ripartiti con le modalità stabilite dall'art. 5, comma secondo, della legge.

L'ordinanza di rimessione non ha tenuto presente che ai partiti sono riservati appositi spazi, non assegnabili nella prima fase della campagna elettorale, che vengono ripartiti in parti uguali dalla Giunta secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste. Tale ripartizione, ovviamente, non è subordinata alla presentazione di alcuna domanda, in quanto il diritto di un partito di vedersi assegnata una superficie per le affissioni scaturisce direttamente dall'ammissione della sua lista.

Ciò dimostra che anche il partito che non ha potuto ottenere l'assegnazione di superfici negli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale per aver ommesso di presentare la relativa domanda, potrà sempre partecipare alla propaganda mediante affissione sugli spazi destinati ai partiti dopo che l'ammissione della propria lista verrà comunicata alla Giunta.

Ritiene, quindi, la Corte che le disposizioni impugnate, proprio in omaggio ai principi di una sana democrazia, pongono tutti i partiti sullo stesso piano ai fini della propaganda mediante affissione assicurando a ciascuno di essi eguaglianza di trattamento indipendentemente dalle rispettive forze e possibilità economiche. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1965, n. 75 - *Pres.* Ambrosini - *Rel.* Branca - Ministero Finanze (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Corte Costituzionale - Procedimenti svolti davanti alla stessa - Gratuità assoluta dei relativi atti.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 21; l. 5 luglio 1965, n. 798, artt. 2 e 3; l. 25 febbraio 1963, n. 289, artt. 3 e 4).

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, nonché gli articoli 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui dispongono l'applicazione di contributi di previdenza dovuti, a mezzo marche, sugli atti difensivi e sui provvedimenti relativi ai giudizi davanti alla Corte Costituzionale, derogando, in tale modo, al principio dell'assoluta gratuità sugli atti di tali giudizi, che si svolgono al di sopra degli interessi delle parti private, per l'attuazione della giustizia costituzionale (1).

(*Omissis*). — La questione, sollevata incidentalmente dalla Corte Costituzionale e relativa dagli artt. 2 e 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è fondata.

L'art. 2 impone, fra l'altro, agli avvocati, che esercitano il proprio ministero presso la Corte Costituzionale, un contributo che si riscuote evidentemente con l'applicazione di marche da parte della cancelleria; l'art. 3 fa gravare, su chi deve pagare o anticipare le spese di giudizio, un altro contributo, che si riferisce anche ai provvedimenti della Corte

(1) La questione era stata sollevata di ufficio dalla stessa Corte Costituzionale con ordinanza 11 novembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale*, 13 novembre 1965, n. 284).

Sulla possibilità che la stessa Corte Costituzionale, su istanza di parte, o anche di ufficio, si trasformi in giudice *a quo* e sollevi questioni di legittimità costituzionale davanti a se stessa non è dato di dubitare, dati anche gli specifici precedenti della stessa Corte (ord. 28 novembre 1961, n. 57; sent. 22 dicembre 1961, n. 68).

Circa il merito della questione, l'Avvocatura Generale, costituita per l'Amministrazione Finanziaria dello Stato nel giudizio di legittimità principale, mentre aveva chiesto declaratoria di infondatezza della questione (di cui alla successiva sentenza n. 76 della Corte), si era rimessa a giustizia per quanto riguarda la questione in esame.

In effetti — rilevava l'Avvocatura — non poteva contestarsi che il sistema desumibile dagli artt. 134 e 137 Cost. e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, avesse sancito il principio della assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte Costituzionale, principio poi testualmente enunciato nell'art. 21 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

Con la sentenza in rassegna, la Corte conferma la sussistenza e la necessità di tale principio, puntualizzando la particolare natura della propria giurisdizione, di diritto oggettivo, e la finalità cui essa è preordinata, di tutela dell'ordinamento costituzionale. Queste caratteristiche peculiari della propria giurisdizione la Corte ha riscontrato anche negli altri tipi di giudizi che la Corte è chiamata dalla Costituzione ad esercitare: la risoluzione dei conflitti di attribuzione ed i giudizi di responsabilità penale del Capo dello Stato e dei Ministri.

Già altra volta, come si ricorderà, la Corte aveva tratto occasione da una questione marginale minore per definire la natura delle sue funzioni, che — sebbene svolte nelle forme del contraddittorio giurisdizionale — devono essere considerate di « controllo costituzionale, di suprema garanzia dell'osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni » (sent. 23 marzo 1960, n. 13, *Giur. it.*, 1960, I, 1, 481).

Costituzionale (prima copia) e si riscuote in modo analogo. Le due disposizioni, come già la legge 25 febbraio 1963, n. 289, hanno dunque derogato all'assoluta gratuità che caratterizza i giudizi davanti a questa Corte.

Che tali procedimenti debbano essere del tutto gratuiti è principio connaturato al sistema della giustizia costituzionale (art. 134 e segg. della Costituzione); nella quale appunto l'interesse, che si deve tutelare, è quello obiettivo e generale di eliminare dall'ordinamento gli atti contrari a norme costituzionali. Non si nega infatti che le parti, comunque esse si vogliano qualificare, siano e possano essere mosse da interessi propri o personali; ma si vuol dire che questi interessi, pur essendo presenti, non affiorano nell'arco del giudizio, tutto spiegato verso la sola attuazione di quel fine obiettivo. Ne sono conferma le norme che riservano la proposizione del giudizio di legittimità costituzionale solo all'autorità giudiziaria (giudizio promosso in via incidentale anche d'ufficio) o a soggetti muniti di potestà legislativa (giudizio proposto in via principale) e consentono al Presidente del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale di intervenire.

Dato ciò, il giudizio di legittimità costituzionale, pur ammettendo la partecipazione di parti private, si svolge al di sopra dei loro interessi e non consente ostacoli, anche lievi o indiretti, al proprio svolgimento. Ne deriva che ad esso è naturalmente estraneo ogni concetto di soccombenza: non vi sono nè vincitori né vinti, rispetto al fine che lo domina, mentre qualunque adempimento pecuniario, anche esiguo, può costituire una remora a quella ampia collaborazione che, nei limiti previsti dalla legge, è innegabilmente utile o perfino necessaria.

Questo spiega come le leggi n. 87 del 1953 (art. 21), n. 265 del 1958 (art. 3) oltretutto le norme integrative approvate dalla Corte Costituzionale (artt. 16 e 30) escludano imposizioni tributarie e condanne delle spese. Si tratta di norme che non hanno valore costituzionale, ma è indubbio che esse svolgono principi già contenuti nel sistema costituzionale; tale è fra l'altro il significato del rinvio che alla prima di esse è fatto dalla legge costituzionale 1953, n. 1, art. 1. Del resto i precetti costituzionali, cioè gli artt. 134 e segg. della Costituzione e il primo articolo delle leggi n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953, attribuendo a questa Corte il compito di difesa dell'ordinamento costituzionale, non possono consentire che siano colpiti da oneri pecuniari, che appesantiscono il corso del giudizio, proprio coloro che collaborano a tale funzione.

Analoghe considerazioni valgono per i giudizi che risolvono conflitti di attribuzione e per i giudizi di responsabilità del Capo dello Stato e dei Ministri: i primi riguardano atti di cui si denunci il contrasto con norme costituzionali; i secondi, riguardando soggetti che sono ai vertici dello Stato, coinvolgono principi, procedimenti e garanzie di ordine costituzionale.

La legge 25 febbraio 1963, n. 289, negli artt. 3 e 4, aveva contenuto analogo a quella denunciata: perciò anche di essa, per gli effetti che possano ancora derivarne, si deve dichiarare la illegittimità costituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 dicembre 1965, n. 76 - Pres. Ambrosini
- Rel. Branca - Ministero Finanze (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Imposte e tasse in genere - Soprattassa per la ritardata corresponsione dell'imposta complementare di registro - Contrasto con la eguaglianza dei cittadini e con il diritto di difesa - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24, 113; l. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, secondo comma).

La disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1942, n. 186, che commina la soprattassa del dieci per cento sull'imposta complementare di registro non corrisposta entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione Distrettuale, non contrasta né col principio di eguaglianza, perché grava su tutti i contribuenti, né con quello di difesa, perché il contribuente può esercitare l'azione in giudizio sia che abbia versato, sia che non abbia versato l'imposta e la relativa soprattassa (1).

(*Omissis*). — La questione è infondata.

La norma impugnata, imponendo una soprattassa del dieci per cento a chi non paghi entro 30 giorni d'imposta di registro, non viola l'art. 3 della Costituzione. La sovratassa infatti grava ugualmente su tutti i contribuenti tenuti al pagamento di quell'imposta; colpisce l'inadempimento

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 20 giugno 1963 della Commissione Provinciale delle Imposte di Ascoli Piceno (*Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1964, n. 1225).

Nel corso del suo esame, la Corte aveva sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della l. 5 luglio 1965, n. 798, decisa poi con la coeva sentenza 6 dicembre 1965, n. 75, pubblicata *supra*.

Il principio della esecutorietà degli atti amministrativi — aveva sostenuto l'Avvocatura Generale — autorizza, anche sul piano costituzionale, la presenza di una norma del genere, dato che esso è del tutto conforme alla Costituzione, ed in effetti la Corte ha dato atto di ciò richiamando in motivazione le sentenze 31 marzo 1961, n. 21, abolitrice del *solvo et repete* (*Giur. it.*, 1961, I, 1, 529), e 7 luglio 1962, n. 86, sulla legittimità costituzionale dell'art. 145 legge di registro (*ivi*, 1962, I, 1, 1284), che quel principio avevano espressamente fatto salvo.

mento, non rispetto ad ogni tipo di tributo, ma solo rispetto a quei tributi che hanno certi presupposti e determinate caratteristiche (atto tra vivi di trasferimento di beni, persone che vi hanno partecipato o che vi sono interessate, effetti ritardati dell'atto. ecc.): il che giustifica la particolarità di tale disciplina; è connessa allo speciale procedimento coattivo di riscossione, tipico delle imposte di registro.

L'art. 4, secondo comma, non contrasta neanche con gli artt. 24 e 113 della Costituzione: la norma non pone ostacoli al diritto di difesa poiché il contribuente può esercitare l'azione in giudizio sia che abbia versato sia che non abbia versato l'imposta e la relativa soprattassa; né l'assillo di adempiere entro 30 giorni per evitare quest'ultima esercita un'influenza negativa sulla proposizione del ricorso, che invece segue una strada propria e diversa; anzi l'avvenuta applicazione o l'avvenuto pagamento della soprattassa può essere uno stimolo all'esercizio dell'azione; ché, se il giudice escluderà in tutto o in parte l'esistenza dell'obbligazione tributaria, al contribuente dovrà essere restituita in tutto o in parte la somma eventualmente già versata anche come soprattassa (art. 4, ultimo comma, della legge impugnata); questa infatti non ha carattere penale, ma è sanzione amministrativa ed accessoria rispetto al debito d'imposta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1965, n. 85 - Pres. Ambrosini - *Rel.* Petrocelli - Soc. n.c. « Nino Ferrari » (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Imposte e tasse - Condono di sanzioni tributarie non aventi natura penale - Condizione che l'accertamento non sia definito in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge - Violazione del principio di eguaglianza dei cittadini.

(Cost., art. 3; l. 30 luglio 1959, n. 559, art. 2).

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 2, terzo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 559, il quale subordina l'applicabilità del condono delle sanzioni tributarie non penali al fatto che l'accertamento sia stato definito in via amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge, dato che tale condizione crea una disparità di trattamento fra contribuenti, senza alcun fondamento di ragionevolezza (1).

(1) La questione era stata sollevata con l'ordinanza 28 aprile 1964 della Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia (*Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1964, n. 212).

(*Omissis*). — Non è dubbio che dalla condizione imposta dal comma terzo dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, cioè che per l'applicazione del condono occorra l'intervento della definizione amministrativa dell'accertamento tributario entro l'anno dall'entrata in vigore della legge stessa, derivi una disparità nel trattamento dei contribuenti; dei quali, soltanto taluni riescono a veder definito l'accertamento entro l'anno, mentre gli altri, per i quali l'accertamento rimane tuttavia pendente, non possono avvalersi del beneficio. Tale disparità non trova, ad avviso della Corte, un fondamento di ragionevolezza. I rilievi circa le finalità della norma, la quale — ad avviso dell'Avvocatura dello Stato — sarebbe stata diretta a stimolare i contribuenti per la sollecita definizione degli accertamenti, se valgono in certo modo a rilevare gli originari motivi della disposizione impugnata, non sono idonei a fornire una soddisfacente e razionale spiegazione della lamentata disparità. Né vale il richiamare la sentenza di questa Corte n. 171 del 1963, con la quale fu dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale e del provvedimento di amnistia previsto dalla legge 23 gennaio 1963, n. 2. Come la Corte ebbe ad osservare, la diversità di situazione in cui vengono a trovarsi coloro che sono stati giudicati e condannati prima rispetto a coloro che sono giudicati dopo il provvedimento di amnistia è una disparità di fatto cui rimane estranea la legge, e deriva dalla diversa condizione nella quale inevitabilmente si trovano condannati e imputati al momento della entrata in vigore del provvedimento stesso. Nel caso in esame, invece, è proprio la norma impugnata che, mediante la condizione disposta per l'applicazione del condono, viene a creare la disparità di trattamento. La quale è da ritenersi priva di ogni ragionevolezza, in considerazione delle varie e molteplici cause di ogni genere, non imputabili ai contribuenti, che possono accelerare o ritardare la definizione amministrativa degli accertamenti tributari. Sussiste per conseguenza la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la disposizione impugnata deve dichiararsi costituzionalmente illegittima. — (*Omissis*).

Indubbiamente, la norma, così come formulata, poteva prestarsi a delle applicazioni aberranti, ostantive del condono anche nelle ipotesi in cui il ritardo nella definizione dell'accertamento non fosse dipeso da fatto imputabile al contribuente (come nel caso di specie).

Ed è stata questa palese sperequazione che, probabilmente, ha indotto la Corte ad adottare la decisione di illegittimità costituzionale, malgrado la norma fosse ispirata non ad esigenze sperequatrici, ma solo alla finalità di accelerare la definizione dei contesti e quindi di permettere un sollecito introito di cespiti tributari contestati.

La sentenza 23 dicembre 1963, n. 171, richiamata nel corpo della motivazione, è pubblicata in *Giur. it.*, 1964, I, 1, 243.

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1965, n. 86 - Pres. Ambrosini - Rel. Cassandro - Disertori e Soc. Albergo Regina (avv. Cimmino) e Ministero Tesoro (sost. avv. gen. Stato Coronas).

Scambi e valute - Norme attributive al Ministero delle finanze della facoltà di disciplinare il commercio dei cambi - Eccesso di delega legislativa per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. - Violazione della riserva di legge in materia economica - Esclusione.

(Cost., artt. 76, 77, 41; r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, art. 1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che attribuiva al Ministro per le finanze (oggi Tesoro) di disciplinare con propri decreti il commercio dei cambi con l'estero.

Le norme dei decreti legge e dei decreti ministeriali, infatti, furono recepite, in sistema unitario, dalle successive norme emanate in materia (r.d.l. 12 maggio 1938, n. 794 e 5 dicembre 1938, n. 1928, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 9 gennaio 1939, n. 380 e 2 giugno 1939 n. 739) per cui restano assorbite le questioni di legittimità costituzionale sia in riferimento agli artt. 76 e 77 che all'art. 41 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — In tale complesso sistema le norme dei decreti ministeriali impugnati sono state recepite nella contemporanea o successiva legislazione anteriore alla legge valutaria che abrogò, insieme con altre leggi, anche quella oggetto del presente giudizio. E in effetti molte delle norme che concretano i decreti ministeriali ricordati si ritrovano, con modifiche o senza modifiche, in atti della cui forza di legge non è pos-

(1) La questione era stata sollevata con due ordinanze rispettivamente del 20 dicembre 1963 del Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale*, 30 maggio 1964, n. 132) e del 26 febbraio 1965 della Corte di Appello di Roma (*Gazzetta Ufficiale*, 5 giugno 1965, n. 139).

Nella presente sentenza, la Corte costituzionale riconferma, anzitutto, per implicito, la propria competenza a sindacare anche le leggi abrogate, allorquando queste siano ancora suscettibili di concreta applicazione (cfr. la precedente sentenza 30 gennaio 1962, n. 1, *Giur. it.*, 1962, I, 1, 152): la stessa Corte rammenta, infatti, nella motivazione che il decreto legge impugnato era stato abrogato dall'art. 16 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476.

La Corte ha poi affermato il principio che la ricezione di tutta la materia in esame nella organica sistemica della posteriore disciplina, sotto veste formalmente legislativa, preclude il sindacato di legittimità costituzionale fondato, appunto, su censure di carattere formale.

Talune disposizioni del d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, come si ricorderà, erano state sottoposte all'esame della Corte Costituzionale con censure di natura

sibile dubitare, con un procedimento non raro nel regime precostituzionale, sotto il quale le disposizioni che regolavano la produzione delle norme giuridiche e stabilivano le relative competenze non avevano la « forza » che le nuove norme costituzionali in materia hanno, vice-verso, in un regime di costituzione rigida, tanto che l'osservanza di quelle può essere controllata in sede di legittimità costituzionale soltanto in un ambito ed entro limiti ridotti, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso attuale, in particolare, occorre tener presenti le « Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero » e le « Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie » emanate con i decreti legge 12 maggio 1938, n. 794, e 5 dicembre 1938, n. 1928, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 9 gennaio 1938, n. 380, e 2 giugno 1939, n. 739, le quali non soltanto regolano *ex novo* la materia dell'accertamento e della repressione delle trasgressioni valutarie, innovando per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie irrogate dalle precedenti leggi e decreti, ma recepiro anche le norme di comportamento contenute nei decreti legge e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, tra i quali il d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, e i decreti ministeriali che ne discendono, che devono essere ricompresi tra « tutti i decreti ministeriali emanati per l'attuazione dei citati provvedimenti legislativi », dei quali fa parola esplicitamente la norma ora citata.

Se così stanno le cose, restano assorbite non soltanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, ma anche quella relativa alla riserva di legge prevista dall'art. 41, riserva di legge puntualmente osservata, una volta che la materia oggetto dei decreti ministeriali sia stata recepita in atti aventi forza di legge. — (*Omissis*).

sostanziale, per contrasto con il diritto di difesa contro gli atti della p.a., e la Corte, con la sentenza 27 gennaio 1959, n. 1 (*Giur. it.*, 1959, I, 1, 508), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, in relazione all'art. 113 Cost.

Un diverso tentativo di infirmare la sostanziale legittimità costituzionale del decreto stesso per contrasto con l'art. 102 Cost., era stato respinto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con la sentenza 15 maggio 1962, n. 1028 (*Giur. it.*, 1963, I, 1, 607), che riaffermavano il carattere amministrativo e non giurisdizionale del decreto del Ministro del Tesoro irrogante le sanzioni pecuniarie per infrazioni valutarie.

Nel medesimo solco si pone la successiva sentenza della Corte Suprema 29 gennaio 1964, n. 241 (in questa *Rassegna*, 1964, 367), che riconobbe l'efficacia interruttiva della prescrizione agli atti del procedimento di accertamento del credito erariale.

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1965, n. 90 - Pres. Ambrosini - Rel. Jaeger - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (sost. avv. gen. dello Stato Peronaci) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Virga).

Sicilia - Legge regionale di proroga di sgravi fiscali per nuove costruzioni - Illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.

(Statuto spec. Reg. sic., artt. 36, 17, 15; d.l. statale 15 marzo 1965, n. 124, art. 45; l. reg. 24 marzo 1965).

È affetta da illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 36, 17 e 15 dello Statuto speciale, la legge regionale siciliana 24 marzo 1965, che riduce l'imposta sui materiali nelle costruzioni edilizie ultimate entro il 31 dicembre 1966, con criteri diversi da quelli adottati dal legislatore statale con l'art. 35 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 (1).

(*Omissis*). — La Corte ritiene fondato il ricorso proposto dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana contro la legge, approvata nella seduta del 24 marzo 1965 dell'Assemblea regionale siciliana, recante « Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia ».

Dalle circostanze, esposte dall'Avvocatura generale dello Stato e non contestate in linea di fatto dalla difesa della Regione, e dal confronto fra le norme statali e quelle contenute nella legge regionale impugnata risulta in modo evidente che la Regione non si è adeguata in alcun modo alla tipologia della legislazione statale in materia, né ha tenuto conto dei principi richiamati nella sentenza n. 2 del 22-28 gennaio 1965 della Corte Costituzionale, con la quale venne dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale 27 novembre 1961, n. 22.

Questa Corte non trova nelle deduzioni difensive esposte dalla Regione nel presente giudizio alcun motivo, che possa valere ad indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia, neppure per quanto concerne il rispetto dell'autonomia finanziaria garantita ai Comuni dallo

(1) Il ricorso del Commissario dello Stato, accolto dalla Corte con la decisione in rassegna, era fondato sulle precedenti enunciazioni della stessa Corte in materia di necessario coordinamento tra finanza statale e finanza regionale contenute nella sentenza 28 gennaio 1965, n. 2 (in questa *Rassegna*, 1965, 4).

Il mutamento dei limiti ed interessi generali della legislazione statale in materia di imposta di consumo, rispetto a quanto disposto dalla precedente legge statale 2 febbraio 1960, n. 35, avrebbe potuto indurre la Regione a derogare alle disposizioni di questa ultima legge, per adeguarsi a quelle del d.l. n. 124 del 1965; mai, però, a derogare alle disposizioni di questo, che è inquadrato in un contesto organico per l'incentivazione edilizia sul piano nazionale.

Statuto regionale e l'adozione di un serio ristoro per la cessazione di cespiti tributari ad essi spettanti.

Né, d'altra parte, sembra possibile negare che il metodo adottato dalla legislazione statale nel disposto dell'art. 45 del d.l. 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 14 maggio 1965, n. 431, è fondamentalmente diverso da quello seguito dalla legge regionale impugnata; e che, pertanto, anche nel caso in esame è mancato quel coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale, sulla cui necessità la Corte si è pronunciata ripetute volte, e da ultimo nella ricordata sentenza n. 2 del 1965. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 1965, n. 91 (ordinanza) -
Pres. Ambrosini - Rel. Jaeger - Consorzio area di sviluppo industriale
Sicilia orientale c. Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.

Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Enti autarchici - Legittimazione al ricorso - Esclusione.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 37, 38).

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un Consorzio di sviluppo industriale, il quale, benché possa essere qualificato come Ente autarchico e pertanto espressione della « amministrazione indiretta » dello Stato, non può essere incluso fra gli « organi dello Stato » legittimati ad agire per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali (1).

(1) Decisione di notevole rilievo, anche se espressa nella più sommissa veste dell'ordinanza, su procedimento in Camera di Consiglio.

Esattamente la Corte ha ravvisato l'inammissibilità del conflitto tra un organo di natura amministrativa, non appartenente all'organizzazione diretta dello Stato, che non può considerarsi investito di « potere » nel senso costituzionale, e la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, la quale agisce, in seno all'assemblea parlamentare, nell'esercizio del potere, costituzionalmente riconosciuto, di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Sul conflitto tra poteri dello Stato, nel senso della ammissibilità di un tale conflitto solo tra organi costituzionali, diretta espressione di un potere dello Stato, si veda in dottrina BALLADORE-PALLIERI, *Diritto costituzionale*, 1953, 279 e segg.; LUCIFREDI, *Conflitto di attribuzioni*, *Enciclopedia del diritto*, IV, 284 e segg. ed ampia bibliografia in esso richiamata; GUGLIELMI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato*, *La Corte costituzionale*, 1957, 407 e segg.

Sulla natura della Giunta delle elezioni, e sui poteri ad essa attribuiti, si veda MOERFHOFF, *Giurisprudenza parlamentare*, 1950, 241 e segg. e 253 e segg.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1965, n. 93 - Pres. Ambrosini - Rel. Branca - La Rocca ed altri (avv. Galateria, Tranquilli, Leali, Gravone).

Elezioni amministrative e politiche - Contenzioso elettorale dei Consigli comunali e provinciali - Garanzie di indipendenza e di imparzialità - Insussistenza - Incostituzionalità delle relative norme.

(Cost., art. 108, secondo comma; t.u. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82, 83; l. 18 maggio 1951, n. 328, art. 2).

I Consigli comunali e provinciali, nello svolgimento delle funzioni di contenzioso elettorale (aventi natura giurisdizionale) non presentano i requisiti di indipendenza e di imparzialità prescritti dall'art. 108 della Costituzione; conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme che le prevedono (1).

(1) Decisione di notevole rilievo, che merita particolare segnalazione e piena adesione. Non è senza significato, del resto, il mancato intervento in giudizio dell'Avvocato generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La questione era stata sollevata da diversi Consigli Comunali: Sperlonga, con deliberazione 24 e 29 gennaio 1965 (rispettivamente, *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1965, n. 85 e 30 aprile 1965, n. 109); Montenero Valcocchiara, con deliberazione 7 febbraio 1965 (*Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1965, n. 122); Bergamo, con dodici deliberazioni in data 24 marzo 1965 (*Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1965, n. 122).

Come la Corte stessa ricorda nella motivazione, essa aveva in precedenza ritenuto sia la *natura giurisdizionale* delle funzioni espletate dai Consigli Comunali e provinciali in tema di contenzioso elettorale (sentenza 11 luglio 1961, n. 42, 43 e 44, *Giur. it.*, 1962, I, 1, 527 e nota di COSTA, *Ancora sulla natura delle decisioni dei Consigli Comunali*), sia la loro legittimità costituzionale con riferimento al divieto di istituzione di giurisdizioni speciali (sent. 22 novembre 1962, n. 92, in questa *Rassegna*, 1962, I, 134, e nota di GUGLIELMI).

In questa ultima sentenza, la Corte esamina anche il profilo adombrato, più che dedotto, della autonomia ed in dipendenza di giudizio da parte dei Consigli Comunali, ma, pur non dissimulando il peso delle osservazioni in contrario, la Corte riteneva non sussistente un contrasto con l'art. 108 Cost., dato che « più che giudicare di un suo interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente, esso (Consiglio) giudica della legittimità della propria composizione ».

A soluzione opposta, e definitiva, perviene invece la Corte con la sentenza in rassegna, fondando il suo convincimento meno sulla natura intrinseca delle norme denunciate che sulla deformazione che di essa si era venuta attuando sul piano processuale-giudiziario, fino a servirsi — come la Corte ha rilevato — dello strumento dell'incidente costituzionale per ritardare la decisione di merito delle vertenze elettorali, fin quando essa avesse perduto ogni validità attuale.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1965, n. 94 - Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli - Ditta Comm. Vincenzo Cassaro - Cantiere navale (avv. Jemolo) c. Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia (avv. Sorrentino) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi).

Enti locali - Autonomie e controlli - Sistema preesistente alla Costituzione - Sua legittimità fino all'adeguamento normativo previsto dall'art. IX disp. trans. e fin. Cost.

(Cost., artt. 5, 128, 130 e IX disp. trans. fin.; t.u. leggi com. e prov. r.d. 3 marzo 1934, n. 383).

Enti locali - Controlli di merito vigenti - Loro contrasto con la Costituzione - Attuale irrilevanza dello stesso.

(Cost., 130; t.u. com. prov. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 87, 140, 165, 296).

Essendo finora mancate le norme di adeguamento contemplate dalla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, legittimamente permane in vita, per le autonomie locali come per i controlli sui comuni e sulle provincie, il sistema preesistente, la cui continuazione la suddetta disposizione IX prevede per evitare periodi di carenza, fino all'adempimento di esso alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. Né deriva prima di tale riordinamento i vigenti controlli di merito sugli enti locali sarebbero da considerare illegittimi, per il solo fatto di non corrispondere alla forma del rinvio con richiesta di riesame, che è la sola prevista dal secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, essendo questa forma di controllo di merito strettamente ed immediatamente connessa al passaggio alla Regione della funzione di controllo (1).

(1) La questione era stata introdotta con ordinanza del Tribunale di Messina 17 marzo 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1964, n. 182).

Non vi sono precedenti. Sui controlli amministrativi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, AMORTH, *Problemi del controllo sugli enti locali dopo le norme della Costituzione*, *Amm. it.*, 1950, 356; GUARINO, *Autonomia e controlli*, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, I, 861; F. BENVENUTI, *Il controllo mediante richiesta di riesame*, *Scritti giuridici in memoria di V. E. ORLANDO*, Cedam, Padova, 1957, I, 103 e segg.; FORTINI, *Nuovi orientamenti in materia di controlli sugli atti degli enti locali*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1951, 237.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1965, n. 98 - Pres. Ambrosini - Rel. Fragali - Acciaierie di S. Michele (avv. Cottrau), Comunità Europea del carbone e dell'acciaio (avv. Giuliano) e Presidenza Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Trattati e convenzioni internazionali - Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Corte di giustizia - Contrasto con gli artt. 102 e 113 Cost. - Esclusione.

(Cost., artt. 11, 102, 113; l. 25 giugno 1952, n. 766, artt. 33, 41, 92).

Non contrastano con i precetti della Costituzione relativi alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini le norme poste dal contratto istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766, nella parte riguardante le funzioni della Corte di giustizia. Tali precetti, invero, concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione nell'ordinamento interno, e non dei diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo, quale è quello della CECA (1).

(1) La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino, con ordinanza 11 dicembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1965, n. 98).

Con la precedente sentenza 7 marzo 1964, n. 14 (in questa *Rassegna*, 1964, 627 con nota di L. TRACANNA), la Corte aveva affermato che, ai sensi dell'art. 11 Cost., « è possibile stipulare trattati in cui si assumono limitazioni della sovranità ». E se la funzione giurisdizionale è espressione della sovranità dello Stato, ben può un Trattato dettare disposizioni che derogano alla esclusività di tale esercizio da parte dello Stato, a favore di comunità internazionali.

Nella specifica materia delle Comunità europee, cfr. CATALANO, *Manuale diritto delle Comunità Europee*, Milano, 1965, 140 e segg.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1965, n. 99 - Pres. Ambrosini - Rel. Fragali.

Procedimento penale - Autorizzazione a procedere - Modalità della richiesta - Contrasto con il principio dell'uguaglianza e della diretta responsabilità dei funzionari dello Stato e degli Enti pubblici - Insussistenza.

(Cost., artt. 3 e 28; c.p.p., art. 15; r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 158).

Le norme contenute nell'art. 15 c.p.p., relativo alla procedura necessaria per richiedere l'autorizzazione a procedere, non contrastano con i principi di cui agli artt. 3 e 28 Cost., giacché regolano in modo uni-

forme tutte le ipotesi di autorizzazione a procedere, tracciando le linee del procedimento da seguire in ogni caso in cui un'autorizzazione sia richiesta, e pertanto riguardano anche ipotesi previste dalla Carta Costituzionale (1).

(1) Questione decisa in Camera di Consiglio, non essendovi stata costituzione di parte. La pronuncia trae origine da una ordinanza emessa il 9 febbraio 1965 del Pretore di Riva del Garda, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 3 aprile 1965.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 c.p.p. era stata sollevata in relazione all'art. 158 del t.u. della legge comunale e provinciale, sulla cui incostituzionalità già si era pronunciata la Corte con sentenza 4 febbraio 1965, n. 4 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 6). Esattamente la Corte ha ritenuto la legittimità dell'art. 15 c.p.p., che trova applicazione non soltanto in relazione all'art. 158 suddetto, ma in ogni ipotesi in cui sia richiesta l'autorizzazione a procedere, e pertanto anche in ipotesi previste dalla Costituzione e da leggi costituzionali (Cost., art. 68; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 3).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 dicembre 1965, n. 101 - Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli.

Procedimento penale - Diritto dell'esercente la patria potestà di costituirsi parte civile nell'interesse del minore - Violazione del principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei genitori - Esclusione.

(Cost., art. 29; c.c., artt. 316, 317 e 320; c.p.c., artt. 22, 23 e 91).

Gli artt. 316, 317 e 320 del c.c. e 22, 23 e 91 del c.p.c., i quali attribuiscono il diritto di costituirsi parte civile nel procedimento penale, nell'interesse del minore, al genitore esercente la patria potestà, non ledono il principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (1).

(*Omissis*). — La Corte ritiene insussistente la lesione del principio della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel caso denunciato nell'ordinanza del Pretore. Il diritto di costituirsi parte civile nel procedimento penale nell'interesse del minore è attribuito nel vigente ordinamento al genitore esercente la patria potestà non da una particolare

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza del 10 giugno 1964, dal Pretore di Tricarico nel procedimento penale a carico di Evangelista Rocco (*Gazzetta Ufficiale*, 12 settembre 1964, n. 225). Non vi era stata costituzione di parte nel giudizio. Nessun precedente in termine; cfr. peraltro la sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, in questa *Rassegna*, 1964, n. 250, sulla titolarità del diritto di querela in ipotesi analoga.

zione del sistema generale della rappresentanza dell'incapace, di cui la rappresentanza in giudizio è una delle manifestazioni. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile, non ostante la sua particolare disciplina, in nulla differisce da una qualsiasi azione civile per risarcimento di danni; ed è ben noto che le ragioni del danneggiato dal reato possono essere esercitate anche autonomamente davanti al magistrato civile. Pertanto, nei confronti del minore incapace essa altro non è che una delle tante azioni norma limitatrice della posizione dell'altro coniuge, bensì in applicache nel suo interesse possono essere esercitate dal suo legittimo rappresentante. Né la posizione del coniuge non esercente la patria potestà subisce in questo caso una limitazione che possa dirsi diversa da quella che vi si verifica in ogni altra ipotesi di rappresentanza del minore.

La Corte ritiene d'altra parte che non a proposito, nel giudizio di merito, nella istanza della difesa con cui si proponeva la questione, sia stata invocata la sentenza n. 9 del 1964. Con questa sentenza fu dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 573 e 574 del codice penale nella parte in cui limitavano il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà; ma ciò avvenne per ragioni che se, in via generale, possono farsi rientrare nella tutela degli interessi dei minori, in realtà non sono identificabili con quelle che specificamente riguardano il sistema della rappresentanza degli interessi civili, e risalgono invece a quelle preminenti esigenze di interesse pubblico che si riassumono nel principio del *favor querelae* e in rapporto alle quali la disparità fra i due coniugi non ha ragione di essere.

Ritiene tuttavia la Corte che le questioni di legittimità costituzionale che vengono in materia sollevate, a parte la loro fondatezza in ciascun caso, stiano a rivelare uno stato della pubblica coscienza assai sensibile al principio costituzionale dell'unità familiare, per cui è da auspicare un organico intervento del legislatore. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 febbraio 1965, n. 220 - *Pres. Torrente - Est. Modigliani - P.M. Pedote (conf.) Ministero P.I. (avv. Stato Colletta) c. Aversano (avv. Jaccarino) e c. Ente Autonomo del Porto di Napoli (avv. Tesauro).*

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Discriminazione - Criterio del «petitum formale» o prospettazione - Insufficienza.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. « E », abolizione del contenzioso amministrativo, art. 2).

Competenza e giurisdizione - Bellezze naturali - Sospensione dei lavori che pregiudichino lo stato attuale delle cose o delle località - Esercizio del potere da parte dell'Amministrazione pubblica - Affievolimento del diritto di proprietà.

(l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 8, secondo comma).

Bellezze naturali - Potere di sospensione dei lavori che pregiudichino lo stato attuale delle cose o delle località - Termine finale di esercizio.

(l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 8, secondo comma).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Ordine di demolizione di lavori eseguiti in zona compresa nel demanio marittimo - Annullamento da parte del Consiglio di Stato per mancanza del previo concerto con il Ministro della Marina Mercantile - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza.

(l. 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 10, secondo comma, 13).

La discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa non può essere compiuta avendo riguardo al c.d. petitum formale, ossia alla prospettazione della domanda che si dichiara esercitata a tutela di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, occorrendo aver riguardo, invece, alla reale natura della protezione accordata

dall'ordinamento alla posizione soggettiva dedotta dal privato a fondamento della domanda (1).

Il diritto di proprietà del privato è suscettibile di affievolimento con riguardo all'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione di ordinare la sospensione dei lavori capaci di recar pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località soggette alla legge sulla protezione delle bellezze naturali (2).

Il potere di sospensione dei lavori, di cui all'art. 8, secondo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497, può essere esercitato finché le opere non siano completate in tutte le loro parti, interne ed esterne, strutturali e complementari (3).

Nell'annullare il provvedimento di demolizione dell'opera, intrapresa in zona compresa nell'ambito del Demanio marittimo, in quanto emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione senza il previo concerto con il Ministro della Marina Mercantile, il Consiglio di Stato non eccede dai limiti della propria giurisdizione, in quanto non nega il potere dell'Amministrazione avente ad oggetto l'ordine di demolizione, ma rileva

(1) Giurisprudenza costante. Si vedano, da ultimo, Cass., Sez. Un., 5 giugno 1965, n. 1115, *Foro it.*, 1965, I, 945; 20 febbraio 1965, n. 283; *id.*, Mass., 71; 14 ottobre 1964, n. 2585, *ibidem*, 1965, I, 51; 14 aprile 1964, n. 894, in questa *Rassegna*, 1964, 849.

(2) Conforme Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1957, n. 4550, *Foro it.*, 1958, I, 28 e, implicitamente, Cass., Sez. Un., 13 luglio 1963, n. 1910, *id.*, 1964, I, 141.

(3) Con tale affermazione, già contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite, 13 luglio 1963, n. 1910, si è precisata una maggiore ampiezza del potere di sospensione spettante alla p.a. ai sensi dell'art. 8 della l. n. 1497 del 1939, rispetto all'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 6 giugno 1962, n. 468, *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 1253; 6 giugno 1962, n. 469, *Riv. giur. ed.*, 1962, I, 882), secondo il quale il completamento della costruzione, *nelle sole parti esterne*, segna il limite al predetto potere.

E da notare però che lo stesso Consiglio di Stato (Sez. VI, 16 dicembre 1952, n. 972, *Foro amm.*, 1953, I, 3, 262) si era in precedenza pronunciato per l'inammissibilità di una separata considerazione del compimento di singole parti della opera (nella specie la sospensione riguardava la costruzione di un muro, come tale già ultimato, inserito in un più ampio complesso di lavori), rilevando che l'art. 8, n. 2 della legge sulla protezione delle bellezze naturali ha riguardo alle opere da eseguire nel loro complesso e che, ad ammettere una possibilità di distinzione fra singole parti dell'opera (distinzione che potrebbe rivelarsi sommamente difficile), si potrebbe giungere ad una totale disapplicazione della norma.

Tali considerazioni non sembrano superabili e, in aggiunta ad esse, si può soggiungere che l'interpretazione fatta propria dalla Corte Suprema non comporta neppure un sacrificio particolarmente gravoso della posizione del privato, giacché questi, a termini dell'art. 10, primo comma, della legge, può ottenere il rimborso delle spese sostenute fino al momento della sospensione. Viene così realizzato un equo temperamento del suo interesse patrimoniale e dell'interesse alla tutela del patrimonio paesistico, assunto a ragione del conferimento del potere di sospensione e del correlativo potere di ordinare la demolizione delle opere.

la sussistenza di un vizio del procedimento di formazione di tale provvedimento, ossia una violazione di legge (4).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo si denuncia la violazione degli artt. 8, 9, 10, legge 29 giugno 1939, n. 1497; 26 r.d. 26 giugno 1924, in relazione agli artt. 111 Costituzione, 360, nn. 1 e 5, e 374 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il Consiglio di Stato, avendo ritenuto che il potere di ordinare la sospensione dei lavori, riconosciuto dall'art. 8, n. 2 della legge sulla protezione delle bellezze naturali (l. 29 giugno 1939, n. 1497), sussiste soltanto se i lavori stessi non siano ultimati e che, nella specie, la costruzione poteva essere completata al momento in cui era stato emanato l'ordine di sospensione, avrebbe dovuto affermare che l'ordine medesimo, emanato in difetto del relativo potere, avrebbe inciso su diritti soggettivi perfetti, e non su interessi legittimi, e che pertanto esso Consiglio di Stato mancava di competenza giurisdizionale. Il ricorrente deduce, altresì, che non è possibile distinguere, ai fini dell'accertamento del potere del Ministero di disporre la sospensione, tra costruzione compiuta nella parte muraria e costruzione non ancora completata nelle opere di rifinitura e che, pertanto, dovevasi ritenere, nella specie, esistente il potere di sospensione. Infine afferma che, conseguentemente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto usare della propria giurisdizione sul modo di esercizio di quel potere, per sindacare eventuali vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, mentre il predetto Consesso si è avvalso della propria giurisdizione di annullamento in un caso di asserito difetto di potere, errando in rito, perché avrebbe dovuto, da quella constatazione, dedurre il proprio difetto di giurisdizione, e in merito, in quanto ha annullato, non per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, elementi che ne condizionano la giurisdizione, ma per difetto di potere, che è un elemento che la esclude.

La doglianza è priva di fondamento.

Innanzitutto è d'uopo chiarire che la impugnata decisione, contrariamente a quanto l'Amministrazione ricorrente imprecisamente assume, non ha annullato il provvedimento di sospensione dei lavori e non ha neppure affermato che il potere di emanare il detto provvedimento sussiste solo se non siano state completate le strutture esterne della costruzione, ma si è limitata ad affermare che occorreva preventivamente accertare se concorressero gli estremi della situazione di fatto esposta dall'attore, senza per altro spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto rilevante la disposta istruttoria.

Ciò precisato, in ordine alla questione di giurisdizione prospettata col ricorso, si osserva che, come è ormai principio pacifico, sì da costi-

(4) Nei precisi termini cfr. la già ricordata sentenza n. 1910 del 1963.

tuire *ius receptum* (cfr., tra le altre, le sentenze di queste Sezioni Unite nn. 179 del 1963, 1530 del 1962 e 2731 e 1530 del 1961), il criterio distintivo della giurisdizione ordinaria da quella amministrativa va desunto, non già dal *petitum formale*, e cioè dalla formulazione conclusiva della domanda, ma dal *petitum sostanziale*, ossia dalla reale natura della protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dedotta dal privato a fondamento della sua pretesa. Perciò non basta, per escludere la giurisdizione amministrativa ed affermare quella ordinaria, che il privato sostenga di essere stato leso in un diritto soggettivo dall'atto amministrativo, ma occorre che il preteso diritto soggettivo, di cui si lamenta la violazione, sia effettivamente configurabile alla stregua dell'ordinamento giuridico; occorre cioè che l'ordinamento contenga una norma, che attribuisca alla posizione soggettiva dedotta in giudizio dal privato una protezione diretta e immediata, con l'esclusione di qualsiasi potere discrezionale della pubblica Amministrazione di incidere in qualche modo, eliminandola o modificandola, su tale posizione.

In aderenza a tale principio, nel caso in esame, per affermare la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa, non è sufficiente rilevare che l'attore ha lamentato la lesione di un diritto soggettivo e, all'uopo, ha sostenuto che, essendo la costruzione già completata nelle strutture esterne, il potere di ordinare la sospensione dei lavori era stato esercitato dal Ministero della Pubblica Istruzione al di fuori dei limiti che ne consentono l'esercizio, ma occorre accertare se la situazione allegata dall'attore sia effettivamente tale da implicare la inesistenza, in radice, di quel potere e la carenza di presupposti che *de iure* ne condizionino o ne limitino l'esercizio in funzione della tutela di diritti soggettivi.

Ciò premesso, si osserva che, in virtù della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, possono imporsi a carico del diritto di proprietà delle limitazioni di natura amministrativa, con la conseguente costituzione di un vincolo reale sui beni, e cioè con la restrizione del potere di utilizzarne e di disposizione di essi. Detto vincolo ha, come è noto, la funzione di impedire che agli stessi beni siano apportate modificazioni in pregiudizio del particolare interesse pubblico tutelato.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 1947 del 1939, il Ministero dell'educazione nazionale (ora della pubblica istruzione), con un provvedimento di natura cautelare, può inibire i lavori anche su beni non precedentemente vincolati (salvo però il parere dell'apposita Commissione provinciale, da richiedere a pena di decadenza del provvedimento entro tre mesi). Orbene, avuto riguardo alle disposizioni della menzionata legge, le quali, in relazione al vincolo imposto e nei limiti di esso, attribuiscono alla pubblica Amministrazione il potere di affie-

volire il diritto di proprietà, degradandolo a interesse legittimo, si deve escludere che la emanazione del provvedimento, relativo alla sospensione delle opere che ledono le bellezze panoramiche, costituisca l'esercizio di un potere inesistente e venga a incidere su un diritto non suscettibile di essere degradato a interesse legittimo.

Né la mancanza del potere della pubblica Amministrazione di emanare il provvedimento in discussione e la lesione di un diritto soggettivo perfetto sono, nel caso in esame, configurabili per la ragione che il dedotto completamento dell'opera nelle strutture esterne avrebbe costituito un limite all'esercizio di quel potere.

Infatti, come giustamente sostiene la stessa Amministrazione ricorrente e queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di precisare (cfr. la sentenza n. 1910 del 1963), il momento finale per l'esercizio del potere, conferito dalla citata norma alla pubblica Amministrazione, di sospendere le opere che ledono le bellezze naturali, è non già quello del compimento delle loro strutture esterne, ma quello del completamento delle predette opere in tutte le parti, esterne e interne, strutturali e complementari. Ond'è che la mancanza del potere della pubblica Amministrazione di emanare il detto provvedimento non è configurabile neppure sotto il profilo che possa ravvisarsi l'inosservanza di un limite, stabilito dalla legge ai fini della tutela di un diritto soggettivo.

Conseguentemente, alla stregua dei principi dinanzi ricordati, si deve riconoscere che della impugnazione del provvedimento di sospensione in oggetto non poteva conoscere che il giudice amministrativo.

Emerge da quando si è esposto che il primo mezzo deve essere rigettato.

Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 10 e 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497; l. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione agli artt. 111 Costituzione, 360, nn. 1 e 5, e 374 c.p.c. In proposito, premesso che il concerto delle varie Amministrazioni, previsto dall'art. 13 della legge n. 1497 del 1939, si riferisce ai soli provvedimenti di sottoposizione a vincoli e non anche a quelli che ne costituiscono l'esecuzione, onde il Ministero della pubblica Istruzione era competente a ordinare la demolizione dello stabile in controversia, anche senza il concerto con il Ministero della marina mercantile, il ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato, decidendo diversamente non ha errato in un giudizio di competenza, ma ha negato, eccedendo i limiti della propria giurisdizione, che nel Ministero sussistesse il potere che esso aveva esercitato e che la legge gli attribuisce.

Anche tale censura è priva di fondamento.

Va, infatti, precisato che il Consiglio di Stato non ha negato il potere, attribuito dalla legge al Ministero della pubblica Istruzione, di emanare l'ordine di demolizione dell'immobile in controversia, ma ha

rilevato un vizio nel procedimento di formazione del detto provvedimento di demolizione (per essere stato esso emanato senza previo concerto con il Ministero della marina mercantile), ossia la sussistenza di una violazione di legge. Stabilito ciò, non può essere con fondamento contestato che il Consiglio di Stato si sia mantenuto nei limiti della sua competenza giurisdizionale, essendo principio pacifico che, quando la controversia ha per oggetto un preteso scorretto esercizio del potere, riconosciuto alla pubblica Amministrazione, di agire sul diritto soggettivo del privato, affievolendolo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 aprile 1965, n. 666 - *Pres.* Leonardo - *Est.* Salerno - *P.M.* Di Majo (concl. conf.) - Soc. C.A.P.-S.E.F.I. (avv. Fragola) c. Mazzarella (avv. Salvia) nonché Comune di Napoli (n.c.).

Giustizia amministrativa - Obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato - Inosservanza - Poteri del Consiglio di Stato - Ordine al Prefetto di nominare un Commissario - Fattispecie.
(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4).

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Interpretazione di norma - Eccezione di illegittimità costituzionale - Esclusione.
(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 32).

Cassazione - Ricorso ex art. 362 c.p.c. - « Error in iudicando » - Questione di giurisdizione - Esclusione.
(c.p.c., art. 362, primo comma).

Rientra nell'ambito dei poteri spettanti al Consiglio di Stato, adito ai sensi dell'art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, l'ordine impartito al prefetto di nominare un commissario affinché esegua concretamente il giudicato con il quale è stata annullata una licenza edilizia: spetterà, poi, al commissario adottare le opportune misure per eliminare la situazione antigiuridica, verificatasi per effetto della costruzione illegittimamente autorizzata, valutando le modalità tecniche con cui detta costruzione dovrà essere ricondotta entro i limiti delle prescrizioni del regolamento edilizio, ed eventualmente anche provocando i pareri tecnici del caso (1).

(1) Nel senso che il Consiglio di Stato può ordinare al prefetto di nominare un commissario, con poteri sostitutivi, per l'ipotesi che la p.a. non provveda alla demolizione di un fabbricato costruito a seguito di licenza edilizia dichiarata ille-

Non si pone questione di costituzionalità della norma, allorchando la relativa eccezione non investe la norma stessa ma la inesatta interpretazione che si assume esserne stata data dagli organi giurisdizionali (2).

L'eventuale errore di interpretazione di una norma da parte del Consiglio di Stato non è censurabile in sede di ricorso ex art. 362 c.p.c., trattandosi di motivo che non attiene alla giurisdizione (3).

(*Omissis*). — La ricorrente sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la sfera dell'attività discrezionale dell'Amministrazione, in quanto soltanto il sindaco, con provvedimento discrezionale, avrebbe potuto disporre la demolizione, ex art. 32 della legge urbanistica (approvata con l. 17 agosto 1942, n. 1150), spettando al giudice amministrativo, nella competenza, di merito, riconosciutagli dall'art. 7, n. 4, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, soltanto il potere « ordinatorio, incitatorio di stimolo », all'autorità che deve provvedere, ed, al massimo, nei casi più gravi, quello sostitutorio di spingere l'Amministrazione, mediante la nomina di un commissario, ad eseguire il giudicato; in nessun caso potrebbe esser consentito al Consiglio di Stato (come tale organo giurisdizionale si sarebbe arbitrato di fare, nella specie, innovando la propria giurisprudenza), di adottare il provvedimento che avrebbe dovuto discrezionalmente adottare il sindaco, o il commissario prefettizio, cioè disporre, in attuazione del giudicato, la demolizione di edificio costruito senza licenza, od in base ad una licenza successivamente annullata; siffatto potere viene esercitato dal sindaco, nell'ambito di una sia pur circoscritta discrezionalità, poiché, in luogo della demolizione, possono adottarsi altri provvedimenti.

D'altra parte, aggiunge la ricorrente, per costante giurisprudenza, del Consiglio di Stato e della Cassazione, le forme ed i modi di esecu-

gittima, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1964, n. 1447, *Foro amm.*, 1964, I, 2, 1295, e Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 1963, n. 878, *Giust. civ.*, Rep., 1963, voce: *Giust. amministrativa*, 361.

Circa i limiti del ricorso ex art. 27, n. 4, cfr., di recente, ALIBRANDI, *Giudizio di ottemperanza e motivazione della decisione*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 349, con indicazioni di dottrina e giurisprudenza.

(2) Nello stesso senso cfr. Cass., 28 novembre 1964, n. 2842, *Giust. civ.*, 1965, I, 493. Per un diverso orientamento cfr., invece, Cass., ord. 4 aprile 1963, *ivi*, 1963, II, 137.

La Corte Costituzionale più di una volta ha reso il proprio giudizio di legittimità su una data interpretazione di norma: cfr. Corte Cost., 27 maggio 1961, n. 26, *Giust. civ.*, 1961, III, 109, e Corte Cost., 1° febbraio 1964, n. 1, *ivi*, 1964, III, 69.

(3) Giurisprudenza costante: cfr. Cass., 28 luglio 1964, n. 2124, in questa *Rassegna*, 1965, I, 42; Cass., 30 dicembre 1963, n. 3246, *ivi*, 1964, I, 37; Cass., 29 marzo 1963, n. 719, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 367.

zione del giudicato amministrativo sono discrezionali, sino a comprendere la facoltà di rinnovazione, da parte dell'Amministrazione, dell'atto annullato.

Nella specie, il Consiglio di Stato, manifestamente incorrendo, secondo la società C.A.P.-S.E.F.I., nel vizio di eccesso giurisdizionale, avrebbe ritenuto, con la decisione impugnata, che, annullata la licenza edilizia, unico provvedimento possibile fosse quello della demolizione, totale o parziale, e, così statuendo, avrebbe invaso la sfera dell'attività amministrativa, riguardo alle modalità di esecuzione del giudicato, falsamente applicando la norma dell'art. 7, n. 4, che suppone l'esistenza di un giudicato, non sulla violazione di legge, bensì sugli ulteriori provvedimenti, posteriori all'annullamento disposto.

Anche ammesso, per ipotesi ed in subordine, che il potere « sostitutorio » del Consiglio di Stato si spingesse sino al punto di adottare il provvedimento « al posto » dell'Amministrazione, il Consiglio medesimo non potrebbe mai, secondo la ricorrente, sostituire il proprio giudizio all'apprezzamento tecnico dell'Amministrazione, poiché la prospettazione delle soluzioni tecniche non può non competere ad organi tecnici, salvo alla pubblica Amministrazione il potere di scelta.

La competenza di merito, *ex art. 27, n. 4*, troverebbe un limite nei provvedimenti di discrezionalità tecnica, e non potrebbe ammettersi che il Consiglio di Stato disponga la demolizione di un edificio, trattandosi di operazione soggetta a criteri tecnici insostituibili, particolarmente nell'ipotesi di demolizione parziale. Né, d'altra parte, nella specie, il commissario è stato delegato all'esecuzione del giudicato nei modi tecnicamente possibili e, sentiti i pareri di appositi uffici, ma gli è stata imposta un'attività vincolata.

Il ricorso non ha fondamento.

Deve, anzitutto, disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposta dal resistente, in quanto:

a) non esisterebbe una società C.A.P.-S.E.F.I., rappresentata dall'ingegnere Francesco De Conciliis, bensì soltanto una società C.A.P., e, poi, una società S.E.F.I.;

b) la società C.A.P.-S.E.F.I. difetterebbe di legittimazione attiva, non potendosi la destinataria della licenza (poi annullata) considerare parte nel giudizio di ottemperanza svoltosi davanti al Consiglio di Stato, nulla rilevando che detta società si sia in tal sede irrualmente costituita, con comparsa di intervento.

Ai fini di determinare quali siano i soggetti legittimati ad impugnare la decisione del Consiglio di Stato (adottata sul ricorso giurisdizionale del Mazzarella, inteso ad ottenere, *ex art. 7, n. 4*, del t.u. sul Consiglio di Stato, l'adempimento dell'obbligo, da parte del Comune

di Napoli, di conformarsi al giudicato amministrativo di annullamento della licenza edilizia), va osservato che, nel procedimento amministrativo conclusosi con la decisione investita col presente ricorso, il contraddittorio si svolse, oltre che tra il privato (Mazzarella) interessato all'adempimento, da parte dell'Amministrazione, del precedente giudicato, e l'Amministrazione medesima (Comune di Napoli) anche nei confronti della società C.A.P.-S.E.F.I., che, intervenuta in giudizio, legittimamente vi partecipò e fu espressamente considerata parte, con la sentenza ora impugnata. Invero, non soltanto in tale sentenza, si dà atto dell'intervento della società S.E.F.I. (società edilizia finanziaria italiana) e delle sue conclusioni di merito (in quanto essa era stata parte nel precedente giudizio concluso col giudicato da eseguire), ma le statuizioni della sentenza direttamente investono l'interveniente, con la condanna alla spesa, pronunciata nei confronti della S.E.F.I., come parte soccombente, oltre che nei confronti dell'Amministrazione.

Pertanto, è indubbio che la società C.A.P.-S.E.F.I. avendo partecipato al procedimento conclusosi con la decisione in questione, sia legittimata alla relativa impugnazione.

Per quanto riguarda, poi, l'esatta individuazione dell'ente che ha proposto il ricorso, va osservato che, già con la sentenza 18 luglio 1961, n. 1746, di queste Sezioni Unite, si dette atto che alla società C.A.P. era « succeduta » la società S.E.F.I. per la costruzione del complesso edilizio che ha dato origine alla presente controversia (ed anche il Consiglio di Stato, con la precedente decisione n. 189 dell'anno 1960, aveva ritenuto che la S.E.F.I. era « avente causa » dell'impresa C.A.P.); inoltre, risulta, dalla predetta sentenza, che la società costruttrice era rappresentata dall'ing. Francesco De Conciliis (in qualità di amministratore unico), cioè dalla medesima persona fisica che ha proposto il presente ricorso, quale legale rappresentante della società C.A.P.-S.E.F.I.

Nel giudizio di ottemperanza, intervenne, come si è detto, la società S.E.F.I. e, non si contestò che si trattasse dello stesso soggetto, nei cui confronti aveva avuto luogo il procedimento conclusosi col giudicato amministrativo.

Non sussistono elementi per ritenere che la denominazione (C.A.P.-S.E.F.I.), usata per indicare l'ente ricorrente, si riferisca a soggetto diverso dall'impresa C.A.P., cui succedette la società S.E.F.I. (Società Edilizia Finanziaria Italiana), che ha partecipato alle precedenti fasi del giudizio; pertanto, dovendo escludersi che risulti incerto il soggetto che ha proposto la presente impugnazione, deve rigettarsi l'eccezione circa la legittimazione attiva, sollevata dalla parte resistente anche sotto tale profilo.

Nel merito del ricorso, osserva che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 189 del 26 marzo 1960, annullò la licenza edilizia (in base

alla quale è stata effettuata la costruzione in questione), sul presupposto della sua illegittimità, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto delle particolari prescrizioni, circa i volumi, le altezze e le lunghezze, contenute nelle norme dell'appendice del regolamento edilizio di Napoli.

Con la decisione emessa nel giudizio di ottemperanza e che è stata investita col presente ricorso, il Supremo Consesso amministrativo, accogliendo l'istanza del Mazzeola, ha invitato il prefetto di Napoli a nominare un commissario, affinché provveda a far eseguire immediatamente il giudicato, « come è prescritto nella parte motiva ». In tale parte della decisione, si è affermato che il nominando commissario « adotterà tutte le opportune disposizioni per ricondurre la situazione nell'ambito della disciplina edilizia ».

Va senz'altro escluso che sussista il denunciato difetto assoluto di giurisdizione.

Com'è noto e come è stato già affermato da questo ultimo Collegio (vedi, ad es., sent. n. 535 dell'anno 1959), il ricorso al Consiglio di Stato, proposto ai sensi dell'art. 27, n. 4, t.u. del 1924, in caso di mancata esecuzione di giudicato amministrativo, è inteso ad ottenere, direttamente dall'organo giurisdizionale, un provvedimento che si sostituisca, per la esecuzione del giudicato, all'amministrazione rimasta inerte.

Siffatto ricorso si estende, invero, al merito, e ciò importa che il potere attribuito dalla norma citata al Consiglio di Stato non si esaurisce nel potere « ordinario, incitatorio, di stimolo », secondo quanto si sostiene dalla società ricorrente, ma che detto organo giurisdizionale amministrativo può anche sostituire, con la propria decisione, l'atto dovuto, cioè l'atto cui l'amministrazione era tenuta per effetto del giudicato.

Diversi sono, naturalmente, a seconda dei casi, i modi di esercizio dei poteri sostitutori spettanti alla predetta giurisdizione amministrativa, la quale, ad esempio, può limitarsi a dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di adottare il provvedimento (specificandone il contenuto concreto) entro un termine stabilito ed ordinare all'autorità competente di nominare un commissario affinché provveda in luogo dell'amministrazione, ovvero anche adottare direttamente i provvedimenti necessari per dare integrale applicazione al giudicato.

Quest'ultimo potere sussiste, come esattamente ha posto in rilievo lo stesso Consiglio di Stato in precedenti decisioni, quando l'amministrazione sia tenuta a porre in essere un atto non discrezionale, del quale risultino accertati tutti i presupposti.

Orbene, nella specie, essendo stata annullata, con il giudicato amministrativo 26 marzo 1960, n. 189, l'autorizzazione edilizia concessa

dal Comune di Napoli alla società C.A.P. per la costruzione che ha dato origine alla presente controversia (annullamento intervenuto per l'accertata violazione delle norme di tutela urbanistica contenute nell'appendice del regolamento edilizio), discende che la costruzione medesima debba essere adeguata alle norme del regolamento edilizio, essendo questo il contenuto dei provvedimenti necessariamente conseguenti all'annullamento dell'autorizzazione, per le violazioni predette.

Pertanto, indubbiamente rientra nell'ambito dei poteri spettanti all'organo giurisdizionale l'ordine impartito al prefetto, con la decisione impugnata, di nominare un commissario *ad hoc* e, precisamente, affinché esegua concretamente il giudicato, adottando le opportune disposizioni, per eliminare la situazione riconosciuta e dichiarata illegittima, punto, quest'ultimo, sul quale non può sorgere più discussione, per effetto del giudicato.

Resterà, naturalmente, al commissario, nell'attività commessagli per eliminare detta situazione antiggiuridica, la valutazione delle modalità tecniche, con cui la costruzione in questione dovrà essere ricondotta entro i limiti delle prescrizioni del regolamento edilizio. A questo specifico fine, cioè per determinare le concrete modalità di esecuzione dell'adempimento obbligato del giudicato amministrativo, non è inibito al commissario di sentire i pareri tecnici del caso (come è, del resto riconosciuto anche dalla parte resistente Mazzarella), trattandosi, appunto, di discrezionalità tecnica, spettante all'amministrazione.

Il riconoscimento di siffatta facoltà al commissario, nei limitati termini di cui sopra, è fatta palese dalla stessa dizione usata, con la decisione impugnata, nella quale si accenna a « opportune » disposizioni, da adottarsi dal commissario.

Così interpretata e determinata la portata della decisione del Consiglio di Stato, è evidente che questo non ha travalicato i confini tracciati, dalla legge, alla sua attività e non ha affatto invaso la sfera di attribuzione propria dell'amministrazione attiva, non incorrendo nel difetto di giurisdizione, come infondatamente si assume dalla società ricorrente, in base ad un'interpretazione restrittiva del campo di applicazione della norma dell'art. 27, n. 4, del t.u. sul Consiglio di Stato, interpretazione non accolta dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio e non condivisa dalla più recente ed autorevole dottrina.

Quanto alla pretesa questione di incostituzionalità, sollevata dalla società ricorrente con la memoria, è appena il caso di osservare che non si eccipisce l'incostituzionalità della norma dell'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ma si investe l'interpretazione che ne è stata data dal Consiglio di Stato col ritenere che, in caso di annullamento giurisdizionale di autorizzazione edilizia illegittima, non possano trovare applicazione le facoltà in detta norma previste, in quanto

l'esecuzione del giudicato esclude ogni margine di discrezionalità amministrativa.

Siffatta interpretazione viene a « creare », secondo la ricorrente, una norma incostituzionale. È evidente che l'eccezione non investe la norma, ma la inesatta interpretazione che ne sarebbe stata data (riguardo al campo di applicazione), dagli organi giurisdizionali, cui questa è riservata; pertanto non si pone questione di costituzionalità della norma.

Deve aggiungersi che, anche se il Consiglio di Stato, nel concreto esercizio dei poteri sostitutori, attribuitogli dalla legge (art. 27, n. 4, citato), si fosse basato, per mera ipotesi, su di una inesatta interpretazione della portata del citato art. 32 della legge urbanistica, tale preteso errore di giudizio, senza che sussista, come si è detto, eccesso di potere giurisdizionale, non può formare oggetto di ricorso in questa sede, potendo le decisioni del Consiglio di Stato essere impugnate, davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 giugno 1965, n. 1118 - Pres. Torrente - Est. Giannattasio - P.M. Criscuoli (conf.) - Di Bari (avv. Signorino) c. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Bronzini).

Competenza e giurisdizione - Concessionario di autolinee tenuto al trasporto di effetti postali e di « dispacci speciali » - Qualità di agente contabile - Smarrimento di dispacci speciali - Domanda di risarcimento del danno proposta dall'Amministrazione - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Giurisdizione della Corte dei Conti.

(l. 8 gennaio 1952, n. 53, artt. 1 e 4; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 44; r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 81; r.d. 28 maggio 1924, n. 827, art. 178).

Il concessionario di linee automobilistiche in servizio pubblico, tenuto al trasporto, non solo degli effetti postali di pertinenza dei privati, ma anche dei « dispacci speciali » contenenti sovvenzioni e versamenti, in titoli o in numerario, a favore degli uffici periferici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, assume, come consegnatario di titoli e di denaro dell'Amministrazione, la qualità di agente contabile. Il Giudice ordinario difetta quindi di giurisdizione a conoscere della domanda con la quale l'Amministrazione pretenda dal concessionario il risarcimento del danno conseguente alla perdita dei valori

contenuti nei dispacci speciali smarriti, essendo tale questione devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (1).

(*Omissis*). — Si propone all'esame della Corte, con il regolamento preventivo di giurisdizione chiesto dal Di Bari, il problema se l'accollatario del servizio di trasporto degli effetti postali, e così pure il concessionario delle linee automobilistiche in servizio (nel Di Bari si riassumono le due qualifiche) che, in forza della legge 8 gennaio 1952, n. 53 e della relativa cartella d'oneri, sono tenuti al trasporto non solo degli effetti postali di pertinenza degli utenti privati, ma anche dei cosiddetti « dispacci speciali » contenenti sovvenzioni e versamenti in titoli o in numerario effettuati dall'Amministrazione P. e T. a favore degli uffici postali periferici, sono consegnatari di titoli e di danaro di pertinenza dell'Amministrazione P. e T. e sono, come tali, soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti che giudica, in via esclusiva, della responsabilità dei predetti consegnatari.

La risposta è affermativa, come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di pronunciare in una recentissima sentenza (Cass., 5 marzo 1965, n. 371).

Già la giurisprudenza della Corte dei Conti è sempre stata ferma nel ritenere che i concessionari, in quanto divengano consegnatari di valori ad essi affidati dall'Amministrazione, perché ne effettuino il trasporto — con i conseguenziali obblighi di custodirli — agli uffici destinatari, assumono la condizione giuridica di agenti contabili è la dottrina, per la quale la qualifica di « agenti contabili » comprende tutti i magaz-

(1) In altra fattispecie decisa in senso conforme con sentenza Sez. Un., 5 marzo 1965, n. 371, l'Amministrazione si era avvalsa del potere conferitole all'art. 7 della cartella d'oneri approvata con d.p. 9 aprile 1953, n. 562 trattenendo sull'ammontare del canone dovuto al concessionario, una somma pari ai valori contenuti nel dispaccio speciale smarrito, laddove sulla sentenza in nota, essa aveva adito il giudice ordinario con azione di risarcimento mentre, contemporaneamente, il procuratore generale presso la Corte dei Conti promuoveva il giudizio di responsabilità.

L'Avvocatura ha, ovviamente, aderito al regolamento di giurisdizione proposto dal concessionario.

Le due sentenze sono conformi alla giurisprudenza costante della Corte dei Conti (da ultimo, decisione 3 giugno 1961, *Foro amm.*, 1961, III, 120) ed all'unico ormai lontano precedente del Supremo Collegio (Cass., 19 dicembre 1930, n. 3633, *Mont. trib.*, 1931, 138), richiamato nelle motivazioni.

È tuttavia da notare che la III Sezione della Cassazione decise, con sentenza 11 settembre 1963, n. 2474 (*Foro it.*, 1964, I, 322) una fattispecie identica, senza rilevare la questione di giurisdizione ed omettendo di rimettere la pronuncia alle Sezioni Unite.

Per la dottrina, con riferimento all'ampia nozione di agente contabile, cfr. per tutti ZANOINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1954, II, 340.

zinieri o consegnatari di valori, siano essi funzionari o dipendenti della Amministrazione, oppure enti o privati concessionari di qualsiasi servizio pubblico che comporti, comunque, il maneggio o la custodia di pubblico danaro o di valori, generi od oggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione.

Sull'argomento, del resto, si erano pronunciate queste Sezioni Unite, prima della recentissima sentenza, sin dal remoto 1930 (né l'occasione per un diverso o contrario indirizzo si è mai presentato nell'intervallo di tempo), allorché ebbero ad affermare che l'assuntore del servizio di trasporto della corrispondenza, dei pacchi e dei valori per conto dell'Amministrazione postale ha qualità di agente contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, nonché di pubblico ufficiale ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità nel caso di perdita di cose o valori (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1930, n. 3633). Si precisò in quella sentenza che la qualità di agente contabile dell'assuntore del servizio di trasporto della corrispondenza, dei pacchi e dei valori, per conto dell'Amministrazione postale (e lo stesso criterio vale stante l'*eadem ratio*, anche per il concessionario delle linee automobilistiche in servizio pubblico, che, in forza della cartella d'oneri sia tenuto al trasporto di « dispacci speciali » contenenti sovvenzioni o versamenti in titoli o in numerario effettuati dalla sede nazionale o provinciale dell'Amministrazione a favore degli uffici postali periferici) si desume dall'art. 178 del Regol. 3 maggio 1924, n. 827, della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, che riproduce l'art. 207 del Reg. 4 maggio 1885, ove è statuito che deve considerarsi agente contabile chiunque abbia maneggio di pubblico danaro, o abbia in consegna generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. La qualità di pubblico ufficiale di tale agente deriva poi dalla natura del servizio, cui provvede. Donde la conseguenza, ai sensi dell'art. 81, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, riprodotto l'art. 67 r.d. 17 febbraio 1884, n. 2016, della giurisdizione della Corte dei Conti a pronunciare sul giudizio di responsabilità promosso contro di lui per la mancanza dei valori affidatigli, verificatasi per sua negligenza.

Né varrebbe opporre che i « dispacci speciali » non contengano necessariamente somme di danaro o valori appartenenti alla P.A., ma possono contenere effetti di natura completamente diversa, anche appartenenti a privati e di nessun valore; oppure che il concessionario è all'oscuro del contenuto dei dispacci, sicché non potrebbe ipotizzarsi una responsabilità contabile, che presuppone l'affidamento dei beni dello Stato mediante apposito inventario; ovvero che non sussiste maneggio di pubblico danaro, da intendersi non come mera detenzione di danaro o valori appartenenti allo Stato, ma come effettiva disponibilità

degli stessi; e nemmeno varrebbe opporre che i concessionari delle auto-linee assumono l'obbligazione principale di trasportare e di riconsegnare gli effetti postali ricevuti, e, soltanto in via secondaria ed accessoria, quella della custodia degli oggetti stessi.

Queste che sono le normali obiezioni, che di regola si oppongono alla tesi che qui viene accolta, non sono senza confutazione e non sono valide a porre in contestazione la giurisdizione contabile della Corte dei Conti.

Innanzitutto, indipendentemente dalla circostanza che le particolari forme dell'inventario previste dagli artt. 23 e 24 del Regolamento di contabilità generale dello Stato sono dirette a garantire il preminente interesse dell'Amministrazione, dette forme si riferiscano a quei beni mobili che sono indicati nell'art. 20, lett. *a*) e *b*) dello stesso regolamento (mobili ed oggetti destinati all'arredamento degli uffici pubblici o alla difesa dello Stato), mentre nessuna particolare formalità o contenuto è previsto per l'inventario di tutti gli altri beni dello Stato. Ne consegue che qualsiasi documento comprovante l'avvenuta consegna di valori è sufficiente ad instaurare un rapporto obbligatorio di custodia, che lega il consegnatario alla P.A., e lo sottopone alla conseguenziale responsabilità contabile. Non va trascurato che per l'art. 5 della cartella d'onori, approvata con d.P.R. 5 aprile 1953, n. 562, i « dispacci speciali », che i diversi uffici dell'Amministrazione P. e T. si trasmettono per le esigenze dei propri servizi devono essere custoditi dal concessionario con particolare diligenza in appositi ripostigli chiusi a chiave situati sull'autovettura, mentre ai sensi del successivo art. 7 della stessa cartella d'onori, detti concessionari sono responsabili verso l'Amministrazione P. e T., salvo il caso di forza maggiore, per la perdita dei dispacci in relazione all'intero valore in essi contenuto.

Né è esatto che la responsabilità contabile presupponga, in ogni caso, che l'agente abbia il maneggio del pubblico danaro, mediante l'effettiva disponibilità dello stesso, perché siffatto presupposto si riferisce, in particolare, agli agenti che hanno la gestione del danaro, mentre si ha agente contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del citato Regolamento del 1924 anche nel caso di consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, tra i quali sono coloro che hanno esclusivamente l'obbligo di custodire i beni appartenenti alla P.A., per trasportarli e consegnarli a destinazione. La responsabilità di tali agenti, sebbene non legati all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma di semplice concessione, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, sia per il citato art. 178, lett. *c*) del regolamento di contabilità generale, sia per l'art. 44 del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti 12 luglio 1934, n. 1214, che prevedono espressamente la responsabilità contabile anche di coloro che abbiano la semplice custodia di oggetti e materie di proprietà dello Stato.

Il concessionario potrebbe ignorare il contenuto dei dispacci speciali, per il fatto che tali dispacci contengono anche raccomandate e assicurate appartenenti a privati, ma anche questa eventualità non esclude che il concessionario sia consapevole che l'Amministrazione P. e T. si avvale normalmente dei dispacci per trasmettere i propri valori agli uffici periferici provinciali per le esigenze del servizio, il che è sufficiente a renderlo edotto del contenuto di dispacci, anche se i valori non vengono rivelati nel loro preciso ammontare, all'esterno dei dispacci stessi, per ragioni di sicurezza. Tale preciso ammontare sarà rilevante agli effetti della determinazione della responsabilità in concreto, ma non incide sulla discriminazione della giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario.

Infine non v'è dubbio che l'obbligazione di custodia si accompagna a quella del trasporto e della riconsegna degli effetti postali, per cui sussiste la responsabilità del consegnatario degli oggetti a lui affidati per il trasporto, ove si verificano gli eventi dannosi previsti dalle disposizioni in vigore, e la cognizione di tale responsabilità appartiene alla Corte dei Conti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 16 luglio 1965, n. 1565 - Pres. Gionfrida - Est. Marchetti - P.M. Raja (conf.) - Barbisino (avv. Durandi) c. Amm.ne Canali Demaniali di irrigazione - Canali Cavour (avv. Stato Graziano).

Competenza e giurisdizione - Declinatoria di competenza da parte del giudice di primo grado - Statuizione del giudice di secondo grado di inammissibilità dell'appello - Pronuncia sulla competenza - Non sussiste.

Competenza e giurisdizione - Esame in via incidentale da parte del giudice di questioni pregiudiziali in funzione della decisione sulla competenza - Pronuncia esclusiva sulla competenza - Sussiste.

(c.p.c., art. 42).

Quando il giudice di primo grado abbia declinato la propria competenza, il giudizio, con il quale il giudice di appello esamini se, nella specie, doveva essere proposto contro la sentenza di primo grado regolamento necessario di competenza, ovvero poteva essere proposto appello, è una decisione che riguarda una questione pregiudiziale di rito diversa

dalla competenza, trattandosi di stabilire a quale mezzo d'impugnazione sia soggetta la sentenza pronunciata in primo grado; epperò, se la pronuncia del giudice di secondo grado si limita a stabilire che l'appello non è ammissibile, l'unica questione decisa è quella che concerne il mezzo d'impugnazione applicabile, onde si è fuori dell'ipotesi nella quale l'unico mezzo d'impugnazione consentito è il regolamento di competenza (1).

Pur dovendo la locuzione « merito della causa », usata negli articoli 42 e 43 c.p.c., essere intesa in senso ampio, che comprende qualunque questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito diversa dalla competenza, tuttavia vi è pronuncia esclusiva sulla competenza, quando l'esame di questioni pregiudiziali sia compiuto in via incidentale, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio del merito della causa (2).

(1) Cfr. Cass., 30 maggio 1963, n. 1436, *Foro it.*, Mass., 1963, 423 e *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 683; 6 luglio 1962, n. 1842, *Foro it.*, Mass., 1962, 554; 19 maggio 1962, n. 1140, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1962, 577, sub 3, con nota di richiami; 1° febbraio 1962, n. 188, *ibidem*, 88, sub 1: « una questione di competenza in tanto può sorgere, in quanto si contenda se la cognizione della causa sia devoluta ad uno o ad altro giudice, mentre, se si esclude l'impugnabilità, si accerta che il provvedimento impugnato costituisce cosa giudicata formale o si nega che esso, per sua natura, sia assoggettato dall'ordinamento processuale al riesame da parte di un altro giudice »; *contra*: Cass., 30 dicembre 1964, n. 2983, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1964, 1373: « la sentenza del giudice di appello, che dichiara inammissibile l'impugnazione, per essere contro la sentenza di primo grado esperibile esclusivamente il regolamento di competenza, risolve unicamente una questione di competenza funzionale o per gradi, perché sostanzialmente decide che competente a conoscere dell'impugnazione contro la sentenza di primo grado non è il giudice di appello in sede di gravame ordinario, ma la Corte di Cassazione in sede di regolamento necessario di competenza; tale sentenza è quindi impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza »; v. anche Cass., 19 giugno 1964, n. 1593, *ibidem*, 725, con nota (sub 1) di richiami. Avverte, peraltro, Cass., 19 maggio 1965, n. 973, *Giur. it.*, Mass., 1965, 354 che « le sentenze che risolvono questioni relative alla litispendenza e alla connessione di cause, a norma degli artt. 39 e 40 c.p.c., costituiscono vere e proprie pronunce sulla competenza ed in ordine ad esse trovano applicazione gli artt. 42 e segg., che prevedono come mezzo di impugnazione il regolamento di competenza ».

(2) Cfr. Cass., 21 aprile 1965, n. 698, *Giur. it.*, Mass., 1965, 245: « presupposto del regolamento necessario di competenza è una pronuncia che non abbia statuito sul merito della lite: al fine del riconoscimento della sussistenza di tale presupposto deve ritenersi che la sentenza ha deciso esclusivamente sulla competenza anche quando siano state prese in esame, ai fini della statuizione, questioni pregiudiziali che non incidono sul merito della causa »; v. anche Cass., 22 agosto 1963, n. 2343, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 1098; 19 gennaio 1963, n. 78, *ibidem*, 35, sub 1: « non sussiste pronuncia sul merito nell'ipotesi in cui il giudice, per studiare sulla competenza, abbia dovuto previamente esaminare questioni pregiudiziali (nella specie: ammissibilità di domanda riconvenzionale) al solo fine della pronuncia sulla competenza stessa ».

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1965, n. 1652 - Pres. Rosano - Est. Saya - P.M. Pedace (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Costa (avv.ti Pietrantoni e Salmazo).

Competenza e giurisdizione - Acque pubbliche - Argini - Demanialità - Controversie - Competenza dei Tribunali regionali delle acque - Estensione.

(r.d. 14 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

Spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la competenza nelle controversie sulla demanialità degli argini e di ogni altra opera concernente il buon andamento delle acque pubbliche. Di conseguenza compete agli stessi Tribunali l'accertamento di ogni fatto rilevante ai fini della decisione sulla demanialità degli argini e quindi anche del fatto che si tratti di zone poste entro o al di fuori del perimetro del massimo invaso (1).

(*Omissis*). — Rileva il Supremo Collegio che, in conseguenza dell'intervento nel giudizio da parte della p.a., la questione che preliminarmente doveva essere decisa con efficacia di giudicato concerneva la demanialità della zona in contestazione: demanialità affermata della

(1) In sede di regolamento di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale delle acque, la Corte regolatrice correttamente statuisce che, sorta questione, da decidere con efficacia di giudicato, sulla demanialità di un *argine*, la competenza spetta al Tribunale regionale delle acque.

A tale conclusione la sentenza in esame perviene attraverso l'eloquente riaffermazione del principio, sempre sostenuto dall'Avvocatura (cfr. le *Relazioni sul contenzioso dello Stato*, 1930-1941, I, 620 e segg.; 1942-1950, I, 241; 1951-1955, I, 197 e segg.) e ripetutamente accolto dalla giurisprudenza (oltre quella ricordata nelle *Relazioni* citate, cfr., da ultimo, Cass., 21 marzo 1964, n. 644, *Giur. it.*, 1965, I, 1, 658), si la potersi considerare *ius receptum*, che la demanialità delle acque, e quindi la competenza attribuita al Tribunale regionale nelle relative controversie, non si riferisce soltanto all'elemento liquido, ma investe il corso d'acqua nel suo complesso e in tutti i suoi elementi.

Procedendo all'individuazione di questi elementi la sentenza, in conformità all'insegnamento tradizionale, ha cura di precisare che essi sono, oltre l'acqua, l'alveo, le sponde, le ripe, gli *argini* ed ogni altro manufatto realizzato per il buon andamento delle acque.

L'inclusione degli *argini* tra gli elementi considerati, dei quali l'accento finalistico sulla funzione di governo delle acque costituisce il tratto comune ed unificante, inclusione che non è incidentale ma fondamentale, avendo da essa la Corte tratto, come si è visto, la statuizione sulla competenza nella fattispecie sottoposta al suo esame, è da tenere in particolare evidenza.

Infatti, in passato, proprio con riguardo agli *argini* più accesa è stata la disputa sulla natura demaniale degli stessi (per una incisiva disamina della quale — esaurientemente svolta nelle *Relazioni* citate — cfr. PERNIGOTTI, *Acque pubbliche*, *Enciclopedia del diritto*, I, 406-407, Milano, Giuffrè, 1958). In tale disputa, risolta generalmente in senso affermativo, si era inserita, non certo come chiarificatrice,

p.a. sul rilievo che la zona predetta costituiva l'argine e la riva del fiume Muson, mentre era per converso negata dal Costa, il quale sosteneva di esserne proprietario.

Posto ciò la competenza spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; in quanto l'art. 140 t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, attribuisce alla cognizione del detto Tribunale le controversie intorno alla demanialità delle acque, la quale si estende oltre che all'alveo anche alle rive, agli argini e ad ogni altra opera costruita per il buon andamento delle acque (cfr. in proposito: Cass., 21 marzo 1964, n. 644).

una pronunzia della Corte di Cassazione (28 aprile 1951, n. 1048, *Acque, bon. costruz.*, 1952, 408, con nota di VARANESE), la quale in sede di regolamento di competenza, affermava che un manufatto, avente natura di *argine*, cioè di difesa dei fondi rivieraschi dalle piene, anche eccezionali, non costituisce a differenza delle acque e dell'alveo, un elemento essenziale del corso d'acqua, non partecipa *necessariamente* al carattere demaniale di questo e può formare oggetto di diritti da parte di persone od enti diversi dallo Stato.

Tale affermazione, alla quale la sentenza era pervenuta verosimilmente influenzata dal fatto che nella specie si trattava di un argine di modesto rilievo, destinato non già alla difesa di tutta la zona in cui scorreva il corso d'acqua, bensì dei beni di isolati frontisti, veniva esattamente criticata, non sembrando potersi negare che gli argini, in quanto destinati a difendere i terreni circostanti al corso d'acqua, più bassi o a livello di questo, dalle piene e dalle inondazioni, formino un tutt'uno indiscindibile con l'alveo e la massa d'acqua e quindi sono pubblici.

La sentenza in esame, con espressa menzione del precedente ora ricordato, riporta con discrezione ma con fermezza la questione nei suoi termini rigorosi.

Infatti, sottolineando la natura demaniale di tutto ciò che è destinato ad assicurare « il buon andamento delle acque » e quindi anche degli *argini* che appunto assolvono a questa finalità, essendo destinati, come si è visto, a contenere le piene e ad impedire od arrestare le inondazioni delle campagne laterali, ribadisce a chiare lettere questo concetto laddove si riferisce alle « zone poste al di fuori del perimetro del massimo invaso », cioè alle zone in buona sostanza non interessate affatto dal corso d'acqua nelle sue molteplici manifestazioni, per affermare che solo rispetto a queste può escludersi la sussistenza di una controversia sulla demanialità delle acque, nel senso lato di cui si è detto, e quindi la competenza del Tribunale delle acque. Sempreché peraltro non sia in contestazione che trattisi proprio di « zone poste al di fuori del perimetro del massimo invaso », nel qual caso l'accertamento relativo rimane di competenza del Tribunale delle acque.

Ciò, per chi non voglia fermarsi alle apparenze e sappia leggere tra le righe, è chiaramente indicativo del riconoscimento sostanziale, che nella sentenza in esame, regolatrice soltanto della competenza, non poteva che essere implicito, della natura demaniale degli *argini*, quando siano destinati ad assicurare il buon andamento delle acque e si trovino nel perimetro del massimo invaso, che è poi il criterio per riconoscere se si tratti o non di argini.

In buona sostanza la Corte regolatrice con questa pronunzia ricostituisce la continuità della sua giurisprudenza, nella quale si preoccupa di inserire, ridimensionandolo nei suoi modesti termini, il ricordato precedente del 1951, la cui portata era stata fraintesa dai giudici della sentenza impugnata col regolamento di competenza, deciso dalla sentenza in esame nei sensi dianzi precisati.

L'impugnata sentenza, invece, ha ritenuto di potere esaminare il merito della controversia, ritenendo, attraverso la valutazione degli elementi probatori acquisiti, che si tratta di un semplice argine di campagna creato a difesa dei fondi rivieraschi, come tale estraneo all'alveo del fiume Muson. Ma tale accertamento esula dalle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria in sede ordinaria per essere devoluto dalla norma citata alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Né può farsi ricorso al principio già affermato da questa Corte Suprema, secondo cui deve escludersi la sussistenza di una controversia relativa ai limiti degli alvei o sponde di corsi d'acque nel caso in cui *a priori* risulta in modo certo che si tratta di zone poste al di fuori del perimetro del massimo invaso (cfr. Cass., 28 aprile 1951, n. 1048; 11 giugno 1959, n. 1776): e ciò perché nella specie non sussisteva siffatta certezza, ma la contestazione tra la p.a. e il Costa verteva proprio sulla natura del terreno e sul suo conseguente carattere di bene demaniale.

Devesi perciò concludere che, tale essendo l'oggetto della questione e dovendo la stessa essere decisa *principaliter*, la competenza appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1965, n. 1654 - Pres. Fibbi - Est. D'Amico - P.M. Pedace (conf.) - Apicella (avv. ti De Nicolellis e Bottiglieri) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Ciampoli).

Competenza e giurisdizione - Acque pubbliche - Opere di sistemazione - Opere collegate - Danni a privati - Risarcimento - Controversie - Competenza del Tribunale regionale delle acque.
(r.d. 14 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

Spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la competenza in ordine alle domande di risarcimento proposte dal privato nei confronti della p.a., senza lamentare la commissione di un fatto illecito, ma solo deducendo, anche in relazione all'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'esistenza di un rapporto di causalità tra i danni derivati alla sua proprietà e l'esecuzione di opere collegate a quelle di sistemazione di un corso di acqua pubblica. Tali sono le opere di restringimento e sopraelevazione di una strada rese necessarie dalla suddetta sistemazione compiuta in esecuzione di un piano diretto al ripristino di una zona danneggiata dall'alluvione (1).

(1) Sul criterio discrezionale della competenza fra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque in materia di risarcimento danni, nel senso affermato dalla massima, la giurisprudenza è costante. Cfr., per tutte, Cass., 11 marzo 1964, n. 524, *Foro amm.*, 1964, I, 1, 207; 23 agosto 1962, n. 2641, *Giust. civ.*, 1963, I, 1678;

(*Omissis*). — Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140, lett. *d*) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, in relazione anche all'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 e al principio generale di cui all'art. 2043 c.c. (artt. 41, 42, 47 e 360 nn. 1, 2, 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che la propria domanda riguarda soltanto i danni derivatigli da lavori (sopraelevazione del piano stradale e successiva formazione di una concavità modificatrice del deflusso delle acque piovane) posteriori alle opere idrauliche di sistemazione dell'alveo e degli argini del torrente Regina Maior, eseguite dal Genio Civile, e dalle stesse indipendenti, onde il giudice adito non poteva declinare la propria competenza a favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Il ricorso non è fondato.

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti: sent. 11 marzo 1964 n. 524), la competenza del giudice ordinario a conoscere delle domande di risarcimento di danni che si assumono derivati dall'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche è limitata alle controversie in cui a fondamento della domanda sia posto un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043, e non sorga, o sia irrilevante, controversia sulla demanialità delle acque ovvero sul contenuto o sulla portata del provvedimento amministrativo di concessione.

Qualora, invece, si chieda il risarcimento senza lamentare la commissione di alcun fatto illecito, ma solo deducendo l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'esecuzione dell'opera attinente al regime delle acque e i danni subiti, anche in relazione al disposto dell'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359, competenti a giudicare della controversia sono i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 140 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Secondo tale norma, appartengono, infatti, in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche:

... « *d*) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque... *e*) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla p.a. e da qua-

11 giugno 1960, n. 1569, *ivi*, 1960, I, 1286; 27 luglio 1954, n. 2755 e 6 ottobre 1954, n. 3339, *ivi*, 1954, I, 1859 e 2244. La sentenza merita di essere segnalata, oltre che per la riaffermazione del suddetto criterio, per l'esatta correlazione che pone tra le opere di restringimento e di sopraelevazione di una strada e le opere di sistemazione idraulica nel caso di specie e per la conseguenza che in ordine alla competenza trae da questo collegamento e cioè che non solo quando il danno derivi da opere di sistemazione idraulica, ma anche quando derivi da opere a queste collegate, sussiste la competenza del Tribunale regionale delle acque.

lunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del testo unico della legge 25 luglio 1904 n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911 n. 774 ».

Ciò posto, nel caso concreto si deve accertare se le opere denunciate dall'Apicella possano considerarsi collegate alla sistemazione idraulica della zona, con riguardo al corso di acqua pubblica Regina Maior.

La soluzione affermativa cui è pervenuto il Tribunale appare corretta.

La tesi del ricorrente, che la ricostruzione della strada Amalfi-Tramonti a una quota superiore a quella precedente e la formazione nel sedime di una concavità pericolosa — opere sulle quali sole egli avrebbe fondato la domanda di risarcimento di danni — sarebbero del tutto indipendenti dalla sistemazione del corso del torrente Regina Maior, effettuata dal Genio Civile anteriormente alle opere stesse, è resistita, oltre che dalla situazione dei luoghi — che il Supremo Collegio può, in sede di regolamento di competenza, valutare senza limitazioni — dal tenore dello stesso atto introduttivo del giudizio, al quale deve aversi riguardo per determinare la competenza.

In questo, invero, l'Apicella ha dedotto quale causa dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, non solo — come ora egli afferma nel ricorso — la sopraelevazione della strada con una pendenza errata, ma altresì la riduzione del piano stradale, la quale ostacolava il regolare carico e scarico delle merci in arrivo e in partenza dalla propria cartiera.

Ora, il rapporto di correlazione, che lo stesso ricorrente d'altronde espressamente riconosce esistere tra le opere idrauliche e la riduzione del sedime stradale, in quanto resa necessaria dall'allargamento dell'alveo del torrente, che scorre lungo la strada sul lato opposto a quello ove è sita la propria azienda, non può essere disconosciuto neppure relativamente alla sopraelevazione della strada stessa.

È, infatti, evidente che, incanalato a maggior profondità il torrente, il correlativo rialzamento e rafforzamento dell'argine ha importato per la strada, che si svolge parallela al corso d'acqua su un terrapieno a sostegno dell'argine, restrizioni in larghezza e variazioni in altitudine.

Riduzione dell'ampiezza della strada e sua sopraelevazione (dall'esecuzione della quale sarebbe derivata la concavità lamentata dall'Apicella) appaiono, quindi, connesse alla sistemazione data dal Genio Civile al regime delle acque del Regina Maior, siccome compiute nella esecuzione del piano di opere dirette al ripristino della zona danneggiata dall'alluvione e a evitare il ripetersi di altre calamità della stessa natura, onde rettamente il Tribunale di Napoli ha ritenuto la controversia devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, a norma dell'art. 140 r.d. n. 1755 del 1933.

Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1965, n. 557 - Pres. Favara - Est. Giannattasio - P.M. Tuttolomondo (conf.) - Provincia regionale di Messina (avv.ti Pollicino, Moschella) c. Arena (avv. Scarcella).

Procedimento civile - Legittimità del contraddittorio - Accertamento della sussistenza della « legitimatio ad causam » - Doveri del giudice di compierlo in ogni stato e grado del processo ed anche per la prima volta in Cassazione salva la preclusione nascente dal giudicato esplicito o implicito.

(c.p.c., arg. ex artt. 81 e 101).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Sicilia - Occupazione ultrabiennale senza titolo di immobile da parte della Provincia di Messina per la costruzione di una strada di sua pertinenza e di interesse regionale, finanziata dalla Regione - Azione di risarcimento dei danni - Legittimazione passiva della Provincia - Eventuale legittimazione passiva concorrente della Regione.

(l. reg. sic. 5 agosto 1949, n. 46, artt. 1 e 2; l. reg. sic. 21 aprile 1953, n. 30, artt. 6 e 27; l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, primo comma, parte seconda, 73; c.c., art. 2043).

Impugnazione - Acquiescenza della parte ad un determinato punto della sentenza di primo grado in un momento successivo alla impugnazione - Rinuncia tacita al gravame su quel punto - Apprezzamento del giudice d'appello - Incensurabilità in Cassazione.

(c.p.c., art. 329).

Sentenza - Motivazione - Decisione fondata su più ragioni distinte ed indipendenti - Errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati - Esattezza e sufficienza degli argomenti concorrenti - Ricorso in Cassazione - Imponibilità.

(c.p.c., artt. 132, n. 4 e 360, n. 5; disp. att. c.p.c., art. 118).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Carattere edificatorio del suolo occupato e trasformato in sede stabile dell'opera pubblica - Quando sussiste - Regime giuridico delle zone sismiche - Non esclude l'edificabilità.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, primo comma, parte seconda, 73; c.c., artt. 2043 e 2056).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Applicabilità degli artt. 39 e 40 l. 25 giugno 1865, n. 2359 - Esclusione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39, 40, 71, primo comma, parte seconda, 73; c.c., artt. 2043 e 2056).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio dall'occupazione della procedura espropriativa - Risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile - Valutazione - Criteri generali.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 70, primo comma, parte seconda, 73; c.c., artt. 2043, 2056).

L'accertamento della sussistenza della legitimatio ad causam, interessando la legittimità del contraddittorio, è questione che deve essere esaminata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ed anche per la prima volta in Cassazione, quando su di essa non si sia formato giudicato, né vi sia stata acquiescenza (1).

Nel caso di protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione in via d'urgenza d'immobile alieno, fatta da una provincia siciliana ai fini dell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità di sua pertinenza, ma assunta nella competenza della Regione Siciliana, « per conto o per delega » della quale l'ente occupante abbia agito, l'azione del proprietario dell'immobile di risarcimento dei danni, in base all'art. 2055 c.c., potrà trovare passivamente legittimato anche l'ente « per conto o per delega » del quale fu proceduto all'illegittima occupazione ultrabiennale, ma non può non trovare passivamente legittimato, in ogni caso, l'ente, che tali danni ingiusti ha direttamente causati col proprio operato (2).

È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito, che, dal comportamento della parte o dall'interpretazione delle difese e dagli atti, ricavi la conclusione che la parte stessa ha fatto acquiescenza ad un determinato punto della sentenza di primo grado in un momento successivo all'impugnazione, così da potersene indurre la tacita rinunzia al gravame su quel punto (3).

Allorquando la sentenza poggia su più ragioni distinte ed indipendenti, l'errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati non può giustificare di per sé il ricorso per cassazione ed il conseguente annullamento, quando anche uno solo degli altri argomenti, che appaiono concorrenti, sia informato ad esatti criteri giuridici e sia idoneo a giustificare e sorreggere la decisione (4).

Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno sostitutivo della restituzione di un suolo occupato oltre il biennio sine titulo e trasformato in sede stabile di opera pubblica, il carattere edificatorio del suolo medesimo si può desumere in via riflessa da un complesso di elementi certi ed obiettivi, quali l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio, la presenza di servizi pubblici, i quali attestino una attuale e concreta abitabilità. Né è conferente il riferimento al regime giuridico delle zone sismiche, perché la legislazione antisismica detta particolari cautele di costruzione, ma non esclude l'edificabilità (5).

Sia l'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità, il quale, per i casi di occupazione totale, dispone che l'indennità dovuta all'espropriato va ragguagliata al giusto prezzo, che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita, sia l'art. 40 della legge medesima, per il quale, nei casi di occupazione parziale, l'indennità espropriativa consiste nella differenza tra il giusto prezzo, che avrebbe avuto l'immobile prima dell'occupazione e quello che potrà avere la residua parte di esso dopo la medesima, attengono alla indennità di espropriazione ed al modo di determinarla e non sono applicabili nel caso di liquidazione del risarcimento del danno sostitutivo della restituzione dell'immobile occupato oltre il biennio sine titulo e trasformato in sede stabile di un'opera pubblica (6).

Il risarcimento del danno, se deve consistere nella prestazione dell'equivalente del danno prodotto, non può che adeguarsi alla misura del danno stesso, quale risulta al momento del risarcimento. Epperò, in tema di risarcimento del danno da occupazione di immobile da parte della pubblica amministrazione, illegittimamente protratta oltre il biennio, sebbene il danno debba essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui si trovava il fondo al momento dell'occupazione, senza cioè tener conto degli incrementi successivamente apportativi dalla P.A., tuttavia non delle condizioni della zona al momento della occupazione

si deve tener conto, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione del risarcimento, nel caso in cui il terreno, di carattere rurale al tempo dell'occupazione, sia poi divenuto edificabile per il notevole sviluppo edilizio della zona (7).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1608 - Pres. Rosano - Est. Giannattasio - P.M. Caccioppoli (diff.) - Siracusanò (avv. Brancati L.) c. Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Gargiulo).

Atti amministrativi - Interpretazione da parte del G.O. - Regole d'ermeneutica - Identità rispetto alle norme legali sull'interpretazione dei contratti - Interpretazione dell'atto amministrativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; c.c., artt. 1362 e segg.).

Espropriazione per p.u. - Soggetti attivo e passivo del rapporto - Diritti ed obblighi relativi.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 5 e segg., 16 e segg.).

Espropriazione per p.u. - Sicilia - Costruzione di strada comunale finanziata dalla Regione Siciliana e «demandata» allo stesso Comune interessato - Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa - Legittimazione passiva del Comune e non della Regione.

(l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32, artt. 2, 3, 6, 23; l. reg. sic. 12 febbraio 1955, n. 12, artt. 2, 5).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Delegazione amministrativa - Nozione - Natura ed effetti - Responsabilità del delegato verso i terzi.

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione per p.u. - Sicilia - Costruzione di strada comunale finanziata dalla Regione e «demandata» allo stesso Comune interessato - Occupazione d'urgenza di immobile alieno occorrente all'esecuzione dell'opera protratta oltre il biennio senza il tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa - Azione di risarcimento dei danni - Legittimazione passiva del Comune e non della Regione.

(l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32, art. 2; l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71, primo comma, parte seconda, 73; c.c., art. 2043).

**Procedimento civile - Questioni di legittimazione « ad causam » -
Deducibilità e rilevabilità di ufficio in qualunque stato e grado
del processo.**

(c.p.c., arg. ex artt. 81 e 101).

L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole sull'interpretazione dei contratti e, pertanto, non può essere censurata in Cassazione l'interpretazione del contenuto di un atto amministrativo fatta dal giudice di merito con l'osservanza delle predette norme d'ermeneutica, purché sia immune da errori giuridici (8).

Il rapporto di espropriazione si instaura in modo diretto e immediato tra i soggetti a vantaggio ed a carico del quale l'espropriazione viene pronunciata, il che implica che i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto stesso (tra cui quello del pagamento dell'indennità) sorgono in via normale nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo del bene e di chi ne sopporta il sacrificio (legittimazione sostanziale) (9).

Una volta accertato che la titolarità dell'opera pubblica spetta al Comune, a favore del quale sia stato pronunciato il decreto di espropriazione del bene, esattamente è ritenuta la legittimazione passiva di di detto ente e non già della Regione Siciliana, a carico della quale sia l'indennità di esproprio, in virtù dei rapporti interni tra i due enti, a cui rimane ovviamente estraneo l'espropriato (10).

La « delegazione amministrativa » costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico e non è assimilabile al mandato, onde non possono applicarsi alle situazioni effettuali cui essa dà luogo i principi privatistici, relativi al mandato ed alla rappresentanza.

La delegazione — che può essere « interorganica » oppure « intersoggettiva », secondo che sia operativa nell'ambito di uno stesso ente pubblico o fra enti diversi — è uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l'organo o l'ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro organo o ad altro ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia.

Sotto tale aspetto, essa attribuisce al delegato la legittimazione all'esercizio, entro i limiti prefissati nell'atto di conferimento, di poteri e di funzioni spettanti al delegante.

Nella delegazione « intersoggettiva », in conseguenza della accresciuta competenza del soggetto giuridico delegato, la legittimazione, ancorché abbia rilevanza esterna, perché relativa ad attività da esplicarsi nei confronti dei terzi, non può essere giuridicamente qualificata in base alle nozioni privatistiche del mandato e della rappresentanza; né si può far ricorso a tali nozioni per spiegare il fenomeno della delegazione interorganica.

Nell'ipotesi di delegazione intersoggettiva, l'ente delegato non opera come un organo, sia pure straordinario, dell'ente delegante.

La delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato — nei limiti della delega e per la durata di essa — in una condizione pari a quella del delegante, il quale, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Pertanto, di regola e salvo che l'atto di conferimento non disponga altrimenti, il delegato è investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, pur se per conto e nell'interesse di questo ultimo. Di conseguenza, l'ente delegato è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto (interno) con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo (11).

Il criterio della legittimazione sostanziale riguarda l'esercizio di tutti i diritti e l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di espropriazione ed è quindi valido anche per l'occupazione anticipata di carattere definitivo per l'esecuzione di opera pubblica, epperò, oltre a riferirsi al pagamento dell'indennità, si riferisce anche a quello del risarcimento dei danni per occupazione ultrabiennale senza titolo. È, pertanto, legittimato passivamente nel relativo giudizio il Comune, che ha effettuato l'occupazione abusiva e di essa si è giovato per la costruzione di opera pubblica di sua pertinenza, e non già la Regione Siciliana, che abbia finanziato l'opera, demandandone l'esecuzione allo stesso Comune interessato (12).

Le questioni di legittimazione ad causam sono deducibili dalle parti e rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, in quanto attengono alla legittimità del contraddittorio, col solo limite preclusivo del giudicato esplicito o implicito (13).

III

TRIBUNALE DI NAPOLI, I Sez. Civ., 6 luglio 1965 - Pres. ed Est. Perrella - De Martino (avv. ti Marotta G. e L.) c. Comune di Napoli (avv. D'Ambrosio) e Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Guerra).

Occupazione - Mezzogiorno - Legge speciale per la città di Napoli n. 297 del 1953 - Occupazione d'urgenza di immobile effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di una strada del Comune di Napoli affidata al Comune medesimo - Conse-

**gna dell'immobile al Comune per l'esecuzione dell'opera -
Protrazione ultrabiennale dell'occupazione senza il perfezio-
namento della procedura espropriativa - Responsabilità soli-
dale dei due enti.**

(l. 9 aprile 1953, n. 297, art. 4, ultimo comma; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71, primo comma, parte seconda, 73; c.c., artt. 2043, 2055).

Allorché l'esecuzione di un'opera, compresa nel programma di cui all'art. 4 della legge speciale per la città di Napoli 9 aprile 1953, n. 297, sia stata dalla Cassa per il Mezzogiorno affidata allo stesso Comune di Napoli interessato, a norma dell'ultimo comma del cennato articolo, non soltanto l'occupazione d'urgenza del bene occorrente, effettuata dalla Cassa «in nome e per conto del Comune», ma anche la lesione del diritto di proprietà del terzo, per la persistenza della detenzione dell'immobile da parte del Comune affidatario dei lavori, senza che si provveda dell'espropriazione nel termine di cui all'art. 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359, devono ritenersi — e ciò anche in considerazione del contenuto di apposita convenzione di massima intercorsa tra la Cassa ed il Comune — determinati dal sistema di collaborazione fra i due Enti, creato dall'affidamento, epperò entrambi rispondono in solido del risarcimento dei danni sostitutivo della restituzione del bene stabilmente trasformato e destinato a sede dell'opera pubblica comunale (14).

I

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione provinciale di Messina propone l'eccezione di carenza della sua legittimazione passiva, assumendo, che, in forza della legislazione regionale siciliana (l. 5 agosto 1949, n. 46 e l. 21 aprile 1953, n. 30) le opere in questione rientravano nella specifica competenza regionale e, in specie, nei compiti dell'Assessorato regionale dei LL.PP. per nome e per conto del quale — a tenore della detta legislazione — essa ricorrente esegui i

(1) Conf. Cass., 29 aprile 1965, n. 772 (*sub* 1), in questa *Rassegna*, 1965, I, 506 ed *ivi* nota di riferimenti.

(2) Cfr. Cass., 30 ottobre 1963, n. 2918, *Giur. it.*, Mass., 1963, 998.

(3) In via generale « la determinazione del contenuto e dell'estensione dell'atto di appello implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Cassazione, qualora sia sorretto da adeguata motivazione »: Cass., 18 giugno 1965, n. 1270, *Giur. it.*, Mass., 1965, 460; 25 gennaio 1956, n. 208, *Foro it.*, Rep., 1956, voce *Appello civile*, c. 175, n. 316. Sul concetto di acquiescenza tacita v. Cass., 16 marzo 1964, n. 599, *Giur. it.*, Mass., 1964, 185, per la quale occorrono « atti univoci, incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che provengano da chi disponga del diritto di esercitare il gravame »; nello stesso senso: Cass., 10 luglio 1964, n. 1815, *ibidem*, 594;

lavori stradali; circostanza questa chiaramente indicata dai documenti della procedura d'occupazione, ove sono richiamati sia le leggi regionali che il decreto dell'Assessorato dei LL.PP. n. 3878/U. R.S., del giorno 8 settembre 1954.

La questione è proposta per la prima volta in questa sede, avendo l'Amministrazione provinciale di Messina accettato, nelle precedenti fasi, il contraddittorio, contestando la domanda attrice nel merito; ma poiché l'accertamento della sussistenza della *legitimitas ad causam*, interessando la legittimità del contraddittorio, è questione che deve essere esaminata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e anche per la prima volta in Cassazione, quando su di essa non si sia formato giudicato, né vi sia stata acquiescenza, essa va presa in esame dalla Corte ma va dichiarata infondata. Invero, per quanto il progetto per l'esecuzione dell'opera era stato approvato dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ed in vista di quell'opera il Prefetto aveva autorizzato la Provincia di Messina ad occupare d'urgenza la proprietà Arena per il termine di due anni, le attrici non agiscono per il pagamento delle indennità inerenti alla procedura di espropriazione, che non ha avuto compimento, ma per la rivalsa dei danni conseguenti all'occupazione degli immobili illegittimamente protratta oltre il biennio; e, in tal caso, passivamente legittimato è anzitutto l'ente che ha proceduto all'illegittima occupazione ultrabiennale, anche se l'opera pubblica avrebbe dovuto rientrare, o rientri, nella competenza di altro ente, per conto o per delega del quale l'ente occupante abbia sia pure agito, sconfinando peraltro nell'azione illegittima. La rivalsa dei danni conseguenti a tale sconfinamento troverà passivamente legittimato anche l'ente per conto del quale è stato agito, ma non può non trovare passivamente legittimato, in ogni caso, l'ente che li ha direttamente col proprio operato cagionati e ciò in base al principio di diritto comune stabilito dall'art.

25 luglio 1964, n. 2037, *ibidem*, 669. Per Cass., 15 luglio 1964, n. 1905, *ibidem*, 621, in caso di impugnazione parziale, formano oggetto di acquiescenza « quei punti, siano essi di fatto o di diritto, rimasti al di fuori dell'impugnazione ». Per Cass., 7 maggio 1965, n. 843, *id.*, Mass., 1965, 305, la semplice esecuzione di una sentenza già impugnata non costituisce fatto inequivoco ed incompatibile con l'esercizio del diritto d'impugnazione.

(4) Conf. Cass., Sez. Un., 2 aprile 1965, n. 567 (*sub* 1), in questa *Rassegna*, 1965, I, 686; 9 agosto 1963, n. 2254, *Foro it.*, 1964, I, 111 (nella motivazione); 29 luglio 1963, n. 2149, *id.*, Mass., 1963, 614.

(5) V. Cass., 25 ottobre 1965, n. 2229, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1191; v. anche Cass., 3 giugno 1963, n. 1483, *Giur. it.*, 1963, I, 1, 839; 16 maggio 1962, n. 1105, *Foro it.*, 1962, I, 2099; v., infine, Cass., 18 maggio 1964, n. 1213, in questa *Rassegna*, 1964, I, 719-720 (*sub* 2).

(6) V., analogamente, per l'art. 42 l. org. espr. per p.u., Cass., 22 luglio 1965, n. 1715 (*sub* 2), in questa *Rassegna*, 1965, I, 725 ed *ivi* nota (*sub* 2) di rilievi.

2055 c.c. (Cass., 30 ottobre 1963, n. 2918; 18 febbraio 1960, n. 261). La protrazione dell'occupazione temporanea del bene oltre il termine di due anni, stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, senza che sia stata, intanto, pronunciata l'espropriazione, determina l'illegittimità del comportamento dell'occupante, che rimane, conseguentemente, tenuto al risarcimento dei danni, né ai fini della legittimità ed integrità del contraddittorio ha rilevanza che vi sia o vi possa essere altro obbligato in solido allo stesso risarcimento, perché non sussiste litisconsorzio necessario nell'ipotesi di obbligazione solidale tra più debitori, potendo il creditore agire verso ciascuno degli obbligati per l'intero suo credito, sicché il rapporto processuale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo di essi.

Con il secondo motivo l'Amministrazione provinciale di Messina si duole sia dell'erroneità della sentenza in ordine alla pretesa rinuncia al gravame, che non vi fu nella sua esplicita formulazione (né è dato desumerla dalla preliminare determinazione della indennità che è incombenza obbligatoria della procedura espropriativa) sia della errata affermazione del carattere edificatorio del suolo occupato, non giustificata dalla sola ubicazione dell'immobile e peraltro in contrasto con il regime delle norme sismiche, particolarmente restrittivo, e con il riconosciuto carattere « grezzo » del suolo, che abbisognava di notevoli lavori per la sua trasformazione, onde è risultata eccessiva la somma ritenuta idonea dalla Corte di merito.

La censura è infondata sotto un duplice ordine di considerazioni. Innanzi tutto è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito, che dal comportamento della parte o dall'interpretazione delle difese e dagli atti, ricavi la conclusione che la parte stessa ha fatto acquiescenza ad un determinato punto della sentenza di primo grado in un momento successivo all'impugnazione, così da potersene indurre la tacita rinuncia

(7) Cfr. Cass., 22 luglio 1965, n. 1715 (*sub* 2), in questa *Rassegna*, 1965, I, 725 ed *ivi* nota (*sub* 2) di riferimenti; *adde*: Cass., 23 maggio 1962, n. 1189, *Foro it.*, Mass., 1962, 365; 5 agosto 1960, n. 2300, *id.*, Rep., 1960, voce *Espropriazione per p.i.*, c. 869, n. 125.

(8) Conf. Cass., Sez. Un., 13 marzo 1965, n. 423, *Giur. it.*, Mass., 1965, 138-139; Cass., 26 marzo 1964, n. 686, *id.*, Mass., 1964, 216-217; 10 agosto 1962, n. 2547, *Foro it.*, Mass., 1962, 727; 22 aprile 1961, n. 905, *Foro amm.*, 1961, II, 362. Peraltro, ricordato che il processo interpretativo in sé va tenuto logicamente distinto dalla valutazione giuridica alla quale è preordinato (BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 240, nota 24), anche se meno evidente si presenta tale relazione di precedenza logica nei provvedimenti di autorità, siano sentenze o atti amministrativi, nei quali la ricognizione del significato dell'atto concreto si distingue meno nettamente dalla identificazione del tipo legale al quale corrisponde la sua concreta configurazione (BETTI, *op. cit.*, 12-13), occorre avvertire che il G.O. « nel procedere all'indagine se il provvedimento amministra-

al gravame su quel punto di contestazione. In secondo luogo, la Corte di merito, dopo avere incidentalmente accennato alla rinuncia, da parte della Provincia di Messina, al motivo di gravame relativo al carattere edificatorio del fondo, ha fornito una diffusa motivazione su tale carattere del terreno occupato, rendendo, con ciò, irrilevante l'errore di diritto che fosse eventualmente racchiuso in quell'inciso. Infatti, allorquando la sentenza poggia su più ragioni distinte ed indipendenti, l'errore di diritto del giudice di merito su uno degli argomenti enunciati non può giustificare di per sé il ricorso per cassazione ed il conseguente annullamento, quando anche uno solo degli altri argomenti, che appaiono concorrenti, sia informato ad esatti criteri giuridici e sia in grado di giustificare e sorreggere la decisione (Cass., 9 agosto 1963, n. 2254; 29 luglio 1963, n. 2149).

Né la censura può dirsi fondata sotto il profilo di un preteso vizio di attività, per avere cioè la sentenza impugnata dedotto il carattere edificatorio del suolo occupato unicamente dall'ubicazione dell'immobile, perché, al contrario, la Corte di merito ha desunto la natura di suolo edificatorio sia dal fatto che esso si trova ai margini dell'abitato, sia dal fatto che in quella zona è sorto un centro turistico, tra il lago e il mare, in continuo sviluppo, sia infine dal fatto che il terreno in contestazione è situato lungo una strada, che era già esistente al tempo dell'occupazione, anche se è stata poi successivamente ampliata. Così motivando, il giudice di merito si è attenuto al criterio già accolto da questo Supremo Collegio, secondo il quale il carattere di suolo edificatorio si può desumere, in via riflessa, da un complesso di elementi certi ed obbiettivi di ubicazione, accessibilità, di sviluppo edilizio, di servizi pubblici, i quali attestano una attuale e concreta abitabilità (Cass., 3 giugno 1963, n. 1483; 16 maggio 1962, n. 1105). Né è conferente il riferimento al regime delle zone sismiche, perché la legislazione anti-

tivo sia conforme a legge, deve soltanto esaminare se la P.A. avesse o meno il potere di emanarlo, ma non può esercitare alcun sindacato sul modo mediante il quale il potere stesso è stato assolto e su tutto ciò che ha influito sulla volontà dell'organo amministrativo ad emanare quel determinato atto»: Cass., 7 maggio 1965, n. 841, *Giur. it.*, Mass., 1965, 304. Ma Cass., Sez. Un., 26 maggio 1965, n. 1038, *ibidem*, 378, avvertono che «l'atto amministrativo, pur non potendo essere revocato o modificato dal giudice ordinario, a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, può essere nondimeno esaminato dallo stesso giudice in via incidentale e, se illegittimo, disapplicato nel caso dedotto in giudizio»; sulla portata dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, v. GUGLIELMI, *La pregiudiziale amministrativa*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 400 e segg. ed *ivi* ulteriori riferimenti. Sul concetto di interpretazione in linea di legittimità, v. BETTI, *op. cit.*, 239 e segg.

(9) Conf. Cass., 3 giugno 1963, n. 1483, *Giur. it.*, 1963, I, 1, 839; 5 giugno 1963, n. 1504, *Foro it.*, Mass., 1963, 438. Per Cass., 10 luglio 1964, n. 1815, in

sismica detta particolari cautele di costruzione, ma non esclude l'edificabilità.

Con il terzo motivo la ricorrente censura, inoltre, la sentenza della Corte di merito relativamente all'esclusione dell'ulteriore riduzione dell'indennità per l'incremento di beneficio dovuto alla nuova opera, sostenendo che tale manufatto apportò un notevole incremento allo sviluppo della zona, fornita in precedenza solo da un'arteria del tutto inidonea, e denunciando che, comunque, in proposito, la Corte ha insufficientemente motivato, specie in riferimento ai precedenti elementi probatori forniti dalla consulenza tecnica e alla decisione del Tribunale.

Si duole altresì la ricorrente che la Corte abbia del tutto omesso, nella sua valutazione, la considerazione del prezzo del residuo fondo, ai sensi dell'art. 40 legge fondamentale sull'espropriazione.

Anche le censure contenute in questo mezzo sono prive di fondamento. Per quanto attiene alla lamentata esclusione di riduzione della indennità per l'incremento dovuto alla nuova opera, la Corte di merito ha negato, in fatto, che dall'opera sia derivato alcun beneficio al terreno circostante, sul riflesso che la strada fu soltanto allargata e che era già ampia e comoda precedentemente. Non v'è dubbio che è affermazione di fatto, incensurabile in Cassazione, quella relativa all'inesistenza di un aumento di valore per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, qualora l'apprezzamento sia congruamente e correttamente motivato in base alla risultanze di causa. In ordine, poi, alla pretesa violazione dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, si osserva che sia l'art. 39, per il quale, nei casi di occupazione totale, l'indennità dovuta all'espropriato consiste nel giusto prezzo, che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita, sia l'art. 40, per il quale, nei casi di occupazione parziale, l'indennità consiste nella differenza tra il giusto prezzo, che avrebbe avuto l'immobile

questa *Rassegna*, 1964, I, 725 e segg. (*sub* 2) « l'espropriante è il soggetto che intraprende l'esecuzione dell'opera e per conseguire l'espropriazione promuove la dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, il procedimento di espropriazione ed è tenuto ad offrire e depositare l'indennità ». E la Suprema Corte regolatrice non ha mancato di avvertire che « il procedimento di espropriazione può essere svolto e portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del diritto di ottenere la pronuncia di espropriazione... ed in tal caso incombe a quest'ultimo l'onere di provvedere al pagamento della relativa indennità con la conseguenza che nei confronti dello stesso deve essere promosso l'eventuale giudizio di opposizione alla determinazione dell'indennità », applicando il concetto al concessionario di costruzione di opera pubblica: cfr. Cass., 11 maggio 1964, n. 1129, *Giur. it.*, Mass., 1964, 363; 9 maggio 1962, n. 928, *Foro it.*, 1962, I, 2105 ed *ivi* nota (*sub* 1) di riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

In tali casi, nel pensiero della Cassazione, « possono essere trasferiti dall'espropriante al concessionario o appaltatore *gli oneri* concernenti il compimento degli

avanti l'occupazione ed il giusto prezzo, che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione, attengono alla indennità di espropriazione ed al modo di determinarla, mentre, come già è stato chiarito, il presente giudizio ha per oggetto il risarcimento dei danni per occupazione abusiva, nel quale non viene in questione il beneficio che possa essere derivato ad altri fondi, comunque, escluso, nella specie, con accertamento di fatto insindacabile.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, che la Corte di merito avrebbe erroneamente determinato l'indennità per l'occupazione e l'indennizzo, sulla base del valore edificatorio del fondo e non in ragione della sua reale consistenza agraria e del conseguente reddito.

Anche tale censura è infondata. Il risarcimento del danno, se deve consistere nella prestazione dell'equivalente del danno prodotto, non può che adeguarsi alla misura del danno stesso, quale essa risulta nel momento in cui viene risarcito. Pertanto, in tema di risarcimento del danno da illegittima occupazione di immobile da parte della Pubblica Amministrazione (occupazione protrattasi oltre il biennio), sebbene il danno debba essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui si trovava il fondo al momento dell'occupazione, senza cioè tenere conto degli incrementi successivamente apportativi della P.A., tuttavia, non delle condizioni della zona al momento della occupazione si deve tenere conto, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione, nel caso in cui il terreno, di carattere rurale al tempo della occupazione, si sia poi trasformato in area edificabile per il notevole sviluppo edilizio della zona (Cass., 23 maggio 1962, n. 1189; 5 agosto 1960, n. 2300).

Per quanto, infine, attiene alla liquidazione dell'indennità per la occupazione preordinata alla espropriazione per pubblica utilità e

atti della procedura di esproprio » (cit. sent. 9 maggio 1962, n. 928, *Foro it.*, 1962, I, 2113). È opportuno osservare che sicuramente, nel caso del concessionario e di sostituto in genere, si tratta di esercizio di un diritto o potere altrui in nome proprio (sul concetto di sostituzione v. MIELE, *Principi di dir. amm.*, Padova, 1953, 73 e segg.), onde il trapasso della proprietà dell'opera nell'ente concedente o, comunque, sostituito in base ad un legittimo titolo, avviene con la consegna della medesima a quest'ultimo (per un'applicazione di questo concetto v. Cass., 18 febbraio 1960, n. 261, *Giust. civ.*, 1960, I, 958 e segg.; in motivazione: 960). Per l'ipotesi di appalto di opera pubblica v. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1950, 317 e seg., con richiamo degli artt. 354, 360 e 361 l. oo.pp. Per una interessante puntualizzazione di principi in una vicenda originata da un caso, analogo a quello esaminato dalla sentenza in rassegna, di esecuzione di opera comunale finanziata dalla Regione Siciliana e curata dal Comune interessato secondo le disposizioni della l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32, v. Cass., Sez. Un., 11 maggio 1964, n. 1120, in questa *Rassegna*, 1964, I, 694-695 ed *ivi* nota redazionale.

(10) Cfr. Cass., 3 giugno 1963, n. 1483, cit. a nota 9; 5 giugno 1963, n. 1504 cit. a nota 9.

all'indennizzo per l'occupazione illegittima, calcolati sulla base degli interessi legali, in difetto di prova di maggiori danni, neppure è fondata la censura, perché la Corte di merito non ha fatto che attenersi al criterio costantemente adottato da questa Corte regolatrice (Cass., 27 maggio 1963, n. 1389; 20 ottobre 1962, n. 3050).

Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. — (Omissis).

II

(Omissis). — Con il primo motivo, il ricorrente — denunciando falsa applicazione dell'art. 51 l. 25 giugno 1865 n. 2359 e violazione degli artt. 1362 segg. c.c., degli artt. 81 e 100 c.p.c., della l. reg. sic. 12 febbraio 1955 n. 12 e della l. reg. sic. 2 agosto 1954 n. 32, nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. — sostiene che la Corte di merito, ritenendo che legittimato passivo di espropriazione fosse il Comune di Messina e non l'Assessorato Regionale per i Lavori Pubblici, ha errato, perché non ha considerato che dal decreto prefettizio di espropriazione in data 17 ottobre 1960 risulta che il Prefetto, pronunciando l'espropriazione a favore del Comune di Messina, intese indicare tale Comune semplicemente come beneficiario dell'opera e non qualificare lo stesso come ente espropriante, che era invece, come si evinceva dalle premesse e come è confermato da altri atti del procedimento, l'Assessorato; che ulteriore conferma

(11) Nel caso di specie l'opera veniva compiuta dallo stesso Ente interessato, onde non si atteggiava ad esso la veste di mero soggetto delegato, se, come avverte la stessa sentenza in rassegna, questi opera « per conto e nell'interesse » del delegante. Epperò, la sentenza ricorda e conferma il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione in tema di delegazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1963, n. 2710, *Giust. civ.*, 1964, I, 109 e n. 2711, *id.*, Mass. Cass., 1963, 1270; Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa *Rassegna*, 1964, I, 698 e segg., con nota del CARUSI; Cass., 13 agosto 1964, n. 2307, in questa *Rassegna*, 1965, I, 326; 17 luglio 1965, n. 1588, *ibidem*, 947; v. anche, in argomento, Cass., 28 ottobre 1965, n. 2285, *ibidem*, 1193) soltanto per rilevare, a confutazione dell'assunto del ricorrente, che neppure il riferimento a tale figura, da esso fatto, sarebbe stato giovevole alla sua tesi.

(12) Qui sembra che la Cassazione ritenga unico il rapporto di occupazione e di espropriazione, considerando la prima preordinata alla seconda, e ciò nonostante la tardività della emissione del decreto espropriativo. Altra volta, invece, ed al fine di negare il principio dell'indennità unica, essa non ha mancato di avvertire che, qualora l'espropriazione non segua nel biennio, l'occupazione non può considerarsi più preordinata all'espropriazione (cfr. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961,

era data dalle disposizioni delle leggi regionali n. 12 del 1955 e n. 32 del 1954; che il Prefetto, con decreto 22 gennaio 1957, aveva autorizzato l'Assessorato regionale e, per esso, l'Amministrazione comunale di Messina, nella qualità di ente incaricato della esecuzione dei lavori, ad occupare d'urgenza e temporaneamente i beni; che l'indennità di espropriazione era a carico dell'Assessorato, anche se era stata pronunciata l'espropriazione a favore del Comune. In sostanza si assume che il Comune era stato delegato per l'esecuzione dei lavori e non per l'espropriazione.

La censura è infondata. La Corte di merito, valutando gli elementi probatori acquisiti al processo e soprattutto valutando il verbale 30 novembre 1956, con il quale il Comune di Messina aveva provveduto ad eseguire lo stato di consistenza dell'immobile; l'istanza in data 19 gennaio 1957, con la quale lo stesso Comune aveva chiesto al Prefetto di Messina l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza dell'immobile; e soprattutto il decreto in data 17 ottobre 1960, con il quale il Prefetto di Messina aveva pronunciato l'espropriazione dell'immobile in favore del Comune di Messina, nel cui demanio l'opera costruita (strada di allacciamento tra la provinciale Messina-Ponte Gallo ed il cimitero di Torre Faro) era entrata a far parte, ha precisato che i lavori erano stati eseguiti in base a perizia dell'Ufficio tecnico del

n. 1164, *Foro it.*, 1961, I, 1699, in part. 1703), così come ha ritenuto di dover far leva anche sul principio dell'autonomia e dell'indipendenza dei due procedimenti amministrativi, di occupazione d'urgenza e di espropriazione, per giustificare l'affermazione che la P.A. espropriante conserva integro il potere di ottenere l'espropriazione per p.u. anche dopo il decorso del biennio di validità dell'occupazione d'urgenza: cfr. Cass., 13 febbraio 1965, n. 223, in questa *Rassegna*, 1965, I, 337 e seg. (*sub* 1).

(13) Conf. Cass., 29 aprile 1965, n. 772, in questa *Rassegna*, 1965, I, 506 ed *ivi* (*sub* 1) nota di riferimenti; v. anche Cass., 30 marzo 1965, n. 557, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1139.

(14) Inesattamente la sentenza contrappone, in questo caso, l'affidamento alla concessione; v., invece, per la esatta individuazione della sostanza del rapporto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 l. 9 aprile 1953, n. 297: lodo 23 dicembre 1963, Pres. Rizzatti, Est. Gionfrida, Società Meridionale Strade c. Comune di Napoli, *Foro it.*, 1964, I, 2246 e segg., in part. 2249-2250; v. anche, sulla questione, nonché sulla esatta portata del richiamo dell'art. 2055 c.c., fatto anche (*sub* 2) da Cass., 30 marzo 1965, n. 557, qui in *rassegna sub* I, l'annotazione che segue:

(2-10-12-14) Rapporto organico e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche.

I - A quanto è dato ricavare dalla lettura della prima sentenza in rassegna, l'ampliamento della strada, per cui s'era resa necessaria l'occupazione di una porzione del fondo delle resistenti, poscia protratta illecitamente oltre il termine di

Comune di Messina e che, pertanto, l'opposizione alla stima bene era stata rivolta contro il Comune, a cui vantaggio era stata pronunciata l'espropriazione e che era quindi l'espropriante, nulla rilevando che il finanziamento dei lavori e dell'indennità fosse a carico dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione. Trattasi di un giudizio ampiamente motivato sull'interpretazione dell'atto amministrativo (decreto prefettizio di espropriazione) oggetto di controversia ed è criterio costante seguito da questo Supremo Collegio che l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole sulla interpretazione dei contratti e pertanto non può essere censurata in Cassazione l'interpretazione del contenuto di un atto amministrativo, quando è stata condotta dal giudice di merito con l'osservanza delle norme d'ermeneutica legale e sempre che sia immune da errori giuridici (Cass., 20 giugno 1962, n. 1595; 18 novembre 1961, n. 2703).

Il che si verifica nella specie, perché sul piano strettamente giuridico è da rilevare che il rapporto di espropriazione si instaura in modo diretto e immediato tra le parti interessate, ossia tra il soggetto attivo, a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata ed il soggetto passivo, in pregiudizio del quale viene operato, per motivi di interesse generale, il sacrificio della privata proprietà; il che implica che i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto stesso (tra cui quello del paga-

legge, era stato dalla Regione Siciliana attuato, con propri fondi ed a mezzo della Provincia di Messina, in virtù delle disposizioni di cui alle leggi regionali 21 aprile 1953, n. 30 e 5 agosto 1949, n. 46.

Data per ferma l'applicabilità di tali disposizioni, se ne deduce che, nella specie, doveva trattarsi di opera stradale, che, rivestendo interesse economico regionale, dalla competenza dell'ente locale era stata assunta in quella della Regione, che ne aveva però affidata l'esecuzione alla Provincia, a norma del congiunto disposto degli artt. 27 l. reg. n. 30 del 1953 e 2 l. reg. n. 46 del 1949. A proposito di queste norme, si è affermato in dottrina che esse, insieme con quelle di cui alla l. reg. 29 dicembre 1947, n. 15 (art. 2), 31 dicembre 1948, n. 51 (art. 2), d.l. P. Reg. Sic. 11 giugno 1949, n. 16 (art. 3) e l. reg. 18 aprile 1958, n. 12 (art. 3), configurano, in contrapposto ai casi di delega o di concessione di costruzione d'opera pubblica, un fenomeno di « dipendenza di uno stesso ufficio da più enti », ossia di unione reale di organi, epperò danno luogo ad attività diretta della Regione, mediante un rapporto organico eventuale e transitorio (SILVESTRI, *Rapporto di servizio e giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1962, 830. Nega, invece, che le due espressioni usate nell'ultimo capoverso dell'art. 118 Cost. stiano ad indicare due diverse specie di amministrazione il VIRGA, *La Regione*, Milano, 1949, 142, nota 63. Sull'art. 118 Cost. v. anche BENVENUTI, *L'organizzazione impropria della Pubblica Amministrazione*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 968 e segg., secondo il quale lo stesso rapporto di delega ex art. 118 Cost. « non è altro che un rapporto organico improprio »; se si trattasse di persona fisica non si parlerebbe di delega, ma di nomina o di investitura: *ivi*, 937 e 988; *contra*: SILVESTRI, *op. cit.*, 828). La Corte di Cassazione, come si evince dalla seconda massima della sentenza, ha invece rifiutato la tesi del rapporto organico, sostenuta

mento dell'indennità) sorgono in via normale nei confronti dei soggetti, attivo e passivo, del rapporto medesimo e cioè nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo del bene e di chi ne sopporta il sacrificio (legittimazione sostanziale). Una volta, quindi, accertato che la titolarità dell'opera spettava al Comune, a cui favore era stato pronunciato il decreto di espropriazione del bene, esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la legittimazione passiva di detto Ente nell'attuale giudizio, rilevando altresì che, se l'indennità di esproprio era a carico della Regione, ciò riguardava i rapporti interni tra i due enti, cui rimaneva ovviamente estraneo l'espropriato (Cass., 3 giugno 1963, n. 1483; Cass., 18 febbraio 1960, n. 261).

Né giova alla tesi del ricorrente portare il problema sul piano della delegazione e considerare il Comune come delegato per l'esecuzione dei lavori, perché, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte regolatrice, la delegazione amministrativa costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico e non è, senz'altro, assimilabile al mandato, per cui non possono ad essa indiscriminatamente applicarsi i principi privatistici propri di questo istituto. Nella delegazione intersoggettiva, in particolare (che, a differenza di quella interorganica, la quale opera nell'ambito di uno stesso ente pubblico, opera invece tra enti diversi), la legittimazione, attribuita al delegato, all'esercizio, entro i limiti fissati nell'atto di conferimento, di poteri e funzioni spettanti al delegante, non può essere giuridicamente qualificata in base alle nozioni privatistiche del mandato e della rappresentanza, né può dirsi che l'ente dele-

dalla difesa della ricorrente Provincia, per negare la legittimazione passiva di quest'ultima alla domanda di risarcimento delle proprietarie del fondo, ritenendo i danni direttamente cagionati dalla Provincia « col proprio operato », anche se svolto « per conto o per delega » della Regione. Una corresponsabilità di quest'ultima è stata ammessa, in ipotesi, solo sotto il profilo dell'art. 2055 c.c., ossia in quanto, con l'operato della Provincia, anche un'attività illecita della Regione potesse aver concorso alla produzione del danno.

Appare evidente il contrasto di tale giurisprudenza con quella del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, secondo cui la formula dell'art. 2 l. reg. n. 46 del 1949, a mente della quale per l'esecuzione delle opere « il Governo regionale si avvale degli uffici statali ovvero di altri enti, sempre che dispongano di propria adeguata attrezzatura », interpretata con riferimento al principio stabilito dall'art. 118, 3 comma, Cost. (applicabile al caso poiché lo Statuto della Regione non detta alcuna norma particolare), deve indurre l'interprete a ritenere che, quando la Regione si avvale degli uffici di enti locali, « detti uffici, limitatamente alle funzioni svolte nell'ambito dell'attività amministrativa regionale, diventano anche organi della Regione ». (Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., 16 dicembre 1961, n. 63, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 2260).

Secondo quel Consesso di giustizia amministrativa, il rapporto di affidamento si tradurrebbe, adunque, nella temporanea assunzione di un ufficio di un ente locale nell'organizzazione regionale e l'ente locale resterebbe estraneo al rapporto

gato operi come un organo, sia pure straordinario, dell'ente delegante. In realtà, detta delegazione, importando una deroga (preventivamente consentita dalla legge) alle norme sulla competenza amministrativa, pone il delegato, nei limiti della delega e per la durata di essa, in una condizione pari a quella del delegante; questi, a sua volta, viene a trovarsi, rispetto agli atti di esecuzione della delega, nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo. Il che importa che, di regola, salvo che l'atto di conferimento non disponga diversamente, il delegato è investito dei poteri di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, pur se per conto e nell'interesse di questo ultimo. A ciò consegue che l'ente delegato è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che in contrario possano aver rilievo le eventuali ripercussioni ed implicazioni degli atti stessi nell'ambito del rapporto interno con il delegante e la loro incidenza nella sfera giuridica del medesimo (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128; 11 ottobre 1963, n. 2711).

Con il secondo motivo, il ricorrente — denunciando violazione dell'art. 1362 c.c. e difetto di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. — sostiene che la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che l'Assessorato regionale dei LL.PP. difettava di legittimazione passiva anche riguardo alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione illegittima, erroneamente interpretando il decreto di occupazione in data 22 gennaio 1957 sulla base di elementi

fra la Regione e quel dato organo (cit. dec. n. 63 del 1961, *loc. cit.*; nella specie ivi esaminata: rapporti fra la Regione e l'Ufficio tecnico del Comune di Messina; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 14 dicembre 1962, n. 546, *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 2139; 25 gennaio 1963, n. 13, *id.*, 1963, I, 86-88).

V'è, tuttavia, da rilevare subito, in proposito, che, tolto il caso che la Regione si avvalga « degli uffici statali », resta dubbio se la formula legislativa surriferita autorizzi veramente la Regione ad intrattenere rapporti con singoli uffici, come ad esempio gli uffici tecnici degli enti locali e *legittimi tali organi ad agire per la Regione in piena autonomia rispetto all'ente al quale istituzionalmente appartengono*, ovvero non intenda dire, più semplicemente, che la Regione può avvalersi degli enti considerati. Ed in tal caso, proprio il dettato di cui al terzo comma dell'art. 118 Cost. deve indurre l'interprete (se ne veda l'attuazione fattane, per le Regioni a statuto ordinario, dalla l. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 39) a considerare il rapporto fra la Regione e l'ente considerato come un rapporto di delegazione (in senso ampio, comprensivo, cioè, dei casi in cui il « delegato » ha un interesse proprio allo svolgimento della delega). Sembra, invero, da escludere che l'alternativa posta dalla cennata norma costituzionale consenta che il rapporto fra la regione e l'ente minore si svolga ai di fuori dello schema della sostituzione in senso proprio, per divenire addirittura preposizione organica dell'ente in sé ad una certa funzione amministrativa regionale. Né a tale conclusione pare sia inteso arrivare il Consiglio di Giustizia Amministrativa nella ricordata importante decisione n. 63 del 1961,

estranei a tale atto. Infatti — assume il ricorrente — la dizione letterale di tale decreto (« l'Assessorato Regionale per i LL.PP. e, per esso, l'Amministrazione comunale di Messina, nella sua qualità di ente incaricato della esecuzione dei lavori, è autorizzato ad occupare d'urgenza e temporaneamente... ») è tanto chiara, da non consentire alcuna possibilità di dubbio e da far risultare in modo certo l'intenzione di autorizzare la Regione all'occupazione dell'immobile. Soggiunge il ricorrente che la Corte, se avesse considerato, alla luce di tale volontà, le circostanze dell'esecuzione, da parte del Comune, dello stato di consistenza dell'immobile, della richiesta, da parte dello stesso, dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza e della immissione del Comune nel possesso, ne avrebbe dedotto che tale attività era stata compiuta dal Comune non in proprio, ma quale incaricato della esecuzione dei lavori e quindi non valeva a riferire allo stesso la responsabilità dell'occupazione illegittima. Aggiunge il ricorrente che la Corte ha ommesso di esaminare la circostanza decisiva che, nel primo grado del giudizio, l'Assessorato Regionale non aveva contestato l'esclusiva riferibilità ad esso dell'occupazione, limitandosi ad eccepire che il termine dell'occupazione stessa doveva intendersi tacitamente prorogato a norma dell'art. 185 t.u. n. 1899 del 1917 e così dimostrando di riconoscere la propria esclusiva responsabilità.

A dimostrare l'infondatezza delle censure contenute in questo secondo mezzo valgono tutte le argomentazioni già svolte a confutazione del primo mezzo.

laddove ebbe, appunto, a parlare di rapporto fra la Regione e *l'ufficio tecnico del Comune di Messina*, per escludere che andasse fatta, nella specie, una delega della Regione al Comune, *che restava completamente estraneo al rapporto medesimo*.

Ma, per restar coerenti con tali premesse, non si capisce come potesse, poi, considerarsi ugualmente legittimo il decreto di occupazione emesso a favore del Comune e non della Regione, né si capisce come fosse bastata l'investitura *del- l'ufficio tecnico comunale* da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici nei compiti di redazione del piano di massima e del progetto esecutivo delle opere pubbliche relative alla costituenda zona industriale cittadina, per abilitare poi... *il Comune* a chiedere ed ottenere come organo della Regione il decerto prefettizio impugnato.

Evidentemente, il Comune non aveva agito, né poteva agire, che in nome proprio, salva la possibilità di una valida investitura ad agire, nel contempo, per conto della Regione.

D'altra parte, non pare che la riferita interpretazione, contraria a quella presupposta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si sottragga alla fondamentale obiezione che anche l'art. 3 l. reg. sic. 2 agosto 1954, n. 32 reca la stessa formula: « ... il Governo regionale può avvalersi degli uffici statali ovvero di enti di diritto pubblico, quando dispongano di un ufficio tecnico adeguatamente attrezzato » ed in dottrina non si è certo annoverata tale legge fra gli esempi di normazione applicativa del tipo di amministrazione regionale diretta, a mezzo di organi

La Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, non ha mancato di sottolineare che il decreto 22 gennaio 1957 di occupazione d'urgenza dell'immobile del Siracusano era stato chiesto al Prefetto dal Comune di Messina; che quest'ultimo, in data 1° febbraio 1957, si era immesso nel possesso dell'immobile e tale occupazione aveva mantenuto anche dopo decorso il biennio. Inoltre, il criterio della legittimazione sostanziale, dinanzi delineato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, già ricordata, riguarda l'esercizio di tutti i diritti e l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di espropriazione e, quindi, oltre a riferirsi al pagamento dell'indennità, si riferisce anche a quello del risarcimento dei danni per occupazione oltre il biennio. Legittimato passivo nel processo instaurato dall'espropriato Siracusano per il risarcimento dei danni è dunque non l'Assessorato, ma il Comune, che ha effettuato l'occupazione abusiva e di essa si è giovato.

Non ha, poi, rilevanza che l'Assessorato dei LL.PP. della Regione, nel giudizio di primo grado, non abbia espressamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perché le questioni di legittimazione *ad causam* sono deducibili in qualunque stato e grado del processo e sono rilevabili anche d'ufficio, in quanto attengono alla legittimità del contraddittorio. Tali questioni trovano, bensì, un limite preclusivo nel giudicato, ma di ciò non è dato parlare nel caso di esame, poiché il giudice di primo grado non si è espressamente pronunciato sul punto attinente alla legittimazione, e poiché su tale punto non può neppure

transitori, propri in via permanente di altri enti (cfr. SILVESTRI, *op. loc. cit.*). A proposito di questa legge, basta leggerne il successivo articolo 6, per convincersi che la formula dell'art. 3 va intesa necessariamente come « ... il Governo regionale può avvalersi... di enti di diritto pubblico » ecc., se è vero che nel citato art. 6 si parla espressamente di « opere finanziate dalla Regione, la cui gestione sia *demandata ad enti locali* ». E la conferma se ne ha dal successivo art. 23, da cui si evince che l'opera viene poi compiuta dall'ente locale in nome proprio, tant'è vero che esso può beneficiare anche « dei contributi che siano stati o che possano concedersi dallo Stato per le opere medesime », dei quali si prevede la cessione alla Regione (si vedano anche l'art. 4: « a mezzo degli enti locali, di altri enti pubblici » ecc.; l'art. 7: « enti *incaricati* della progettazione » ecc.; l'art. 15, ove si parla di « enti *incaricati* » della esecuzione dei lavori condotti in economia diretta e di esonero dei medesimi dalla garanzia prescritta per il pagamento degli acconti).

Ebbene, anche per l'art. 3 della legge reg. sic. n. 32 del 1954, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, nella citata decisione n. 63 del 1961, affermando che essa « detta una disciplina generale, applicabile a tutte le opere pubbliche, che interessano la Regione », ha confermato la stessa interpretazione data all'art. 2 l. reg. sic. n. 46 del 1949. Ma i rilievi che precedono dovrebbero dimostrarne l'inattendibilità.

Sembra, adunque, che non solo la contraria interpretazione data dalla Casazione all'art. 3 della legge reg. sic. n. 32 del 1954, nella seconda sentenza in

invocarsi un giudicato implicito per l'omessa impugnazione della statuizione di merito, perché la pronuncia relativa alla condanna alla correzione di una indennità per occupazione abusiva è stata impugnata dall'Assessorato proprio ed innanzitutto sul punto dell'erronea, implicita statuizione sulla sua legittimazione passiva.

Con il terzo motivo il ricorrente — denunciando violazione dell'art. 2909 c.c. e difetto di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. — sostiene che la Corte di merito non poteva rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale rispetto alla domanda del Siracusano relativa all'estensione del fondo occupato in misura superiore a quella indicata nel decreto di espropriazione ed alla contigua stradella, pure occupata; su tale punto, infatti, si era formato il giudicato, perché il Tribunale aveva considerato l'Assessorato legittimato passivamente in ordine a detta domanda, ma l'aveva respinta nel merito, ritenendola sfornita di prova e tale pronuncia era stata impugnata dal Siracusano per la questione di merito, ma non era stata impugnata dall'Assessorato in ordine all'affermata legittimazione passiva.

Valgono, a tale proposito, le stesse ragioni svolte a confutare analoga censura contenuta nel secondo mezzo. Anche sulla questione di legittimazione passiva, relativa alla domanda di danni relativi all'occupazione in eccedenza, non v'è stata esplicita pronuncia del giudice di primo grado e anche a tale riguardo vi è stato l'appello dell'Assessorato,

rassegna, ma anche quella, analogamente contraria, data, nella prima sentenza, qui esaminata, all'art. 2 l. reg. sic. n. 46 del 1949, siano da condividere. Il senso di questa norma può, peraltro, ricostruirsi anche a prescindere dagli argomenti usati per l'interpretazione dell'art. 3 l. reg. n. 32 del 1954, posto che si tratti, invece, di sistemi normativi diversi. Che la formula legislativa voglia intendere che per l'esecuzione delle opere la Regione « si avvale... di altri enti » ecc., ossia alluda ad un rapporto di delegazione (in senso ampio) fra enti in contrapposto all'ipotesi dell'immedesimazione organica temporanea di determinati uffici statali si ricava: a) dall'art. 5 d.lg. P. Reg. Sic. 26 settembre 1951, n. 29, specificamente richiamato, insieme con i precedenti artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto legislativo, dall'ultimo comma dell'art. 6 l.reg.sic. n. 30 del 1953, epperò, trattandosi di rinvio recettizio, immune dall'abrogazione di cui all'art. 31 l.reg.sic. n. 32 del 1954 (la diversa opinione non si sottrarrebbe alla conseguenza dell'applicabilità della disciplina della cennata l.reg. n. 32 del 1954 e ciò, come si è visto, basterebbe a risolvere il problema in senso favorevole alla tesi negativa del rapporto di immedesimazione organica), nel quale si parla di « opere la cui esecuzione è affidata agli enti locali » (v. anche art. 15 l.reg.sic. n. 30 del 1953, ove si ritrova la testuale espressione « si avvale dei Comuni », ecc.); b) nonché dal riferimento sistematico a tutte le altre norme che è possibile rinvenire nella speciale legislazione regionale siciliana, ordinariamente designata come applicativa della seconda ipotesi contenuta nell'art. 118, terzo comma, Cost. (cfr. art. 3 l. reg. 29 dicembre 1947, n. 15, ove si parla di « gestione delle opere da parte degli enti locali », con l'osservanza delle norme della l. com. e prov. e del regolamento 25 maggio 1895, n. 350; art. 4 l.reg. 31 dicembre 1948, n. 51, ove si parla di « enti incaricati »). Quanto, poi, al criterio dell'inte-

il quale, impugnando, in via incidentale, la sentenza del Tribunale, ha chiesto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione relativo alla domanda di danni per occupazione illegittima, comprensiva questa delle due distinte « voci » di danni, l'una relativa all'occupazione protratta oltre il biennio e l'altra relativa all'occupazione del fondo in misura superiore a quella indicata nel decreto d'espropriazione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — Il protrarsi della occupazione temporanea oltre il biennio di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, senza che sia intervenuta la pronunzia di espropriazione nei modi di legge, rende illegittima la occupazione, con la conseguenza che l'ente occupante, quale detentore senza titolo, è tenuto a restituire il bene, ovvero a risarcire il danno, ove la restituzione, per le opere compiute o per altre ragioni, non sia più possibile.

E la liquidazione del danno — per la quale è competente il giudice ordinario, stante la innegabile lesione del diritto soggettivo del privato in conseguenza dell'abusiva detenzione dell'immobile — va commis-

resse (per un'applicazione v. LAZZARO, *In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per l'esecuzione di opere pubbliche direttamente o a mezzo di ente pubblico concessionario*, *Giur. sic.*, 1960, 282 e segg.), sembra ben difficile fondare su di esso la giustificazione dell'esclusione, *a priori*, che, secondo il diritto positivo, si tratti di rapporti di sostituzione fra enti, piuttosto che, necessariamente, di immedesimazione organica. A parte la difficoltà di distinguere spesso fra interesse alla realizzazione e interesse all'esecuzione dell'opera (la distinzione è utilizzata da LAZZARO, *op. cit.*, 282 e 284; sul concetto di « esecuzione » dell'opera pubblica v. ROEHRSEN, *I lavori pubblici*, Bologna, 1956, 8), non si può fare a meno di osservare che la titolarità in capo allo stesso ente dei due interessi non esclude un concorrente interesse alla stessa realizzazione dell'opera in capo ad altro ente, dei cui organi il primo si avvalga (e ciò — anche a voler prescindere dai possibili casi, in cui l'opera pubblica sia assunta nel demanio regionale — si verifica normalmente in tutte le ipotesi di esecuzione a cura della Regione di opere pubbliche « di interesse regionale anche se di competenza degli enti locali »: v. art. 1 l.reg.sic. n. 46 del 1949; art. 2 d.l. P. Reg. Sic. 11 giugno 1949, n. 16, ratificato con l.reg.sic. 9 dicembre 1949, n. 62; artt. 6, b, 9, 19, 20, 21 l.reg.sic. 21 aprile 1953, n. 30; cfr., altresì, art. 1 l.reg.sic. 2 agosto 1954, n. 32; sul concetto di opere pubbliche di competenza degli enti locali e di interesse regionale v. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Cons., 10 luglio 1958, n. 174, *Dir. pubbl.*, 1958, 540), onde si è costretti a riconoscere che, allora, non può prescindersi dalla alterità del rapporto (fra i due enti) e dall'applicazione dello « schema strutturale della concessione », la quale rappresenta « in definitiva, il mezzo indiretto per realiz-

rata al valore venale — calcolato come in una libera contrattazione all'epoca della decisione — nonché ai frutti perduti, cioè agli interessi sulla somma liquidata come capitale, con decorrenza dall'inizio della occupazione al soddisfo, a meno che il bene non fosse produttivo di una utilità economica speciale, nel qual caso compete al proprietario il corrispondente maggior utile.

Nella specie è pacifico in punto di fatto che l'occupazione del terreno in questione si è protratta oltre il biennio di cui al citato art. 73 senza che sia stata pronunziata la espropriazione e che la restituzione dello stesso al proprietario, del resto non più richiesta da costui, non è più possibile atteso l'avvenuto compimento dell'opera pubblica in vista della quale fu autorizzata l'occupazione.

Pertanto, il proprietario, privato definitivamente del proprio terreno, ha diritto di conseguire il risarcimento del danno derivatogli dalla perdita del bene, né la responsabilità dell'occupante è esclusa dalla particolare figura del provvedimento di occupazione preordinato alla procedura di espropriazione.

Infatti, giusta l'insegnamento della S.C., al termine di cui all'art. 73 della legge 1865, n. 2359 soggiacciono tutte le occupazioni di urgenza, senza distinzione di sorta, qualunque ne sia la natura e lo scopo. E ciò perché, qualora le occupazioni di urgenza a scopo duraturo si doves-

zare il finanziamento dell'opera pubblica col vantaggio di un più immediato controllo » (LAZZARO, *op. cit.*, 283).

L'insegnamento di massima (*sub* 2) della prima sentenza in rassegna della Suprema Corte regolatrice sembra, ordunque, preferibile all'interpretazione prevalente nella giurisprudenza amministrativa. Ed in proposito, la sentenza contiene, nella motivazione, il riferimento ad altre pronunce della stessa Corte. Mentre il riferimento a quella in data 18 febbraio 1960, n. 261 (la sentenza trovasi pubblicata in *Giust. civ.*, 1960, I, 958 e segg.) può essere utile a sottolineare il concetto di intervento sostitutivo « in funzione del finanziamento » (*ivi*, 960) pare significativo ricordare che, nella seconda pronuncia richiamata (30 ottobre 1963, n. 2918, *Giur. it.*, Mass., 1963, 997), la Corte di Cassazione ebbe ad esaminare un altro caso disciplinato dalle ll.reg.sic. n. 30 del 1953 e n. 46 del 1949 ed a proposito dell'occupazione d'un fondo privato, fatta dal Comune di Messina per la costituzione di una nuova zona industriale cittadina curata dalla Regione, occupazione protratta oltre il biennio, essendosi la difesa del ricorrente incidentale Comune doluta che la denunciata sentenza della Corte di Appello di Messina, nel condannare il Comune medesimo al risarcimento dei danni, non avesse considerato che esso aveva agito « come organo delegato » della Regione, ebbe già a chiarire che esattamente la Corte d'Appello aveva affermato la responsabilità dell'ente: « perché, essendo questo il soggetto legittimato in base al titolo all'occupazione dell'immobile per il termine di due anni, era responsabile della violazione degli obblighi derivanti dall'occupazione stessa e quindi della mancata restituzione dell'immobile dopo la scadenza del detto termine » e, parlando di « delegazione » nel senso impropriamente usato dalla difesa comunale, per

sero considerare svincolate dal vincolo temporale innanzi detto, verrebbe ad essere soppressa ogni garanzia del diritto di proprietà ed il beneficiario potrebbe indefinitamente procrastinare nel tempo la sua occupazione senza la corresponsione di alcuna indennità per la espropriazione, con palese sovvertimento del principio sancito nell'art. 42 della Costituzione.

D'altra parte, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 73, anche le occupazioni di urgenza preordinate all'esecuzione di opere pubbliche dichiarate indifferibili ed urgenti conservano la loro autonomia rispetto all'espropriazione definitiva, che sola può valere a conferire carattere di definitività alla presa di possesso conseguita al provvedimento di occupazione (Cass., 24 settembre 1959, n. 2603).

Poiché trattasi, in definitiva, di azione di responsabilità per fatto illecito, consegue l'applicazione del principio sancito dall'art. 2055 c.c. sull'obbligo solidale di risarcimento del danno dei ricorrenti nell'illecito.

Così inquadrata la pretesa fatta valere dall'istante, può passarsi all'esame della questione sollevata dai convenuti, che, entrambi, hanno accettato il proprio difetto di legittimazione passiva alla causa.

Col decreto di occupazione di cui agli atti il Prefetto della Provincia di Napoli autorizzò la Cassa per il Mezzogiorno « in nome e per conto del Comune di Napoli » ad occupare temporaneamente, per

alludere viceversa... all'ipotesi opposta di immedesimazione organica con immediata riferibilità alla Regione dell'operato degli organi comunali, precisò che tale c.d. « rapporto di delegazione » con efficacia organico-rappresentativa, ossia tale rapporto di immedesimazione, « non essendo previsto specificamente dalla legge, né essendo dedotto nel titolo, non giustifica l'esclusione della responsabilità dell'occupante nei confronti del proprietario ». La corresponsabilità solidale della Regione fu ammessa, invece, soltanto sotto il profilo di un concorso di attività illecita, a norma dell'art. 2055 c.c.

In mancanza di una « specifica » previsione normativa (e, quindi, di un'apposita disciplina distinguente: cfr. SANDULLI R., *In tema di ente economico ecc.*, *Foro it.*, 1949, I, 1173; CARUSI, *Sulla pretesa responsabilità ecc.*, *ivi*, 1959, IV, 273, nota 37; ID., *È lo Stato responsabile? ecc.*, *ivi*, 1960, IV, 103) non è, dunque, possibile parlare di rapporto organico (e questo valga ad intendere rettamente anche la giurisprudenza dei giudici di merito: v. ad es. Trib. Messina, 15 gennaio 1963, Mastroeni c. Provincia di Messina, *Giur. sic.*, 1963, 352).

II - Dopo quanto si è detto, appare superfluo intrattenersi in particolare sulla seconda sentenza della Corte di Cassazione, qui in rassegna. Questa volta si trattava della costruzione di una strada, disciplinata dalle norme delle leggi regionali sic. 12 febbraio 1955, n. 12 e 2 agosto 1954, n. 32 e la Suprema Corte regolatrice ha avuto modo di ribadire il difetto di legittimazione passiva della Regione alla domanda del ricorrente di risarcimento del danno per una occupazione ultrabiennale compiuta dal Comune di Messina per conto della medesima ed all'opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui al decreto prefettizio tardivamente emesso a favore del Comune medesimo.

la durata di anni due, gli immobili di proprietà De Martino, occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui in narrativa.

È da escludersi che possa, nella specie, trattarsi di rappresentanza, la quale, come è noto, implica sostituzione di un soggetto ad un altro nell'esplicamento dell'attività giuridica, sì che l'agire del rappresentante — il quale spende il nome del rappresentato ed agisce in nome e per conto altrui — produce effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Nella rappresentanza volontaria l'attività del rappresentante si legittima all'esterno in virtù della procura conferitagli dal rappresentato.

Nella specie, la pretesa rappresentanza non sorgerebbe né in virtù di legge, che non la prevede, né dalla volontà della parte, del tutto insussistente.

La dizione usata nel decreto prefettizio deve essere puntualizzata alla stregua delle norme di cui alla legge 9 aprile 1953 n. 297 (Provvedimenti a favore della città di Napoli) nell'ambito della quale esso fu emesso.

L'art. 4 della citata legge, dopo aver disposto che la Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti previdenziali e di assicurazioni sono auto-

Il Comune — ha avvertito la Cassazione — aveva agito in nome proprio ed anche nel proprio interesse, tant'è vero che l'opera era entrata a far parte del suo demanio.

III - E si perviene, così, all'esame della sentenza del Tribunale di Napoli. Questa volta si trattava dell'interpretazione delle norme della legge speciale per la città di Napoli 9 aprile 1953, n. 297. Secondo tale normativa, come è noto, venendo la Cassa DD.PP. e gli istituti previdenziali e di assicurazione autorizzati a concedere alla Provincia ed al Comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche *di loro competenza*, da eseguirsi secondo rispettivi programmi (da predisporre d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno ed approvarsi con decreti del Ministro LL.PP. di concerto col Ministro per il tesoro), mutui per un ammontare complessivo, rispettivamente, di cinque e trentacinque miliardi di lire, con la garanzia dello Stato, nonché i contributi statali di cui alla l. 3 agosto 1949, n. 589, la Cassa per il Mezzogiorno è stata investita della competenza sostitutiva in ordine alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere ed alla temporanea anticipazione della relativa spesa, salvo riscossione del ricavo dei mutui in virtù di deleghe irrevocabili delle amministrazioni interessate.

In particolare, v'è da osservare che, a norma degli artt. 4 ed 8 l. n. 297 del 1953, compete alla Cassa l'approvazione dei progetti con valore di dichiarazione (implicita) di p.u. delle opere e, quindi, la prefessione e l'eventuale proroga dei termini di cui all'art. 13 l. n. 2359 del 1865. Ora, se si ritiene che per gli enti pubblici minori il cumulo delle due vesti, di autorità e di ente espropriante, debba essere espressamente previsto dalla legge, può, anzitutto, seriamente dubitarsi che nella competenza sostitutiva della Cassa, di provvedere « alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere », sia compresa anche quella di provvedere alle necessarie espropriazioni. Ma, ammesso, in ipotesi, che la competenza sostitutiva

rizzati a concedere alla Provincia e al Comune di Napoli, per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, mutui garantiti dallo Stato per un ammontare complessivo rispettivamente di lire 5 miliardi e di lire 35 miliardi, sancisce che le opere debbono essere effettuate secondo i programmi da predisporre dall'Amministrazione e dal Comune di Napoli, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, la quale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere con il ricavo dei mutui predetti.

Inoltre l'ultimo comma prevede la facoltà della Cassa di affidare l'esecuzione dei singoli lavori alle Amministrazioni interessate.

Trattasi, pertanto, di rapporti di collaborazione tra le Amministrazioni degli enti locali e la Cassa per il Mezzogiorno, che con la programmazione delle opere da eseguirsi giudicano l'utilità e il rendimento delle stesse. Tale programmazione deve avvenire d'intesa tra i predetti enti, perché gli stessi sono entrambi gravati per legge del pagamento dei mutui da contrarre.

Tali rapporti di collaborazione, del resto, sono confermati dalla convenzione intercorsa tra il Comune di Napoli e la Cassa per il Mezzogiorno, laddove, all'art. 6, mentre il primo si obbliga ad agevolare il

si estenda anche alle espropriazioni, se ne deve inferire che, nel caso di c.d. affidamento dell'esecuzione dell'opera allo stesso ente interessato, anche la potestà di procedere alle espropriazioni torni in capo a medesimi.

Ed infatti l'art. 4 l. n. 297 del 1953 conferisce alla Cassa il potere di affidare « l'esecuzione dei singoli lavori... alle Amministrazioni interessate ». Pare chiaro qui che, non essendosi neppure detto « di » ma « dei », l'espressione è usata come sinonima di « singole opere », di cui al quinto comma dello stesso articolo (d'altra parte, a voler interpretare diversamente la norma, si perverrebbe, contro la sua *ratio*, a molteplici complicazioni nell'attuazione dei progetti, che, invece di essere facilitata, ne sarebbe ritardata: si ricordi, ad ogni buon conto, che trattasi di opere *pubbliche* e, per giunta, di pertinenza del Comune e della Provincia, onde non avrebbe neppure senso fare riferimento alla distinzione che si fonda sull'autonomia del lavoro pubblico rispetto al suo risultato finale e sulla quale v. ROEHRSEN, *I lavori pubblici*, cit., 5, 7, e 19). A proposito dell'ultimo comma dell'art. 4 l. n. 297 del 1953, deve, a questo punto, sottolinearsi che la sua interpretazione, come peraltro ha riconosciuto la stessa sentenza del Tribunale, senza trarne, tuttavia, le debite conseguenze, va condotta tenendo necessariamente presente la legge organica 10 agosto 1950, n. 646 e, segnatamente, l'art. 8 della medesima, modificato dall'art. 13 l. 29 luglio 1957, n. 634, a mente del quale « la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali, o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, ad enti di diritto pubblico ».

Come si vede, l'affidamento, inteso in senso tecnico, corrisponde a quel rapporto, per cui la Regione si avvale di organi esecutivi statali come di organi propri in via transitoria ed occasionale; è, cioè, un rapporto, che « sembra svolgersi nell'ambito di una stessa organizzazione » (PESCATORE, *Spunti sulla posizione della Cassa per il Mezzogiorno*, *Foro it.*, 1957, IV, 161; *id.*, *L'attuazione degli interventi*

perfezionamento di accordi bonari e delle pratiche di espropriazione, queste debbono essere eseguite da appositi uffici della Cassa, sia pure per conto dell'Amministrazione comunale.

La difesa della Cassa, però, sostiene al riguardo che detta convenzione sarebbe stata modificata da una lettera 27 settembre 1956 a firma del Sindaco di Napoli, con la quale il Comune si sarebbe obbligato a portare a conclusione le pratiche espropriative o di acquisto delle aree occorrenti per i lavori da eseguirsi. Ma è agevole osservare, giusta la eccezione sollevata dal Comune, che siffatto riconoscimento non impegna minimamente il Comune, non essendo il Sindaco legittimato ad assumere per l'ente oneri ed obblighi, in contrasto, per altro, con precedenti convenzioni stipulate ed approvate dagli organi dell'Amministrazione comunale (art. 142 e segg. legge com. e prov.).

straordinari per il Mezzogiorno, Riv. trim. dir. pubbl., 1961, 547; id., *L'intervento straordinario nel Mezzogiorno d'Italia*, Milano, 1962, 91 e segg.) e riguarda « organi dello Stato ed aziende autonome statali » (PESCATORE, *L'attuazione ecc.*, cit., 547; per la concezione di tale istituto come una « particolare forma di concessione escogitata dalla legge per superare un ostacolo giuridico di principio, quello di prevedere una concessione amministrativa da parte di un ente pubblico minore, quale la Cassa, a favore dell'Ente pubblico maggiore ed anzi massimo, lo Stato » v. invece Rocco, *L'ordinamento giuridico della Cassa per il Mezzogiorno, Acque, bonif., costruz.*, 1955, 111: *contra*, ROEHRSEN, *I lavori pubblici*, cit. 189, nota, secondo il quale « la legge ha voluto soltanto che detti uffici provvedessero, ove la Cassa lo ritenga del caso, ad operazioni di carattere esecutivo »). Trattasi, pertanto, di concetto diverso e contrapposto a quello, di cui ci si è precedentemente occupati, a proposito del rapporto fra Regione Siciliana ed enti locali ed enti pubblici incaricati dell'esecuzione di un'opera pubblica assunta a cura della Regione.

Che si tratti, adunque, a proposito dell'ultimo comma dell'art. 4 l. n. 297 del 1953, di un rapporto sostitutorio e non di immedesimazione organica è fatto palese dalla chiara contrapposizione e delimitazione di concetti contenuta nell'articolo 8 l. n. 646 del 1950, oltre che dalla stessa formula legislativa: « l'esecuzione dei singoli lavori potrà essere affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno *alle Amministrazioni interessate* » (si è ben lungi, quindi, dall'ipotesi dell'affidamento di un certo incarico *ad uffici esecutivi propri* di altro ente).

Questa differenza fondamentale fra il senso generico in cui il verbo affidare è usato nel cennato testo normativo della l. n. 297 del 1953 e quello tecnico e specifico in cui è usato nell'art. 8 l. n. 646 del 1950 è stata già avvisata nella giurisprudenza arbitrale, che ha, appunto, qualificato il rapporto fra la Cassa « affidante » ed il Comune di Napoli « affidatario » come un rapporto intersoggettivo, in base al quale il Comune provvede all'esecuzione delle opere *in nome proprio* e in definitiva con proprio onere finanziario, anche se con somme anticipate dalla Cassa, che esercita un penetrante controllo, « rapporto, questo, pienamente inquadrabile nella concessione di opera pubblica » (Collegio arbitrale: Arbitri, *Pres. Rizzatti, Est. Gionfrida, Reggiani, Tesauro, Giannini M. S.*: lodo 23 dicembre 1963, Soc. Meridionale Strade c. Comune di Napoli, *Foro it.*, 1964, 2249-2250). La differenza rispetto alla delegazione intersoggettiva (il citato lodo assimila, invece, i due rapporti) dovrebbe consistere nella presenza di un diretto interesse del Comune alla realizzazione del-

Né le conseguenze mutano nella ipotesi, invocata nel caso in esame dall'Avvocatura dello Stato, prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge n. 297 del 1953, nel caso, cioè, che la Cassa per il Mezzogiorno affidi la esecuzione dei singoli lavori alle Amministrazioni interessate.

Invero, vigente l'art. 8 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno n. 646 del 1950 (la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali), si rilevò giustamente che il termine generico « affidamento » riceve una particolare qualificazione della contrapposizione al termine concessione. Questa, come è noto, è istituto, che, muovendo dalla titolarità di un pubblico potere, determina il trasferimento dello stesso in altri e costituisce poteri e diritti che prima non gli appartenevano;

l'opera, mentre nel soggetto meramente delegato tale interesse dovrebbe mancare (cfr. BENVENUTI, *La concessione di opere pubbliche, Acque, bonifiche costruzioni*, 1958, 3). Si è già visto che nel rapporto di delegazione, pur mancando un vero e proprio vincolo gerarchico, sussiste la potestà del delegante di impartire al delegato direttive vincolanti anche per il singolo caso concreto (v. nostro studio: *In tema di delegazione amministrativa*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 704-705; SILVESTRI, *op. cit.*, 828; secondo alcuni, il delegante avrebbe addirittura, invece, un potere di avocazione: SANDULLI, *Manuale di dir. amm.*, Napoli, 1955, 282; *contra*, di recente, ALGOZINI, *Brevi note in tema di delegazione amministrativa*, *Giur. sic.*, 1965, 337).

Nel rapporto di concessione di costruzione di opera pubblica e segnatamente in quelli instaurati dalla Cassa per il Mezzogiorno resta all'amministrazione concedente « il potere di regolare e indirizzare l'attività del concessionario e di esercitare i necessari controlli tecnici ed economici » (Cass., 8 giugno 1963, n. 1528, *Riv. giur. edil.*, 1963, I, 1125). Quello che, però, occorre qui sottolineare è che « l'attività di controllo non vale a rendere propria dell'ente concedente l'attività amministrativa e tecnica dell'ente concessionario, esaurendosi nei riflessi interni del rapporto di concessione » (LAZZARO, *In tema di responsabilità della pubblica amministrazione*, ecc., cit., *Giur. sic.*, 1960, cit., 284 ed *ivi*, in nota, riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Particolare importanza assume, così, l'insegnamento della Corte di Cassazione, su cui ci si è soffermati innanzi, secondo il quale, lungi dall'ammetersi, altresì, una responsabilità indiretta (in tali sensi v., invece, in tema di delegazione amministrativa, ma senza alcuna convincente dimostrazione, ALGOZINI, *Brevi note*, ecc., cit., *Giur. sic.*, 1965, cit., 337) dell'ente delegante o concedente, si prospetta la questione della corresponsabilità di quell'ente sotto il paradigma dell'art. 2055 c.c. Occorre, cioè, un fatto illecito proprio di codesto ente, che concorra con quello del delegato o del concessionario alla produzione del danno ingiusto. È pacifico, infatti, in dottrina e in giurisprudenza, che quella norma prevede un concorso « di più fatti illeciti, coevi o successivi » nella produzione dell'evento (cfr. Cass., 6 luglio 1951, n. 1798, *Foro it.*, Mass., 1951, 436, *sub* 4; 14 maggio 1955, n. 1386, *id.*, Mass., 1955, 300-301, *sub* 1; 15 ottobre 1963, n. 2753, *Giur. it.*, Mass., 1963, 939; 30 ottobre 1963, n. 2927, *ibidem*, 1000, *sub* a; 22 maggio 1964, n. 1262, *id.*, Mass., 1964, 409; App. Palermo, 27 aprile 1962, Soc. ind. Russo c. Lo Buono, *Foro it.*, Rep., 1963, voce *Responsabilità civile*, n. 87, c. 2392; App. Roma, 30 luglio 1962,

si tratta dunque di un rapporto corrente tra un ente pubblico, in posizione di supremazia, ed un altro soggetto, pubblico o privato, in posizione di subordinazione.

L'affidamento, invece, sottolinea la esistenza di un rapporto di carattere fiduciario, che non presuppone differenza di posizione, ma che si svolge nell'ambito di una stessa organizzazione. E la vigente legge 29 luglio 1957 n. 634, all'art. 13, testualmente riferisce l'affidamento ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali, mentre la concessione riguarda enti al di fuori dell'organizzazione statale.

Sia nell'affidamento che nella concessione il contenuto del rapporto consiste nel procedere alla esecuzione dei lavori in sostituzione della Cassa e, quindi, nell'appaltarli o eseguirli in economia, secondo i casi, nel dirigerli, sorvegliarli e contabilizzarli.

Soc. ed. Torinese c. Romano, *Foro it.*, Rep., 1963, voce *Responsabilità civile*, n. 92 bis, c. 2392; BONASI BENUCCI, *La responsabilità civile*, Milano, 1955, 87; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. III, p. I, tomo II, Milano, 1954, 516-517).

Ed è chiaro, così, se ce ne fosse bisogno, che non può aversi, ai fini della responsabilità *ex art.* 2055 c.c., concorso di attività lecita con attività illecita.

Alla stregua di tali risultati dell'indagine, la sentenza del Tribunale di Napoli, qui in rassegna *sub* III, appare criticabile, perché: a) applica al rapporto Cassa-Comune il concetto di affidamento, invece di quello di concessione; b) desume da una presunta posizione di parità dei due enti e dal generico riferimento ad un « concerto » della loro azione la loro corresponsabilità solidale, senza darsi carico di precisare ed approfondire quale concreto fatto illecito concorrente potesse ritenersi provato come imputabile alla Cassa.

È incontestabile che, se l'immobile non fosse stato occupato dalla Cassa, che poi « affidò » l'esecuzione dei lavori al Comune, consegnandogli l'immobile medesimo, non si sarebbero potute neppure verificare la protrazione ultrabiennale senza titolo di tale occupazione e la trasformazione del bene in sede stabile dell'opera pubblica (strada di accesso dalla via N. Maddalena alla nuova aerostazione dell'aeroporto di Capodichino). Ma il Tribunale non ha considerato che l'occupazione da parte della Cassa — dato che, come dice la sentenza, dovesse restare un fatto ad essa proprio — avvenne in base a decreto prefettizio non impugnato in sede di legittimità, ossia in base a valido titolo, epperò corrispondeva all'esercizio di un diritto. La consegna dell'immobile al Comune « affidatario » (cioè concessionario) del lavoro a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 l. n. 297 del 1953 si inquadrava, a sua volta, nella vicenda dello « affidamento » dei lavori al Comune prevista dalla legge speciale e come tale rilevante verso i terzi (per i riflessi esterni del rapporto pubblicistico di concessione v. anche Cass., 9 maggio 1962, n. 928, *Foro it.*, 1962, I, 2112, nella motivazione). Quanto, infine, alla pretesa assunzione pattizia da parte della Cassa dell'obbligo verso il Comune di provvedere alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate in base alla l. n. 297 del 1953, deve subito osservarsi che, se, come si è già accennato, in mancanza di una norma espressa della l. n. 297 del 1953, sembra fondatamente da escludere che la competenza sostitutiva della Cassa si estenda per legge anche alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, non è, certo, possibile

Ma, essendo le posizioni soggettive diverse, in quanto la condizione di concessionario corrisponde ad una posizione subordinata, mentre l'affidamento intercorre con un organo dello Stato o con una azienda autonoma statale ed è quindi un rapporto *inter pares*, ne consegue che i modi della esecuzione nella concessione presentano la consistenza e la forma di una attività nella quale il concessionario si pone in una posizione subordinata rispetto al concedente e nell'affidamento, invece, si configurano come un sistema di collaborazione tra la Cassa e gli affidatari. Pertanto, la Cassa per il Mezzogiorno e il Comune hanno agito di concerto ed in collaborazione fra di loro: non soltanto la occupazione dei beni è avvenuta previo concerto di essi enti interessati nel quadro della comune programmazione, ma la lesione del diritto di proprietà per la persistenza della detenzione dell'immobile

ammettere che tale estensione sia stata validamente operata con l'accordo di cui all'ultima parte dell'art. 6 della Convenzione stipulata il 22 settembre 1953 dal Comune di Napoli con la Cassa per il Mezzogiorno. È ben chiaro, infatti, che, essendovi per legge un riparto fra enti pubblici di attribuzioni in ordine ad una data materia, ossia trattandosi di competenze istituzionali (di enti pubblici: v. FORTI, *Diritto amministrativo*, vol. I, Napoli, 1931, 105), il loro assetto non è derogabile con atti di autonomia, neppure pubblica (v. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, Milano, 1958, 143).

Se, viceversa, dovesse ammettersi che, pur in mancanza di apposita norma espressa, la competenza sostitutiva attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno dalla l. n. 297 del 1953 si estenda anche alle espropriazioni per p.u., resterebbe e resta pur sempre da sottolineare che alla ripetuta Convenzione 22 settembre 1953 la Cassa ed il Comune addivennero « allo scopo di regolare l'applicazione delle norme contenute nella l. 9 aprile 1953, n. 297, per la parte riguardante l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno », epperò il patto di cui all'art. 6 non potrebbe avere, ad avviso di chi scrive, altro valore che quello di specificare in che modo la Cassa avrebbe provveduto alle espropriazioni per p.u. *sul presupposto e per l'ipotesi che il potere di espropriazione per p.u. ad essa, appunto, spettasse*. Ma, allora, nulla autorizza a dedurre, dall'interpretazione armonica di tutta la Convenzione, in relazione con le norme della legge speciale, che in quell'articolo si volesse e si potesse stabilire, in via assoluta e preventiva, una riserva di competenza della Cassa a procedere, anche quando la costruzione delle opere fosse « affidata », cioè « concessa » al Comune, alle espropriazioni occorrenti. È normale, infatti, che nella concessione c.d. traslativa quanto meno « si verifica una successione del concessionario nell'esercizio dei diritti e dei poteri della P.A. » e, quindi, trattandosi di concessione di costruzione di opera pubblica, la successione riguarda anche l'esercizio del potere di ottenere la pronuncia di espropriazione (cfr. Cass., 11 maggio 1964, n. 1129, *Giur. it.*, Mass., 1964, 363; v. anche Cass., 9 maggio 1962, n. 928, *id.*, Mass., 1962, 336; in dottrina v. BENVENUTI, *La concessione di opere pubbliche*, cit., 2). Ed il c.d. « affidamento » della legge speciale n. 297 del 1953 ha per oggetto, appunto, la costruzione di singole opere, ossia la successione del concessionario nella posizione complessiva del concedente in ordine alla costruzione di tali opere. Ebbene, solo il potere della Cassa di compiere tale tipico atto è previsto dalla legge speciale n. 297 del 1953 e non altro, né altro poteva introdurre, quindi, una mera convenzione esecutiva. E, d'altra parte, sarebbe valida,

alieno senza provvedere alla espropriazione nel termine di cui al citato art. 73 è stata determinata dal coordinamento dell'attività degli enti convenuti.

Né, certo, il Comune può esimersi da tale responsabilità; essendo proprietario dell'opera pubblica da eseguire è tenuto pertanto a corrispondere, in definitiva, sia pure pro-parte e con il contributo dello Stato, il prezzo di espropriazione dell'immobile. — (*Omissis*).

e con quale rilevanza verso i terzi, una preventiva regolamentazione pattizia dell'esercizio da parte di un ente pubblico del suo potere di effettuare un certo tipo di concessione, che predetermini in astratto e in maniera vincolante una data limitazione dell'ambito delle future concessioni?

Non sembra, adunque, che la terza sentenza qui annotata sia da condividere, come le prime due.

F. CARUSI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 giugno 1965, n. 1189 - *Pres.*
Rossano - *Est.* Arienzo - *P.M.* Di Majo (conf.) - Ministero Trasporti
(avv. Stato Graziano) c. Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo (avv.ti Messina, Baseggio, Nicolò).

Obbligazioni e contratti - Integrazione del contratto - Funzione - Rapporto con l'attività interpretativa.

(c.c., artt. 1374 e 1362 e segg.).

Obbligazioni e contratti - Integrazione del contratto - Richiamo all'equità - Significato specifico e portata.

(c.c., art. 1374).

Arbitrato - Dovere degli arbitri di giudicare secondo diritto - Ricorso al criterio dell'equità come fonte di integrazione del contenuto del contratto - Legittimità.

(c.p.c., art. 822; c.c., art. 1374).

L'integrazione del contratto, prevista dall'art. 1374 c.c., ha la specifica finalità di assicurare che il negozio svolga interamente la funzione economico sociale che lo caratterizza e che ne giustifica la tutela: a tale norma, quindi, nonostante la collocazione nel codice sotto il titolo degli effetti del contratto, non può disconoscersi valore per la determinazione del contenuto del contratto, di cui gli effetti sono una conseguenza. La interpretazione e l'integrazione del contratto, infatti, pur

nella sistematica delle norme accolte nel codice, non sono attività distinte, ma organicamente dirette alla unitaria ricerca del contenuto obbligatorio del contratto e degli effetti che ne scaturiscono (1).

L'equità richiamata nell'art. 1374 c.c. non è sostitutiva dell'applicazione di norme di diritto, ma sussidiaria o integrativa, per un puntuale adattamento della norma giuridica al caso concreto: essa cioè va intesa non come richiamo di norme extragiuridiche, per un giudizio secondo equità in luogo di una pronuncia secondo diritto, bensì nel senso che il contratto deve essere valutato secondo corretti criteri di logica giuridica, per l'esatta determinazione dei suoi effetti (2).

L'applicazione dell'art. 1374 c.c., in quanto fa riferimento all'equità, non esula dalla potestà degli arbitri, tenuti a giudicare secondo diritto: l'equità in esso considerata non è, infatti, sostitutiva dell'applicazione di norme giuridiche, ma opera nell'ambito delle stesse e si inquadra in un giudizio di diritto (3).

(Omissis). — La ricorrente Amministrazione col primo motivo — sotto il profilo della violazione degli artt. 829 n. 4 e 827 c.p.c. con riferimento agli artt. 24, terzo comma, lett. C, 48 della convenzione 10 luglio 1926 approvata con r.d.l. 29 luglio 1926, n. 1450 e 1374 c.c. —, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Collegio arbitrale, applicando l'art. 1374 c.c., si fosse mantenuto nell'ambito del potere conferitogli con la clausola compromissoria, senza considerare che tale potere era stato circoscritto all'interpretazione della clausola di cui all'art. 24 cit. della convenzione e che, quindi, l'integrazione del contratto operata dagli arbitri con il ricorso all'equità, di cui all'art. 1374 c.c., costituiva un'esorbitanza dai limiti della clausola compromissoria,

(1-3) **Integrazione ed interpretazione dei contratti.**

Premesso che l'integrazione del contratto prevista dall'art. 1374 c.c. costituisce attività intesa ad assicurare il compiuto svolgimento della funzione economico-sociale che caratterizza il negozio, la Suprema Corte ha ritenuto di poterla assimilare all'interpretazione del contratto. Secondo l'impostazione adottata nella sentenza, le norme di integrazione e, in specie, l'art. 1374, pur attenendo all'individuazione degli effetti del negozio, dovrebbero in sostanza considerarsi norme interpretative, in quanto, come queste e in organica relazione con queste, tenderebbero alla determinazione del contenuto del negozio.

Tale principio non sembra accettabile. Sotto un profilo schiettamente teleologico, esso collega la produzione degli effetti propri delle norme suppletive d'integrazione ad una volontà delle parti non espressa e che è assolutamente arbitrario presumere. Da questo punto di vista, la sentenza finisce per negare l'esistenza di norme integrative, poiché riconduce la loro efficacia ad una vera e propria finzione: alla finzione che le parti abbiano voluto gli effetti che ad esse risalgono.

implicando un giudizio di equità non consentito agli arbitri, i quali erano tenuti a giudicare secondo diritto. La disposizione dell'art. 1374 c.c., sostiene la ricorrente, non poteva essere applicata dagli arbitri, nel decidere la questione ad essi deferita, non tanto per l'ubicazione topografica della norma sotto la rubrica « integrazione del contratto » e nel capo che ne disciplina gli effetti, quanto perché essa è diretta non a stabilire il senso della disposizione contrattuale bensì a farne scaturire effetti in base alla legge, agli usi e all'equità oltre quelli che derivano dalla manifestazione esplicita di volontà e dalla sua interpretazione.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata, con riguardo alla prima delle due censure contenute nel motivo del ricorso, ha osservato che la norma che regola gli effetti del contratto non esulava dalla competenza degli arbitri, chiamati, a norma dell'art. 48, a giudicare, oltre che sull'interpretazione, anche sull'esecuzione della convenzione, nella quale fase si attuano appunto gli effetti della pattuizione. E, con riferimento alla seconda censura, che gli arbitri, nell'applicare il criterio integrativo dell'equità, previsto dall'art. 1374 c.c., abbiano pronunciato non secondo diritto bensì come giudici di equità, ha rilevato che l'adozione dell'equità come elemento sussidiario di giudizio secondo logica, in attuazione della norma citata, comporta non una pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113 e dell'art. 822 c.p.c., bensì secondo diritto in attuazione di una norma di diritto sostanziale che fa richiamo all'equità come criterio di valutazione logica e non come complesso di norme extra-giuridiche. Entrambe le considerazioni poste a fondamento della decisione sono ispirate ad esatti principi giuridici.

La controversia, demandata al giudizio secondo diritto degli arbitri, aveva per oggetto la determinazione del contenuto e degli effetti giu-

In realtà, la distinzione fra interpretazione ed integrazione del negozio viene posta in termini assai netti dalla dottrina, che ha chiarito come la prima attenga a punti del regolamento negoziale, compresi nell'idea espressa dalla formula adottata dalle parti, come tali intelligibili e riconoscibili, anche se la formula stessa non si è adeguata al significato da esprimere, mentre la seconda postula l'assenza di un precetto, comunque ricavabile dalla formula, una lacuna, perciò, che non riguarda l'espressione, ma invece l'idea stessa del regolamento negoziale. L'integrazione, pertanto, non concerne la fattispecie negoziale, bensì unicamente gli effetti del negozio. In tal senso si vedano: BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 300 e segg.; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, 207; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1952, vol. II, parte II, 486.

Interpretazione e integrazione non si pongono sullo stesso piano, ma corrispondono a momenti logici distinti e che, anzi, in certo modo, si contrappongono. Il ricorso alle norme d'integrazione presuppone infatti la ricerca interpretativa,

ridici della clausola contrattuale (art. 24) che faceva riferimento al capitale investito nell'esercizio e, cioè, si risolveva nell'accertare, con riguardo al momento di esecuzione del contratto, se, con quella locuzione, le parti si fossero riferite alla somma di danaro impiegata nell'esercizio ovvero al valore patrimoniale.

Ora, rientrando nella competenza degli arbitri la potestà di giudicare non soltanto sull'interpretazione ma anche sull'esecuzione della convenzione, legittima era l'applicazione dell'art. 1374 c.c., che, secondo la posizione sistematica nel codice, attiene agli effetti del contratto cui si deve far riferimento nella fase di esecuzione. D'altra parte, l'integrazione del contratto, prevista dall'art. 1374 c.c., nel momento in cui se ne attuano gli effetti, ha la specifica finalità di assicurare che il negozio svolga, in relazione alle esigenze che l'ordinamento giuridico tende a soddisfare, interamente la funzione economico-sociale che lo caratterizza e che ne giustifica la tutela. A tale norma, nonostante la collocazione sotto il titolo degli effetti del contratto, non può disconoscersi valore per la determinazione del contenuto del contratto di cui gli effetti sono una conseguenza.

L'interpretazione e l'integrazione del contratto, pur nella sistematica delle norme accolte nel codice, non sono attività distinte ma organicamente dirette all'unitaria ricerca del contenuto obbligatorio e degli effetti che ne scaturiscono. Infatti, concluso validamente il contratto, la comune intenzione delle parti riflette la propria efficacia vincolante nei rapporti tra le stesse e gli effetti del contratto corrispondono normalmente ad essa. E, anche a non accogliere la teoria che la concordanza degli effetti giuridici con l'intento normale diretto al risultato pratico è puramente oggettiva, provvedendo esclusivamente l'ordinamento giuridico a stabilire tale concordanza, non può negarsi che la funzione integrativa del contratto è attuata mediante norme, suppletive e dispositive,

poiché, ove esiste una dichiarazione delle parti (con il significato che ad essa si può attribuire in via di interpretazione), non possono entrare in vigore norme che postulano l'assenza di qualsiasi dichiarazione o di una dichiarazione contraria (BERTI, *op. cit.*, 302, 303).

La stessa Corte Suprema aveva del resto fatto propri tali concetti con la sentenza 2 aprile 1947, n. 503, *Foro pad.*, 1947, I, 281, richiamata nella motivazione, secondo la quale l'art. 1374 attiene non all'interpretazione, ma all'individuazione, *oltre ed in aggiunta alla volontà*, di elementi atti a determinare il contenuto delle obbligazioni che dal contratto discendono. Nello stesso senso, sempre con una distinzione netta fra integrazione ed interpretazione, Cass., 7 agosto 1964, n. 2259, *Foro it.*, Rep., 1964, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 253, riguardante gli usi normativi preveduti dall'art. 1374.

Orbene, sembra lecito ritenere che, ove la distinzione dianzi richiamata fosse stata posta a base della decisione, il problema concernente l'applicazione delle norme suppletive d'integrazione ai negozi dell'Amministrazione pubblica avrebbe

che, anche se non richiamate dalle parti, debbono essere ritenute conformi alla volontà contrattuale e aderenti alla natura dell'oggetto o alla peculiarità della causa o alla concreta disciplina convenzionale. Infondato è, quindi, l'assunto della ricorrente che, mediante l'applicazione dell'art. 1374 c.c., si modifica il contratto aggiungendosi ad esso qualcosa, perché le ulteriori conseguenze che si fanno derivare dal contratto secondo la legge, gli usi e l'equità corrispondono all'intento pratico voluto dalle parti in attuazione di norme che integralmente lo attuano. Né può farsi riferimento alla giurisprudenza, che sembra implicitamente richiamata dalla ricorrente, secondo la quale nella interpretazione dei contratti, in cui interviene la P.A., non è consentito indagare quale possa essere stata la presumibile volontà delle parti in contrasto col testo lessicale della convenzione, dovendo, in tal caso, aver prevalenza la volontà manifesta rispetto a quella effettiva (Cass., 28 gennaio 1960, n. 101; 18 maggio 1960, n. 1255). Infatti, data l'ampiezza della clausola compromissoria, per gli arbitrati di opere pubbliche di cui trattasi, è ammissibile anche il ricorso all'equità, per risolvere le questioni sottoposte agli arbitri circa il contenuto obbligatorio della clausola e in coerenza col testo della stessa.

Con riguardo, poi, al criterio dell'equità, richiamato nell'art. 1374 c.c., la ricorrente sostiene con la seconda censura che, sotto l'apparente applicazione di una norma di diritto, gli arbitri abbiano sostanzialmente giudicato in modo non conforme al diritto, in quanto hanno introdotto l'equità nella interpretazione della clausola deferita al loro esame. Al contrario, non esulava dalla potestà degli arbitri l'applicazione dell'art. 1374 c.c. anche per quanto riguarda il richiamo al criterio dell'equità come fonte di integrazione del contenuto obbligatorio del contratto, perché, applicando una norma di diritto sostanziale, giudicavano secondo diritto. L'equità, richiamata nella detta disposizione, è un elemento sussidiario per derivare dalle norme contrattuali elementi apprezzabili al fine di determinare i limiti e il contenuto delle obbligazioni contratte (Cass., 2 aprile 1947, n. 503). L'equità, qui considerata, va intesa non come richiamo di norme extragiuridiche per un giudizio secondo equità in luogo di una pronuncia secondo diritto, bensì nel

dovuto essere impostato in termini diversi. Non sarebbe stato possibile, infatti, riportare le conseguenze derivanti dalle norme integrative ad un intento pratico « voluto » dalle parti e perciò collegato alle loro dichiarazioni. L'inesistenza di un tale collegamento (che è poi, come si è visto, presupposto per l'applicazione delle norme suppletive d'integrazione) avrebbe ricondotto la fattispecie nell'ambito di applicazione del principio secondo il quale il testo della dichiarazione impedisce, nei confronti dell'Amministrazione, una ricerca attinente alla volontà inespressa eventualmente diversa (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1960, n. 1225, *Giust. civ.*, 1960, I, 404; Cass., 28 gennaio 1960, n. 101, *Foro it.*, 1961, I, 382; 26 giugno 1946,

senso che il contratto deve essere valutato secondo corretti criteri di logica giuridica per la determinazione esatta degli effetti. Secondo la comune distinzione, non trattasi di equità sostitutiva dell'applicazione di norme, ma di equità sussidiaria o integrativa, per un puntuale adattamento della norma al caso concreto; l'equità opera, cioè, nell'ambito della norma e si inquadra in un giudizio di diritto.

Col secondo motivo la ricorrente — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 829, primo comma, n. 4, 817 e 37 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 28 della Convenzione 10 luglio 1926, 1467 c.c., 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, alle norme sulla contabilità di Stato e ai principi di diritto sui contratti della P.A., nonché l'omesso esame e l'omessa motivazione su uno specifico motivo di impugnazione —, si duole che la Corte del merito abbia omesso di pronunciarsi sul secondo motivo della sua impugnazione, con il quale si era sostenuto che il collegio arbitrale aveva operato una sostanziale *reductio ad aequitatem* della clausola controversa, non solo pronunciando fuori dei limiti del compromesso, ma addirittura invadendo un campo sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'assunto che gli arbitri avessero operato una *reductio ad aequitatem* del contratto esprime, sotto altro aspetto, la tesi, già sostenuta col primo motivo, che gli arbitri, invece di giudicare secondo diritto, avevano formulato un giudizio secondo equità, modificando il contenuto del contratto. La censura, per le già esposte considerazioni, che hanno negato un giudizio equitativo, deve essere rigettata anche sotto il profilo dell'omesso esame, perché anche in sede di gravame restava assorbita, dopo il rigetto del motivo relativo all'assunto che gli arbitri avessero pronunciato secondo equità.

Infine, la ricorrente — sotto il profilo della violazione e la falsa applicazione degli artt. 829, primo comma, n. 4, 817 e 37 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 28 della Convenzione 10 luglio 1926, approvata con r.d.l. 29 luglio 1926, n. 1450, agli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E, alle norme sulla contabilità dello Stato e ai principi di diritto che disciplinano i contratti e le concessioni della P.A. — si duole che la Corte del merito non abbia considerato che gli arbitri, avendo

n. 746, *id.*, Rep., 1946, voce *Amministrazione dello Stato*, 29). Infatti, se, nei confronti dell'Amministrazione, il Supremo Collegio ritiene inibita un'interpretazione extratestuale del negozio, a maggior ragione dovrebbe ritenere impossibile una integrazione che non trovi riscontro nella formula costituente espressione del regolamento negoziale.

La decisione 28 gennaio 1960, n. 101, dianzi citata, sembra costituisca, d'altra parte, un precedente specifico in tal senso. Invero, nonostante il riferimento all'interpretazione, la fattispecie allora decisa riguardava forse un'ipotesi di integrazione del contratto (si deduceva, infatti, l'esistenza implicita di un obbligo del Comune

modificato il contratto, integrandolo con il ricorso all'equità, avevano finito con il violare i limiti della giurisdizione dello stesso giudice ordinario, invadendo un campo riservato alla P.A.

La censura è riposta sull'errato presupposto che gli arbitri abbiano modificato il contenuto della convenzione, violando i limiti del loro potere giurisdizionale e sovrapponendosi al potere discrezionale della P.A. di regolare una concessione amministrativa. Gli arbitri, al contrario, come sopra si è detto, non hanno modificato il contenuto della Convenzione, ma hanno determinato il contenuto obbligatorio della Convenzione e gli effetti che, secondo la legge, derivavano per le parti.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. — (*Omissis*).

avente ad oggetto l'espulsione di baraccati abusivi da un'area compravenduta, obbligo che sarebbe risultato dall'esistenza di un termine per la costruzione di edifici sull'area stessa da parte del compratore).

Per quanto attiene alla natura dell'equità considerata nell'art. 1374, si ritiene in dottrina che essa non si contrapponga al diritto, derogando ad esso, ma che regoli invece la fattispecie in via suppletiva: cfr. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950, 91 e segg.; GHIRON, in *Comm. del cod. civ.*, a cura di D'Amelio e Finzi, Firenze, 1948, sub artt. 1374, 519, 520; BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1946, II, 495; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., 209.

Sull'applicazione, da parte degli arbitri, delle norme suppletive di cui all'art. 1374, cfr., in senso conforme, Cass., 2 aprile 1947, n. 503, *Foro pad.*, 1947, I, 281.

F. BATISTONI FERRARA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 agosto 1965, n. 1883 - Pres. Boccia - Est. Speciale - P.M. Gentile (conf.) - Santorelli (avv. Della Pietra) c. Provincia di Napoli (avv. ti Del Pozzo, Florio, Marotta).

Prescrizione - Prescrizione in materia civile - Azione di regresso tra corresponsabili - Interruzione del termine di prescrizione per effetto della domanda giudiziale del danneggiato nei confronti di uno dei corresponsabili - Sussiste.

(c.c., artt. 1299, 1310, comma primo, 2055, comma secondo).

Nel caso che più soggetti siano tenuti in solido ad una medesima prestazione ed uno solo di essi sia stato convenuto in giudizio dal creditore, il convenuto può esercitare azione di rivalsa verso gli altri debi-

tori, giovandosi, ai fini della prescrizione, dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale del creditore, che opera, per il disposto dell'art. 1310, comma primo, c.c., anche nei confronti degli altri debitori solidali (1).

(1) La motivazione della sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1965, I, 1645-1647; *contra*: Cass., 13 maggio 1954, n. 1518, *Foro it.*, 1955, I, 57 e *Temi genovese*, 1954, 329, con nota critica del CHICCO; 25 maggio 1955, n. 1584, *Resp. civ.*, 1955, 497; 29 febbraio 1956, n. 611, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1956, 210. Peraltro Cass., 9 giugno 1956, n. 1983, *ibidem*, 668 e 20 ottobre 1958, n. 3356, *id.*, Mass. Cass., 1958, 1202, avvertono che « l'azione di regresso proposta da un coobbligato, per ottenere dagli altri coobbligati il parziale rimborso delle somme pagate per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, si prescrive con il decorso di dieci anni, se già risulti giudizialmente accertata la responsabilità del coobbligato nella determinazione dell'evento dannoso, mentre, nel caso inverso, quando cioè a tale accertamento non si è provveduto, l'azione è soggetta alla prescrizione breve di due anni stabilita dall'art. 2947 c.c. ».

La sentenza in rassegna rileva che l'affermazione che l'articolo 1310 c.c. operi solo nei rapporti fra i creditori e i debitori solidali e non anche nei rapporti interni fra i condebitori « si risolve in una petizione di principio », osservando che in tal modo si dà per dimostrato quel che invece si doveva dimostrare e, segnatamente, non si tiene conto che « l'azione spettante al debitore solidale, che abbia pagato l'intero debito, per ripetere dai condebitori in tutto o in parte quanto ha versato, è in sostanza un'azione in surrogazione » e che colui che agisce in surrogazione ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c. « subentra nella stessa posizione giuridica del creditore soddisfatto ». Nel senso che l'azione di regresso del condebitore solidale abbia natura surrogatoria, onde il termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno dell'evento dannoso, v. Cass., 25 maggio 1955, n. 1584, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1955, 586. Cass., 22 maggio 1963, n. 1338, *Giur. it.*, Mass., 1963, 462, osserva che « la surrogazione presuppone il pagamento del debito, ma anche che esso sia stato effettuato da chi aveva l'obbligo di pagare con altri o per altri, ovvero ne sia responsabile per disposizione di legge ». In dottrina si è, invece, contrapposta l'azione di regresso a quella in surrogazione: la prima « non è più quella originaria del creditore, ma è bensì autonoma, soggettivamente e obiettivamente, con diversa estensione e differenti caratteristiche, priva ormai della garanzia della solidarietà passiva. L'azione di regresso trova nel fatto illecito solo una remota origine, ma nasce in realtà direttamente da un fatto del tutto diverso e cioè da un pagamento parzialmente, se non anche totalmente, indebito » e si è, quindi, affermato che l'azione di regresso soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del pagamento dell'intero debito: BONASI BENUCCI, *La responsabilità civile*, Milano, 1955, 103.

Per quanto riguarda più specificamente la questione di prescrizione della azione di rivalsa della P.A. verso il proprio dipendente occorre distinguere fra l'ipotesi in cui si tratti di impiegato, o comunque di persona vincolata volontariamente alla P.A., e sussista la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, e l'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esperibile innanzi al G.O. Nella prima ipotesi, appare chiaro che all'Amministrazione compete l'azione contrattuale, soggetta, pertanto, alla prescrizione decennale, con decorrenza quanto meno dal momento in cui il danno all'Erario sia divenuto certo e attuale, per effetto di condanna esecutiva o di transazione approvata: v. in questa *Rassegna*, 1965, I, 505, *sub nota* 3. Per la

seconda ipotesi, è stato osservato, nella *Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1951-1955*, vol. I, Roma, 1957, 145, non essere dubbio « che la P.A., la quale abbia risarcito il danno cagionato da un suo dipendente (non impiegato), possa surrogarsi al creditore ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c. » e, trattandosi di danno prodotto dalla circolazione di veicolo, si è precisato che « in tal caso, esercitando essa la stessa azione del danneggiato, non può non applicarsi l'art. 2947, secondo comma, c.c., tenendosi conto, però, che l'azione instaurata dal danneggiato contro la P.A. interrompe il corso della prescrizione anche nei confronti del dipendente, autore del danno, pur se eventualmente costui non sia stato citato in giudizio » (*Relazione cit.*, vol. loc. cit.); si è aggiunto, tuttavia, che, quando la P.A. risponde per il fatto del suo dipendente, considerato come fatto proprio in virtù del rapporto organico, non è il caso di parlare di mero regresso *ex art.* 2055, comma secondo, c.c., ma « in sostanza qui il fatto è uno solo ed è imputabile a una sola persona: l'autore del danno. La responsabilità verso i terzi è duplice, dell'autore e della P.A. Questa, peraltro, ove abbia risarcito il danno e non intenda avvalersi della generale azione surrogatoria, può agire contro il dipendente in virtù del rapporto di dipendenza... Il dipendente dell'amministrazione ha assunto verso di questa l'obbligo giuridico di prestare la propria opera con diligenza e perizia; *la violazione di quest'obbligo dà luogo a responsabilità contrattuale...* questo principio, che si trae dall'art. 82 della legge sulla contabilità generale dello Stato, non può non applicarsi, per la sua portata generale, anche ai dipendenti che non possono considerarsi pubblici impiegati (militari di leva), ma che, tuttavia, sono legati alla P.A. da un rapporto di servizio il cui contenuto, sanzionato anche penalmente, comprende l'obbligo specifico di adempiere le proprie mansioni con diligenza e perizia » (*Relazione ecc.*, cit., vol. cit., 145-146). Sul problema v. anche le note di F. CHIAROTTI, in questa *Rassegna*, 1954, 189 e segg.; *id.*, 1956, 179 e segg.; *id.*, 1957, 151 e segg. (recensione a G. AMORTH, *La prescrizione in materia di circolazione stradale ecc.*, *Foro it.*, 1957, I, 1563 e segg.), nonché la *Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1956-1960*, vol. II, Roma, 1961, 184 e segg.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 agosto 1965, n. 1965 - Pres. Cannizzaro - Est. Felicetti - P.M. Gentile (conf.) - Censoni (avv. Di Troja) c. Comune di Roma (avv. ti Simoncelli, Colamartino).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Contratti della P.A. - Volontà implicita - Esclusione - Rinnovazione tacita del contratto di locazione - Inammissibilità.

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 3 e segg.; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 37 e segg.; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, mod. dalla l. 9 giugno 1947, n. 530, artt. 87, 89, 97 e segg., 140, 142, 148 e segg., 296 e segg.; c.c., art. 1597).

La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti od atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali è la scrittura ad substantiam: pertanto non è applicabile nei confronti dell'Amministrazione

stessa l'istituto della rinnovazione tacita della locazione, disciplinato dall'art. 1597 del codice civile (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo il ricorrente ha denunciato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2702 c.c., affermando ch'essa avrebbe « disatteso la validità delle scritture private esibite (contratto e ricevute di fitto) » dalle quali sarebbe risultato che, dopo la risoluzione giudiziale dell'originario contratto, « le parti lasciarono immutato il relativo rapporto ».

Questa censura si riferisce all'accertamento, contenuto nella sentenza ch'è oggetto del ricorso, secondo il quale il contratto di locazione originariamente stipulato fra il Comune e il Censoni fu risolto, per inadempimento del conduttore, con pronuncia del Pretore in data 30 novembre 1956 a seguito della quale il Comune concesse in locazione l'immobile a Censoni Anna.

Come si evince dall'enunciazione stessa del motivo, esso non riflette la denunciata « violazione » dell'art. 2702 c.c. ma la valutazione delle prove in base alle quali i giudici del merito sono pervenuti al cennato accertamento di fatto, contrario alla diversa tesi dal ricorrente.

Trattasi, quindi, di censura inammissibile, ma non è superfluo rilevare che — se pure potesse ritenersi rivolta a denunciare un omesso o insufficiente esame di punto decisivo — essa sarebbe completamente infondata giacché l'unico « documento contrattuale » posteriore alla sentenza pretoria sopra citata altro non è — come fa rilevare il resistente — che una denuncia unilaterale di contratto verbale di affitto proveniente unicamente dal Censoni, della quale i giudici del merito non avevano ragione di tener conto, mentre delle « ricevute » prodotte essi non hanno mancato di occuparsi, rilevandone l'ininfluenza ai fini della causa.

(1) Inammissibilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato con una p.a.

La Suprema Corte conferma la sua costante giurisprudenza sull'inapplicabilità della rinnovazione tacita della locazione, prevista dall'art. 1597 c.c., nei confronti di una pubblica amministrazione. Nello stesso senso, si vedano, da ultimo, le sentenze della Cassazione, Sez. Un., 6 luglio 1963, n. 1817, in questa *Rassegna*, 1963, 135-136 e in *Foro amm.*, 1963, II, 389; e, a Sezioni semplici, 18 aprile 1962, n. 758, *Giust. civ.*, Mass., 1962, 375; 6 aprile 1961, n. 732, *ibidem*, 1961, 304; 28 luglio 1958, n. 2713, *Foro amm.*, 1958, II, 738; 8 novembre 1956, n. 4196, *Foro it.*, 1957, I, 1758.

L'indirizzo giurisprudenziale — nonostante il dissenso manifestato da qualche Autore (ALIOTTA, *Rinnovazione tacita nei contratti di locazione stipulati della p.a.*, *Giur. Cass. civ.*, 1951, 3° quadr., t. III, 1446 e segg.; ZAPPULLI, *Nota a sent.*

Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato l'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alle ragioni che indussero il Tribunale a disattendere la rilevanza delle « prove documentali » nonché dell'avvenuta « corresponsione dei fitti » sino al 1960 ed a ritenere necessaria la volontà espressa e formale della P.A. (Comune) per la rinnovazione del contratto originario.

Anche queste censure sono destituite di qualsiasi fondamento.

I giudici del merito hanno adempiuto all'obbligo della motivazione esponendo — in modo logico e senza errori di diritto — le ragioni del proprio convincimento.

Invero essi — alla stregua delle risultanze della causa — hanno accertato e ritenuto che per effetto della sentenza pretoria 30 novembre 1956 passata in giudicato, la quale dichiarò la risoluzione dell'originario contratto per colpa del Censoni, che aveva abbandonato l'immobile sin dal 1955 abusivamente sub-locandolo, il Comune, rimasto libero di disporre dell'immobile stesso, stipulò un nuovo contratto con la Palandrani, sorella del Censoni, su richiesta proprio di quest'ultimo.

8 novembre 1956, n. 4196, *Giust. civ.*, 1957, I, 886) e da qualche isolata e non recente decisione di giudice di merito (Trib. Napoli, 15 ottobre 1951, *Foro it.*, 1951, I, 1554) — è, senza dubbio, da approvarsi.

È noto che la rinnovazione tacita del contratto di locazione, di cui all'art. 1597 c.c. citato, si fonda esclusivamente sulla volontà tacita delle parti di rinnovare il contratto, che il legislatore desume dal loro comportamento, consistente, da un lato, nella permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, pur dopo la scadenza dell'originario contratto e, d'altro lato, nella mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà del locatore contraria a tale permanenza, sicché risulti l'acquiescenza del medesimo a tale ulteriore detenzione (cfr., da ultimo, Cass., 8 ottobre 1963, n. 2677, *Foro it.*, 1964, I, 594 e *Giust. civ.*, 1964, I, 651; 26 ottobre 1960, n. 2906, *Giust. civ.*, Mass., 1960, 1125; cfr., anche, Cass., 6 giugno 1961, n. 1298, *id.*, 1961, 562).

La tacita riconduzione, inoltre, non integra una proroga automatica nel tempo della durata della convenzione originaria, ma dà vita ad una nuova e distinta convenzione, che si rinnova di anno in anno e che si differenzia da quella originaria per il fatto che la volontà delle parti si manifesta tacitamente (cfr. Cass., 10 luglio 1959, n. 2232, *Giust. civ.*, Mass., 1959, 760; 26 ottobre 1960, n. 2906, cit.).

Se quelli suindicati sono il fondamento e la natura della riconduzione tacita (si ricordi, però, che una autorevole corrente dottrinale nega che, alla base della stessa, sia da ravvisare una manifestazione tacita o presunta di volontà e la qualifica come una « dichiarazione tipica o con valore legale tipico », nel senso che la legge attribuirebbe al comportamento dei soggetti un significato dichiarativo predeterminato, anche se non vi è stata, in concreto, una volontà consapevole: cfr. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1959, 141 e segg.; CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1946, 414 e segg.), è agevole corollario quello della sua inapplicabilità ai contratti di locazione di cui sia parte (sia come locatrice che come locataria) una pubblica amministrazione.

Hanno quindi i giudici del merito ritenuto irrilevante la circostanza che, per ritardo dovuto a ragioni meramente burocratiche, le ricevute della pigione continuavano ad essere per qualche tempo intestate al precedente conduttore, osservando altresì che in ogni caso, dopo la pronunciata risoluzione giudiziale del primo contratto tra il Comune e il Censoni, era da escludere la rinnovazione tacita di quel rapporto, non potendo la volontà della P.A. (per altro espressamente manifestata in senso contrario mediante la conclusione del nuovo contratto con la Palandrani) essere desunta « per implicito ».

Trattasi, comè evidente, di apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità e, per quanto attiene all'esclusione della tacita riconduzione, di argomentazione in tutto conforme a quanto varie volte rilevato da questa Corte Suprema, la quale ha in diverse occasioni riconosciuto che la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti ma dev'essere manifestata nella forma richiesta dalla legge, tra le quali è la scrittura *ad substantiam*; cosicché non è configurabile, nei confronti dell'Amministrazione stessa, l'istituto della

È risaputo che gli enti pubblici non possono assumere impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti. I requisiti di validità dei contratti riguardano la manifestazione di volontà, che deve provenire dall'organo cui è attribuita la legale rappresentanza dell'ente (e che spesso è diverso dall'organo cui spetta la delibera di concludere il contratto), il procedimento, che deve essere predeterminato (pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata) e la forma che deve essere quella scritta *ad substantiam* (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 1965, n. 627, *Giust. civ.*, 1965, I, 1859; 10 ottobre 1962, n. 2919, *id.*, 1963, I, 1110). È poi, altrettanto pacifico che il contratto stipulato dall'ente pubblico, pur se perfetto, non è efficace se non dopo l'approvazione della competente autorità di controllo (art. 19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 296 t.u., l. com. e prov. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 10 l. 9 giugno 1947, n. 530).

Ora, appunto perché — come si è sopra visto — la tacita riconduzione implica una nuova e distinta manifestazione di volontà, che dà vita ad un nuovo contratto di locazione, non è esatto affermare, per riconoscerne l'applicabilità ai contratti stipulati da una p.a., che essa è « innestata nel precedente rapporto locatizio perché automaticamente prevista dalla legge » (ALIOTTA, ZAPPULLI, *loc. cit.*): all'incontro, proprio perché la detta rinnovazione implica la stipula di un distinto negozio giuridico, essa non può trovare applicazione nei confronti della p.a., che — come si è detto — in tanto può assumere obbligazioni e diritti in quanto siano osservati i modi e le forme previste dalla legge.

In particolare, riconoscendosi l'ammissibilità della tacita riconduzione anche per la p.a., verrebbero spesso inosservate le norme sulla competenza a formare ed a manifestare la volontà dell'ente pubblico (nel caso frequente che l'ulteriore detenzione dell'immobile avvenga ad opera di uffici esecutivi ivi installati e non competenti a deliberare e dichiarare la volontà della p.a.); e verrebbero sempre violate le norme che impongono il procedimento per la scelta del contraente (perché il contratto sarebbe automaticamente rinnovato con la parte della precedente convenzione) l'osservanza della forma scritta (che è richiesta a pena di nullità assoluta del nego-

rinnovazione tacita della locazione disciplinato dall'articolo 1597 c.c. (v. sentt. n. 2713 del 1953; n. 4196 del 1956; n. 1817 del 1963).

Esatta è, pertanto, la decisione cui il Tribunale è pervenuto in base alle premesse di fatto e di diritto poste nella motivazione della sentenza impugnata e non è consentito al ricorrente pretendere di sostituire, a quello del giudice, il proprio diverso ed interessato apprezzamento dei fatti della causa e delle risultanze probatorie. — (*Omissis*).

zio: cfr. Cass., 9 aprile 1964, n. 811, *Giust. civ.*, 1964, I, 1403) e delle norme che condizionano l'efficacia del contratto all'intervento dell'approvazione (che è atto formale e che non ammette equipollenti: cfr. Cass., n. 4196/1957, cit.) delle competenti autorità (perché il controllo non avrebbe possibilità di espletarsi per la mancanza dell'atto formale di stipulazione).

Tale ultimo rilievo sarebbe decisivo anche ove — ripudiando il comune insegnamento della giurisprudenza — si aderisse a quella teorica che qualifica la tacita riconduzione tra le « dichiarazioni tipiche » (SANTORO PASSARELLI, CARIOTA FERRARA, *opp. locc. citt.*): ed infatti il controllo che la legge configura come necessaria condizione dell'efficacia del contratto e che viene operato da autorità diversa da quella che ha deliberato e dichiarato la volontà dell'ente non può ovviamente che esser limitato al contenuto negoziale espresso nell'atto (e quindi alla durata della locazione in esso prevista) e sarebbe frustrato ogni scopo dell'approvazione, se l'ufficio che ha stipulato il contratto di locazione potesse, a proprio arbitrio, protrarre o meno nel tempo (e, quindi, anche per un periodo illimitato) la durata della locazione (con le conseguenti obbligazioni che da questa scaturiscono anche a carico della p.a.), consentendo o mantenendo l'ulteriore detenzione del bene locato.

Può quindi concludersi con sicurezza che — comunque si voglia inquadrare la tacita riconduzione di cui all'art. 1597 c.c. — le norme di legge che disciplinano la validità e l'efficacia dei contratti degli enti pubblici impediscono l'applicabilità della citata disposizione, ove parte del contratto di locazione sia una pubblica amministrazione.

G. MANDO'

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1965, n. 2173 - *Pres.*
Rossano - *Est.* Giannattasio - *P.M.* Caccioppoli (parz. diff.) - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Messina (avv. Brancati) c. Mento ed altri (avv. Crisafulli P., Moschella M. e A.) e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Albisinni).

Espropriazione per p.u. - Efficacia traslativa della relativa pronuncia - Riferimento alla data di emissione del decreto espropriativo della valutazione del bene ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione - Insensibilità di tale indennità agli effetti della svalutazione monetaria.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e segg., 48, 49, 50; c.c., art. 1277).

Espropriazione per p.u. - Indennità espropriativa - Determinazione - Criteri.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e segg.).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Protrazione ultrabiennale senza titolo della occupazione - Sopravvenuta emissione del decreto espropriativo - Risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima - Criterio di liquidazione - Interessi legali sulla indennità espropriativa - Ammissibilità della prova della diversa misura effettiva del danno.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73; c.c., artt. 2043, 2056).

Occupazione - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per p.u. - Tardiva emanazione del decreto espropriativo - Indennità per il periodo di occupazione legittima e risarcimento del danno per il periodo di occupazione « sine titulo » - Liquidazione dell'indennità e del risarcimento nella misura dell'interesse legale sull'indennità espropriativa - Diritto agli interessi compensativi sull'indennità e sul risarcimento fino alla data dell'effettivo deposito - Sussiste.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 72, 73; c.c., artt. 2043, 2056).

Cosa giudicata - Eccezione di giudicato formatosi nel corso dello stesso giudizio - Potestà della Corte di Cassazione d'interpretazione della sentenza e di accertamento delle successive vicende processuali della medesima - Sussiste.

(c.p.c., art. 324, arg. ex art. 360; c.c., art. 2909).

Appello - Determinazione del « thema decidendum » - Ambito del potere di riesame del giudice di secondo grado - Motivi di appello - Chiarimenti nelle successive deduzioni delle parti - Questioni direttamente connesse con quelle proposte con i motivi di appello.

(c.p.c., artt. 342, 345, 346).

Impugnazione - Scadenza dei termini - Ammissibilità di impugnazioni incidentali tardive - Riguarda le impugnazioni incidentali vere e proprie e non le c.d. impugnazioni incidentali autonome - Rispettive nozioni.

(c.p.c., artt. 331-334, 343).

Impugnazione - Scadenza dei termini - Cause inscindibili - Nozione - Ammissibilità di impugnazioni incidentali tardive ancorché dirette contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale.

(c.p.c., artt. 331, 334).

Procedimento civile - Intervento in causa del terzo - Intervento volontario - Termine finale di ammissibilità.

(c.p.c., artt. 105, 268).

Avendo il decreto di espropriazione per p.u. efficacia costitutiva del trasferimento dell'immobile, alla data di tale pronuncia deve essere riferita la valutazione del bene, ai fini della determinazione della relativa indennità, che, perciò, è di regola insensibile agli effetti della svalutazione monetaria (1).

Nella determinazione del giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di espropriazione devono essere presi in considerazione i vantaggi reali, effettivi che il proprietario avrebbe potuto conseguire e non anche i vantaggi eventuali ed ipotetici, come quelli che presuppongono

(1) Viene pubblicata la parte della motivazione della sentenza in rassegna relativa alle prime quattro massime. Sul momento in cui si verifica il trasferimento coattivo (art. 50 l. 25 giugno 1865, n. 2359) v. Cass., 29 maggio 1964, n. 1345, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1084, sub 3 (1086 e 1088, nella motiv.); v. anche Cass. 20 marzo 1965, n. 463, in questa *Rassegna*, 1965, I, 490, nonché Cass., 7 maggio 1965, n. 836, *ibidem*, 940 e in *Giur. it.*, Mass., 1965, 301: « il trasferimento della proprietà della cosa espropriata si verifica alla data della pronuncia del decreto di espropriazione, che non è atto recettizio. Pertanto, la notifica del decreto di espropriazione non è necessaria per la giuridica esistenza e per la validità ed efficacia dell'atto di esproprio, ma opera solo ai fini delle impugnative concernenti le indennità dovute all'espropriato »; sulla data a cui va riferita la determinazione dell'indennità espropriativa, v. Cass., 14 luglio 1965, n. 1498, *Giur. it.*, Mass., 1965, 544; v. anche Cass., 30 ottobre 1963, n. 2918, *Giur. it.*, Mass., 1963, 997, sub a; Sez. Un., 26 gennaio 1942, n. 218, *Riv. dir. pubbl.*, 1942, II, 327, con nota di riferimenti; infine, sul carattere di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, dell'indennità di espropriazione e sulla irrilevanza della svalutazione monetaria, v. Cass., Sez. Un., 12 agosto 1949, n. 2304, *Foro amm.*, 1950, II, 1, 17 e segg., con nota adesiva del SANDULLI (A.M.); 12 marzo 1951, n. 594, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, vol. XXX (1 quadr.), 231 e segg., con nota di ARDIZZONE; Cass., 5 luglio 1954, n. 2333, *id.*, 1954, vol. XXXIII (5 bim.), 241 e segg., con nota adesiva di MELITO; 26 giugno 1963, n. 1737, *Giur. it.*, Mass., 1963, 602 (sub 1) ed *ivi* ulteriori riferimenti di giurisprudenza; 19 febbraio 1964, n. 374, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1964, 160, ove si avverte, però, che « la rivalutazione è ammissibile soltanto in caso di colposo ritardo nella procedura di liquidazione dell'indennità, imputabile all'amministrazione espropriante ». Sul punto si veda, in dottrina, SANDULLI A.M., *Indennità di espropriazione e svalutazione monetaria*, *Foro amm.*, 1950, II, 1, 20-21, il quale, premesso che il ritardo del pagamento dell'indennità all'espropriato « non è minimamente ascrivibile all'espropriante, il quale a suo tempo provvede a depositare presso la Cassa dei depositi giudiziari la somma indicatagli dall'organo *super partes* competente (art. 41 l. org. espr.), né può essere tenuto responsabile per il ritardo dovuto allo svolgimento della procedura giudiziaria voluta dalla legge (art. 51) » e, rilevato che non può esservi istituzionalmente mora nel pagamento dell'indennità (l'obbligo del quale sorge con l'emissione del decreto

un atto autorizzativo, quale esercizio di una potestà discrezionale della P.A., di fronte alla quale il privato non ha una posizione di diritto soggettivo (2).

In caso di protrazione ultrabiennale dell'occupazione d'urgenza di immobile per l'esecuzione di opera pubblica e di successiva, tardiva emissione del decreto espropriativo, il risarcimento del danno dovuto al proprietario per il periodo di occupazione sine titulo, in mancanza della precisa dimostrazione che il reddito effettivo dell'immobile occupato sarebbe stato minore e salva la dimostrazione di un maggior danno, consiste di regola negli interessi legali sull'indennità espropriativa (3).

Le somme dovute a titolo di indennità o di risarcimento, ancorché determinate nella misura dell'interesse legale, non sono interessi scaduti, ma indennità e risarcimento non pagati, che sono produttivi di interessi. Anche sulla indennità di occupazione anticipata in via d'urgenza d'un immobile per l'esecuzione di opera pubblica sono dovuti, pertanto, gli interessi legali: il suo importo forma oggetto di un'obbligazione a sé stante, esigibile al momento dell'espropriazione, e gli interessi fino alla data dell'effettivo deposito, al pari di quelli sull'indennità di espropriazione, hanno carattere compensativo, tenendo luogo della disponibilità e dei frutti della somma dovuta, di cui medio tempore l'avente diritto avrebbe dovuto godere e, di fatto, non ha goduto (4).

Qualora sia stata eccepita l'esistenza di un giudicato, che si sarebbe formato nel corso dello stesso giudizio, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere d'interpretare direttamente la sentenza che ha deciso la questione di cui si discute, nonché di accertare, ai fini di stabilire la

espropriativo), dato che l'espropriante, «prima ancora di ottenere il decreto prefettizio, è tenuto a depositare la somma liquidata dai periti di ufficio», conclude ritenendo che «per far gravare sull'espropriante o su altri le conseguenze dannose della svalutazione occorrerebbe, quanto meno, dimostrare un comportamento doloso o almeno colposo rivolto a provocare un rallentamento della procedura di liquidazione» (op. cit., 21); si vedano, altresì, note *sub* 1 di rilievi ed osservazioni a Cass. Sez. Un., 4 gennaio 1964, n. 6, in questa *Rassegna*, 1964, I, 319-320 ed a Cass., 3 febbraio 1965, n. 172, *id.*, 1965, I, 135-136.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 12 agosto 1949, n. 2304, cit., *Foro amm.*, 1950, II, 1, 18 e 26 (nella motivazione).

(3) Cfr. Cass., 22 luglio 1965, n. 1715, in questa *Rassegna*, 1965, I, 725, ed *ivi* nota (*sub* 4) di ulteriori riferimenti. Per l'esclusione dell'applicabilità del criterio dell'interesse legale, nei casi speciali in cui l'indennità di espropriazione non debba consistere nel giusto prezzo che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione, v. Cass., 14 luglio 1965, n. 1498, citata a nota 1.

(4) Cfr. Cass., Sez. Un., 30 marzo 1963, n. 805, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 376; 4 gennaio 1964, n. 6, in questa *Rassegna*, 1964, I, 319 ed *ivi* nota, *sub* 1, di riferimenti ed osservazioni; v. anche Cass., 22 luglio 1965, n. 1715, citata nella nota precedente.

sussistenza o meno del giudicato, le successive vicende processuali di quella decisione (5).

Se è vero che il thema decidendum in appello si determina principalmente sulla base dei motivi, potendo la parte appellante limitare il riesame da parte del giudice superiore alle sole questioni prospettate, è ugualmente sicuro che gli stessi motivi possono essere chiariti con le successive deduzioni contenute nei verbali di causa e nelle comparse, che le parti si scambiano nel corso del giudizio, restando ovvio, peraltro, che il riesame del giudice di appello si estende, inoltre, necessariamente, alle questioni direttamente connesse con quelle proposte con i motivi di appello (6).

Le disposizioni che prevedono la possibilità di proporre impugnazione incidentale anche dopo che siano scaduti i termini per impugnare in via principale si riferiscono alle impugnazioni incidentali vere e proprie, a quelle, cioè, che sono dirette contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale, e non riguardano, invece, le altre impugnazioni, che siano proposte per un interesse autonomo del soccombente, ossia le c.d. impugnazioni incidentali autonome, per le quali resta ferma la necessità del rispetto del termine ordinario (7).

(5) Cfr. Cass., 14 febbraio 1964, n. 314, *Giur. it.*, Mass., 1964, 95; 14 gennaio 1964, n. 83, *ibidem*, 28, *sub a*; 5 marzo 1963, n. 532, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 247; 26 novembre 1960, n. 3146, *id.*, Mass. Cass., 1960, 1226. La preclusione nascente dal giudicato formatosi nello stesso processo è sottoposta al trattamento proprio degli *errores in procedendo* e la Corte di Cassazione può compiere anche indagini di fatto e conoscere delle questioni relative all'interpretazione delle precedenti statuizioni: Cass., 26 marzo 1946, n. 317, *Giur. it.*, Rep., 1944-47, voce *Regiudicata civile*, c. 1927, nn. 74-75; 9 marzo 1957, n. 808, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1957, 322 ed *ivi* nota di riferimenti.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del giudicato interno, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la Corte di Cassazione può esaminare ed interpretare direttamente gli atti di causa: Cass., 10 maggio 1965, n. 873, in questa *Rassegna*, 1965, I, 557 ed *ivi* nota, *sub 1*, di ulteriori riferimenti di giurisprudenza, nonché di dottrina.

(6) Sulla distinzione fra « motivi » e « ragioni » dell'appello e sulla loro rispettiva funzione, con limitazione solo ai primi del divieto di nuove deduzioni, v. Cass., Sez. Un., 25 giugno 1965, n. 1335, in questa *Rassegna*, 1965, I, 208 ed *ivi* nota, *sub 1*, di riferimenti. Sull'ultima parte della massima v. Cass., 29 luglio 1963, n. 2149, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 1005, *sub 1* ed *ivi* ult. riferimenti.

(7) Cfr. Cass., 8 gennaio 1964, n. 19, *Giur. it.*, Mass., 1964, 6: « la norma dell'art. 334 c.p.c., che consente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione ed a quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili di proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia già decorso il termine ed abbiano fatto acquiescenza alla sentenza, è applicabile solo alle impugnazioni incidentali vere e proprie (le c.d. controimpugnazioni, che sono dirette a far valere un interesse contrario a quello dell'impugnante principale), mentre ne sono invece escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, qual è quello della semplice adesione all'im-

Quando si tratti di causa inscindibile in fase di impugnazione, ossia tanto nell'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale (ricorrente quest'ultimo ove il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c.), quanto nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti (ossia tali che, essendo state nel precedente grado decise in unico processo, debbono rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estenda in via logica e necessaria anche sull'altra, ovvero ne formi il presupposto logico e giuridico imprescindibile), la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione principale è legittimata, a sua volta a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, di cui all'art. 334 c.p.c., ancorché questa sia diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale (8).

La disposizione di cui all'art. 268 c.p.c. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare l'intervento del terzo in giudizio è costituito dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al Collegio, fissando l'udienza collegiale per la discussione e spogliandosi, in tal modo, della causa, onde, fino a quando tale provvedimento non sia stato adottato, anche se le parti siano state invitate dal

pugnazione principale, cioè le c.d. impugnazioni incidentali autonome, riguardo alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario»; v. anche, in argomento, Cass., 13 maggio 1964, n. 1168, *ibidem*, 376, *sub d*; 28 febbraio 1963, n. 497, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 232, *sub 3*, ove ult. riferimenti anche di dottrina. Secondo Cass., 14 giugno 1965, n. 1217, *Giur. it.*, Mass., 1965, 439: «l'impugnazione incidentale tardiva in tanto è proponibile, in quanto si riferisce, in caso di soccombenza reciproca, a ciò che forma oggetto dell'impugnazione che la rende ammissibile».

(8) «Soltanto nell'ipotesi di causa inscindibile o di cause dipendenti la parte contro cui è stata proposta impugnazione o che è stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. può proporre impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso il termine per proporre impugnazione in via principale. Tale impugnazione tardiva può essere rivolta, oltre che contro l'impugnante principale (impugnazione riconvenzionale), anche contro altro soggetto, purché in tal caso l'interesse all'impugnazione sorga a seguito della proposizione dell'impugnazione principale»: così Cass., 24 giugno 1965, n. 1327, *Giur. it.*, Mass., 1965, 480, *sub g*; v. anche Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1964, 59, *sub 3*, ove ult. riferimenti di giurisprudenza. Ricorre l'ipotesi di inscindibilità prevista dall'art. 331 c.p.c. «allorché la causa fra più parti determini litisconsorzio necessario, il quale si verifica, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando l'azione miri al mutamento di un rapporto giuridico unico fra soggetti, sicché la sentenza non può essere *utiliter data* se non sia efficace nei confronti di tutti»; si ha invece l'ipotesi di dipendenza di cui all'art. 331 c.p.c. «allorché fra più cause esista rapporto di accessorietà o di garanzia»: così Cass., Sez. Un., 31 luglio 1965, n. 1856, *Giur. it.*, Mass., 1965, 675 (che esclude la ricorrenza di entrambe le ipotesi «nel caso di azione proposta dal danneggiato contro l'assicuratore della responsabilità civile per il pagamento del massimale assicurato e contro il fideiussore del responsabile civile, pur se la pronunzia contro il primo

giudice istruttore a precisare le conclusioni, l'intervento del terzo è ammissibile. Se poi la causa ritorni all'istruttore, neppure la rimessione della causa al Collegio vale come termine preclusivo dell'intervento anzidetto (9).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale l'Istituto autonomo delle case popolari censura la sentenza, denunciando la violazione dell'art. 39 della legge fondamentale sull'espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 13 della legge per il risanamento di Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892 e difetto di motivazione. Lamenta il ricorrente che, sull'indennità fissata dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale ai sensi dell'art. 32 della legge sulle espropriazioni, oltre ad un aumento del 10 per cento, giustificato dell'aumento nel tempo del valore delle aree, sia stato applicato un ulteriore aumento del 25 per cento « per la possibilità di eseguire una quinta elevazione non prevista all'epoca della stima dei periti, perché non consentita ». A parte il carattere apodittico della affermazione, si sottolinea che all'epoca dell'espropriazione l'altezza massima consentita per le costruzioni in Messina era di metri 16 (art. 10 r.d.l. 22 novembre 1937, n. 2105) che non consentiva di ricavare più di quattro piani, mentre la facoltà di erigere edifici con l'altezza di metri 21 — che rende possibile ricavare cinque piani — è stata introdotta solo con la legge 25 novembre 1962, n. 1684, vale a dire in tempo successivo ai decreti di espropriazione, per cui non se ne poteva tener conto, dovendo l'indennità essere determinata con riferimento al tempo in cui avviene il trapasso di proprietà.

La censura è fondata. La Corte di merito, dopo aver valutato i suoli in questione rispettivamente sulla base di lire 39.000 e 30.800 al mq., ha testualmente aggiunto: « A tali cifre bisogna apportare la maggiorazione di un quarto, per la possibilità di eseguire una quinta elevazione, non prevista all'epoca della stima dei periti, perché allora non con-

implichi il previo accertamento delle somme già pagate dal secondo, stante la imputabilità, pattuita fra il fideiussore e il danneggiato, di tali somme al massimale predetto »; Cass., 10 febbraio 1964, n. 299, *Giur. it.*, Mass., 1964, 90, *sub b*, avverte che: « nella fase di impugnazione il concetto di causa inscindibile va riferito all'ipotesi del litisconsorzio necessario, che può essere sia di diritto sostanziale che processuale; anche in questa seconda ipotesi, che ricorre quando il giudice di primo grado, ritenendo la causa comune ad un terzo, ne abbia ordinato l'intervento, deve essere, pertanto, disposta l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c. »; v. anche Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, innanzi citata, nonché Cass., 12 novembre 1965, n. 2360, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1200.

(9) Cfr. Cass., 8 luglio 1961, n. 1643, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1961, 716, *sub 2*; 3 giugno 1959, n. 1660, *id.*, Mass. Cass., 1959, 566, *sub 1*. Sull'intervento volontario in appello v. Cass., 2 agosto 1965, n. 1862, in questa *Rassegna*, 1965, I, 949, *sub 8* ed *ivi* (953) richiami di dottrina e giurisprudenza.

sentita ». Ora, poiché questa ulteriore elevazione non era consentita all'epoca della stima e all'epoca del decreto di espropriazione, quando vigeva il r.d.l. 22 novembre 1937, n. 2105, che prevedeva un'altezza massima degli edifici in Messina di m. 16, mentre la facoltà di elevarli a m. 21, che ha reso possibili cinque piani, è stata introdotta soltanto con la legge 25 novembre 1962, n. 1684, la Corte di merito, prima di determinare l'indennità di espropriazione in base alle più larghe possibilità consentite dalla nuova legge, doveva attenersi al criterio generale fissato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per p.u. (criterio al quale è vincolato il giudice di rinvio), che ancora la liquidazione dell'indennità di espropriazione al giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di espropriazione. Questo principio fondamentale della legge generale sull'espropriazione, che non è stato modificato da alcuna disposizione successiva, delle speciali procedure di esproprio, attribuisce al decreto di espropriazione effetto costitutivo del trasferimento dell'immobile ed alla data di esso perciò deve essere riferita la valutazione del bene ai fini della determinazione dell'indennità. Proprio perché la valutazione dell'indennità deve essere riferita alla data del decreto di esproprio si è ritenuta detta indennità di regola insensibile agli effetti della svalutazione monetaria.

Né vale opporre che, a norma dell'art. 11 del r.d.l. 22 novembre 1937, n. 2105, era possibile realizzare un'altezza superiore ai 16 metri, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che la relativa autorizzazione, ove fosse stata richiesta, non sarebbe stata negata all'Istituto autonomo delle case popolari, perché nella determinazione del giusto prezzo dell'immobile alla data del decreto di espropriazione devono essere presi in considerazione i vantaggi reali, effettivi, che il proprietario avrebbe potuto conseguire, non quelli eventuali e ipotetici, come quelli che presuppongono un atto autorizzativo, rimesso al criterio discrezionale della pubblica Amministrazione, di fronte alla quale il privato non ha una posizione di diritto soggettivo.

E nemmeno si può addurre che l'Istituto avrebbe aderito all'aggiunta del 25 per cento per la quinta elevazione calcolata dal consulente d'ufficio, perché, nelle conclusioni in grado d'appello, aveva chiesto che l'indennità di espropriazione fosse ridotta nella misura stabilita dal consulente tecnico d'ufficio. Trattasi di un evidente equivoco, perché il consulente, se aveva aggiunto il 25 per cento per la possibilità della quinta elevazione, aveva poi operato una detrazione del 40 per cento per altre considerazioni ed aveva apportato ancora una riduzione per l'applicazione della legge per Napoli, per cui l'Istituto, dichiarando di accettare le misure stabilite dal consulente tecnico d'ufficio ing. Maimone, precisava che l'indennità per l'isolato 505 B non doveva superare lire 31.754.000 e quella per l'isolato 506 le lire 6.362.164, cifre queste di gran lunga inferiori a quelle liquidate dalla Corte di merito, rispettiva-

mente in lire 48.337.000 e 13.747.665. L'errore dei ricorrenti consiste nell'aver confuso l'accettazione del risultato, cui era pervenuto il consulente, quale unico fatto giuridico o quale complesso di fatti tra loro strettamente legati, con l'accettazione di un singolo criterio, contrario al preteso accettante, ad esclusione degli altri criteri favorevoli; il che sarebbe stato, oltretutto, contrario ad ogni logica e verosimiglianza.

Accogliendosi su tale punto il ricorso, la sentenza va, relativamente ad esso, cassata.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e lamenta che la Corte di merito abbia liquidato, a favore degli ex proprietari dei beni occupati ed espropriati, a titolo di indennità per il periodo di occupazione legittima e di indennizzo per il successivo periodo di occupazione illegittima, gli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del terreno. Relativamente alla indennità per occupazione temporanea si osserva che la legge sulle espropriazioni affida al prefetto il compito di determinarla con il decreto con cui autorizza la occupazione, ovvero con provvedimento successivo; ed appunto il prefetto ebbe a determinarla rapportandola agli interessi legali sulla indennità di espropriazione, che sarebbe stata determinata nei modi di legge, senza che i relativi decreti fossero stati impugnati. In ogni caso, poiché il risarcimento del danno deve tendere alla riparazione del pregiudizio realmente subito e non può creare a favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui egli si sarebbe trovato, se non fosse avvenuto il fatto dannoso, non si sarebbe potuto attribuire ai proprietari un indennizzo maggiore del reddito, che essi avrebbero potuto ricavare dai terreni. La Corte — si aggiunge — sia che si qualificasse il risarcimento del danno contrattuale ovvero da colpa extracontrattuale, avrebbe dovuto fondarsi sul principio dell'art. 1223 c.c., il quale stabilisce che il danno consiste nella perdita subita dal creditore e nel mancato guadagno e nella specie il reddito dell'immobile era inferiore agli interessi legali sul valore dei terreni: in conclusione l'indennizzo doveva corrispondere ai frutti perduti, ovvero agli interessi sull'indennità di espropriazione alla scadenza del biennio.

La censura è infondata, perché l'indennità provvisoria si ha per rifiutata se non viene espressamente accettata nei quindici giorni dalla notifica della offerta (art. 25 che fa rinvio all'art. 18 legge espr.), con la conseguenza che occorre in tal caso il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (art. 30), deposito che non poteva effettuarsi, né fu effettuato, dato che il criterio di determinazione si riferiva ad una indennità ancora da stabilire.

Secondariamente, gli attori hanno agito per ottenere l'indennità di espropriazione, l'indennità per occupazione temporanea ed il risarci-

mento dei danni conseguenti ad occupazione protrattasi oltre il biennio. Com'è noto, quando un bene sia stato occupato d'urgenza dalla pubblica Amministrazione e sia decorso il biennio previsto dall'art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359, senza che il Prefetto abbia pronunciato la espropriazione per pubblica utilità del bene stesso, l'ulteriore detenzione di questo diventa illegittima, con la conseguenza che l'ente occupante, come detentore senza titolo, è tenuto a restituire il bene ovvero a risarcire il danno, qualora la restituzione, per le opere compiute o per altro motivo, non sia più possibile. Se il decreto di espropriazione intervenga successivamente al decorso del biennio dell'occupazione d'urgenza, l'illegittimità della detenzione del bene da parte della P.A. viene a cessare nel giorno della sopravvenuta espropriazione, che rende legittima, da tale epoca, l'attività dell'Amministrazione, ma in siffatta ipotesi al proprietario del bene espropriato spettano:

a) l'indennità per l'occupazione temporanea legittima;

b) l'indennità di espropriazione, nella misura stabilita dal relativo decreto, o, in caso di opposizione, in quella determinata dagli organi giurisdizionali previsti dalla legge sulla espropriazione per p.u.;

c) il risarcimento del danno, per il periodo corrente dalla scadenza del ripetuto biennio alla data di emanazione del decreto di espropriazione (Cass., 28 luglio 1964, n. 2142; 29 maggio 1964, n. 1352; 21 aprile 1964, n. 945; 2 marzo 1964, n. 471; 20 gennaio 1964, n. 109).

Ciò premesso, non è esatto che il proprietario non possa ottenere, quale indennità per il periodo di occupazione temporanea legittima e quale indennizzo per il periodo di occupazione illegittima (dalla scadenza del biennio al decreto di espropriazione), una somma maggiore del reddito che avrebbe ricavato dal terreno, perché è proprio l'articolo 1223 c.c., invocato dall'Istituto ricorrente, posto in relazione al successivo art. 1224, che implica, in mancanza della precisa dimostrazione che il reddito effettivo sarebbe stato minore, e salva la dimostrazione di un maggior danno, che il risarcimento consiste di regola negli interessi legali; e poiché l'illegittimità del comportamento dell'occupante ha termine con il decreto d'espropriazione, non si può, come pretende il ricorrente, tener conto del valore dei terreni allo scadere del biennio di occupazione legittima e poi procedere alla rivalutazione monetaria del *tantundem*, ma si deve tener conto del valore dei terreni al momento dell'espropriazione, così come, se questa non fosse intervenuta e si fosse protratta la situazione di illegittimità, si sarebbe dovuto tener conto del valore dei terreni al momento della pronuncia giudiziaria.

Con il terzo motivo l'Istituto ricorrente censura la sentenza denunciando la violazione degli artt. 1282 e 1283 c.c., per avere attribuito ai proprietari non solo gli interessi sul valore venale dei terreni, calcolati al momento dell'espropriazione, ma anche gli interessi sulle singole

annualità di indennità per l'occupazione legittima e di indennizzo per l'occupazione illegittima; e soggiunge che, per l'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e che, trattandosi di interessi corrispettivi, la loro decorrenza si ricollegava alla data in cui il credito era divenuto liquido ed esigibile, vale a dire alla determinazione dell'indennità di occupazione.

È palese l'equivoco che si fa, con questa censura, tra interessi ed indennità o indennizzo stabiliti nella misura degli interessi. Le somme attribuite a titolo di indennità od indennizzo non sono interessi scaduti, anche se determinate nella misura dell'interesse legale, ma indennità e indennizzo non pagati, che sono produttivi di interessi. La questione, del resto, è stata ripetutamente esaminata e decisa anche dalle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio (sentenza n. 805 del 30 marzo 1963) e si è ritenuto che fino al momento del decreto di espropriazione per pubblica utilità l'espropriato conserva il diritto al godimento del bene, per cui, nell'ipotesi di espropriazione preceduta da occupazione temporanea, la relativa indennità, che costituisce l'equivalente economico del diritto di godimento, è dovuta per tutta la durata dell'occupazione stessa, e, quindi, fino alla data in cui, per effetto della pronuncia del decreto di espropriazione, il diritto di proprietà dell'espropriando è venuto meno, convertendosi nel diritto all'indennità. Anche sull'indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali; il suo importo forma oggetto di una obbligazione a se stante, esigibile al momento dell'espropriazione; e gli interessi, fino alla data dell'effettivo deposito, al pari di quelli sull'indennità di espropriazione, hanno carattere compensativo, giacché tengono luogo della disponibilità e dei frutti della somma dovuta, di cui *medio tempore* l'avente diritto avrebbe dovuto godere e di fatto non ha goduto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 ottobre 1965, n. 2216 - Pres. Boccia - Est. Gabrieli - P.M. Cutrupia (conf.) - Educatorio S. Paolo di Modena (avv.ti Becca, Bonini, Di Stefano) c. Ministero Interni (avv. Stato Agrò).

Locazione - Successione nel contratto - Accasermamento delle forze di polizia - Onere della Provincia - Assunzione diretta a carico dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1952.

(l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 5).

Con l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 si è inteso sancire l'automatica successione, a data stabilita, dello Stato alla Provincia nei

rapporti attivi e passivi concernenti l'accasermamento delle forze di polizia, senz'uopo di alcun atto da parte dei singoli soggetti interessati (1).

(1) Cfr. Cass., 19 novembre 1957, n. 4413, *Giust. civ.*, 1958, I, 1341 e segg.; 19 ottobre 1959, n. 2949, *id.*, *Mass. Cass.*, 1959, 996. In dottrina: ABBAMONTE, *La successione dello Stato nei contratti di locazione stipulati dalle Province per l'accasermamento delle forze di polizia*, *Giust. civ.*, 1958, I, 1341 e segg. (*sub* 1-2).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2229 - *Pres.* Lonardo - *Est.* Roperti - *P.M.* Tuttolomondo (*conf.*) - Calapai (*avv.* ti Crisafulli P.; Moschella M. e A.) c. Ministero LL.PP. (*avv.* Stato Gargiulo).

Occupazione - Occupazione d'urgenza di immobile occorrente alla esecuzione di opera di p.u. - Mancato perfezionamento nel biennio della procedura espropriativa - Risarcimento del danno - Mancato godimento dell'immobile e valore venale del medesimo - Carattere edificatorio - Criteri di determinazione.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71 e 73; c.c., artt. 2043 e 2056).

Se è vero che il semplice inserimento di un terreno in una zona definita di nucleo edilizio dal piano regolatore non è idoneo ad attribuire al medesimo la qualità di edificatorio, è altresì vero che la utilizzazione di un terreno a scopo agrario non esclude la sua intrinseca caratteristica di suolo edificatorio, quando questa risulti dimostrata in base ad elementi obiettivi ed inequivoci, i quali possono consistere nella facilità di accesso, nella esistenza di vie pubbliche, nella esistenza di collegamento con la vicina città, in una edificazione già iniziata nella zona, nella presenza dei servizi pubblici necessari alla vita cittadina, quali l'acqua, la luce, la fognatura (1).

(1) Per Cass., Sez. Un., 7 dicembre 1964, n. 2858, in questa *Rassegna*, 1965, I, 328, *sub* 3, « la destinazione a parco pubblico attribuita all'immobile dal piano regolatore di massima non vale ad escludere la rilevanza del suo attuale carattere edificatorio »; Cass., 18 maggio 1964, n. 1213, *id.*, 1964, I, 719, *sub* 2, avverte che « in tema di espropriazione per p.u. il carattere edificatorio di un terreno si può desumere, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, anche in via indiretta dalle qualità intrinseche ed obiettive dell'immobile »; Cass., 30 marzo 1965, n. 557, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1139, *sub* 7, avverte che « in tema di risarcimento del danno da occupazione di un immobile da parte della Pubblica Amministrazione illegittimamente protratta oltre il biennio, sebbene il danno debba essere liquidato con riferimento allo stato di fatto in cui si trovava il fondo al momento dell'occupazione, senza cioè tener conto degli incrementi successivamente apportativi dalla Pubblica Amministrazione, tuttavia non delle condizioni della zona al momento dell'occupazione si deve tener conto, ma delle migliorate condizioni della medesima al momento della liquidazione del risarcimento, nel caso in cui il terreno, già di carattere rurale al tempo dell'occupazione, sia poi divenuto edificatorio per il notevole sviluppo della zona ».

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2256 - Pres. Rossano - Est. D'Amico - P.M. Caccioppoli (parz. diff.) - Barbuscia (avv. Biscotto) c. Filabozzi (avv. Di Lorenzo).

Procedimento civile - Procedibilità della domanda condizionata ad adempimenti fiscali - Mancanza della prova di tali adempimenti - Inosservanza del giudice di merito del dovere di astenersi dalla pronuncia - Nullità del processo e dalla sentenza - Esclusione.

(l. 3 dicembre 1942, n. 1548, art. 2).

Obbligazioni e contratti - Clausola penale - Riduzione - Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.

(c.c., artt. 1382, 1384).

L'inosservanza da parte del giudice di merito del dovere di astenersi dal pronunciare su domanda, la procedibilità della quale sia condizionata ad adempimenti fiscali, qualora non sia stata data la prova di tali adempimenti, non importa nullità del processo e della sentenza e non è perciò deducibile come motivo di ricorso per cassazione, dando luogo soltanto all'applicazione delle sanzioni previste nella legge fiscale a carico del giudice che ha pronunciato la sentenza (1).

L'apprezzamento relativo all'eccessività dell'ammontare della penale per il caso di inadempimento di un'obbligazione ed alla misura equitativa della riduzione ad essa apportata dal giudice di merito rientra nel potere discrezionale di quest'ultimo, incensurabile in Cassazione (2).

(1) Cfr. Cass., 14 settembre 1963, n. 2514, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 1179, sub 2; Sez. Un., 20 agosto 1962, n. 2603, *id.*, Mass. Cass., 1962, 1236, sub 3; 14 marzo 1962, n. 523, *ibidem*, 253, sub 1; 14 aprile 1961, n. 797, *id.*, Mass. Cass., 1961, 337, sub 3, ove ulteriori riferimenti.

(2) Cfr. Cass., 25 giugno 1963, n. 1720, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 817, sub 4; 8 agosto 1962, n. 2465, *id.*, Mass. Cass., 1962, 1174, sub 3; 4 febbraio 1960, n. 163, *Temi nap.*, 1960, I, 585, sub 2, con nota di osservazioni e riferimenti anche di dottrina.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2259 - Pres. Rossano - Est. Roperti - P.M. Tuttolomondo (diff.) - Scapin (avv. ti Stratta, Porto) c. Della Valle (intimato).

Prescrizione - Prescrizioni brevi - Prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. - Ambito di applicazione - Responsabilità extracontrattuale.

(c.c., art. 2947, secondo comma).

Prescrizione - Prescrizioni brevi - Prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. - Non riguarda la responsabilità contrattuale.

(c.c., art. 2947, secondo comma).

La prescrizione biennale, di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c., contempla tutte le ipotesi di danni, che traggono origine da un fatto illecito strettamente collegato alla circolazione dei veicoli. Tale principio non è altro che l'applicazione coordinata della prima e della seconda parte del predetto articolo di legge, nel senso che nella seconda parte è implicito il richiamo ai fatti illeciti di cui alla prima parte, attesa la stretta connessione esistente fra le due disposizioni (1).

Presupposto della prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell'articolo 2947 c.c. è che l'azione sia proposta dal terzo danneggiato e sia diretta contro l'autore del danno per un fatto illecito strettamente connesso alla circolazione del veicolo. Se, invece, l'azione è proposta per altro titolo, e cioè per l'inadempimento di un preciso obbligo contrattuale, la circolazione del veicolo, come causa generatrice del danno, vi si inserisce solo di riflesso e come fatto puramente occasionale e la prescrizione applicabile non è quella dell'articolo 2947 c.c., bensì quella nascente dal contratto concluso dalle parti (2).

(1) Cfr. Cass., 11 luglio 1964, n. 1829, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1964, 830, sub 2; 13 agosto 1962, n. 2577, *id.*, Mass. Cass., 1962, 1222; 15 luglio 1960, n. 1929, *id.*, Mass. Cass., 1960, 720.

(2) La sentenza avverte, peraltro, che, trattandosi di danno alla persona trasportata: «esso è arrecato tanto in violazione di un obbligo derivante dal contratto di trasporto (danno contrattuale), quanto in violazione della norma da cui discende il diritto assoluto alla integrità fisica e sotto questo aspetto si configura come danno extracontrattuale: di guisa che, dalla coesistenza di questa duplice responsabilità, deriva in tema di prescrizione che, venuta meno per decorso di un anno l'azione fondata sul diritto derivante dal contratto di trasporto, rimane tuttavia proponibile l'azione extracontrattuale». Sul concorso della responsabilità extracontrattuale con quella contrattuale v. Cass., 28 novembre 1964, n. 2829, *Giur. it.*, Mass., 1964, 949; 17 marzo 1964, n. 614, *ibidem*, 189; 30 ottobre 1963, n. 2927, *id.*, Mass., 1963, 1000 (sub b) ed *ivi* nota (sub 2) di ulteriori riferimenti.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 ottobre 1965, n. 2285 - Pres. Vistoso - Est. Perrone Capano - P.M. Toro (conf.) - Ministero LL.PP. (avv. Stato Correale) c. Comune di Messina (avv. Romano A.) e Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Messina (avv. Brancati) e Saccà (avv. ti Cogliandolo, Moschella M. e A.)

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Delegazione amministrativa - Delegazione intersoggettiva - Nozione - Effetti - Responsabilità del delegato verso i terzi.

Edilizia popolare ed economica - Costruzione di alloggi per l'eliminazione di case malsane a cura dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici - Delega ad Istituto autonomo per le case popolari a promuovere ed attuare non solo l'occupazione di urgenza di un immobile ma l'intero procedimento espropriativo - Protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione - Responsabilità dell'Istituto autonomo per le case popolari delegato verso il terzo proprietario danneggiato - Rapporti fra Ministero LL.PP. delegante ed I.A.C.P. delegato - Responsabilità del Ministero LL.PP. verso l'I.A.C.P. per aver dato causa al ritardo nel perfezionamento della procedura espropriativa a cura dell'I.A.C.P. delegato.

(l. 9 agosto 1954, n. 640, art. 4).

La delegazione amministrativa costituisce un istituto peculiare del diritto pubblico, che non può essere interamente assimilato all'istituto privatistico del mandato con rappresentanza, né può essere assoggettato alla relativa disciplina, sì da dedurne che l'Amministrazione delegante debba rispondere in ogni caso, anche di fronte ai terzi, degli atti compiuti nel suo interesse dall'ente delegato, il quale è, invece, direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli atti compiuti in esecuzione della delega (1).

Nei confronti del terzo danneggiato, privato illegittimamente dell'immobile di sua proprietà, è direttamente responsabile l'Istituto autonomo per le case popolari, quale ente delegato dal Ministero dei lavori pubblici a promuovere ed attuare i procedimenti di occupazione d'urgenza e d'espropriazione per p.u. di un immobile occorrente per la costruzione di alloggi per l'eliminazione di case malsane. Nei rapporti interni fra ente delegante ed ente delegato non può prescindersi, però, dal rilievo che l'occupazione e l'espropriazione sono promosse nell'interesse del Ministero dei lavori pubblici, che diviene proprietario dei fabbricati, epperò, qualora il ritardo nel perfezionamento della procedura espropriativa sia dipeso da fatto del Ministero delegante (nella specie, mancato invio dei fondi necessari all'espropriazione per contrasti insorti fra Ministero LL.PP. e Comune di Messina, al quale

(1) Cfr. Cass., 17 luglio 1965, n. 1588, in questa *Rassegna*, 1965, I, 181, *sub* 1 e 19 luglio 1965, n. 1608, *ivi*, 1142, *sub* 11. Per ulteriori riferimenti v. Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1964, n. 128, in questa *Rassegna*, 1964, I, 698, *sub* 3, con nota di F. CARUSI. Per quanto concerne i precisi presupposti di una corresponsabilità dell'ente delegante (in quanto concorrente con un proprio fatto illecito alla diretta produzione dell'evento dannoso: art. 2055 c.c.) v. Cass., 30 marzo 1965, n. 557, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1139, *sub* 2, con nota di F. CARUSI (in part. 1146 e seg. e 1152 e segg.).

si addebitava di non avere adempiuto all'impegno di fornire gratuitamente i suoli per la costruzione degli alloggi o, in mancanza, di corrispondere le relative indennità di espropriazione), questo è tenuto a rivalere l'I.A.C.P. del risarcimento dei danni dovuto al terzo proprietario (2).

(2) Cfr., per l'accenno al rapporto interno fra ente delegante ed ente delegato ed all'incidenza, nell'ambito di tale rapporto, degli atti di esecuzione della delega nella sfera giuridica del delegante, Cass., 19 luglio 1965, n. 1608, citata nella nota precedente, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1142, *sub* 11 ult. parte (1144).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1965, n. 2341 - Pres. Vistoso - Est. Perrone Capano - P.M. De Marco (conf.) - Rodolfo (avv. ti Pugliese, Bojano, Coroneo, Fazzalari) c. Montafia (avv. ti Gutierrez, Santamaria F.) e Ministero Industria e Commercio (avv. Stato Lancia).

Azienda - Ditta - Trasferimento della ditta insieme con un ramo particolare dell'azienda - Ammissibilità.

(c.c., art. 2565).

La ditta può essere validamente trasferita anche col trasferimento di una parte o di un ramo dell'azienda (1).

(1) Con la sentenza in rassegna, la Cassazione riafferma il principio della ammissibilità del trasferimento della ditta, non solo quando sia trasferita l'intera organizzazione aziendale, ma anche quando sia trasferito solo un ramo particolare di essa, richiamandosi alla precedente decisione 29 aprile 1959, n. 1256, *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 94, con nota di FERRARI, *Sulla trasferibilità della ditta con un ramo di azienda*. Nello stesso senso, cfr. App. Roma, 17 settembre 1957, *Giust. civ.*, 1958, I, 193. In dottrina, conformi all'indirizzo accolto dal S.C., cfr.: FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1955, 175; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, 46; in senso difforme: ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 409.

Com'è noto, l'art. 2565 c.c. — adeguandosi, da un lato, all'esigenza fondamentale che la ditta rimanga invariata per asseverare di fronte al pubblico la continuità dell'impresa (cd. principio della inalterabilità della ditta: cfr. CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, 325 e segg.) e volendo, d'altro lato, evitare la possibilità di attentati alla buona fede dei terzi (cfr. AULETTA, *Commentario cod. civ.*, diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bologna, 1956, 98; ASCARELLI, *op. cit.*, 409) — consente il trasferimento della ditta solo ove questo avvenga congiuntamente al *trascorso, inter vivos o mortis causa*, del complesso dei beni aziendali.

Ciò premesso, non sembra che dal tenore letterale dell'art. 2565 citato, che si riferisce puramente e semplicemente all'«azienda», possa trarsi argomento per

negare l'ammissibilità del trasferimento della ditta congiuntamente ad un ramo particolare dell'azienda stessa: poiché, ammessa, in astratto, la trasferibilità di tale ramo (arg. ex. art. 2573 c.c.), costituente una « organica unità che riproduca, su scala ridotta, le caratteristiche fondamentali dell'originaria azienda » (Cass., n. 1256/1959, cit.), la stessa organizzazione di beni — se pur può considerarsi un ramo, in rapporto all'originario e più ampio complesso aziendale — costituisce, a sua volta, considerata in sé e per sé, una vera e propria azienda, così come definita dall'art. 2555 c.c.

Ma, soprattutto, sussistono anche rispetto all'ipotesi di trasferimento del ramo aziendale le stesse esigenze di inalterabilità della ditta (che, in sostanza, si riassume nella conservazione della clientela), cui si ispira il principio della trasferibilità della ditta sancito dall'art. 2565 cit.: come, del resto, è rispettata la necessità di tutela del consumatore contro possibili inganni, perché è pur sempre l'antica organizzazione aziendale, che, sia pure su scala ridotta, prosegue la medesima attività economica.

Né sembra possa avere rilievo, in contrario, il raffronto tra il disposto dell'art. 2565 e quello dell'art. 2573, che espressamente ammette il trasferimento del marchio solo unitamente a quello dell'« azienda » o di « un ramo particolare di questa » (su tale raffronto sembra essere fondata la contraria opinione dell'ASCARELLI, *op. cit.*, 409): giacché, come esattamente rileva la sentenza 1256/1959 cit., la diversa dizione delle due norme si giustifica nella considerazione della « diversità delle funzioni attribuite ai due diversi segni distintivi dell'azienda e della necessità di sottolineare, relativamente al marchio, la codificazione del principio della non trasferibilità del marchio senza l'azienda, in contrasto con l'opposto principio della separabilità, già contenuto nel r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 ed implicitamente insito nella l. n. 4577 del 1868 e nel relativo regolamento 20 marzo 1913 ».

G. MANDO'

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2356 - Pres. Rossano - Est. Spagnoletti - P.M. Caccioppoli (parz. diff.) - Silva Maria (avv. Castiglia) c. Ministero Finanze (avv. stato Carafa).

Ingiunzione - Ingiunzione prevista dal t.u. 14 aprile 1910, n. 639 - Opposizione del debitore - Instaurazione di ordinario processo di cognizione - Posizione processuale dell'Amministrazione creditrice - Parte convenuta - Domanda riconvenzionale dell'Amministrazione - Ammissibilità.

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 2, 3; c.p.c., art. 36).

Procedimento civile - Sentenza - Motivazione - Valore integrativo del contenuto formale del dispositivo - Portata precettiva della motivazione.

(c.p.c., artt. 132, n. 4, 276; disp. att. c.p.c., art. 118).

Con l'opposizione del debitore all'ingiunzione prevista dal t.u. 14 aprile 1910, n. 639, s'instaura un ordinario processo di cognizione, in

cui l'Amministrazione creditrice, assumendo la veste di convenuta rispetto al debitore-attore, può sempre dedurre, ove riconosca l'inesistenza del titolo posto a base del provvedimento ingiuntivo, un diverso titolo a giustificazione del suo atto, spiegando domanda riconvenzionale a norma dell'art. 36 c.p.c. (1).

(1) Nel medesimo senso della massima sopra riportata si vedano pure: Cass., 11 luglio 1962, n. 1849, *Giust. civ.*, Mass., 1962, 913; App. Bologna, 2 febbraio 1961, *Giur. it.*, 1962, I, 2, 366, che, *implicitamente* la prima ed *esplicitamente* la seconda, riconoscono l'ammissibilità di domande riconvenzionali della p.a., a norma dell'art. 36 c.p.c., nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale.

Sul punto si veda la *Relazione dell'Avvocatura dello Stato* per gli anni 1956-60, Roma, 1961, vol. II, 840, con giurisprudenza ivi richiamata. V. anche AMORTH-TOMASICCHIO, *Il giudizio civile con lo Stato*, Padova, 1963, 280.

Nella decisione annotata l'affermazione dell'ammissibilità di domande riconvenzionali da parte della p.a. nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale segue all'altra, accettata oggi dalla giurisprudenza quasi unanime, che l'opposizione di cui s'è detto instaura un vero e proprio processo ordinario di cognizione in cui il debitore-opponente assume la veste di attore e l'Amministrazione-creditrice quella di convenuta. Su questo più limitato aspetto della questione le pronunce giurisprudenziali sono numerosissime; tra le più recenti si vedano: Cass., 29 novembre 1963, n. 3065, *Giust. civ.*, 1964, I, 295; 8 giugno 1963, n. 1530, *Giust. finanz.*, 1963, 208; 4 giugno 1962, n. 1346, *Foro amm.*, 1963, II, 88; 14 marzo 1961, n. 568, *Sett. Cass.*, 1961, 511. In senso diverso: Trib. Venezia, 4 marzo 1962, *Corti di Brescia, Venezia, Trieste*, 1964, 234, secondo cui l'opposizione del debitore all'ingiunzione fiscale non instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, ma si risolve, piuttosto, in un'azione di impugnazione del diritto all'esecuzione.

Per una confutazione della tesi, secondo cui il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale debba essere considerato alla stregua delle opposizioni al normale procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 e segg. c.p.c., si veda *Relazione dell'Avvocatura dello Stato* per gli anni 1956-1960, cit., loc. cit., e, per la giurisprudenza: Cass., 13 ottobre 1962, n. 2125, *Foro it.*, Rep., 1962, 908, voce *Esazione*, n. 76; Trib. Venezia, 4 marzo 1962, *Corti di Brescia, Venezia, Trieste*, 1964, 234; Trib. Palermo, 6 dicembre 1963, *Giur. sic.*, 1964, 72. In dottrina si veda, oltre ad AMORTH-TOMASICCHIO, *op.*, loc. cit., ANTONIONI, *Ingiunzione fiscale e procedimento monitorio*, *Riv. proc. civ.*, 1949, II, 45.

Dall'inversione della posizione processuale delle parti nel giudizio di cui si discorre, la sentenza annotata e la giurisprudenza unanime fanno discendere, ovviamente, un'inversione dell'onere probatorio, nel senso che è il debitore-opponente-attore a dover provare l'infondatezza del credito dell'Amministrazione convenuta. Sul punto, si vedano: Cass., 8 giugno 1963, n. 1530, *Giust. finanz.*, 1963, 208; 21 marzo 1963, n. 691, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 319; 10 gennaio 1961, n. 28, *Giust. civ.*, 1961, I, 1466; 15 ottobre 1958, n. 3269, *Foro it.*, Rep., 1958, voce *Esazione*, n. 99, 815; Sez. Un., 29 ottobre 1956, n. 4043, *Foro it.*, 1957, I, 28; 19 aprile 1955, n. 1079, *Giur. it.*, 1955, I, 1, 493, con nota ed anche *Relazione dell'Avvocatura dello Stato* per gli anni 1956-1960, vol. cit., loc. cit.

Nella sentenza 11 luglio 1962, n. 1849 citata *supra*, la Cassazione ha, però, precisato che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale spiegata a norma dell'art. 36 c.p.c. da parte della p.a. in un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, è la

La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale deve ricavarsi non solo dalle statuizioni contenute nel dispositivo ma anche dalle considerazioni enunciate nella motivazione della sentenza (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale la Silva lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che in un giudizio di opposizione all'esecuzione fiscale possa avere ingresso una domanda riconvenzionale, non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice.

Secondo la ricorrente, la denunciata sentenza, per giustificare l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione, avrebbe operato una indebita equiparazione tra opposizione ad ingiunzione fiscale ed opposizione a normale decreto ingiuntivo; con viola-

stessa p.a. che deve provare la nuova *causa petendi* su cui vuol fondare il provvedimento ingiuntivo.

Se sull'opponente-attore grava l'onere di provare l'insussistenza del credito vantato dalla p.a., è chiaro che il medesimo, nell'atto introduttivo della lite, deve esporre le ragioni che assistono il suo assunto entro e non oltre i limiti consentiti dal codice di procedura civile. Sul punto, si veda *Relazione dell'Avvocatura dello Stato* per gli anni 1956-1960, cit., loc. cit. e giurisprudenza ivi richiamata anche relativamente al problema delle nuove eccezioni consentite in grado d'appello dal modificato art. 345 c.p.c.

Nella sentenza in rassegna v'è pure una definizione della *natura giuridica* dell'ingiunzione fiscale, considerata come atto che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto. Anche su tale punto non vi sono dissensi di rilievo in giurisprudenza. Tra le ultime pronunce si veda Cass., 8 giugno 1963, n. 1530, *Giust. finanz.*, 1963, 208. Per la dottrina si vedano, oltre ad AMORTH-TOMASICCHIO, *Il giudizio ecc.*, più volte citato, GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1956, 251 e segg.; ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1955, par. 49; GRECO, *La riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*, S. M. Capua Vetere, 1963, 18; MICHELI, *Sulla natura dell'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali*, *Giur. it.*, 1949, I, 1, 587.

Sulla differenza tra domanda ed eccezione riconvenzionale, sui limiti ad esse stabiliti dal codice di procedura civile e sulla possibilità per l'attore, contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, di opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, si vedano: Cass., 27 luglio 1964, n. 2076, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 955; 5 maggio 1964, n. 1069, *Giust. civ.*, 1964, I, 2055; 8 febbraio 1964, n. 284, *ibidem*, 505; 4 luglio 1964, n. 1747, *id.*, Mass., 1964, 793; 21 settembre 1964, n. 2397, *ibidem*, 1119; App. Roma, 6 maggio 1963, *Temi Romana*, 1964, 44.

(2) Giurisprudenza pacifica. Tra le più recenti sentenze cfr. Cass., 19 giugno 1964, n. 1601, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 728; 21 dicembre 1962, n. 3409, *id.*, Mass., 1962, 1590; 13 ottobre 1962, n. 2983, *ibidem*, 1400; 14 marzo 1962, n. 525, *ibidem*, 253; 9 febbraio 1962, n. 275, *ibidem*, 129; Trib. Palermo, 9 gennaio 1961, *Giur. sic.*, 1962, 18.

L. MAZZELLA

zione e falsa applicazione del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e degli artt. 36, 113, 474, 615 c.p.c.

La censura è destituita di giuridico fondamento.

Con la opposizione del debitore alla ingiunzione fiscale prevista dal t.u. n. 639 del 1910, concernente le entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici, si instaura un ordinario processo di cognizione diretto a contestare il diritto alla esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore, che assume, così, vera e propria veste di attore (Cass., 29 novembre 1963, n. 3065).

Invero, nel procedimento monitorio fiscale apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, l'atto formale della ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario procedimento cognitivo.

Conseguentemente, grava sull'opponente per la sua qualità di attore l'onere di contestare il diritto della pubblica Amministrazione alla minacciata esecuzione. Può tuttavia accadere (come si è verificato nel caso in esame) che nel corso del giudizio di opposizione alla ingiunzione fiscale, l'Amministrazione finanziaria deduca un diverso titolo a giustificazione del provvedimento ingiuntivo, riconoscendo l'inesistenza del titolo su cui inizialmente il procedimento stesso era stato fondato.

La legittimità della deduzione del diverso titolo scaturisce dalla veste di convenuto che, con l'opposizione del debitore, assume l'Amministrazione creditrice, la quale ha pertanto il diritto di proporre domande riconvenzionali a norma dell'art. 36 c.p.c.

Nessun addebito può pertanto muoversi alla impugnata sentenza per avere preso in esame la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione e avere dichiarato cessata la materia del contendere.

È costante insegnamento di questa S.C. che la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza, ma anche delle considerazioni enunciate nella motivazione.

Nulla rileva se nel dispositivo sia stata omessa una specifica indicazione dell'esistenza o meno di una situazione giuridica qualora, come nel caso, nella motivazione siano state enunciate considerazioni tali da dimostrare che il giudice ha proceduto ai dovuti accertamenti con un ragionamento che va considerato integrativo del contenuto formale del dispositivo.

Nella fattispecie l'ammissibilità della domanda riconvenzionale costituiva il naturale presupposto della decisione adottata con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda stessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2360 - Pres. Fibbi - Est. Straniero - P.M. Pedote (conf.) - Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Messina (avv. Brancati) c. Brigandi e De Salvo (avv. ti Crisafulli P., Moschella M. e A.), Ministero LL.PP. (avv. Stato Del Greco) e Comune di Messina (avv. Romano A.).

Impugnazione - Cause inscindibili - Nozione - Giudizio di primo grado con pluralità di parti attive o passive - Pluralità di parti convenute - Controversia sulla individuazione del soggetto responsabile - Domanda di condanna cumulativa o alternativa nei confronti di tutti i convenuti - Necessità di impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Sussiste - Legittimazione delle parti all'impugnazione incidentale tardiva - Sussiste - Pronuncia del giudice di primo grado di estromissione di una delle parti convenute - Impugnazione che riproponga la questione sull'obbligo della parte estromessa - Inscindibilità delle cause - Sussiste.

(c.p.c., artt. 331, 334).

Il concetto di cause inscindibili ai fini del giudizio d'impugnazione sorge, oltre che nel caso di litisconsorzio necessario per ragioni di diritto sostanziale o processuale, anche in relazione all'ipotesi di cause fra loro dipendenti. Nel giudizio con pluralità di parti attive o passive, chiamate a parteciparvi ab origine o successivamente intervenute nel processo, viene a determinarsi un'ipotesi tipica di unico processo per più cause fra loro collegate da vincolo di interdipendenza di liti, allorché le domande proposte da più o contro più parti siano, per la sostanziale identità del titolo dedotto in giudizio, dirette ad accertare, nei confronti di tutte, la medesima situazione giuridica: ciò può verificarsi nell'ipotesi in cui fra le parti convenute sorga controversia sull'individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento della prestazione dovuta all'attore e quest'ultimo proponga le sue domande, congiuntamente o alternativamente, nei confronti di tutti i convenuti, creando, così, la premessa di un rapporto processuale con pluralità di convenuti. L'anzidetta situazione comporta, rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza: a) la necessità che tale impugnazione venga proposta nei confronti di tutte le parti; b) la legittimazione di costoro a proporre contro la sentenza stessa impugnazione incidentale anche quando abbiano prestato acquiescenza ad essa e, a maggior ragione, quando sia decorso il termine; c) l'obbligo del giudice di appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora l'appellante non abbia notificato l'atto di appello alla parte estro-

messa in primo grado; d) l'impossibilità per quest'ultima di eccepire l'esistenza del giudicato per mancata impugnazione nei suoi confronti della sentenza nei termini di legge, perché la pronuncia di estromissione non rende processualmente scindibili le cause, se l'impugnazione riproponga la questione sull'obbligo della parte estromessa (1).

(1) Cfr. Cass., 7 febbraio 1959, n. 403, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1959, 142, *sub 2*: « nell'ipotesi in cui la parte convenuta si difenda, assumendo che altro soggetto sia tenuto in sua vece all'adempimento della prestazione richiesta dall'attore e chiami in causa detto soggetto perché sia accertato nei suoi confronti il fondamento della pretesa dell'attore, si hanno due cause strettamente connesse per l'oggetto e per il titolo da cui dipendono, con conseguente vincolo di interdipendenza, in quanto la decisione della seconda causa dipende dalla decisione della prima. Tale situazione processuale si verifica in particolar modo quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, proponendo le sue domande congiuntamente o alternativamente contro il convenuto originario e l'intervenuto, dando luogo ad un rapporto processuale con pluralità di convenuti. Né l'avvenuta estromissione di una delle parti con la sentenza di primo grado può rendere scindibili le cause, quando l'impugnazione venga proposta anche contro la parte estromessa, onde fare accertare la sussistenza del fondamento della pretesa dell'attore nei suoi confronti. Pertanto, si ha la necessità dell'integrazione del contraddittorio, anche nel caso di nullità della notificazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ».

Nel senso che la semplice *litis denunciatio* dell'impugnazione in cause inscindibile o dipendenti possa valere ad integrare il contraddittorio *ex art. art. 331 c.p.c.* v. Cass., 12 maggio 1962, n. 962, *Giust. civ.*, 1962, I, 2195, *sub 1* (la quale avverte, però, *sub 2*, che « nelle cause dipendenti la parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale propone ritualmente l'impugnazione incidentale contro altra parte dichiarata contumace mediante la comparsa di risposta notificata al contumace anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, purché la comparsa di risposta venga notificata personalmente al contumace entro il termine fissato dal giudice »): *contra*, però, ANDREOLI, *Commento*, II, Napoli, 1945, 290-291. Sul problema della legittimazione passiva nelle impugnazioni incidentali tardive v. FINOCCHIARO, in *Giust. civ.*, 1962, I, 2196-2198.

Sul litisconsorzio in fase di impugnazione e sulla nozione di causa inscindibile v. Cass., 27 giugno 1964, n. 1722, *Giust. civ.*, 1964, I, 1272 e seg., con nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza; 2 aprile 1964, n. 718, *id.*, Mass. Cass., 1964, 322, *sub 1*, con riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Sulla scindibilità delle cause nell'ipotesi di garanzia impropria v. Cass., 14 settembre 1963, n. 2522, *Giust. civ.*, 1964, I, 139, la quale avverte, però, che « peraltro, quando il convenuto principale ha chiamato nel processo il terzo, non solo ai fini di una eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa o della sua stessa difesa, essendo unicamente imputabile al terzo il fatto generatore dell'inadempimento e della conseguente responsabilità di entrambi, si verifica tra le due cause, principale e di garanzia, una stretta connessione, per cui il terzo ha interesse e legittimazione ad impugnare la condanna del convenuto (garantito), cioè ad investire con l'impugnazione il rapporto principale e nel giudizio relativo è applicabile l'art. 331 c.p.c. ».

Sui concetti di causa inscindibile in fase di impugnazione e di impugnazione incidentale tardiva v. anche Cass., 21 ottobre 1965, n. 2173, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1180, *sub 8* (1185), ove ulteriori riferimenti di giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 novembre 1965, n. 2362 - Pres. Laporta - Est. Speciale - P.M. De Ruggiero (conf.) - Poveromo (avv. Sposato) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Colletta) e Pieri (avv. Calvanese).

Procedimento civile - Rimessione della causa al Collegio - Precisione in sede di conclusioni delle domande ed eccezioni della parte - Rinuncia implicita alle istanze non riproposte - Sussiste.
(c.p.c., art. 189).

Procedimento civile - Norme relative alla deduzione ed alla assunzione della prova testimoniale - Fondamento - Motivi di ordine pubblico - Non sussistono - Norme dispositive.
(c.p.c., artt 244 e segg.; c.c., artt. 2721 e segg.).

Procedimento civile - Istruzione probatoria - Verbali di indagine redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria - Valore probatorio indiziario.
(c.p.c., artt. 115, 116, primo comma).

Quando la parte, all'atto della rimessione della causa al Collegio, non si sia limitata a richiamare, genericamente, le conclusioni formulate in precedenza, ma abbia ben precisato le proprie domande ed eccezioni, legittimamente il giudice prende in considerazione solo le istanze espressamente formulate, dovendosi ritenere implicitamente rinunciate tutte le altre (1).

Tutte le prescrizioni relative alla deduzione e all'assunzione della prova testimoniale devono intendersi dettate non per motivi di ordine pubblico, bensì a tutela dei privati interessi delle parti (2).

I verbali di indagine redatti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, per le garanzie di attendibilità inerenti all'organo da cui provengono, ben possono fornire al giudice, nel quadro delle risultanze processuali, elementi presuntivi e indiziari utili per l'accertamento della verità (3).

(1) Cfr. Cass., Sez. Un., 18 giugno 1965, n. 1257, *Giur. it.*, Mass., 1965, 457, sub c; Cass., 22 luglio 1964, n. 1956, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1964, 886, sub 2; 15 giugno 1964, n. 1522, *ibidem*, 695; Sez. Un., 20 agosto 1962, n. 2603, *id.*, Mass. Cass., 1962, 1236, sub 9, ove ulteriori riferimenti.

(2) Cfr. Cass., 25 giugno 1964, n. 1679, *Giur. it.*, Mass., 1964, 550, sub a; 10 luglio 1962, n. 1828, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1962, 906; 10 maggio 1962, n. 936, *ibidem*, 473; 6 marzo 1962, n. 425, *ibidem*, 207, sub 2; 18 marzo 1961, n. 620, *id.*, Mass. Cass., 1961, 253. Per applicazioni del principio, v. anche Cass., 5 maggio 1964, n. 1070, *Giur. it.*, Mass., 1964, 344, sub c; 15 maggio 1964, n. 1180, *ibidem*, 382, sub c.

(3) Cfr. Cass., 16 maggio 1962, n. 1085, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1962, 554, sub 3, ove ulteriori riferimenti. Per quanto concerne i documenti provenienti dalla

P.A., parte in causa, cfr. Cass., 7 giugno 1965, n. 1148, *Giur. it.*, Mass., 1965, 417: « essendo gli atti amministrativi assistiti da una presunzione di legittimità, ben può il giudice provare il proprio convincimento su documenti provenienti dalla stessa Pubblica Amministrazione che sia parte in causa, sempre che gli stessi non siano smentiti da prova contraria »; v. anche Cass., 23 febbraio 1963, n. 442, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 206, *sub* 3; 16 maggio 1960, n. 1206, *id.*, Mass. Cass., 1960, 450, *sub* 2, ove ulteriori riferimenti. Quanto ai certificati amministrativi, v. Cass., 12 marzo 1965, n. 403, *Giur. it.*, Mass., 1965, 130, *sub* c: « i certificati amministrativi, come quello anagrafico, ancorché non equiparabili ad atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, possono essere utilizzati dal giudice quali elementi presuntivi di convincimento »; Cass., 14 febbraio 1963, n. 304, *Giust. civ.*, Mass. Cass., 1963, 141, *sub* 4, precisa che: « i certificati anagrafici e gli altri certificati amministrativi che concernono annotazioni, inserite in pubblici registri, sulla scorta di accertamenti compiuti *ex officio*, ovvero di dichiarazioni rese alla P.A., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all'esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva. Essi possono, peraltro, concorrere alla formazione del convincimento del giudice circa la verità dei fatti ai quali si riferiscono, quali presunzioni semplici, superabili con la prova contraria ».

TRIBUNALE DI NAPOLI, 29 marzo 1965 - Pres. Carbone - Est. Di Filippo-Acone (avv. Ventrella) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Carusi).

Edilizia - Distanze nelle costruzioni - Disciplina legale prevista dal codice civile - Inapplicabilità alle costruzioni erette su suolo pubblico.

(c.c., art. 873).

L'art. 873 c.c. che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non è applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico in confine con i fondi dei proprietari frontisti (1).

(*Omissis*). — Per risolvere le questioni proposte dalle parti, nel presente giudizio, è necessario individuare la condizione giuridica del suolo sul quale l'Amministrazione delle Poste ha costruito l'edificio che l'attrice assume lesivo dei suoi diritti.

In proposito, dalla documentazione esibita dall'Amministrazione (certificato del Comune) risulta che il muro di recinzione dell'edificio postale di piazza Mazzini sorge sul suolo espropriato per la costruzione della piazza Mazzini stessa.

(1) L'inapplicabilità della disciplina delle distanze legali, prevista dall'art. 873 c.c., alle costruzioni erette su suolo pubblico trovasi già affermata in Cass., Sez. Un., 23 giugno 1964, *Foro amm.*, 1964, I, 1, 465; Trib. Napoli, 8 gennaio 1963, *Tem. napol.*, 1964, I, 66 (con motivazione parzialmente diversa e con richiamo della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 879 c.c.); App. Napoli,

Esso, quindi, deve ritenersi appartenente al demanio comunale in quanto per la sua funzione di recingere la piazza, costituisce parte accessoria della piazza Mazzini, per effetto della presunzione di cui all'art. 22, comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Cass., 29 luglio 1964, n. 2154).

Del resto la stessa attrice, fin dall'atto introduttivo del giudizio, riconosce la qualità demaniale del suolo allorché afferma che l'edificio di cui lamenta la costruzione sorge sul suolo di piazza Mazzini (vedi atto di citazione).

Ciò posto gioverà esaminare la fondatezza della domanda sotto il duplice profilo (prospettato del resto dall'attrice, nell'atto di citazione e nella difesa successiva) della violazione delle norme sulle distanze legali e della violazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il richiamo fatto dalla Acone alla disciplina propria delle distanze legali (art. 873 c.c.) non ha fondamento.

Invero, deve escludersi che il proprietario frontista abbia il diritto di chiedere l'osservanza della distanza di tre metri tra il proprio edificio, confinante con lo spazio pubblico e quello che, sullo stesso spazio eventualmente venga a costruire la pubblica Amministrazione.

L'art. 82 della legge sui lavori pubblici dispone infatti che gli edifici privati, nell'interno degli abitati possono essere costruiti sul confine della strada comunale senza che occorra rispettare la distanza di tre metri prevista all'art. 873 c.c. e tale norma rende inapplicabile la già citata norma dell'art. 873 nei confronti del proprietario frontista, poiché questo articolo prevede una fattispecie in cui vi è una posizione di reciprocità fra i fondi e non una fattispecie in cui vi è un limite legale nei confronti di uno di essi.

Diversamente opinando si perverrebbe al risultato di affermare da una parte la esistenza del limite legale nei confronti del Comune in ordine al bene demaniale che è quello di sopportare le costruzioni dei privati, sul confine, e nel contempo non un limite (stante il difetto di reciprocità) ma una servitù a carico dello stesso Comune di non costruire e non effettuare concessioni a distanza minore di tre metri. — (*Omissis*).

19 aprile 1962, *Monit. trib.*, 1964, 271 (con richiamo all'art. 879, secondo comma, c.c. ed all'art. 82 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, invocato anche nella sentenza in rassegna); sul punto cfr. pure Cass., 15 ottobre 1960, *Giust. civ.*, Mass., 1960, 1050, con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.

Sul carattere di norma privatistica dell'art. 873 c.c. si veda: Cass., 10 maggio 1963, n. 1151, *Giur. agr.*, 1964, 230.

Sulla posizione delle proprietà limitrofe a beni pubblici, si vedano, in dottrina: SANDULLI, *Beni pubblici*, *Encicl. dir.*, vol. V, 293 e segg. e GENTILE, *Costruzioni in confine con piazze e vie pubbliche*, *Riv. giur. edil.*, 1962, II, 32 e segg.

L. MAZZELLA

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 novembre 1964, n. 823 - *Pres.*
Stumpo - *Est.* Anelli - Dinaro (avv.ti Valenise e Nigro) c. Ministero
LL.PP. (avv. Stato Azzariti) e Soc. Cooperativa Edilizia Alcioni
Iuniana (avv. Barillaro).

**Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Collaudo
e riparto di spesa - Socio - Interesse a ricorrere - Sussistenza.**

**Edilizia popolare ed economica - Cooperativa Edilizia - Collaudo
e riparto di spesa - Impugnativa - Giurisdizione amministra-
tiva - Sussistenza.**

**Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Collaudo
e riparto di spesa - Impugnazione - Preclusione per mancata
proposizione dell'azione ex art. 2377 c.c. - Esclusione.**

**Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Opere non
ancora ultimate - Collaudo - Ammissibilità e limiti.**

**Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Opere dif-
formi dal progetto approvato dal Provveditorato - Ammis-
sibilità al collaudo - Limiti.**

*Il socio assegnatario di una cooperativa edilizia sovvenzionata ha
interesse a ricorrere contro il collaudo e l'ammissione a contributo di
opere che si assumono eseguite, in difformità del progetto, nell'esclusivo
vantaggio di alcuni soci (1).*

*La posizione del socio di una cooperativa, edilizia sovvenzionata,
nei confronti degli atti di collaudo delle opere e di riparto della spesa
fra i soci assegnatari, non ha natura di diritto soggettivo ma di interesse
legittimo: pertanto il ricorso avverso il provvedimento ministeriale di
approvazione del riparto di spesa rientra nella giurisdizione del Con-
siglio di Stato (2).*

(1-2) Numerose volte il Consiglio di Stato ha affermato che l'assegnatario, prima della stipulazione del mutuo individuale, è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1961, n. 31, *Giust. civ.* 1961, II, 143; Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 1961, n. 365, *Il Consiglio*

L'impugnativa prevista dall'art. 2377 c.c. contro le delibere assembleari e quella spettante al socio assegnatario contro gli atti di collaudo e di riparto della spesa si muovono su due piani diversi e reciprocamente autonomi; pertanto, il mancato esperimento della prima, non implicando acquiescenza al provvedimento di approvazione, non preclude la possibilità di promuovere la seconda (3).

Un'opera può essere collaudata anche se non completamente ultimata, purché i difetti e le mancanze riscontrate siano di scarsa entità e riparabili in breve tempo, o addirittura tali da potersi lasciar sussistere senza pregiudizio (4).

Il collaudatore di opere eseguite da una cooperativa edilizia sovvenzionata può ammettere a collaudo opere difformi dal progetto approvato dal Provveditorato OO.PP., ai sensi dell'art. 77 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, solo quando le ritenga indispensabili per la esecuzione dell'opera, e purché l'importo totale delle opere, compresi i lavori non autorizzati, rientri nei limiti di spesa preventivamente approvata (5).

di Stato, 1961, I, 778; Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 1961, n. 617, *ivi*, 1961, I, 1337): donde la conseguenza, ribadita dalla decisione in rassegna, che le questioni attinenti al provvedimento di approvazione del riparto di spesa rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il principio non è nuovo: oltre ad essere stato esplicitamente affermato con una vecchia decisione della V Sezione (la n. 96/1943), esso risulta implicitamente — come avverte la pronuncia odierna — da ulteriori successive pronuncie anche recentissime, le quali hanno deciso nel merito controversie relative ad approvazione di collaudi e di riparti di spese fra soci di cooperative edilizie sovvenzionate (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 1964, n. 119, *Giust. civ.*, 1964, II, 173; Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 1964, n. 120, *Riv. giur. edilizia*, 1964, I, 577, con nota di PALMA).

Per questi problemi, cfr. in dottrina, VERRUCCOLI, *Disciplina della società e disciplina del condominio nella cooperazione edilizia sovvenzionata*, *Riv. coop.*, 1961, 731.

(3) Per qualche riferimento cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 1958, n. 920, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 1524, la quale ha deciso che « il ricorso contro la deliberazione di una cooperativa edilizia, proposto da un socio a tutela di un interesse proprio, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto impugnato, essendo inapplicabile il termine previsto dall'art. 2377 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni nell'interesse sociale ».

(4-5) Non risultano precedenti in termini. Per qualche riferimento v. Cass., 7 luglio 1962, n. 1763, *Giust. civ.*, 1963, I, 77, con nota di DE SALVO.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 giugno 1965, n. 500 - *Pres. Polistina - Est. Fragomeni - Marcoccio* (avv. ti Sorrentino e Montuori) c. Ministero partecipazioni statali (avv. Stato Chiarotti) e Venturini (n.c.).

Impiego pubblico - Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni trimestrali - Natura del termine - Fattispecie.

Poiché la norma di cui all'art. 9 della l. 22 ottobre 1961, n. 1143 ha natura meramente ordinatoria, non è viziato da illegittimità lo scrutinio cui il Consiglio di Amministrazione abbia proceduto oltre il termine trimestrale previsto in detto articolo: né tale principio subisce deroghe per l'ipotesi di cui all'art. 5 della stessa legge, che disciplina in via transitoria le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate (1).

(1) Massima di evidente esattezza che discende non soltanto dalla lettera dell'art. 9 della legge 1143 del 1961, ma anche dal principio, assolutamente pacifico, secondo il quale spetta alla discrezionalità dell'Amministrazione determinare il momento in cui si deve far luogo alla copertura dei posti in un determinato grado.

Nella specie il ricorrente sosteneva che, comunque, il principio della natura meramente ordinatoria dell'art. 9 dovesse subire una deroga per effetto della norma eccezionale e transitoria dell'art. 15 della stessa legge, ed invoca in tal senso, per analogia, la decisione 7 marzo 1962, n. 235 (*Giust. civ.*, 1962, II, 213), con la quale la VI Sezione, interpretando l'art. 2 della l. 9 ottobre 1959, n. 928, aveva deciso che « l'Amministrazione ha l'obbligo e non la mera facoltà di conferire le promozioni in soprannumero alle qualifiche di ispettore generale ed equiparate, fino a coprire l'intera aliquota annuale dei posti »: ma il Consiglio di Stato ha fatto giustizia della tesi, escludendo l'invocata analogia dell'art. 15 della legge del 1961 all'art. 2 sopracitato sulla base di ineccepibili argomentazioni esegetiche.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 novembre 1965, n. 713 - *Pres. De Marco - Est. Fragomeni - Ist. Aut. Case Popolari di Napoli (avv. Castellani) c. Commissione presso il Provveditorato OO.PP. per la Campania e Ministero LL.PP. (avv. Stato Vitucci).*

Edilizia popolare ed economica - Prezzo di cessione - Determinazione - Ricorso - Esigenza del contraddittorio - Sussistenza.

Il ricorso avverso la determinazione del prezzo di cessione di un alloggio di tipo popolare, previsto dall'art. 7 d.P.R. 7 gennaio 1959, n. 2, si configura come un tipico ricorso gerarchico improprio: pertanto il relativo procedimento di fronte alla competente Commissione regionale deve svolgersi con l'osservanza della garanzia del contraddittorio secondo le norme di cui all'art. 5 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 (1).

(1) Con la decisione 22 gennaio 1964, n. 13, *Foro it.*, 1964, III, 33, il Consiglio di Stato aveva deciso che « il ricorso proposto alla Commissione regionale avverso la determinazione del prezzo di cessione di immobile di tipo popolare, deve essere notificato ai contro interessati, oltreché alla commissione provinciale », e ciò sul medesimo rilievo della configurazione del ricorso *ex art. 7 d.P.R. 7 gennaio 1959, n. 2*, come ricorso gerarchico improprio. La decisione in rassegna, peraltro, si segnala per il particolare interesse della motivazione con la quale, disattendendo una eccezione dell'Avvocatura, il Consiglio di Stato ha ritenuto il valore mera-

mente ordinatorio del termine previsto dal terzo comma dell'art. 7: soluzione, invero, che lascia alquanto perplessi, posto che la rigida formulazione della norma (« il ricorso *deve* essere deciso entro 30 giorni dalla sua presentazione ») sembra escludere che la Commissione giudicante possa prorogare il termine (art. 154 c.p.c.); onde, per esclusione, la conseguenza che quest'ultimo parrebbe doversi qualificare piuttosto come perentorio.

Per un acuto ripensamento di tutta la materia dei termini processuali, cfr., in dottrina, PICARDI, *Per una sistemazione dei termini processuali*, Ius, 1963, 209 segg.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 8 gennaio 1965, n. 2 - *Pres.* Gallo - *Est.* Fortini del Giglio - Pomponio e Cimaglia (avv. ti Fragola, Piccardi) c. Ospedali riuniti per bambini di Napoli (avv. Gava), Baffi (avv. Jemolo), Perotta (avv. Abbamonte) e Loffredo (avv. D' Aiuto).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Motivi - Atto confermativo - Limiti.

Annullato un provvedimento conclusivo di una serie procedimentale di operazioni, se l'Amministrazione rimuova il provvedimento in modo tale da tenere ferme quelle operazioni che non furono travolte dal precedente annullamento, avverso questo secondo provvedimento sono proponibili soltanto quei motivi che, dedotti nel precedente ricorso, non erano stati presi in considerazione per avere il giudice amministrativo riconosciuto la fondatezza di altra censura di carattere assorbente (1).

(1) La decisione in rassegna, che risulta pubblicata in *Giur. it.*, 1965, III, 168, con nota critica di GUICCIARDI, *Rinnovazione di provvedimento amministrativo e deduzione di motivi di impugnativa*, afferma in buona sostanza che, a seguito della rinnovazione di un provvedimento precedentemente annullato, l'interessato non possa impugnare il nuovo provvedimento per motivi che non furono dedotti nel primo ricorso. A tale conclusione il Consiglio di Stato perviene dall'affermazione del carattere meramente confermativo del secondo provvedimento. In questo senso la pronuncia trova un precedente nella decisione 30 marzo 1960, n. 165, *Il Consiglio di Stato*, 1960, I, 518, e si riallaccia a noti principi in materia di rinnovazione del provvedimento, sicché — in conclusione — sembra che in via di principio essa meriti adesione. Eventuali critiche potrebbero semmai appuntarsi sulla qualificazione di confermativo attribuito al provvedimento di specie; ma allora il problema si risolve in una indagine sull'esattezza dell'applicazione al caso concreto di un principio, la cui validità non viene di per sé in considerazione.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 febbraio 1965, n. 107 - *Pres.* Breglia - *Est.* Chieppa - S.p.A. « Cartiera di Verona » ed altri (avv. ti Boneschi, Carpi) c. Ministero industria e commercio (avv. Stato Lancia) ed Ente nazionale cellulosa e carta (n.c.).

Enti pubblici - Gestione commissariale - Persistenza - Configurabilità di silenzio - Rifiuto della p.a.

Enti pubblici - Gestione commissariale - Persistenza - Ricostituzione degli organi ordinari - Dovere della p.a. - Sussistenza.

Collegio - Componenti nominati da associazioni sindacali - Abolizione dell'ordinamento corporativo - Conseguenze.

Il provvedimento che impone la gestione commissariale ad un ente pubblico, quand'anche non sia stato impugnato, non preclude l'ulteriore contestazione sulla legittimità della persistenza della gestione commissariale, e quindi del silenzio-rifiuto sulla ricostituzione degli organi dell'ente (1).

In attuazione del principio generale che il periodo temporale di una gestione commissariale è essenzialmente assai breve, e comunque non superiore al periodo previsto per i corrispondenti organi ordinari e permanenti dell'ente, deve ritenersi che, quando manchi una esplicita previsione di legge sulla durata della gestione, il protrarsi di quest'ultima per numerosi e svariati anni faccia senz'altro sorgere a carico dell'amministrazione il dovere di ricostituire gli organi ordinari, dovendosi porre termine ad una situazione abnorme che non importa più la possibilità di una ulteriore valutazione discrezionale sul « quando » rilevante ai fini del decidere (2).

(1) Come avverte la decisione in rassegna, il problema di cui si discuteva nella specie non è nuovo « in quanto è comune a tutte le situazioni con effetti continuativi e duraturi, derivanti da provvedimenti autoritativi, che comprimono, con il carattere essenziale di temporaneità, lo *status* di una persona fisica o giuridica ».

In questo ordine di idee Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 1954, n. 403, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 622, ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dalla amministrazione sulla diffida notificata da un impiegato che, dopo cinque anni dall'irrogazione della sospensione cautelare, chiedeva la definizione del procedimento disciplinare. Nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 1954, n. 590, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 792.

Sul dovere dell'amministrazione di porre in essere la procedura necessaria per far cessare un provvedimento funzionalmente a carattere temporaneo, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 1961, n. 676, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 1453.

La decisione in rassegna ha poi distinto il caso in questione da quello di una istanza diretta a provocare il riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione nel termine, in relazione al quale Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 1964, n. 562, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1344, ha ritenuto non potersi formare silenzio-rifiuto; nonché da quello di istanza di revoca di un atto precedente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1963, n. 608, *ivi*, 1953, I, 1057).

(2) Non risultano precedenti in termini.

La giurisprudenza ha spesso affermato che, anche dove esiste un termine stabilito dalla legge per la durata della gestione commissariale, la relativa scadenza non comporta mai *ipso jure* la decadenza dei commissari dal loro ufficio, perché — *in base al principio della prorogatio* — essi restano in carica fino alla ricosti-

Nel caso in cui, per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, siano venute meno le norme che richiedevano la collaborazione delle associazioni sindacali riconosciute per la designazione di alcuni componenti di organi collegiali di enti pubblici, la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate rimane attribuita all'amministrazione, la quale ha il dovere di provvedere procedendo eventualmente ad una preventiva consultazione delle attuali organizzazioni di categoria (3).

tuzione degli ordinari organi di amministrazione: cfr. Cass., 6 maggio 1960, n. 1031, *Giust. civ.*, 1960, I, 1618; Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 1954, n. 171, *Il Consiglio di Stato*, 1954, I, 154; Cons. Stato, Sez. V, 19 ottobre 1963, n.876, *ivi*, 1963, I, 1372. Questo orientamento rende per lo meno azzardato affermare l'esistenza di un principio generale circa la brevità della durata delle gestioni commissariali, principio che è poi la chiave di volta per affermare, come fa la decisione in rassegna, che il protrarsi della gestione nel tempo importerebbe l'obbligo per l'amministrazione di ricostituire gli organi ordinari dell'ente e non semplici sanzioni di natura amministrativa nei confronti dei funzionari responsabili (cfr. Cass., 6 maggio 1960, n. 1031, citato).

(3) Cfr. nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 1964, n. 966, in questa *Rassegna*, 1965, 175.

Circa l'indicazione dei componenti del collegio ad opera delle associazioni di categorie più largamente rappresentative, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 1957, n. 797, *Giust. civ.*, 1957, II, 243.

Sugli effetti dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, oltre alla decisione n. 797/57 citata, v. pure Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 1957, n. 571, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 243.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 13 luglio 1965, n. 537 - Pres. Toro - Est. Benvenuto - Cassa Risparmio di Firenze (avv.ti Dedin, Lesona e Colzi) c. Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (avv. Stato Agrò) e Cassa Risparmio di Carrara (avv.ti D'Audino e Raia).

Banca - Casse di Risparmio - Nuovi sportelli bancari - Autorizzazione - Impugnativa - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

Banca - Casse di Risparmio - Nuovi sportelli bancari - Apertura - Condizioni e competenze.

Banca - Casse di Risparmio - Nuovi sportelli bancari - Procedimento autorizzativo - Audizione della Federazione di categoria - Necessità - Esclusione.

La posizione soggettiva degli Istituti di credito in rapporto a situazioni concorrenziali da parte di aziende simili deve configurarsi come

interesse legittimo: pertanto ciascuna azienda può agire in via giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato per denunciare gli eventuali vizi di legittimità del provvedimento amministrativo con cui viene autorizzata l'apertura, nella stessa piazza già da essa servita, di nuovi sportelli bancari da parte di altre aziende del genere (1).

Essendo stato abrogato dalla successiva normazione legislativa l'art. 1 r.d.l. 21 ottobre 1923, n. 2413, il quale escludeva in modo assoluto la possibilità di aprire nuovi sportelli di una Cassa di Risparmio in località già servita dagli sportelli di altra Cassa, attualmente l'apertura di nuovi sportelli dipende unicamente da una valutazione di opportunità, in relazione alle esigenze locali dell'attività creditizia, che compete al potere discrezionale dell'autorità di vigilanza competente (2).

Nel corso del procedimento di autorizzazione all'apertura di sportelli di una Cassa di Risparmio, in un Comune già servito dagli sportelli di altra Cassa, l'Autorità di vigilanza non è tenuta ad interpellare previamente la Federazione cui appartengono le Casse interessate (3).

(1) Cfr. già nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 2 dicembre 1949, n. 423, *Foro amm.*, 1950, I, 1, 123; Cons. giust. amm. sic., 16 dicembre 1961, n. 72, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 2267. Così pure implicitamente, Trib. Roma, 30 aprile 1963, *Banca, borsa*, 1964, I, II, 106.

(2-3) Non risultano precedenti in termini. In dottrina cfr. DE GENNARO, *La competenza autorizzativa in materia di sportelli bancari*, *Banca, borsa* 1963, I, 461; FAVARA, *Ancora sulla competenza autorizzativa in materia di sportelli di cassa di risparmio e monti di pietà di prima categoria*, *Sicurezza soc.*, 1964, I, 69.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 ottobre 1965, n. 643 - *Pres. Toro - Est. Longo - S.p.A. Mineraria Predil (avv.ti Lorenzoni e Giannini) c. Ministeri della Finanza, dell'Industria e del Commercio e delle Partecipazioni Statali (avv. Stato Varvesi), AMMI S.p.A. (avv.ti Marinangeli, Urbani e Guarino).*

Atto amministrativo - Forma - Telegramma - Ammissibilità.

Miniere - Miniere Erariali - Regime legislativo ed atti di gestione - Natura.

Un dispaccio telegrafico può costituire forma idonea per l'adozione di un provvedimento amministrativo, il cui contenuto è desumibile dalla implicita ma inequivoca manifestazione di volontà dell'Amministrazione, eventualmente integrata con riferimento a tutto il precedente comportamento dell'amministrazione stessa; in siffatto caso, dovendosi escludere che si tratti di atto meramente interno, è ben possibile l'impugnativa

innanzi al Consiglio di Stato del provvedimento anche sotto il profilo della sussistenza della lesione dell'interesse legittimo del ricorrente (1).

L'art. 64, lett. c) della legge mineraria, che detta norme sull'ordinamento e sul sistema di utilizzazione delle miniere c.d. erariali, non comporta esenzione dalla disciplina di diritto pubblico, che è propria — in via di massima — dei beni del patrimonio indisponibile (quali sono appunto le miniere erariali): pertanto, gli atti emanati dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla gestione di dette miniere sono qualificabili come veri e propri provvedimenti amministrativi, sottoposti in quanto tali alla generale giurisdizione di legittimità del Consiglio di Stato (2).

(1) Non risultano precedenti in termini. Sul tormentato problema della forma della esternazione del provvedimento amministrativo la più moderna ed autorevole dottrina si va orientando nel senso che non vi sia « una regola generale sulla forma dell'esternazione, né nel senso della libertà della forma né nel senso della forma scritta »: pertanto non sarebbe accettabile « l'opinione, un tempo diffusissima, secondo cui il provvedimento dovrebbe sempre avere la forma scritta del decreto » (così GIANNINI, *Atto amministrativo, Suc. diritto*, Milano, 1959; nello stesso senso cfr. pure IUSO, *Motivi e motivazioni nel provvedimento amministrativo*, Milano, 1963, 47 segg.).

(2) Nulla in termini. In generale, per quanto concerne l'impugnativa di provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, numerose volte è stata riaffermata implicitamente la giurisdizione amministrativa: cfr. di recente, Cons. giust. amm. sic., 7 giugno 1963, n. 158. *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 1124; Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 1961, n. 501, *ivi*, 1961, I, 1257.

Delle c.d. miniere erariali la dottrina si è scarsamente occupata. Brevi cenni in FALZONE, *I beni del patrimonio indisponibile*, Milano, 1957, 57.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1617 - Pres. Favara - Est. Rossi - P.M. Colonnese (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Theodoli (avv. Stella).

Imposta di registro - Case di abitazione non di lusso di nuova costruzione - Trasferimento contestuale della proprietà e dell'usufrutto a soggetti diversi - Agevolazioni previste dall'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408 - Applicabilità alla costituzione di usufrutto - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13-17; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8-9-21).

I benefici fiscali previsti dall'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i trasferimenti di case di abitazione costruite ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, non trovano applicazione in ordine alla costituzione a titolo oneroso di usufrutto a favore di un soggetto, neppure quando questa sia effettuata contestualmente alla vendita ad altro soggetto della nuda proprietà della medesima casa (1).

(1) Giurisprudenza consolidata. Il principio di diritto affermato nella decisione in nota, costantemente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria (cfr. R.M., 29 maggio 1957, n. 111646, *Riv. leg. fisc.*, 1958, 64; R.M., 31 luglio 1957, n. 112353, *ivi*, 1958, 664 e 1959, 1050), trova i suoi primi precedenti nelle sentenze n. 3479/57, 2664/58 per le analoghe ipotesi previste rispettivamente dall'art. 1 del t.u. 24 febbraio 1948, n. 114 e art. 10 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2. A tale sentenza hanno fatto seguito, tutte nello stesso senso, le sentenze nn. 20/63, 2129/63, 2103/63, 2664/63, 2667/63, 2668/63, 475/64 e 233/65. La sentenza n. 475/64 è delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed è riportata per esteso in questa *Rassegna*, 1964, I, 567; cfr. anche per la sentenza 233/65 la stessa *Rassegna*, 1965, I, 209.

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1620 - Pres. Pece - Est. Gambogi - P.M. De Marco (concl. conf.) - Brancato Pietrina in Lo Giudice (avv. ti Sangiorgio e Montanaro) c. Ministero Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Norme di esenzione - Divieto di interpretazione analogica.

(oreleggi, art. 14).

Imposta di registro - Agevolazioni tributarie per le nuove costruzioni edilizie - Legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 - Trasferimenti di appartamenti di nuova costruzione - Necessità della dichiarazione di abitabilità.

(l. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 10; d.p.r.s. 26 aprile 1949, n. 10, artt. 1 e 7; d.p.r.s. 25 maggio 1950, n. 22, art. 1).

Le norme che prevedono esenzioni fiscali hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica: è, quindi, preclusa l'estensione, ad ipotesi non previste, non solo dell'esenzione medesima, ma anche di una speciale agevolazione per facilitare l'esenzione stessa (1).

Anche dopo l'entrata in vigore del regolamento reg. sic. 25 maggio 1950, n. 22, per l'applicazione del beneficio fiscale della registrazione a taxa fissa degli atti di compravendita di appartamenti di nuova costruzione, di cui all'art. 10 della legge reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, è indispensabile la presentazione della dichiarazione di abitabilità senza che questa possa essere sostituita con la presentazione delle denunce al Comune ed agli Uffici fiscali (prevista dall'art. 1, lett. a) del reg. n. 22 del 1950), e senza che possa aver rilievo, inoltre, la prova della effettiva abitazione (2).

(*Omissis*). — Col primo mezzo di ricorso la Brancato denuncia la violazione ed errata interpretazione dell'art. 10 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2, lamentando che la decisione impugnata abbia ritenuto che la espressione « entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità », contenuta nella norma suddetta, preveda non solo un termine finale, ma anche un termine iniziale a partire dal quale debba essersi verificato il primo trasferimento di proprietà perché questo possa godere della registrazione a taxa fissa.

La doglianza è infondata, perché la decisione della Commissione Centrale delle Imposte non contiene la pronuncia impugnata. Detta decisione, infatti, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio contro la delibera

(1) Principio pacifico. Cfr., da ultimo, Cass., 7 febbraio 1963, n. 200, *Foro it.*, 1963, I, 1046 e *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1112.

(2) **Agevolazioni fiscali per la vendita di appartamenti, secondo la legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2.**

Incontestabile l'esattezza della decisione in rassegna (pubblicata anche in *Riv. leg. fisc.*, 1965, 1923).

L'art. 20 della l. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, contenente la disciplina regionale degli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, con i suoi richiami ai precedenti artt. 1 e 9, accordava il beneficio fiscale della registrazione a taxa fissa per i primi trasferimenti di appartamenti che rispondessero ai seguenti requisiti:

della Commissione Provinciale, negava il diritto della contribuente alla agevolazione fiscale sul solo presupposto che costei non avesse presentato la dichiarazione di abitabilità né provato l'abitazione di fatto dell'appartamento, secondo le prescrizioni di legge; e se è vero che nella breve motivazione si parla anche di conseguente mancanza del « requisito dalla cui esistenza decorre il termine di un anno » e si ricorda che la registrazione a tassa fissa compete solo ai trasferimenti « che vengono effettuati entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità », non è men vero che la Commissione Centrale non solo non ha risolto, ma nemmeno si è posto il problema se codesta espressione « entro un anno » debba essere interpretata nel senso voluto dalla Brancato od in quello voluto dall'Ufficio, limitandosi a rilevare *in limine* la mancanza formale della documentazione richiesta dalla legge. Il primo mezzo di ricorso deve essere quindi rigettato.

Col secondo mezzo la Brancato, sempre denunciando la falsa interpretazione dell'art. 10 della legge regionale, nonché la violazione delle disposizioni del successivo regolamento presidenziale regionale di esecuzione del 25 maggio 1950 n. 22, censura la decisione impugnata sostenendo che, ai sensi del suddetto regolamento, per ottenere la registrazione a tassa fissa dei trasferimenti immobiliari *de quibus* più non occorre la presentazione del certificato di abitabilità dell'appartamento né la prova della effettiva abitazione, essendo sufficiente all'uopo la esibizione della copia autenticata delle denunce presentate al Comune ed agli Uffici fiscali al termine della costruzione.

a) che la loro costruzione fosse stata iniziata dopo il 21 gennaio 1949 (data di entrata in vigore della legge n. 2) ed ultimata entro il 31 dicembre 1953;

b) che le relative opere fossero state eseguite in conformità dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori;

c) che la compravendita fosse avvenuta entro il termine di un anno dalla dichiarazione di abitabilità, rilasciata dalla competente autorità comunale.

L'art. 1 del Regolamento per l'esecuzione della ora indicata legge, approvato con d.p.r.s. 26 aprile 1949, n. 10, si preoccupava di precisare — agli effetti delle agevolazioni fiscali previste dalla legge — quando la costruzione dovesse ritenersi iniziata e quando essa fosse da considerarsi ultimata, fissando tale ultimo momento all'atto in cui la costruzione era riconosciuta abitabile dal competente Ufficio comunale o era effettivamente abitata.

Il successivo art. 7 del regol. n. 10 del 1949 dispose l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 10 della Legge n. 2 (e relative, appunto, alla prima compravendita di appartamenti) anche agli atti di trasferimento posti in essere prima del rilascio della dichiarazione di abitabilità, ma dopo l'inizio dell'effettiva abitazione.

L'art. 7 del cit. regol. — la cui legittimità per il suo contrasto con la chiara lettera dell'art. 10 della Legge n. 2 era assai dubbia, secondo il principio della gerarchia delle fonti (art. 4 preleggi) — fu di poi abrogato dall'art. 1, lett. f), del successivo regol. 25 maggio 1950, n. 22, il quale — inoltre — alla lett. a) del medesimo art. 1 modifica l'ultima parte dell'art. 1 del reg. 26 aprile 1949, n. 10 (che

Anche questa censura è infondata.

La legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, prevede i seguenti « sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie »: *a*) tassa fissa di registro e trascrizione sulle compravendite di aree fabbricabili; *b*) riduzione alla metà della imposta di consumo sui materiali da costruzione; *c*) esenzione venticinquennale dalla imposta fabbricati; *d*) registrazione e trascrizione a tassa fissa degli atti di compravendita di appartamenti di nuova costruzione, limitatamente al primo trasferimento.

Con regolamento presidenziale regionale del 26 aprile 1949, n. 10 fu disciplinata l'applicazione degli sgravi suddetti, stabilendosi che, per quelli relativi alle imposte di consumo ed alla imposta fabbricati, il contribuente dovesse, tra l'altro, entro termini di rigore, presentare il certificato di abitabilità dell'edificio di nuova costruzione o provarne altrimenti la effettiva abitazione. Per la registrazione a tassa fissa della prima compravendita di appartamenti nuovi, già l'art. 10 della legge provvedeva a richiedere la esibizione del certificato di abitabilità, e pertanto l'art. 7 del regolamento di esecuzione del 1949 si limitò a parificare a detta esibizione la prova della effettiva abitazione dell'appartamento prima della compravendita. Per quanto concerneva, infine, la registrazione e trascrizione a tassa fissa delle compravendite di aree fabbricabili, l'abitabilità dell'edificio da costruirsi sull'area compravenduta veniva presa in considerazione *in via indiretta*, inquantoché, essendo il beneficio fiscale subordinato al fatto che la costruzione fosse stata condotta a termine entro il 31 dicembre 1953 (art. 1 della legge),

fissava — come si è accennato — il momento terminale della costruzione, ai fini delle agevolazioni fiscali), sostituendo al requisito della riconosciuta abitabilità o dell'effettiva abitazione dell'appartamento, quello delle denunce, agli uffici ivi indicati, della avvenuta ultimazione della costruzione, da corredarsi con apposita attestazione dell'impresa costruttrice.

Dal rapido richiamo alle norme, legislative e regolamentari, che disciplinano la concessione del beneficio fiscale al primo trasferimento di appartamenti di nuova costruzione, risulta evidente che tanto il criterio della « abitazione di fatto » (menzionato dall'art. 1 del regol. n. 10 del 1949), quanto quello delle denunce multiple da presentarsi ai vari uffici fiscali (giusta il disposto del cit. art. 1, lett. *a*), del reg. n. 22 del 1950), *concernono solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito della ultimazione della costruzione dell'appartamento entro il termine del 31 dicembre 1953* (requisito *sub a*, sopraindicato), ma non rilevano ai fini dell'osservanza dell'ulteriore e distinto requisito, voluto dalla Legge n. 2 del 1949, consistente nell'esistenza (o, più esattamente — come subito si vedrà — nella preesistenza non superiore ad un anno, rispetto al trasferimento) della dichiarazione di abitabilità, rilasciata dalla competente autorità comunale (requisito *sub. c*) sopraindicato).

In sostanza, i due requisiti (quello dell'ultimazione dei lavori entro un certo termine e quello della stipulazione dell'atto dopo la dichiarazione di abitabilità ed entro l'anno ad essa successivo), devono concorrere *cumulativamente* (insieme all'ulteriore condizione del rispetto delle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori), e *non alternativamente*: sicché la pretesa del contribuente di supplire al

il regolamento del 1949 precisava all'art. 1, che l'edificio si considerava condotto a termine quando fosse stato riconosciuto abitabile dal competente ufficio comunale o fosse stato effettivamente abitato.

Successivamente intervenne un nuovo regolamento di esecuzione, emanato con decreto presidenziale regionale del 25 maggio 1950 n. 22, che modificò il regolamento del 1949, stabilendo che agli effetti della registrazione a tassa fissa delle compravendite di aree fabbricabili (art. 1, lett. *a*, di detto regolamento n. 22/1950), agli effetti della riduzione della imposta di consumo sui materiali da costruzione (art. 1, lett. *g*) ed agli effetti della esenzione venticinquennale dalla imposta fabbricati (art. 1, lett. *h*), la presentazione del certificato di abitabilità o la prova della effettiva abitazione fossero sostituite dalla semplice attestazione della presentazione delle denunce di ultimazione delle opere ai competenti uffici fiscali e comunali.

Per la registrazione a tassa fissa delle prime compravendite degli appartamenti di nuova costruzione, invece, il regolamento del 1950 non conteneva nessuna analoga disposizione, ma si limitava ad abrogare l'art. 7 del regolamento del 1949 che, come si è premesso, aveva parificato alla esibizione del certificato di abitabilità la prova della effettiva abitazione.

Nessuna disposizione espressa di legge o regolamento, quindi, consente di ritenere che anche agli effetti del beneficio fiscale di cui è causa la dichiarazione di abitabilità possa essere sostituita con l'attestazione della presentazione delle denunce per ottenerla.

difetto di prova del tempestivo rilascio della dichiarazione di abitabilità con l'esibizione della copia delle denunce previste dall'art. 1, lett. *a*, del cit. reg. n. 22 del 1950 non poteva avere, come non ha avuto, accoglimento.

La decisione in rassegna non ha affrontato l'altro problema se il rilascio della dichiarazione di abitabilità costituisca il *dies a quo*, non solo per il computo del termine finale di un anno, ma anche per il sorgere dell'agevolazione: e ciò perché, nel caso di specie, essendo mancata la produzione del certificato di dichiarata abitabilità, difettava la prova della stessa esistenza di tale dichiarazione di abitabilità.

Il dubbio interpretativo che — sul punto — sorge a proposito dell'art. 10 della l. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, è identico a quello che si pone con riferimento all'art. 43 della tab. all. B alla legge di registro (riduzione di tassa per la vendita stipulata entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili o sono effettivamente abitati), nonché all'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408 (riduzione di tassa per i trasferimenti di case che abbiano luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità o dall'effettiva abitazione).

In pratica, il detto quesito interpretativo si presenta quando si tratta di decidere se il beneficio fiscale spetti o meno per le compravendite stipulate *prima della dichiarazione di abitabilità* (o — per l'art. 43 tab. all. B alla legge di registro e per l'art. 17 della legge Tupini — *prima dell'abitazione di fatto*).

In tema di applicazione della norma di cui all'art. 10 della l. reg. sic. n. 2 del 1949, non risultano precedenti editi, ad eccezione della decisione 29 marzo 1963, n. 97298 della Commissione Centrale (*Riv. leg. fisc.*, 1965, 1807) favorevole alla

La stessa ricorrente riconosce, del resto, che il regolamento del 1950 non contiene riferimenti specifici al beneficio fiscale di cui all'articolo 10 della legge; e pertanto, a sostegno della sua tesi in proposito, assume: *a)* che l'art. 1 del regolamento del 1950 riguarda tutte le facilitazioni fiscali concesse per le nuove costruzioni in genere, richiamando gli artt. 1 della legge e del regolamento del 1949, aventi appunto tale portata generale; *b)* che, comunque, lo spirito delle disposizioni regolamentari del 1950 è quello di facilitare la concessione dei benefici fiscali, semplificando al massimo le pratiche relative, e pertanto non vi sarebbe nessuna ragione di eccettuare il beneficio di cui all'art. 10 della legge da tale semplificazione.

Per quanto concerne la proposizione sub *a)* va osservato che l'art. 1 del regolamento del 1950 contempla, effettivamente, tutte le ipotesi di beneficio fiscale previste dalla legge, ma dedica ad ognuna di queste un distinto alinea, sotto una lettera alfabetica; la registrazione a tassa fissa della compravendita degli appartamenti è richiamata dalla lett. *f)*, che però, come si è premesso, concerne solo l'abrogazione dell'art. 7 del regolamento del 1949, che parificava la prova della effettiva abitazione alla produzione del certificato di abitabilità.

Vero è che la precedente lett. *a)* richiama la disposizione dell'art. 1, del regolamento del 1949, il quale concerne genericamente, il requisito del certificato di abitabilità « agli effetti delle agevolazioni previste dalla legge del 1949 »; ma tale richiamo generale riguarda soltanto l'estremo della conduzione a termine della costruzione entro il 31 di-

tesi della Finanza; in sede di interpretazione delle correlative norme delle leggi nazionali succitate, si è da tempo formato un costante indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale la dichiarazione di abitabilità segua il momento iniziale del periodo quadriennale di agevolazione tributaria che compete, pertanto, solo in quanto l'acquisto del fabbricato avvenga successivamente a detta dichiarazione (e naturalmente nel termine stabilito dalla legge). In tal senso, si confronti App. Firenze, 15 febbraio 1955, *Giur. tosc.*, 1955, 408; *Id.*, 4 luglio 1956, in questa *Rassegna*, 1956, 181; *Id.*, 3 marzo 1959, *Giust. civ. Mass. App.*, 1959, 29; Cass., 13 luglio 1942, n. 1666; *Foro it.*, 1942, I, 821; *Id.*, 30 dicembre 1944, n. 496, *Riv. leg. fisc.*, 1944, 203; *Id.*, 31 luglio 1950, n. 2282, *ibidem*, 1950, 783; *Id.*, 28 luglio 1960, n. 2225, *Giur. imp.*, 1960, 654; *Comm. Centr.*, 26 gennaio 1957, n. 88319, *Riv. leg. fisc.*, 1958, 447 e *Dir. prat. trib.*, 1958, II, 318; *Id.*, 23 luglio 1958, n. 8060, *Dir. prat. tribu.*, 1959, II, 471; *Id.*, 20 dicembre 1961, n. 83900, *Riv. leg. fisc.*, 1962, 1610. In senso contrario, si rinvencono solo sporadiche e non recenti decisioni di giudici di merito: App. Roma, 13 maggio 1941, *Foro it.*, 1941, I, 1379; Trib. Firenze, 20 agosto 1955, *Giur. it.*, 1956, I, 2, 770.

In dottrina, conformemente all'indirizzo della Suprema Corte (e della prevalente giurisprudenza di merito ed amministrativa), cfr. CORREALE (nota alla sentenza 4 luglio 1956 della Corte d'Appello di Firenze), in questa *Rassegna*, 1956, 181 e A. ROTONDI, *Interpretazione dell'art. 43 all. B alla Legge del registro*, *Giur. it.*, 1956, I, 2, 769; è invece, favorevole ad un'interpretazione « più liberale » delle norme di cui al cit. art. 43, tab. all. B alla L.R., ed all'art. 17 della l. n. 408

cembre 1953, che doveva anch'esso provarsi, prima del regolamento del 1950, mediante il noto certificato. Infatti, per ottenere la registrazione a tassa fissa delle compravendite di appartamenti nuovi, occorre, e tuttora occorrono, tre distinti requisiti, ai sensi dell'art. 10 della legge, e cioè: 1) che la costruzione sia stata terminata entro il 1953; 2) che il quartiere risponda a determinati requisiti di esecuzione ed abitabilità; 3) che il trasferimento dell'appartamento avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità. Il requisito di cui *sub* 1) oggi può esser provato, per effetto dell'art. 1, lett. *a*), del regolamento del 1950 che richiama l'art. 1 del regolamento del 1949, mediante l'attestazione delle eseguite denunce, che sostituisce il certificato di abitabilità; ma il requisito *sub* 3) non è stato per alcun verso modificato dal regolamento del 1950, che, ripetesì ancora, ha puramente e semplicemente abrogato l'art. 7 del regolamento del 1949, che portava in proposito la già veduta variante. Ed allora, se il beneficio fiscale ancor oggi spetta solo agli appartamenti che siano stati venduti per la prima volta entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità (comunque, ripetesì, debba codesto termine intendersi), bene ha giudicato la Commissione Centrale nel ritenere che la mancata produzione del certificato, dal quale solo può risultare la esistenza della dichiarazione di abitabilità, faccia perdere il diritto della registrazione a tassa fissa.

La decisione impugnata ha commesso effettivamente l'errore rilevato dalla ricorrente nel richiedere la prova della effettiva abitazione come alternativa possibile al certificato di abitabilità, dato che tale

del 1949, il CAPACCIOLI, *L'imposta di registro sulle compravendite di case di nuova costruzione*, *Giur. it.*, 1958, IV, 33, il quale ritiene applicabile il beneficio a tutte le vendite di fabbricati, la cui costruzione sia giunta a tal punto da avere strutturalmente impresso le caratteristiche della casa di abitazione, anche se anteriori alla dichiarazione di abitabilità, purché concluse nel termine di quattro anni decorrenti da questa (o dall'abitazione di fatto, se precedente).

Esula dai ristretti confini della presente annotazione lo sviluppare i motivi fondatamente addotti a sostegno del nettamente prevalente orientamento giurisprudenziale e che consistono, da un lato, nella chiara lettera delle disposizioni richiamate dalla quale risulta evidente che, prima della abitabilità formale (o per le leggi nazionali, dell'abitazione di fatto) non spetta l'agevolazione e, d'altro lato, nella *ratio* delle stesse norme, che non è tanto quella di agevolare, favorendo la vendita dell'appartamento, la circolazione di capitali delle imprese edili, quanto piuttosto quella di incoraggiare il sollecito acquisto di nuovi immobili destinati ad uso di abitazione ed idonei a tale uso (così contribuendo a risolvere il problema della crisi degli alloggi): sicché, collegando il momento di inizio del beneficio alla dichiarazione di abitabilità (o all'abitazione di fatto, ai sensi dell'art. 43, tab. *B, all. L.R. e dell'art. 17 della legge Tupini), si viene a sollecitare l'imprenditore edile a terminare le costruzioni (essendo evidente che una estensione del beneficio potrebbe indurre gli interessati — una volta ottenuta l'agevolazione — a non affrettare il compimento dei lavori) ed a renderle abitabili, e cioè effettivamente utilizzabili per lo scopo di abitazione (cfr. Cass., 21 luglio 1950, n. 2282, citata).

alternativa è stata soppressa con l'abrogazione del decreto del 1949; ma questo errore non incide minimamente sulla sostanziale esattezza della decisione stessa, che ha solo prospettato, se mai, a favore del contribuente, una agevolazione maggiore di quella in realtà esistente.

Per quanto, infine, concerne l'argomento sopra riportato sub *b*), basterà osservare che, essendo la esenzione fiscale provvedimento eccezionale di fronte alla regola, che è quella della uguaglianza tributaria di tutti i cittadini, le norme relative non possono applicarsi oltre i casi in esse considerati (art. 14 delle preleggi); il che invece si farebbe se si estendesse, non solo la esenzione, ma anche semplicemente la speciale agevolazione dettata per facilitare l'esenzione stessa ad ipotesi non prevista dalla legge. — (*Omissis*).

Per quanto riguarda, poi, in particolare l'agevolazione prevista in materia dalla legislazione regionale siciliana (la quale — come si è suaccennato — pone, quale termine iniziale del beneficio, solo la dichiarazione di abitabilità e non già l'abitazione di fatto, contrariamente alle norme statali sopra richiamate), la tesi della non invocabilità del privilegio per gli acquisti operati prima della dichiarazione di abitabilità trova ulteriore conferma nel fatto che l'art. 7 del reg. 25 aprile 1949, n. 10, che esplicitamente anticipava (con norme di cui si è già rilevata la dubbia legittimità) il termine iniziale al momento dell'effettiva abitazione, pur se anteriore all'autorizzazione comunale, è stato esplicitamente abrogato dall'art. 1, lett. *f*) del successivo reg. 25 maggio 1950, n. 22, venendo così ad eliminare ogni possibile dubbio interpretativo sulla volontà del legislatore di agevolare solo quegli atti di acquisto che siano posti in essere *nel periodo (annuale) intercorrente tra la dichiarazione di abitabilità e la scadenza del termine da questa decorrente*, escludendo — per converso — gli acquisti anteriori al rilascio di tale dichiarazione, persino se successivi all'inizio dell'abitazione di fatto dell'appartamento compravenduto.

G. MANDO'

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1621 - *Pres. Pece*
- *Est. Scanzano - P.M. Toro (conf.) - D'Ayala Valva (avv. Manfredonia) c. Ministero Finanze (avv. Stato Colletta).*

**Imposte e tasse in genere - Decisione della Commissione centrale
- Cassazione con rinvio - Impugnativa della nuova decisione -
Questioni precluse.**

(c.p.c., art. 394).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni
Impugnazioni - Notifica al procuratore costituito - Inapplicabilità.**

(c.p.c., art. 330).

Imposte e tasse in genere - Commissione centrale - Poteri.

(r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 48).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni
- Applicabilità del c.p.c. - Limiti.****Imposte e tasse in genere - Commissione centrale - Giudizio di
rinvio dalla Cassazione - Norme applicabili.**

(c.p.c., art. 394).

Notificazione - Consegna dell'atto - Addetto alla casa - Nozione.

c.p.c., art. 139).

Impugnata la decisione della Commissione centrale davanti alla Corte di Cassazione, che la cassava rinviando per nuovo esame alla Commissione medesima; e sottoposta anche la nuova decisione al giudizio della Cassazione, resta preclusa la questione della inammissibilità dell'originario ricorso alla Commissione per mancata esposizione del fatto e dei motivi di diritto, in quanto la Corte di Cassazione medesima, che pure avrebbe potuto rilevare d'ufficio la questione, nel disporre il precedente rinvio della causa, ha implicitamente escluso la sussistenza di ragioni di inammissibilità rispetto al ricorso (1).

Nel procedimento davanti alle Commissioni Tributarie non è applicabile la norma dell'art. 330 c.p.c. che impone la notificazione della impugnazione al procuratore costituito. Tale disposizione, fondata sul carattere strettamente tecnico e necessario della rappresentanza demandata in via esclusiva a professionisti espressamente abilitati, non si giustifica in un procedimento in cui la rappresentanza del contribuente è priva di tutti quei caratteri, non essendo né obbligatoria, né riservata a soggetti tecnicamente qualificati (2).

I poteri della Commissione Centrale delle imposte, quando giudica in sede di legittimità, non si identificano con quelli che, nella giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si estendono anche all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa neces-

(1) Sulla rilevanza d'ufficio da parte della Corte di Cassazione delle questioni relative alla ammissibilità dell'appello di cui ha preso cognizione la sentenza impugnata, cfr. Cass., 4 maggio 1963, n. 1098, *Foro it.*, Mass., 1963, 317; Cass., 14 marzo 1962, n. 496, *ivi*, 1962, 144. Sul giudicato implicito relativamente alle questioni pregiudiziali cfr. Cass., 16 giugno 1964, n. 1528, *ivi*, 1964, 398.

(2) Il principio affermato nella massima appare logica ed inevitabile conseguenza del fatto che, per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, non è prevista una formale costituzione di procuratore a cui possa attribuirsi quella rilevanza giuridica processuale disciplinata per vari aspetti dal codice di procedura civile.

saria per l'applicazione della legge, corrispondendo piuttosto ai poteri dei giudici ordinari di merito in materia tributaria (3).

Le norme che regolano il processo civile sono applicabili in linea di massima al procedimento davanti alle Commissioni Tributarie, sempre che non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso, e manchino norme particolari (4).

Anche nel procedimento avanti alla Commissione Centrale che giudichi in sede di rinvio dalla Corte Suprema, va applicato il principio della istruzione chiusa, secondo cui in sede di rinvio non è ammessa, per norma, la produzione di nuove prove. Trattasi invero di principio fondamentale la cui ratio risiede nella finalità e nell'essenza del giudizio di rinvio, postulandone l'applicazione in ogni tipo di procedimento (5).

L'art. 139 c.p.c. nell'abilitare alla recezione della copia, oltre ai familiari del notificando, le varie persone nell'articolo elencate, pone l'accento principalmente su una relazione di carattere obiettivo fra le dette persone ed il luogo in cui la notificazione deve avvenire, a ragione della possibilità concreta che esse hanno di venire a contatto col notificando. Ricorre pertanto la condizione di « addetto alla casa » nei confronti di chi sia addetto al servizio particolare di una persona convivente col notificando, pur se manchi un rapporto personale con questo ultimo (6).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 46 e 38 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, lamenta che la Commissione Centrale per le imposte abbia ritenuto ammissibile il ricorso ad essa proposto dall'Ufficio finanziario, malgrado che lo stesso fosse privo della esposizione del fatto e dei motivi di diritto, enunciati solo successivamente, con la nota tardiva del 23 aprile 1957, non notificata, violando così il principio del contraddittorio.

La censura non è fondata.

Investita del ricorso, della cui ritualità il D'Ayala intende oggi discutere, la Commissione Centrale emetteva la decisione del 20 marzo 1958, che veniva impugnata avanti questa Corte Suprema, a norma dell'art. 111 cost., dallo stesso D'Ayala, con motivi cui era estranea la odierna doglianza. E questa Corte, cui era dato di poter rilevare di

(3) Non risultano precedenti giurisprudenziali in termini.

(4) Giurisprudenza costante, per cui cfr., da ultimo, Cass., 29 gennaio 1964, n. 228, in questa *Rassegna*, 1964, I, 364 con nota.

(5) Sulla portata generale e fondamentale del principio dell'istruzione chiusa nel giudizio di rinvio cfr. Cass., 4 aprile 1957, n. 1155, *Foro it.*, Mass., 1957, 228.

(6) Cfr., in argomento, Cass., 30 novembre 1962, n. 3238, *Foro it.*, Mass., 1962, 906.

ufficio la questione di inammissibilità oggi proposta (v. p. riferimento sent. 4 maggio 1963, n. 1098), col cassare la predetta decisione e rinviare la causa per nuovo esame, escludeva implicitamente che alcuna ragione di inammissibilità, relativamente al predetto ricorso alla Commissione Centrale, sussistesse.

La questione oggetto del motivo è pertanto preclusa in questa sede.

Nell'esame dei motivi che seguono spetta priorità logica al quarto che, se accolto, determinerebbe l'assorbimento degli altri.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 330 c.p.c. ed il difetto di motivazione su punto decisivo, sostiene che la notificazione della decisione di primo grado e del contestuale appello dell'Ufficio è nulla perché non effettuata al procuratore costituito avv. San Mauro, presso cui egli aveva, inoltre, espressamente eletto domicilio. Lamenta che la Commissione Centrale abbia, sul punto, respinto il suo ricorso incidentale escludendo a torto che nella specie esistesse una elezione di domicilio e trascurando il principio che nel processo tributario si applicano, in mancanza di norme particolari, le disposizioni del codice di procedura civile, e tra esse quella secondo cui la notificazione dell'impugnazione va fatta al procuratore costituito.

La censura non è fondata.

L'obbligo dell'Ufficio di effettuare la notificazione presso l'avvocato San Mauro non sussisteva sotto alcuno dei due profili prospettati, perché non poteva il predetto professionista esserne destinatario né in qualità di domiciliatario né in qualità di « procuratore costituito ».

La decisione impugnata ha escluso in punto di fatto che esistesse una precisa elezione di domicilio da parte del D'Ayala e il relativo accertamento (che non si risolve in un vizio dell'attività dell'organo decidente o delle parti nel processo, ma costituisce una valutazione attinente ai presupposti di quelle attività) si sottrae al controllo di legittimità, non essendo stato censurato specificamente sotto il profilo della motivazione: non vale, infatti, ad integrare una idonea censura in tal senso né una generica denuncia di difetto di motivazione, priva di alcun riferimento a punti decisivi assunti come trascurati o illogicamente valutati, né un accenno meramente incidentale, e parimenti generico, ad un preteso travisamento di fatti (che, in sé, peraltro non può neppure costituire motivo di ricorso per cassazione). E più di tanto, sul punto, il mezzo in esame non contiene.

Maggior fondamento non ha l'altra parte di esso, dovendosi escludere che sia applicabile nel procedimento avanti alle Commissioni Tributarie la norma dell'art. 330 c.p.c. che impone la notificazione della impugnazione al procuratore costituito.

Benvero tale disposizione, che nel processo per il quale è dettata trova la sua *ratio* nel carattere strettamente tecnico e necessario della rappresentanza, demandata in via esclusiva a professionisti espressa-

mente abilitati, non può trovar posto in un procedimento in cui la rappresentanza del contribuente è priva di tutti quei caratteri, non essendo né obbligatoria, né riservata a soggetti tecnicamente qualificati.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 48 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 in relazione all'art. 45 t.u. 9 maggio 1950, n. 203, e dell'art. 21 r.d.l. 27 maggio 1946, n. 36, nonché erroneità ed insufficienza di motivazione su punto decisivo, lamenta che la Commissione Centrale sia giunta all'accoglimento del ricorso dell'Ufficio attraverso il riesame di elementi di fatto, inibito in quella sede, quali quelli relativi alla effettiva residenza di esso D'Ayala, alla situazione della sua abitazione rispetto a quella di sua madre, alla posizione della persona cui l'atto di appello fu consegnato dall'ufficiale notificatore.

Sostiene che quelle indagini di fatto, concernenti la regolarità della notificazione, non rientravano nella questione relativa alla sussistenza o meno del giudicato, e che a renderle legittime non era sufficiente la norma dell'art. 21 r.d.l. 27 maggio 1946 n. 436 (richiamata dall'art. 48 t.u. 9 maggio 1950 n. 203) perché la competenza di merito che essa attribuisce alla Commissione Centrale concerne solo la valutazione del patrimonio imponibile.

Lamenta, infine, che l'indagine in parola sia stata condotta anche in base a documenti nuovi non ammissibili in quella sede. Quest'ultimo argomento è ripreso nel terzo motivo (che per questa parte è, perciò, opportuno trattare congiuntamente al secondo) con particolare riferimento al certificato di residenza del 10 maggio 1962 la cui produzione, come ha sottolineato nella memoria illustrativa, è avvenuta in sede di rinvio.

La complessa censura è fondata solo in parte.

È esatto che l'art. 21 r.d.l. 27 maggio 1946, n. 436 è stato, nella decisione impugnata, erroneamente, per quanto ultroneamente, invocato, essendo evidente che difettava il presupposto, costituito da un accertamento di imponibile, da parte della Commissione Provinciale, sensibilmente eccedente o inferiore a confronto dell'assunto, rispettivamente, del contribuente o dell'Ufficio.

Deve tuttavia egualmente respingersi l'assunto del D'Ayala che la Commissione Centrale non potesse accertare le condizioni di fatto da cui dipendeva la regolarità della notificazione della decisione di primo grado e del contestuale atto di appello dell'Ufficio.

Benvero, anche a non voler considerare che la legittimità di quella indagine derivava direttamente dalla sentenza di rinvio (emessa da questa Corte il 10 ottobre 1961) siccome concernente la condizione da cui dipendeva l'esistenza o meno del giudicato, sta che essa rientra sicuramente nei poteri istituzionali della Commissione Centrale anche quando essa giudica in sede di legittimità.

È escluso, infatti, che tali poteri si identifichino con quelli che, nella giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione (come il ricorrente mostra di ritenere), ed è invece principio condiviso anche dalla migliore dottrina che essi si estendono anche all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa necessaria per l'applicazione della legge, sicché, se un paragone è dato fare, esso è legittimo piuttosto con quelli che, in materia tributaria, sono i poteri dei giudici ordinari di merito.

Per quanto riguarda l'altro aspetto delle censure sopra esposte, il problema assorbente che esso pone concerne l'applicabilità, nel procedimento avanti alla Commissione Centrale che giudichi in sede di rinvio dalla Corte Suprema, del principio detto della « istruzione chiusa », secondo cui in sede di rinvio non è ammessa, per norma, la produzione di nuove prove (v. Cass., 11 novembre 1963, n. 2954; 28 giugno 1963, n. 1773): problema che si inquadra in quello più ampio relativo ai limiti entro cui le norme che regolano il processo civile siano applicabili al procedimento avanti alle Commissioni Tributarie. In linea di massima tale applicabilità deve essere riconosciuta sempre che non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso e manchino (come accade in materia di rinvio dalla Corte di Cassazione) norme particolari.

Ma per l'economia della presente sentenza è sufficiente affermare che, attesa la natura giurisdizionale del procedimento in parola, la legittimità di esso non può prescindere dalla osservanza dei principi fondamentali del processo.

Valore di principio fondamentale, a quello della « istruzione chiusa », è stato riconosciuto da questa Corte Suprema con la sentenza n. 1155 del 4 aprile 1957, la quale dichiarò applicabile l'accennato principio nei giudizi di rinvio concernenti le controversie agrarie, malgrado la libertà di forme prevista dall'art. 10 d.l.l. 10 agosto 1945 n. 639 e la dizione di tale norme (« I procedimenti... non sono vincolati alla osservanza delle norme della procedura ordinaria »).

Il presupposto da cui tale pronunzia muove appare tuttora valido.

Premesso che la regola della « istruzione chiusa » deriva dalla retta interpretazione dell'art. 394 c.p.c. e si evince anche da argomenti testuali (quale la deferibilità — espressamente consentita — del giuramento decisorio), la *ratio* cui tale norma attinge il suo fondamento, ne reclama l'applicazione in ogni tipo di procedimento, perché risiede nella finalità e nell'essenza del giudizio di rinvio.

Questo, infatti, come, da tempo, anche autorevole dottrina ha posto in luce, ha per oggetto non già la rinnovazione del giudizio di appello ma solo la rinnovazione della decisione cassata, e ciò nei limiti dell'annullamento, ed interviene e si ricollega ad un momento cui è logicamente ed istituzionalmente estranea ogni attività istruttoria: cioè

quando il potere dispositivo delle parti, in ordine alla prova degli elementi nei quali si articola il rapporto dedotto, e la correlativa attività di acquisizione del giudice, essendosi esercitati per tutti i gradi che l'ordinamento destina tipicamente alla giurisdizione di merito, si sono esauriti.

Ora, considerato che la distinzione fra attività istruttoria ed attività decisoria — oltre a derivare da esigenze logiche — assolve ad una evidente funzione di garanzia delle aspettative delle parti nel processo; considerato che la necessità di una tale garanzia è immanente anche nel processo avanti le Commissioni Tributarie atteso il loro carattere giurisdizionale, deve essere affermato che il principio secondo cui in sede di rinvio non sono normalmente ammesse nuove attività istruttorie, è applicabile al giudizio di rinvio che si svolge avanti alla Commissione Centrale per le imposte a seguito dell'annullamento delle sue decisioni da parte della Corte di Cassazione.

Non rileva in contrario il fatto che nel processo tributario avanti alle Commissioni l'onere della prova non va inteso in modo rigoroso e coesiste con poteri di ufficio dell'organo decidente, perché tali principi (anche a non considerare le limitazioni che essi possono subire nei giudizi avanti alla Commissione Centrale), attesa la divisione in gradi del processo stesso e la conseguente tendenza alla irreversibilità delle situazioni che man mano si determinano, non escludono la graduale consunzione di poteri e facoltà dei vari soggetti del processo, che è poi alla base della norma della « istruzione chiusa ».

Non rileva, infine, la possibilità che nell'eventuale processo avanti al Tribunale, che segua dopo la pronuncia della Commissione Centrale, sia dato alle parti di produrre, e al giudice di accogliere, nuovi elementi probatori. Ciò, infatti, deriva dall'autonomia funzionale che esiste fra la giurisdizione delle Commissioni e quella del giudice ordinario, e non esclude che, nell'ambito di ciascun procedimento, debbano osservarsi le norme fondamentali che a detto procedimento sono proprie: fenomeno non diverso da quello per cui, mentre non vi è preclusione per la proposizione avanti al giudice ordinario di motivi non proposti nel procedimento avanti alle Commissioni (v. Cass., 28 gennaio 1963, n. 133) vigono, nell'ambito di quest'ultimo e attraverso i gradi in cui esso si articola, le preclusioni derivanti dalla immutabilità del *petitum*.

La decisione impugnata si è discostata dal principio affermato, perché, giudicando in sede di rinvio, ha posto a base del proprio convincimento, tra l'altro, un documento prodotto per la prima volta in quella sede, e cioè il certificato di residenza del 10 marzo 1962, che, come appare dalla motivazione, ha avuto carattere rilevante ai fini della decisione circa la regolarità della notificazione. Accogliendosi in tali limiti i motivi secondo e terzo, va cassata correlativamente la decisione impugnata, con rinvio alla Commissione Centrale.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 112 e 139 c.p.c., nonché difetto di motivazione, e, oltre a prospettare la censura già esaminata congiuntamente al secondo mezzo, lamenta che la Commissione abbia respinto senza motivazione le sue richieste istruttorie, tendenti a dimostrare quale fosse la sua effettiva residenza, e abbia ritenuta consegnataria idonea dell'atto notificato la Amedei Lina, che non era né persona di famiglia, né una addetta alla casa, ma una infermiera della madre di esso ricorrente, trovatasi ivi per una esigenza, meramente occasionale, della sua attività.

La censura è assorbita nella sua prima parte e infondata nella seconda.

L'assorbimento nella prima parte è determinato dalle considerazioni che precedono, escludenti che la Commissione in sede di rinvio potesse disporre l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.

Quanto alla idoneità dell'Amedei, la Commissione, con motivazione adeguata, ha accertato in punto di fatto ed insindacabilmente che la stessa, quale infermiera della madre del notificando, svolgeva mansioni che comportavano la sua presenza continua nella casa, sì da doversi qualificare persona addetta alla casa stessa, ritenuta comune al notificando ed alla madre di lui. Orbene, salve le conseguenze derivabili, in ordine a questo ultimo presupposto, dal nuovo accertamento, che andrà a compiersi per effetto del limitato accoglimento del ricorso, il principio da cui muove, sul punto, la impugnata decisione è corretto.

L'art. 139 c.p.c., nell'abilitare alla recezione della copia — oltre ai familiari del notificando — le varie persone in esso articolo elencate, pone l'accento principalmente su una relazione di carattere obiettivo fra le dette persone ed il luogo in cui la notificazione deve avvenire, a ragione della possibilità concreta che esse hanno di venire a contatto col notificando.

Pertanto ricorre la condizione di « addetto alla casa » nei confronti di chi sia addetto al servizio particolare di una persona convivente col notificando, pur se manchi un rapporto personale con quest'ultimo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1965, n. 1634 - *Pres.* Vistoso - *Est.* Alliney - *P.M.* Trotta (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Petrioli.

Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni per le imposte indirette - Art. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 - Applicabilità.

(r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 31).

Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni - Appello dell'Ufficio alla Commissione centrale - Notificazione.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38 e 45).

Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni - Notificazioni ex art. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 - Mancata sottoscrizione da parte del consegnatario - Nullità - Esclusione.

(r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c., artt. 160 e 291).

In virtù del richiamo alle « norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette » contenuto dell'art. 31 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, anche al procedimento avanti alle Commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza è applicabile l'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, in base al quale il consegnatario dell'atto da notificare deve rilasciare ricevuta, ed il messo notificante è tenuto a fare espressa dichiarazione della causa della mancata sottoscrizione (1).

A norma degli artt. 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la notizia dell'appello dell'ufficio e dei relativi motivi può essere data al contribuente non solo in forma autonoma, nel qual caso vanno osservate le norme concernenti la comunicazione degli atti processuali, ma anche « con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza », con la conseguenza che, in tale ipotesi, devono trovare applicazione le norme sulla notificazione di quella decisione e l'eventuale invalidità della notifica colpisce l'intero atto notificato nel suo duplice contenuto (2).

Nella notificazione di atti processuali relativi a tributi effettuata a norma dell'art. 89 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, l'omesso adempimento da parte del messo notificatore della formalità (firma del consegnatario) prescritta da tale norma, non importa nullità della notificazione stessa, onde, in tale caso, deve trovare applicazione la norma dell'art. 291 c.p.c., secondo cui il giudice, sia nel giudizio di primo grado che in quello di impugnazione, deve disporre la rinnovazione della notificazione (3).

(*Omissis*). — Il primo motivo del ricorso investe la decisione denunciata per violazione e falsa applicazione, al caso specifico, degli artt. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, 31 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, 23 e segg. r.d.

(1-2-3) Per l'affermazione di principi del tutto analoghi cfr. Cass., 20 novembre 1964, n. 2771, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1150 con nota, e le successive sentenze pubblicate lo stesso giorno 19 luglio 1965, coi nn. 1635, 1636, 1637 e 1639.

8 luglio 1937, n. 1516 e 139 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 4 dello stesso codice.

La Commissione Centrale — argomenta l'Amministrazione ricorrente — ha ritenuto che in virtù del rinvio recettizio alle « norme relative al procedimento davanti alle commissioni amministrative delle imposte dirette », contenuto nell'art. 31 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, fosse applicabile, anche al procedimento dinanzi alle Commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, l'art. 89 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, che, in tema di notificazioni, tra l'altro dispone: « Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario: se questo non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario ».

Donde l'afferzata nullità della notificazione dell'atto di appello, proposto dall'ufficio del Registro, per inosservanza della norma ora citata, e la conseguente pronunzia di inammissibilità del gravame.

L'argomento su cui si regge la decisione impugnata è però erronea, poiché l'art. 31 del r.d. 1639 del 1936 sulla riforma degli ordinamenti tributari, dopo avere stabilita la competenza territoriale delle commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, estende ai procedimenti dinanzi alle commissioni stesse « tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette », ossia le norme di carattere prettamente processuale, concernenti, cioè, la competenza, le attribuzioni, il funzionamento delle commissioni c.d. amministrative ecc.), mentre l'art. 89 del r.d. n. 560 del 1907 disciplina la notifica delle « dichiarazioni e rettificazioni fatte di ufficio » in materia di ricchezza mobile.

Pertanto — prosegue la ricorrente — la disposizione del settimo comma di tale articolo — riguardante le modalità di notifica delle dichiarazioni e rettificazioni eseguite d'ufficio — è stata erroneamente applicata dalla Commissione Centrale, in quanto nel caso specifico si trattava di un atto d'appello contro la decisione della Commissione provinciale, di natura esclusivamente processuale.

Peraltro, non esistendo — neppure nella regolamentazione dettata dal r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e il funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari — una specifica norma riguardante la notificazione degli atti dei relativi procedimenti, altro non rimaneva — conclude l'Amministrazione finanziaria — che applicare al caso di specie la disposizione dell'art. 139 c.p.c., certamente estensibile al processo tributario, con la conseguenza che la notifica in questione si sarebbe dovuta ritenere pienamente valida.

La censura è infondata.

È esatto che l'art. 89 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con r.d. 11 lu-

glio 1907, n. 1560, riguarda le notificazioni degli avvisi relativi alle dichiarazioni e rettificazioni fatte di ufficio, di cui i contribuenti devono venire a conoscenza. Ma le disposizioni concernenti tali notifiche valgono anche per le notifiche degli atti processuali in materia di imposta di ricchezza mobile, in virtù dello specifico richiamo contenuto negli artt. 97 e seguenti dello stesso regolamento, concernenti i reclami alle commissioni provinciali ed alla Commissione Centrale.

Dispone, infatti, l'art. 97 che « l'agente ha obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione (di primo grado), inviandogli apposito avviso per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 89 ».

Dispone il successivo art. 99 che l'appello dell'ufficio e i relativi motivi devono essere portati a conoscenza del contribuente « con l'avviso con il quale gli si notifica la decisione di prima istanza » (nei modi, cioè, e con le forme di cui all'art. 89).

Infine gli artt. 102 e 105 si richiamano, essi pure, all'art. 97 — che, a sua volta, rinvia, come si è visto, all'art. 89 — per quanto concerne gli appelli e le notifiche delle decisioni delle commissioni provinciali e della Commissione Centrale.

Devesi aggiungere che non tutte codeste disposizioni sono state sostituite da quelle degli artt. 35 e segg. del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516. Tale decreto, infatti, mentre ha regolato con nuove norme i procedimenti davanti alle commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, nulla ha innovato relativamente alle modalità di notificazione degli atti processuali.

Sono pertanto rimaste in vigore, al riguardo, le disposizioni del regolamento del 1907 sui redditi di ricchezza mobile.

Ne segue che, in virtù dell'espresso richiamo alle « norme relative al procedimento davanti alle commissioni delle imposte dirette », contenuto nell'art. 31 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, rettamente la Commissione Centrale ha ritenuto applicabili, nel caso specifico, le modalità stabilite, in tema di notificazione, dell'art. 89, settimo comma, del r.d. 11 luglio 1907, n. 560.

Il primo motivo di ricorso va conseguentemente rigettato.

Similmente infondato è il terzo motivo, col quale l'Amministrazione finanziaria deduce che l'appello dell'ufficio del registro contro la decisione della Commissione provinciale delle imposte non doveva essere notificato, ma semplicemente comunicato ai contribuenti.

Decisivo è, in proposito, il rilievo che, a norma degli artt. 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la notizia dell'appello dell'ufficio e dei relativi motivi può essere data al contribuente non solo in forma autonoma, nel qual caso vanno osservate le norme concernenti la comunicazione degli atti processuali, ma anche « con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza », con la conseguenza che,

in tale ipotesi, l'eventuale invalidità della notifica colpisce l'intero atto notificato, nel suo duplice contenuto.

Nella specie la comunicazione dell'appello proposto dall'ufficio del registro e dei relativi motivi è stata fatta con lo stesso avviso di notificazione della decisione impugnata: dovevano, pertanto, ricevere applicazione le norme sulle notificazioni, non quelle sulla comunicazione degli atti processuali.

Anche il terzo motivo di ricorso va conseguentemente rigettato.

Fondato è, invece, il secondo motivo, col quale si deduce che nella specie non era configurabile una nullità di notifica e che, comunque, riscontrata la irregolarità di questa, la Commissione Centrale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione in conformità della legge.

Non essendo la nullità della notificazione degli atti processuali comminata da alcuna norma fiscale, doveva applicarsi, nel caso specifico, la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 160 c.p.c., secondo cui la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

Ora, poiché l'irregolarità accertata dalla Commissione Centrale riguarda, non la persona alla quale la copia dell'atto di appello doveva essere consegnata, ma l'omesso adempimento, da parte del messo notificatore, della formalità (firma del consegnatario prescritta dalla norma più volte menzionata) ne discende che non ricorreva, nella specie, alcuna ipotesi di nullità.

Sussisteva una semplice irregolarità formale — la firma del consegnatario non costituisce, invero, un requisito essenziale della notificazione, ma ha il solo scopo di maggiormente impegnare la responsabilità di chi riceve la copia di un atto destinata ad altro soggetto — alla quale la Commissione Centrale avrebbe dovuto ovviare, disponendo la rinnovazione dell'irrituale notifica.

Questo provvedimento era tanto più doveroso e necessario, in quanto — secondo il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, applicabile, per le anzidette ragioni, anche al processo tributario — pure la nullità della notificazione di un atto è sanata, con effetto *ex tunc*, anche quando si tratti di atto di impugnazione, o con la costituzione del destinatario dell'atto, ancorché avvenuta dopo la scadenza del termine stabilito per l'impugnazione, ovvero con la rinnovazione della notificazione, che il giudice deve disporre a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile non solo nel procedimento contumaciale di primo grado, ma anche in quello di impugnazione (cfr. da ultimo, sent. n. 228 del 1964).

La pronuncia di inammissibilità dell'appello, emessa dalla Commissione Centrale nel presupposto che la rilevata irregolarità della notifica dell'appello stesso fosse senza rimedio, merita pertanto censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 luglio 1965, n. 1750 - Pres. Favara - Est. Malfitano - P.M. Di Majo (conf.) - Société des produits Nestlé (avv. Frè) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposta di ricchezza mobile - Redditi esistenti nello Stato - Somme dovute da persone residenti nello Stato - Redevances - Tassabilità - Presunzione assoluta.

(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 3, lett. f); t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 82, lett. a).

Imposta di ricchezza mobile - Redditi esistenti nello Stato - Somme dovute a stranieri per diritti di autore e uso di brevetti, marchi, procedimenti, ecc. - Tassazione per ritenuta.

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 18; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 128).

Si presumono redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato, e come tali tassabili, tutti i redditi non fondiari dovuti da persone domiciliate o residenti nello Stato; fra questi sono da comprendere le somme corrisposte da imprenditori italiani a società straniere quale compenso per la cessione in uso di marchi e procedimenti industriali (redevances). La presunzione assoluta posta dalla legge prescinde da ogni indagine sia rispetto al luogo di produzione o di riscossione del reddito, sia rispetto allo Stato di appartenenza del creditore o del debitore, purché sussista la residenza nello Stato del debitore (1).

In applicazione del principio di tassabilità dei redditi dovuti da persone domiciliate o residenti nel territorio dello Stato è previsto l'obbligo per chiunque corrisponda a stranieri o ad italiani residenti all'estero diritti di autore, canoni e proventi per cessione o concessione in uso di brevetti, processi, formule, marchi ecc. di operare la ritenuta di acconto per l'imposta di ricchezza mobile (2).

(*Omissis*). — Con i tre mezzi di ricorso, che per essere strettamente collegati possono essere esaminati congiuntamente, si denuncia sostanzialmente l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere che, ai sensi dell'art. 3 lett. f) del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, siano sog-

(1-2) Sull'imposta di ricchezza mobile sui redditi fluenti dallo Stato verso l'estero con particolare riguardo alle redevances.

La sentenza ha puntualizzato in modo ineccepibile la portata dell'art. 3, lett. f) della legge fondamentale sull'imposta di ricchezza mobile. Sull'argomento esistono precedenti assai scarsi e remoti (Cass. Roma, 3 marzo 1906, *Foro it.*, 1906, I, 399; 18 maggio 1942, n. 1304, *ivi*, 1942, I, 727, commentata anche in L. V. BERLIERI, *L'imposta di ricchezza mobile, Incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza*, Milano, 1949, 241).

gette ad imposta di ricchezza mobile le somme (*redevances*) corrisposte da imprenditori italiani a società straniera, quale compenso per la concessione in uso di marchi e procedimenti di fabbricazione industriale, di proprietà o titolarità delle società stesse.

Le censure sono infondate, perché i giudici di merito hanno correttamente applicata la legge.

È pacifico, in punto di fatto, che nell'anno 1951 la società ricorrente, che ha la sua sede a Vevey (Svizzera), ha incassato somme da imprese italiane, e precisamente dalla società Nestlé di Milano lire 38.833.557 e dalla società « La Prealpina », anche essa di Milano, lire 79.034.292, quale corrispettivo dell'uso in Italia dei suoi marchi e procedimenti industriali. Trattasi quindi di somme (canoni, proventi) corrisposte da soggetti domiciliati e residenti nello Stato a società straniera.

Sul presupposto della territorialità dell'imposta (art. 2), l'art. 3 enumera le diverse ipotesi di redditi da considerarsi esistenti nello Stato e, conclusivamente, alla lett. f) in via generale ricomprende ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato (e di questo non si occupa la sentenza in rassegna) o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Mentre riguardo ai redditi che « si producono nello Stato » la norma lascia un ampio margine di interpretazione, per i redditi « dovuti da persone domiciliate e residenti nello Stato », si pone una presunzione assoluta di esistenza nello Stato e di tassabilità integrale ogni volta che si tratti di reddito non fondiario; è in tal modo superata ogni questione che possa dipendere dal luogo di produzione e di riscossione del reddito, dalla nazionalità del creditore e del debitore e dalla natura, purché non fondiaria, del reddito (cfr. QUARTA, *Commenti alle leggi di R.M.*, Milano, 1917, I, 189; CLEMENTINI-BERTELLI-SCANDALE, *Commento alle leggi di R.M.*, Torino, 1934, I, 45).

Sempre in applicazione del principio della territorialità, ogni reddito di cui il residente nello Stato sia soggetto passivo, è per lo stesso Stato un reddito tassabile di cui non può accertarsi la specifica natura nell'insieme dell'attività produttiva del percipiente residente all'estero, perché non è possibile tener conto di quanto avviene fuori del territorio dello Stato per stabilire se la somma percepita costituisca reddito netto o lordo o non sia tassabile per ragioni soggettive. Pertanto la presunzione della lett. f) dell'art. 3 vale sia per i redditi di solo capitale sia per tutti gli altri.

Nel caso specifico delle *redevances* è quanto mai evidente la tassabilità delle somme corrisposte da residenti in Italia a società straniera per corrispettivo dell'uso di marchi e procedimenti industriali; ne è incontestabile prova l'art. 18 della l. 5 gennaio 1956, n. 1 (poi trasfuso nell'art. 128 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 646) che, nel prescrivere l'obbligo di colui che paga a stranieri o residenti all'estero diritti di autore o *redevances* di operare la ritenuta di acconto dell'imposta di ricchezza mobile e di dichiarare le somme corrisposte, predispone un mezzo di accertamento e di riscossione di un reddito la cui tassabilità, sul piano sostanziale, è indiscutibile (cfr. Lavori preparatori legge n. 1 del 1956 riportati da GAZZERRO, *op. appresso cit.*).

Il principio affermato dalla S.C. non è condiviso da parte della dottrina (BERLIRI, *Sulla tassazione delle redevances*, *Giur. imposte*, 1959, 735; DI PAOLO, *Il testo unico delle imposte dirette*, 93; CROXATTO, *Sull'imposizione in R.M. delle redevances corrisposte a società straniera*, *Dir e prat. trib.*, 1962, II, 481).

Il Croxatto e il Di Paolo partono dalla premessa che l'art. 3 lett. f) del vecchio testo e l'art. 82 lett. a) del nuovo si riferiscano esclusivamente ai redditi di cate-

Ora, anche in mancanza di qualsiasi accordo internazionale in proposito, tali presupposti integrano appieno la previsione della norma di cui all'art. 3 lett. f) del t.u. delle imposte di ricchezza mobile sui redditi, innanzi ricordata. Questa norma di legge, applicabile al caso controverso (in quanto precedente al nuovo t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), considera infatti esistente nello Stato « ... ogni specie di reddito non fondiario che sia dovuto da persona domiciliata o residente nello Stato... » (lett. f, articolo citato) norma poi riprodotta, con più semplice formulazione, nell'art. 82 lett. a) del nuovo t.u. del 1958 che dispone: « si considerano prodotti nel territorio dello Stato; a) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato... ». È quindi presunta ai fini tributari una esistenza (secondo la vecchia formula) o una produzione (secondo la nuova) del reddito nel territorio dello Stato italiano ogni

goria A e ne deducono che gli altri redditi (quali le *redevances* da ricomprendere nella categoria B) facenti capo a imprese commerciali operanti all'estero, sono tassabili solo se esista nello Stato una stabile organizzazione e limitatamente alla parte del reddito derivante dall'attività esercitata nello Stato attraverso questa organizzazione (art. 82, secondo comma); ciò gli autori sostengono con riferimento sia al vecchio che al nuovo t.u. fra i quali non rilevano differenze sostanziali.

Non può essere condivisa la premessa dalla quale muovono questi Autori. Non può contestarsi che l'art. 3 lett. f) abbia una portata generale e onnicomprensiva (« in generale ogni specie di reddito »), indipendente da riferimenti a *talune* specie di reddito; l'enunciazione riassuntiva della lettera f) deve infatti porsi in collegamento con *tutte* le lettere precedenti e non soltanto con alcune di esse, ma la sua portata si estende ad abbracciare ogni possibile specie di reddito non fondiario affatto compreso nelle ipotesi delle lettere precedenti. La norma della lettera f) ha quindi una portata onnicomprensiva che assurge quasi a definizione generale di reddito di ricchezza mobile; lo dimostra il fatto che solo in questa sede si leggono le parole « non fondiario », fondamentali nel sistema del t.u. del 1877; e non è senza ragione, come si vedrà, che la norma nel nuovo t.u. ha trovato posto, semplificata, alla lettera a).

Chiarito questo, tutto il costruito su cui si fonda la tesi dell'intassabilità viene meno. Né può aver peso la preoccupazione che la tassazione delle *redevances* (come di altri redditi fluenti dall'Italia all'estero) possa dar luogo a duplicazione di imposta sullo stesso reddito nello Stato italiano e in quello a cui è soggetto il percipiente. Questo inconveniente è del tutto normale, anzi connaturale al principio della territorialità; a rimuoverlo provvedono, ove esistono, le convenzioni internazionali la cui ragion d'essere è appunto quella di eliminare una duplicazione che si verifica come conseguenza normale del principio della territorialità.

Nessun pregio ha poi l'argomento che, secondo l'interpretazione che si sostiene, diventerebbe tassabile anche la somma pagata a soggetti stranieri quale prezzo per l'acquisto di merci importate in Italia. L'art. 3 lett. f) dichiara soggetta all'imposta non qualunque *somma* pagata da residenti, ma solo ogni specie di *reddito* (netto o lordo che sia). Il prezzo di una compravendita non è di certo un reddito e quindi non rientra nella previsione della norma; non è invece contestabile che le *redevances* costituiscano un reddito tassabile, sia pure lordo, come è inteso dall'art. 91 del t.u. del 1958.

La tesi dell'intassabilità delle *redevances* è sostenuta più diffusamente dal BERLIRI, con specifico riferimento al t.u. del 1958 che è ritenuto innovativo. Gli

qualvolta ci si trovi in presenza di un reddito non fondiario dovuto da persona domiciliata, o residente nello Stato. Presunzione assoluta in virtù di legge che, come tale, prescinde da ogni indagine, sia rispetto al luogo di produzione o di riscossione del reddito, sia rispetto allo Stato di appartenenza del creditore, o del debitore, del reddito medesimo.

Perché scatti il meccanismo di imposizione, è perciò condizione necessaria e sufficiente solo che la somma costituente il reddito non fondiario sia dovuta da persona domiciliata o residente nel territorio dello Stato italiano, e ciò, ripetesi indipendentemente dal fatto che il reddito medesimo si sia, o meno, effettivamente prodotto, e venga riscosso in detto territorio.

La legge tributaria fa leva, in altre parole, sul concetto di reddito esistente in Italia e, nell'ambito di tale concetto, ricollega il sorgere del

argomenti di questo Autore sono esaurientemente confutati da F. GAZZERRO (*Note sul trattamento fiscale delle redevances o royalties*, Riv. dir. fin., 1964, I, 70, e da L. ZAPPALÀ (*In tema di tassazione delle redevances corrisposte da imprese italiane a imprese straniere*, Imp. dirette erariali, 1962, 98). Vogliamo tuttavia aggiungere qualche considerazione per dimostrare che più che mai sotto il vigore del nuovo t.u. è da condividere il principio affermato nella sentenza annotata.

Il nuovo t.u. ha invero rielaborato completamente negli artt. 81 e 82 gli artt. 2 e 3 del t.u. del 1877. Specificamente per la norma della lettera f) dell'art. 3 il nuovo testo ha eliminato la parte che concerne i redditi « prodotti nello Stato » (per i quali si è ritenuta superflua la norma generale di completamento, essendo sufficienti le previsioni specifiche delle altre lettere), mentre ha conservato (perché tuttora di fondamentale importanza) la parte concernente i redditi « dovuti da persone domiciliati e residenti nello Stato », collocando però la norma alla lettera a) dell'art. 82 con un perfezionamento formale (sostituendo la parola « soggetti » a quella « persone »); è stata inoltre eliminata nel nuovo testo l'esclusione del reddito « non fondiario », in conseguenza della precisa ed ampia definizione di reddito di ricchezza mobile, un tempo mancante, data con l'art. 81. Altra innovazione riguarda l'espressa definizione del carattere generale della norma della lettera f) in quanto non sono riprodotte nel nuovo testo le parole « in generale ogni specie di reddito ».

Ma il carattere generale e onnicomprensivo della norma è non solo conservato ma anzi sottolineato dalla indicazione *pura e semplice* di « reddito » contenuta nella lettera a), da mettere in relazione con l'indicazione, alle lettere successive, di redditi particolari (di capitali, di attività commerciali, di lavoro), nonché dalla collocazione della norma all'inizio della elencazione; da ciò discende inequivocabilmente che i redditi dovuti da soggetti domiciliati e residenti nello Stato (*lett. a*) non possono non essere tutti quelli in denaro o in natura, continuativi o occasionali, derivanti da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e di lavoro o da qualsiasi altra fonte non assoggettabile ad imposta sui terreni, sui redditi agrari o sui fabbricati, secondo la definizione dell'art. 81. Se la norma della lettera a) dell'art. 82 non fosse onnicomprensiva, rimarrebbe una vaga e pleonastica affermazione della tassabilità di ogni reddito derivante da qualsiasi fonte non fondiaria, dato che tutte le altre lettere dell'art. 82 sono riferite a redditi qualificati, almeno per quanto riguarda i redditi prodotti nello Stato (tralasciamo, per non allontanarci dal tema, la lettera f) dell'art. 82 che riguarda i redditi prodotti all'estero). Da ciò discende l'ulteriore conseguenza che la lettera a), nella sua generale previsione, stabilisce

debito d'imposta ad un presupposto obbiettivo qual'è quello della soggezione in cui viene a trovarsi il reddituario ogni qualvolta gli sono dovute somme (costituenti appunto reddito) da parte di persone domiciliate o residenti nello Stato. In altre parole, per il fatto stesso cioè che che una somma è dovuta da un soggetto residente o domiciliato nello Stato italiano e che tale somma costituisca per il percipiente reddito (nel senso tradizionale di nuova ricchezza prodotta mediante impiego di altra ricchezza e che, indipendentemente da quest'ultima, possa essere consumata) si realizza la previsione legislativa la quale, in aderenza al normale principio della territorialità cui è di regola improntata tutta la legislazione positiva in materia, al principio stesso si adegua, quando si tratti appunto di redditi dovuti da soggetti domiciliati, o residenti nello Stato. Qui la norma particolare (art. 3 cit. ed art. 82 nuovo t.u.)

anche la presunzione assoluta di tassabilità con riferimento alla provenienza del reddito da soggetti residenti, allo stesso modo della lettera f) dell'art 3 del t.u. del 1877.

La sola innovazione (che però non è sostanziale) che potrebbe avere un certo peso negativo è l'espressa indicazione di reddito « netto » assunta come presupposto dell'imposta nell'art. 81. Ma da ciò non può dedursi che l'impossibilità di esperire la procedura di accertamento si risolve nella intassabilità dei redditi che non siano originariamente e di per se stessi netti. Come si è visto, per il principio della territorialità, non è consentito rispetto ai redditi dovuti da soggetti residenti a favore di soggetti non residenti di tener conto di detrazioni la cui esplicazione operi fuori del territorio dello Stato, né è possibile ricomporre la parte di reddito fluente dallo Stato nel complesso di un fattore produttivo che si svolge all'estero; ciò non esclude la tassabilità del reddito ma, al contrario, si risolve in una tassabilità integrale per presunzione assoluta, cosa che è del tutto conforme al sistema perché il reddito fluente dallo Stato è per lo Stato medesimo netto per l'intero.

Ma a questo riguardo, nel campo specifico delle *redevances*, l'art. 128 introduce un regime nella sostanza particolare: questa norma, sebbene detti regole che riguardano soltanto il procedimento, con l'imporre la ritenuta di acconto sui due terzi della somma corrisposta, in pratica viene a porre una presunzione di tassabilità nei limiti di questa percentuale; quantunque sussista teoricamente l'obbligo di denunciare il reddito intero e di corrispondere l'imposta di conguaglio, in concreto il percipiente, non soggetto in alcun modo alla sovranità dello Stato (l'imposta di cui alla lettera a) dell'art. 82 in tanto è applicabile in quanto il percipiente non abbia nello Stato nemmeno una succursale o altra stabile organizzazione) resta immune (come appunto avveniva prima dell'introduzione del sistema della ritenuta) dal pagamento del conguaglio. Ciò si risolve in pratica nella presunzione che il reddito di *redevances* sia netto nella misura di due terzi.

Non è da escludere che il percipiente si sottoponga alla denuncia ed all'accertamento; in tal caso deve procedersi alla depurazione del reddito per la determinazione dell'imposta di conguaglio, ma saranno in questa sede detraibili soltanto le spese e le passività inerenti al reddito prodotto nello Stato (pagato da soggetti residenti), da considerare come autonomo e indipendente, in nessun caso quelle insorgenti all'estero o dipendenti da un fattore produttivo esplicato fuori del territorio dello Stato.

C. BAFILE

opera unicamente, s'intende, ai soli fini tributari, una scissione del risultato della operazione economica che dà luogo al reddito (o provento percepito dal creditore), e, all'infuori da ogni riferimento al luogo in cui il reddito si produce, ed a quello in cui si realizza, lo considera come reddito soggetto a ricchezza mobile in Italia, vale a dire presume *de jure* come reddito imponibile, ogni specie di reddito non fondiario — ed il riferimento è per tutti i redditi, siano essi lordi o netti, e non soltanto per quelli di capitale — che sia dovuto da soggetto domiciliato, o residente nello Stato. Nella specie, poi, che le cosiddette *redevances* costituiscono reddito, ossia una ricchezza generata periodicamente dalla azione di un bene capitale (marchio, brevetto, procedimento industriale di fabbricazione) per sua natura idonea a riprodursi e ad essere consumata come entità autonoma, non può certamente contestarsi.

Un indice non equivoco, poi, della tassabilità dei proventi di cui si discute è dato del resto, dall'art. 128 del nuovo t.u. (*ex* art. 18, legge 5 gennaio 1956) che stabilisce, appunto, sul piano concreto le modalità di riscossione dell'importo dovuto dal percipiente attraverso la cosiddetta ritenuta d'acconto, la quale è a carico di « ... chiunque corrisponda a straniero o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, processi, formule, marchi di fabbricazione e simili... ». Ora, tale precetto presuppone ovviamente sul piano sostanziale, la affermata tassabilità sancita dall'art. 82 dello stesso t.u. (« si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i diritti dovuti da soggetti residenti o domiciliati nello Stato ») con una norma che, come innanzi si è detto, non è, a sua volta, altro che la riproduzione dell'art. 3 lett. f) del t.u. n. 4021 del 1877, sotto il cui regolamento cade il rapporto tributario controverso.

Le considerazioni che precedono sono in sè sufficienti a dimostrare conclusivamente la legittimità della tassazione di cui si discute, di talché, superflua appare, di fronte ad esse, ogni altra argomentazione; deve di conseguenza addivenirsi al rigetto del ricorso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 luglio 1965, n. 1756 - *Pres. Pece - Est. Saya - P.M. Toro* (diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Baccetti (avv. Parri).

Imposta generale sull'entrata - Commissionario per la vendita di prodotti esteri - Provvigioni - Tassabilità.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1, lett. h).

Il compenso per l'attività del commissionario che opera in Italia per la vendita di prodotti esteri non rientra nella previsione di esenzione dall'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 1, lett. h) d.l. 9 gen-

naio 1940, n. 2, convertito in l. 19 giugno 1940, n. 762; pertanto il commissionario è soggetto all'imposta generale sull'entrata per le provvigioni che riceve in dipendenza della sua attività intermediatrice (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso l'Amministrazione finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lettera *h*), d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, nonché dei principi e delle norme di interpretazione delle leggi (art. 14, Disposizioni sulla legge in generale) per avere la Corte di merito ritenuto che sono esentate dall'imposta generale sull'entrata le provvigioni riscosse dal commissionario Bacetti per vendite di prodotti esteri (sementi) effettuate, suo tramite, in Italia da imprese straniere.

La censura è fondata.

L'art. 1, lettera *h*), d.l. citato, col prescrivere che non costituiscono entrata e perciò non sono soggette all'imposta generale sull'entrata « le somme introitate per le esportazioni delle materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali », ha voluto favorire e proteggere le esportazioni nazionali, le quali, altrimenti potrebbero trovarsi in difficoltà sul mercato estero in dipendenza dell'incidenza dell'imposta stessa sul loro prezzo. Tale *ratio* è stata già nettamente individuata da questa Corte Suprema con la sentenza 19 novembre 1956, n. 4262 e risulta pacificamente accolta come l'unica che possa fornire la ragione e la finalità della prevista esenzione.

Allorquando invece, come nella specie, non trattasi di esportazione, bensì di importazione, non può essere dubbio che sia del tutto estraneo il rilevato intento legislativo, avendosi anzi una situazione addirittura

(1) Con la sentenza in esame la Cassazione ha esattamente ritenuto che la esenzione fiscale di cui all'art. 1, lett. *h*) della legge organica sull'i.g.e., anche nel caso di « corrispettivi relativi a servizi internazionali », riguarda soltanto le esportazioni, e non anche le importazioni dall'estero.

Deve ricordarsi in proposito che l'Amministrazione, in ordine all'applicazione dell'art. 1, lett. *h*) su ricordato, aveva in passato sostenuto che in tale norma si contenessero due diverse disposizioni: una prima relativa alle entrate derivanti dalla esportazione di materie, merci e prodotti nazionali, ed una seconda relativa alle entrate derivanti da noli e servizi internazionali, che si svolgessero cioè parte in Italia e parte all'estero (es. trasporti internazionali). Da ciò si faceva derivare che, nel caso di provvigioni corrisposte in Italia per affari di esportazione, non trattandosi del prezzo delle merci esportate né di una attività svolgentesi parte in Italia e parte all'estero, non poteva essere applicata l'esenzione in parola. Con le sentenze 19 novembre 1956, n. 4202, *Riv. leg. fisc.*, 1957, 170 e 21 dicembre 1962, n. 3041, la Cassazione ha però disatteso tale tesi ed ha ricondotto all'unica *ratio* della tutela delle esportazioni il fondamento della norma in esame, estendendone quindi l'applicabilità anche alle provvigioni per affari di esportazione.

Sulle orme ed in conseguente applicazione di tali stessi principi, è stato ora negato il beneficio alle provvigioni corrisposte per affari di importazione.

antitetica, alla quale perciò non è riferibile la ricordata previsione normativa. È logico, infatti che il legislatore intenda, secondo le fondamentali regole economiche, proteggere e favorire le esportazioni, prevedendo a tal fine anche delle esenzioni tributarie onde concretamente alleggerire la competizione sul mercato straniero, mentre intuitivamente tale interesse, salvo casi del tutto eccezionali che vengono regolati con una disciplina speciale e temporanea, non può sussistere rispetto alle importazioni, per le quali anzi vigono generalmente delle misure direttamente o indirettamente limitative. Del che si ha conferma nella stessa legge istitutiva dell'imposta sull'entrata, dato che il legislatore, indubbiamente preoccupato che, per il principio della territorialità dell'imposta in questione (art. 1, d.l. cit.) potessero comunque giovare le importazioni, stabilì per queste un'imposta surrogatoria per il solo fatto obiettivo dell'importazione nella misura del 2 per cento (art. 17 e segg. d.l. cit.).

Né è fondato ritenere, come fa l'impugnata sentenza che, in definitiva, in casi del genere si avrebbe un ingresso di ricchezza dall'estero all'interno, rappresentata dalle provvigioni corrisposte dall'imprenditore straniero al commissionario che opera in Italia, sicché potrebbe considerarsi pur sempre sussistente la *ratio legis* superiormente indicata. È evidente infatti come l'ingresso di ricchezza sia meramente apparente, riflettendosi l'ammontare delle provvigioni corrisposte al commissionario sul prezzo delle merci straniere vendute in Italia, sicché, in sostanza, quella ricchezza ritorna per altra via, cioè come parte del prezzo, all'esportatore straniero.

Sebbene tale rilievo sia in sé decisivo, va inoltre osservato che, se l'esenzione fosse applicabile, l'effettivo beneficiario di essa sarebbe l'esportatore straniero in conseguenza delle minori pretese del commissionario italiano, non tenuto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata rispetto al corrispettivo ricevuto, il che consentirebbe all'esportatore straniero medesimo di praticare prezzi più bassi in Italia con danno della produzione e dell'attività economica nazionale.

Devesi perciò concludere che il compenso per l'attività del commissionario che opera in Italia per la vendita di prodotti stranieri non rientri nella previsione del ricordato art. 1, lett. h), d.l. citato, sicché egli è soggetto all'imposta generale sull'entrata per le provvigioni che riceve in dipendenza della sua attività intermediatrice.

Né a diverso risultato potrebbe pervenirsi sotto altro profilo e cioè sotto l'aspetto di una duplicazione dell'imposizione tributaria, la cui possibilità è stata esattamente esclusa dalla Corte di merito. È vero che l'art. 96 del Regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, per l'esecuzione del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo del tributo, integrando la previsione dell'art. 18 del cit. d.l. (il che va ritenuto legittimo in relazione all'ampiezza della previsione dell'art. 57 medesimo d.l.), considera ai

fini della determinazione del valore imponibile anche le spese di commissione, ma ciò dispone unicamente ai fini dell'imposta di importazione e pertanto concerne unicamente quelle spese relative a commissioni effettuate *interamente all'estero* e pertanto non valutabili ai fini dell'imposta generale sull'entrata a causa del ricordato principio di territorialità di tale imposta. Se invece trattasi di attività svolta in parte in Italia e parte all'estero, nel che si sustanzia la nozione di « servizio internazionale » (cfr. Cass., 21 dicembre 1962, n. 3401; Cass., 19 novembre 1956, n. 4262), la predetta norma dell'art. 96 non è applicabile e il relativo compenso risulta assoggettato unicamente all'imposta generale sull'entrata, sempre che non ricorra la esenzione prevista nel cit. art. 1, lett. h), d.l. 9 gennaio 1940, n. 2: sicché non è giammai configurabile un fenomeno di duplicazione del tributo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 agosto 1965, n. 1891 - Pres. Favara - Est. Allinej - P.M. Gedda (diff.) - Bosco (avv.ti Montasano e Vattovani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di registro - Beni in comunione - Morte di condomino - Comunione degli eredi del condomino per la quota spettante - Recesso dell'altro condomino originario - Stralcio di quota - Esclusione - Scioglimento della comunione - Tassabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 89).

Se due soggetti acquistano un immobile in parti uguali, alla morte di uno di essi forma oggetto della successione mortis causa la quota di un mezzo (1/2) già di spettanza del de cuius, e di cui gli eredi divengono contitolari pro indiviso, ferma restando la qualità delle quote di composizione della comunione. Pertanto il recesso dalla comunione dell'altro originario acquirente determina non già il semplice stralcio della sua quota, ma lo scioglimento della comunione stessa per il venir meno della pluralità (nella specie: dualità) delle quote. Di conseguenza l'imposta graduale di registro ai sensi dell'art. 89 della tariffa all. A va applicata sull'intero valore dell'immobile (1).

(*Omissis*). — I ricorrenti denunciano, con unico mezzo, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 89, Allegato A,

(1) Statuizioni di indubbia esattezza. La comunione è un rapporto giuridico che nasce, si identifica e vive su di un determinato titolo, pur potendosi, nell'ambito di una stessa comunione, costituire altri rapporti giuridici accessori o collaterali sulla base di altri diversi separati e distinti titoli. Dal che, nel caso risolto, e in quelli analoghi la necessità obiettiva dell'esclusione dello stralcio di quota.

della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3262, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

Argomentano:

Con l'acquisto, avvenuto nel 1931, dell'immobile in questione si costituì, tra i coacquirenti Arrigo e Dante Bosco, una comunione *pro indiviso* in ragione di una metà per ciascuno. Morto Arrigo, succedettero, in parti uguali, nella quota di sua spettanza i figli Alberto e Giuliana. Si formò pertanto, sul medesimo bene, una comunione a tre, e le quote risultarono così ripartite: una metà a Dante e un terzo pro capite a ciascuno degli altri due partecipanti. Uscito Dante, la comunione originaria, nonostante la sua contrazione soggettiva, continuò a sussistere, nell'accennata proporzione, tra i germani Bosco Alberto e Giuliana.

Con l'atto pubblico del 1959 si operò, quindi, il semplice stralcio della quota del recedente, non lo scioglimento della comunione.

L'imposta graduale di registro doveva, conseguentemente, essere applicata soltanto sul valore della quota assegnata a Dante Bosco, non già sul valore dell'intero immobile, tuttora soggetto, in parte qua, al regime della comunione.

Questo, nelle sue linee essenziali, l'assunto dei ricorrenti.

La censura è infondata.

Inesattamente si afferma che, per effetto della morte di Bosco Arrigo e della successione dei figli di lui, si accrebbe — da due a tre — il numero delle quote della comunione *originaria*. Oggetto della successione *mortis causa* fu la quota del defunto: quota di cui gli eredi Alberto e Giuliana divennero contitolari *pro indiviso*. Conseguentemente, morto Arrigo, la compagine oggettiva della comunione rimase inalterata, nel senso che, delle due quote originarie, l'una continuò ad appartenere a Dante Bosco e l'altra pervenne, congiuntamente, ai figli del proprietario defunto. Costoro divennero, relativamente alla quota paterna, soggetti di una comunione ereditaria, non nuovi e distinti soggetti — come si pretende — della comunione che trasse titolo, nel 1931, dall'acquisto dell'immobile insieme compiuto dai fratelli Dante e Arrigo Bosco.

Anteriormente al rogito del 1959, una delle due quote della comunione apparteneva, pertanto, in via esclusiva a Dante, e l'altra formava oggetto della comunione incidentale costituitasi tra i due eredi di Arrigo Bosco.

Conseguentemente il recesso di Dante Bosco produsse — come la Corte di merito ha rettammente giudicato — lo scioglimento della comunione, per essere venuta meno la pluralità (o, meglio, la dualità) delle quote che la componevano.

Di fronte a codesta realtà negoziale, escludente l'ipotesi del c.d. distacco o stralcio di quota, l'imposta graduale di registro non poteva, dunque, che essere applicata sull'intero valore dell'immobile diviso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 settembre 1965, n. 2048 - Pres. Tavolaro - Est. D'Amico - P.M. Di Majo (concl. diff.) - Campana (avv. Menghini) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Violazione di diritti materiali e processuali del cittadino.

(l. 20 marzo 1865, all. E, art. 6; d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, art. 22).

Imposte e tasse in genere - Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Limiti - Questioni di estimazione semplice e complessa.

(l. 20 marzo 1865, all. E, art. 6; d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, art. 22).

Imposte dirette - Rittrattazione della dichiarazione tributaria da parte del contribuente dopo l'accertamento - Inesistenza di un obbligo della Finanza di procedere a nuovo accertamento.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 17 e segg.).

Cassazione - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Concetto.

(c.p.c., art. 360, n. 5).

Il giudizio ordinario ha per oggetto non solo la legittimità sostanziale della tassazione, ma anche quella formale, cosicché tutte le questioni che concernono la lesione di un diritto, materiale e processuale, sono soggette a sindacato della giurisdizione ordinaria, escluse soltanto quelle riguardanti la semplice estimazione dei redditi (1).

(1) Sui limiti del sindacato dell'a.g.o. sulla regolarità del procedimento amministrativo in materia tributaria, nel senso che esso è ammissibile solo se i vizi di esso ledono i diritti del cittadino, cfr., in senso conforme, Cass., 19 gennaio 1957, n. 128, *Giust. civ.*, Mass., 1957, 58; id., 28 novembre 1961, n. 2745, *Giust. civ.*, 1961, I, 1916; id., 16 luglio 1963, n. 1941, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 916; 25 novembre 1963, n. 3042, *Giur. it.* 1964, I, 1, 428.

(2) Giurisprudenza costante. Cfr., tra le altre, Cass., 13 maggio 1954, n. 1509, *Riv. dir. fin.*, 1954, 458; Cass., Sez. Un., 24 maggio 1955, n. 1760, *Riv. dir. fin.*, 1956, n. 330; Cass., Sez. Un., 10 giugno 1955, n. 1783, *Riv. leg. fisc.*, 1955, 1198; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1956, n. 3785, *Riv. leg. fisc.*, 1957, 151; Cass., Sez. Un., 22 gennaio 1957, n. 172, *Riv. dir. fin.*, 1957, 148; Cass., Sez. Un., 20 giugno 1958, n. 2139, *Riv. dir. fin.*, 1958, 247; Cass., Sez. Un., 31 gennaio 1959, n. 296, *Foro it.*, Mass., 1959, 58; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1960, n. 2688, *Sett. Cass.*, 1960, 1533; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1962, n. 345, in *Rassegna*, 1962, 91; Cass., Sez. Un., 23 aprile 1964, n. 996, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 445.

In dottrina cfr. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, II ed., Torino, 1953, 342; GRECO, *Estimazione semplice, estimazione complessa e competenza dell'autorità giudiziaria*, *Giur. it.*, 1952, I, 2, 257.

Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alle Commissioni tributarie, nel caso in cui l'indagine sia limitata esclusivamente agli elementi di puro fatto costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, soggetto alla giurisdizione dell'a.g.o., nelle ipotesi in cui l'apprezzamento dei fatti sia necessariamente ed inscindibilmente connesso con la risoluzione di questioni giuridiche concernenti l'interpretazione di una legge, di un regolamento od anche di un negozio giuridico (2).

Una volta eseguito l'accertamento tributario da parte dell'ufficio, il quale pertanto ha accettato la dichiarazione iscrivendo a ruolo il reddito, non si può richiedere all'Amministrazione di ripeterlo ove il contribuente rettifichi la dichiarazione stessa che all'accertamento è servita di base. Eppertanto, una volta superata la fase iniziale del procedimento tributario, la dichiarazione di rettifica, se non accolta, può dar luogo, soltanto all'inizio del procedimento contenzioso (3).

Il punto della controversia, che può determinare il vizio di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è un punto di fatto e non un punto di diritto, rispetto al quale l'eventuale difetto può essere corretto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (4).

(*Omissis*). — Con i tre mezzi — che è opportuno esaminare congiuntamente poiché in essi si profilano, sia pure con diverse argomentazioni, le medesime censure — il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; 52 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; 2 e 19 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; 107 e 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560; 22 del decreto 7 ago-

(3) Sulla retrattabilità della dichiarazione tributaria.

I. - La sentenza in rassegna sfiora, senza affrontarlo, il problema della irrettrattabilità della dichiarazione tributaria.

Quanto allo stato della giurisprudenza sul punto, è da ricordare che, mentre in epoca ormai lontana, la dichiarazione del contribuente era ritenuta dallo stesso immodificabile in suo favore, già da tempo si è venuta ad ammettere la possibilità di una modifica, pur con varietà di limiti e di motivazioni (per il richiamo delle decisioni meno recenti della Commissione Centrale, cfr. ZAPPALÀ-MARIONETTI-LANZA, *L'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Napoli, 1958, 246 e segg.).

In epoca più recente, mentre — a quanto risulta — la Cassazione non ha affrontato esplicitamente la questione (un solo cenno al problema in esame si rinviene nella sent. 21 marzo 1963, n. 682, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1526, emessa in una ipotesi del tutto particolare ed in tema di dichiarazione di valore ai fini dell'accertamento dell'imposta di successione), la Commissione Centrale — una volta posto il principio che la dichiarazione non viziata da comprovato errore, è pienamente produttiva di effetti giuridici e non può essere ritrattata dal contribuente (dec. 12 gennaio 1962, n. 52676, *Rass. imp. dir.*, 1964, 32; *Dir. prat. trib.*, 1962, II, 368) — ha, in alcune decisioni, limitato l'ammissibilità della correzione della dichiarazione alla ipotesi di *errore materiale* (dec. 22 febbraio 1963, n. 68690, *Giust. fin.*, 1964, 92;

sto 1936, n. 25, nonché il difetto di motivazione, ed in sostanza assume che la Corte d'Appello, pur esattamente ammettendo il principio della ritrattazione tributaria, la subordina erroneamente alla sua proposizione in tempo anteriore all'iscrizione a ruolo del reddito risultante dalla dichiarazione ritrattata, ed inoltre disconosce l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento del reddito imponibile dopo la presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione contenente la rettifica di quella precedentemente fatta; precisa inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, nella specie non si versava in tema di estimazione semplice, poiché l'apprezzamento dei fatti era intimamente collegato con la risoluzione

dec. 16 giugno 1955, n. 73162, *Riv. leg. fisc.*, 1956, 127 e *Giur. imp.*, 1957, 345), escludendo così la deducibilità dell'omessa indicazione di spese e passività, o all'ipotesi dell'errore di calcolo (dec. 1° luglio 1959, n. 18669, *Rass. imp. dir.*, 1962, 490) escludendo così la rilevanza dell'errore di valutazione della base imponibile; in altre decisioni, la stessa Commissione Centrale — inquadrando la dichiarazione tributaria nello schema giuridico degli atti di volontà — ne ha dedotto la invalidità, quando essa sia frutto di una falsa rappresentazione di fatto o di diritto (dec. 26 marzo 1953, n. 46353, *Riv. fin. sc. fin.*, 1955, II, 162; dec. 11 ottobre 1961, n. 48013, *Rass. imp. dir.*, 1963, 710), ovvero — sul rilievo della funzione della denuncia, che è quella di portare a conoscenza della Finanza gli elementi di fatto necessari per l'accertamento dell'imposta — ha ammesso la possibilità della sua successiva rettifica da parte del contribuente, anche oltre i limiti di cui all'art. 2732 c.c., quando l'interessato dimostri che la stessa è frutto di errore, anche se di diritto (dec. 14 gennaio 1963, n. 66774, *Riv. leg. fisc.*, 1965, 296).

Infine, riconosce — sia pure per implicito — efficacia pienamente vincolante alla denuncia del contribuente (nella fattispecie, ai fini dell'i.g.e. in abbonamento) la dec. 16 gennaio 1957, n. 8827, *Riv. leg. fisc.*, 1959, 101.

II. - Come rilevasi, la giurisprudenza delle Commissioni tributarie è ben lungi dall'aver delineato con esattezza i limiti della retrattabilità — ad opera del contribuente e nel suo interesse — della dichiarazione tributaria: tra le varie soluzioni adottate sembra che sia senz'altro da ripudiare quella che deduce la *invalidità* della dichiarazione (e quindi, si noti, la sua nullità od annullabilità e non già la controvertibilità dei fatti denunciati), che sia frutto di errore, dall'inquadramento della stessa tra le manifestazioni di volontà: e ciò per la semplice, ma decisiva considerazione che la denuncia fiscale — intesa come la comunicazione, operata dal soggetto a ciò obbligato dalla legge, all'Amministrazione finanziaria del verificarsi della fattispecie tributaria e degli elementi idonei a fissare in concreto la prestazione dovuta (VANONI, *La dichiarazione tributaria e la sua irrettrattabilità*, *Riv. dir. fin.*, 1937, I, 253 ed ora in *Opere giuridiche*, Milano, 1961, vol. I, 351) — non si può ricomprendere tra le dichiarazioni di volontà, non costituendo essa « manifestazione di volontà negoziale, ma unicamente manifestazione di scienza » (VANONI, *op. cit.*, 359, *ivi*, con richiami, in nota n. 22, alla concorde opinione della dottrina tedesca; ZAPPALÀ-MARIONETTI-LANZA, *op. cit.*, 247; cfr. anche LICCARDO, *Natura giuridica della dichiarazione tributaria*, *Riv. trib.*, 1951, 1).

Ora, appunto perché la denuncia fiscale non costituisce una manifestazione di volontà e tanto meno un negozio giuridico, bensì un mero atto giuridico (su tale distinzione cfr., per tutti, CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel dir. privato*

della già cennata questione di diritto sulla mancanza dell'accertamento e sulla relativa determinazione analitica del reddito, cui conseguiva che doveva rimanere ferma la dichiarazione di reddito rettificata o quanto meno che la causa doveva essere istruita nel merito con la determinazione dell'effettivo reddito imponibile; sostiene infine che la sentenza impugnata difetta di motivazione nelle sue varie proposizioni, in specie quanto alla ritenuta necessità dell'accertamento da parte dell'Ufficio finanziario dopo l'iscrizione a ruolo del reddito precedentemente dichiarato e ritualmente rettificato.

Il ricorso dev'essere respinto. Non è esatto che la Corte d'Appello abbia affermato il principio dell'irretrattabilità della dichiarazione tri-

italiano, Napoli, s.d., 32 e segg., in particolare, 37 e segg.), sembra del tutto fuori luogo il richiamo per la stessa — anche se solamente in via analogica — dei principi generali vigenti in tema di negozi giuridici a proposito dei vizi della volontà, poiché — com'è noto — per i meri atti giuridici, tali vizi sono irrilevanti (Aut. e *op. cit.*, 38).

Del resto, isolata — ed a mio avviso non esatta — è la tesi del BERLIRI (*L'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1949, 410), che ravvisa nella dichiarazione, oltre alla confessione di determinati fatti, soprattutto « la manifestazione del consenso del contribuente alla tassazione del reddito dichiarato: consenso che, come ogni altra manifestazione di volontà, è impugnabile quando risulta l'effetto di un errore essenziale di fatto e di diritto ».

A parte l'ovvio rilievo che tale *consenso* alla tassazione da parte del contribuente può non esservi in concreto ed anzi normalmente non vi è (sussistendo al massimo — ma neppure sempre — la semplice previsione delle conseguenze che dalla dichiarazione trarrà la Finanza in sede di liquidazione del tributo dovuto) e ciononostante la dichiarazione è pienamente produttiva dei suoi effetti giuridici (e tale rilievo sarebbe sufficiente per escludere che ad essa debba attribuirsi natura di negozio giuridico), è, più in generale, da escludere la rilevanza di tale preteso « consenso » all'atto della denuncia, in relazione alla funzione, a questa attribuita dalla legge nell'imporre il relativo obbligo al contribuente: funzione consistente non già nello « esprimere la sua sottomissione al potere di imposizione dell'ente pubblico o la sua accettazione della pretesa tributaria nel caso concreto, ma unicamente nell'informare l'Ufficio competente che una « obbligazione tributaria è sorta » e quali sono i suoi « primi elementi per determinare il contenuto » (VANONI, *op. cit.*, 359).

La riprova dell'impossibilità di ravvisare il « consenso alla tassazione » nella dichiarazione tributaria, quale elemento coesistente alla stessa, è data dalla considerazione che talora l'obbligo di presentare la detta dichiarazione incombe su un soggetto diverso da quello su cui grava l'obbligo dal pagamento del tributo (cfr., per es., l'art. 55 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle successioni, per l'obbligo di denuncia da parte degli esecutori testamentari): e, per tali ipotesi, è evidentemente incongruo parlare di un « consenso » del dichiarante alla « tassazione » che dovrà incidere su un soggetto diverso.

III. - Neppure convincente è l'opinione, cui sembra aderire la decisione 14 gennaio 1963, n. 66714 della Commissione Centrale succitata, secondo cui sarebbe da ammettere la possibilità di libera *rettifica della dichiarazione* da parte

butaria dopo l'iscrizione a ruolo: la Corte ha detto cosa ben diversa e cioè che, pur dovendosi ammettere, nella situazione predetta, la possibilità della rettifica, non sussiste però l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di procedere a nuovo accertamento, ove non ritenga giustificato l'addotto errore, nel qual caso l'invio degli atti alle Commissioni tributarie è indice manifesto che l'esistenza dell'errore non è stata riconosciuta.

In questa proposizione, che costituisce la vera ragione del decidere e che il ricorrente contrasta, consiste l'oggetto essenziale del presente ricorso. Ora è bensì vero che l'accertamento di imposta, avente natura di atto amministrativo, deve essere eseguito, oltre che in modo analitico,

del contribuente, e ciò in considerazione della funzione di detta dichiarazione intesa come atto di impulso dell'attività amministrativa di accertamento tributario.

Com'è noto, tale opinione è sostenuta da una autorevole corrente dottrinale (VANONI, *op. cit.*, in particolare 365 e segg.; ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, II ed., Torino, 1953, 396 e segg.; cfr. anche GIANNINI A. D., *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956, 300; DI PAOLO, *La irretrattabilità della dichiarazione dei redditi*, *Giur. imp.*, 1959, 765), per la quale il concetto di irretrattabilità della dichiarazione tributaria andrebbe inteso nel limitato (ed in definitiva, ovvio) significato di impossibilità per il contribuente di sottrarre alla conoscenza ed al controllo della Finanza la denuncia, una volta che questa sia stata presentata; ma non già nel senso che sia preclusa all'interessato la possibilità di rettificare, in tutto od in parte, la medesima — anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 2732 c.c. —, per far valere elementi non contenuti nella dichiarazione od indicati, *per errore od anche deliberatamente*, in modo non rispondente alla realtà.

In tali casi, l'Amministrazione (e successivamente, il Giudice tributario ed ordinario), non potrebbe esimersi dal prendere in considerazione tali nuovi elementi, pur se contrastanti con quelli enunciati nella originaria dichiarazione e potrebbe formarsi, anche in base ad essi, il proprio convincimento (pur riconoscendosi dal VANONI, *op. cit.*, 366, 368, una maggior credibilità alla prima e maggiore dichiarazione, da disattendersi dalla Finanza solo di fronte alla certezza della sua non corrispondenza alla realtà; cfr. anche, sul punto, ALLORIO, *op. cit.*, 396).

In senso difforme e per la retrattabilità della dichiarazione nei casi di errore, sul presupposto dell'equiparazione della denuncia fiscale alla confessione stragiudiziale, cfr. PUGLIESE, *La prova nel processo tributario*, Padova, 1935, 91 e segg., ed *ivi* richiami a precedenti in dottrina e giurisprudenza.

Per la revocabilità della dichiarazione in ipotesi di errore, cfr. anche QUARTA, *Commento alla legge sulla imposta di r.m.*, Milano, 1903, vol. 2, p. 26.

Ma la tesi surriferita sembra non accettabile per le seguenti considerazioni:

a) in sostanza, essa appare fondata sul rilievo che la legge prevede che la dichiarazione sia verificata dalla Finanza e sulla considerazione che l'Amministrazione è tenuta, nell'accertamento tributario, ad attuare la legge e non già a realizzare ad ogni costo il proprio vantaggio, sicché si deve non dare credito ad una denuncia che si affermi non corrispondente alla realtà del presupposto cui deve commisurarsi il tributo (VANONI, *op. cit.*, 362; ALLORIO, *op. cit.*, 396). Ma tale considerazione non mi sembra decisiva: l'attuazione della legge tributaria è senza dubbio il fine che deve perseguire, nella sua attività di accertamento tributario, la Finanza, come del resto essa costituisce lo scopo della successiva attività giuri-

nelle forme stabilite dalla legge, e che dall'inosservanza di questo può derivare la lesione di un diritto soggettivo, avendo il giudizio ordinario per oggetto non solo la legittimità sostanziale della tassazione ma anche quella formale, cosicché tutte le questioni che concernono la lesione di un diritto, materiale e processuale, sono soggette a sindacato della giurisdizione ordinaria, escluse soltanto quelle riguardanti la semplice estimazione dei redditi. Ma, nella specie, il dedotto vizio *in procedendo* che sarebbe occorso nella fase amministrativa della tassazione, in realtà non sussiste: quando un accertamento è stato già eseguito — e nella specie, come è ovvio, ciò si è verificato con l'accettazione, da parte dell'Ufficio impositore, della prima dichiarazione del contribuente (che

szionale delle Commissioni tributarie e del Giudice ordinario. Ma l'attuazione del diritto è frutto di un giudizio che si forma sulla base dei mezzi di prova a tal fine previsti e regolati anche nella loro efficacia dalla legge come idonei alla formazione del convincimento della Amministrazione o del Giudice. Ora, poiché è indubbio che, nel procedimento di accertamento, la dichiarazione del contribuente è da qualificarsi come un mezzo di prova, servendo essa a portare a conoscenza della Finanza gli elementi obbiettivi della fattispecie tributaria (VANONI, *op. cit.*, 361), tutto il problema sta nell'accertare quale sia l'efficacia probatoria che l'ordinamento attribuisce alla stessa dichiarazione quale mezzo di convincimento dell'Amministrazione o del Giudice ai fini dell'attuazione del diritto. Quindi se il sistema della legge disponga, sia pure implicitamente, che la Finanza possa (e, quindi, debba) attenersi entro dati limiti alla prima dichiarazione del contribuente senza possibilità di successiva modificazione a suo favore (salvo ovviamente la possibilità della rettifica in *petus*), appare evidente che l'Amministrazione attua il diritto (così come sostiene la dottrina che qui si critica) proprio ponendo a base del suo accertamento le risultanze della denuncia fiscale

b) ammette la dottrina che si critica che il contribuente possa rettificare la propria dichiarazione, anche quando essa sia stata deliberatamente redatta in modo non corrispondente alla realtà (e cioè anche quando il dichiarante non sia incorso in errori).

E tale affermazione che non convince.

La legge, nel porre l'obbligo di dichiarare, impone nel contempo l'esigenza che la dichiarazione sia completa, fedele e veritiera (VANONI, *op. cit.*, 368): come è ovvio, tale dovere di attestare il vero comporta la necessità per il contribuente non solo di non nascondere alla Finanza, in tutto od in parte, il presupposto di fatto (ed è questa l'ipotesi normale, prevista e sanzionata dal legislatore), ma anche di non affermarlo sussistente in una certa misura, quando ciò non corrisponde alla realtà.

Del resto, tale conclusione è conforme alla natura di dichiarazione di scienza da attribuirsi alla denuncia tributaria, ove elemento caratteristico di quella categoria è « l'assunzione di un impegno circa la veridicità di quanto si afferma » (SCHLESINGER, *Dichiarazione - Teoria generale*, Enciclopedia diritto, vol. XII, 383).

La dichiarazione fiscale, d'altro canto, non può porsi alla stessa stregua degli altri mezzi probatori di cui la Finanza può avvalersi per accertare e valutare il presupposto tributario: essa costituisce l'atto necessario di collaborazione del contribuente ai fini dell'accertamento e sarebbe contraddittorio con la sua stessa natura e funzione ammettere che il contribuente stesso possa sottrarsi agli effetti che la

dispensa per ciò stesso da ogni analitica precisazione) e la conseguente iscrizione a ruolo del reddito dichiarato, seguita dalla notifica al contribuente — non si può richiedere all'Amministrazione finanziaria di ripeterlo, ove il contribuente rettifichi la dichiarazione precedente che all'accertamento è servita di base. Se così fosse, si perverrebbe all'assurda conseguenza che l'accertamento dovrebbe essere ripetuto quante volte fossero presentate dichiarazioni di rettifica di quelle precedenti. Nell'ipotesi predetta di un accertamento già eseguito, superata così la fase iniziale del procedimento tributario, la dichiarazione di rettifica in sostanza è un reclamo che, se non accolto, può dar luogo soltanto all'inizio del procedimento contenzioso, come appunto è avvenuto nella

legge ricollega alla sua dichiarazione, affermando puramente e semplicemente di avere in precedenza dichiarato il falso (principio di autoresponsabilità). Tanto più inammissibile appare tale conclusione ove si consideri che tale falsa dichiarazione non è normalmente sanzionata dalla legge (che disciplina l'ipotesi contraria della denuncia non veritiera per difetto), sicché tale comportamento, che è sempre ispirato ad un fine fraudolento, o in danno della Finanza o in danno di terzi, e che viene ad ingenerare evidente confusione e dispendio di attività dell'Amministrazione, non comporterebbe alcuna conseguenza sfavorevole per il dichiarante che, attraverso una successiva dichiarazione rettificativa della precedente, verrebbe ammesso a provare di aver denunciato il falso, così avvantaggiandosi — per il possibile notevole decorso del tempo tra il verificarsi del presupposto tributario e la dichiarazione di rettifica — delle difficoltà per l'Ufficio accertatore di controllare la reale situazione di fatto sulla quale deve essere commisurato il tributo.

Un ulteriore argomento ricorre contro l'ammissibilità di una rettifica della dichiarazione scientemente falsa per eccesso: invero, le varie leggi di imposta impongono l'osservanza di un termine preciso entro il quale la denuncia deve essere presentata, sicché non è giuridicamente possibile riconoscere efficacia a quella successiva, che sia presentata fuori del termine di legge. Né si dica che, con la presentazione della prima dichiarazione, è stato rispettato il termine, mentre la seconda si ricollegerebbe alla precedente, per rettificarla senza porla nel nulla (cfr. DI PAOLO, *loc. cit.*, 771), ché, in verità, natura e funzione di dichiarazione può attribuirsi (proprio perché la prima è stata volutamente falsa) solo al secondo atto, che rispecchia la reale situazione di fatto. In particolare, in tema di imposte dirette, l'art. 23 del t.u. n. 645 del 1958 pone in evidenza che la dichiarazione presentata con un ritardo superiore ad un mese si considera inesistente, escludendo così qualsiasi efficacia alla denuncia (anche se di rettifica di una precedente presentata oltre il detto termine) e, pertanto, di essa l'Ufficio non potrebbe e quindi non deve tenere conto.

c) Rimane, pertanto, l'ipotesi in cui la dichiarazione tributaria sia *a causa di errore* (l'ipotesi della *violenza* non ha pratica rilevanza) non corrispondente alla realtà, che rileva ai fini dell'accertamento fiscale.

Per risolvere la questione mi pare che non sia necessario affrontare il più ampio problema se la dichiarazione tributaria debba considerarsi o meno una confessione stragiudiziale (*contra*, VANONI, *op. cit.*, 353 e segg.), ma è sufficiente considerare la natura giuridica della stessa, da qualificarsi — come si è più sopra veduto — come una dichiarazione di scienza, e cioè come una rappresentazione

specie, in cui, ad iniziativa dello stesso Ufficio impositore, è stata adita la Commissione tributaria di primo grado.

Esclusa l'illegittimità formale dell'atto di imposizione, la questione concernente l'illegittimità sostanziale esula dalla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di estimazione semplice e non di estimazione complessa. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle Commissioni tributarie, nel caso in cui l'indagine sia limitata esclusivamente agli elementi di puro fatto costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.

di una determinata situazione di fatto cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici, anche se non voluti dal soggetto che la pone in essere.

Appunto per la stessa funzione cui adempie la dichiarazione di scienza, essa in tanto è produttiva di effetti nei confronti del denunciante, in quanto i termini della situazione che il medesimo afferma di conoscere non siano il frutto di una erronea rappresentazione della medesima situazione di fatto (art. ex art. 2732 c.c.: cfr. MESSINEO, *Manuale dir. civ. e comm.*, Milano, 1952, vol. I, 445): sicché, in definitiva, il contribuente può revocare la propria dichiarazione (o, più esattamente, può contrastare gli effetti scaturenti dalla stessa) solo in quanto egli sia incorso, nella sua redazione, in errore sull'esistenza e sui limiti del presupposto tributario.

d) Le varie norme prevedono che la Finanza possa legittimamente riscuotere, senza bisogno di alcuna previa attività di riscontro della veridicità della dichiarazione del contribuente, l'importo ragguagliato al contenuto della stessa, così, ad es., l'art. 30 della legge di registro, l'art. 15 del d.l. 27 dicembre 1946, n. 469 in tema di i.g.e. in abbonamento, ecc.

In materia di imposte dirette, l'art. 174 del t.u. n. 645/1958 abilita l'Amministrazione all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo del tributo corrispondente all'imponibile dichiarato dal contribuente e ciò in quanto (come risulta dal raffronto con il tenore del successivo art. 175, che si riferisce agli « imponibili accertati d'ufficio, ma non ancora definitivi ») il reddito dichiarato si considera come definitivamente accertato.

Da tale sistema, è legittimo trarre la conclusione che la legge considera la dichiarazione come mezzo di prova da solo sufficiente, senza necessità di previo controllo della sua conformità alla realtà, per fondare la legittima pretesa della Finanza alla immediata riscossione del tributo commisurato al dichiarato: essendo evidente che, quando la verifica dell'Ufficio precede eventualmente la richiesta di pagamento (così in materia di imposte dirette), tale controllo è volto non già a rilevare eventuali erronee o volutamente inesatte dichiarazioni per *eccesso*, ma piuttosto l'eventuale esistenza di un effettivo presupposto di imposta maggiore rispetto a quello oggetto della dichiarazione del contribuente (art. 20, secondo comma, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; art. 15, secondo e terzo comma, d.l. 27 dicembre 1946 n. 469; art. 31, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ecc.).

Ciò che — in definitiva — dimostra che il legislatore ricollega alla denuncia del contribuente la presunzione (sia pure *juris tantum*) dell'effettiva esistenza del presupposto tributario ed in misura non inferiore a quella indicata nella denuncia stessa, con la conseguente necessità per il contribuente che voglia successivamente

nelle ipotesi in cui l'apprezzamento dei fatti sia necessariamente ed inscindibilmente connesso con la risoluzione di questioni giuridiche concernenti l'interpretazione di una legge, di un regolamento od anche di un negozio giuridico. Nella specie, non può dubitarsi che il giudizio è di estimazione semplice, sottratto quindi alla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché secondo la dichiarazione di rettifica del Campana, dovrebbe riguardare esclusivamente la valutazione di elementi di fatto attinenti ai costi ed ai ricavi del suo esercizio quindi soltanto la misura del reddito imponibile; elementi già sottoposti all'esame delle Commissioni tributarie.

È appena il caso di rilevare che erroneamente nel terzo mezzo il

evitare o modificare gli effetti che, nei suoi confronti, derivano *ex lege* dalla sua dichiarazione, di provare l'inesistenza e la non conformità della reale situazione di fatto a quella già portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria.

In tale prospettiva si intende, come sia lecito configurare, a carico del contribuente, l'onere della duplice prova e dell'esistenza dell'errore nella precedente dichiarazione e dell'effettiva consistenza della reale situazione di fatto, diversa da quella dichiarata (*contra*: VANONI, *op. cit.*, 367-368): ove tale prova, nel suo complesso contenuto, non sia raggiunta, il contribuente non potrà sottrarsi agli effetti della precedente dichiarazione.

Sembra, poi, evidente che l'Ufficio — e su tale punto si è espressamente pronunciata la sentenza in rassegna — non ha alcun obbligo di ripetere il precedente accertamento già eseguito, una volta che non ritenga di accogliere la dichiarazione di rettifica presentata dal contribuente: come insegna il VANONI (*op. cit.*, 367) « la valutazione della nuova manifestazione di scienza costituisce un apprezzamento di fatto lasciato all'Amministrazione come tutti gli altri apprezzamenti che conducono all'accertamento dei tributi ed è sindacabile con gli stessi mezzi con cui si impugna l'accertamento ». Quindi, ferma la legittimità della iscrizione a ruolo delle imposte dirette commisurate all'imponibile originariamente dichiarato, la mancata rettifica dello stesso (in accoglimento della nuova dichiarazione del contribuente), dà inizio all'ordinario procedimento contenzioso, avanti alle Commissioni (e, poi, eventualmente, avanti all'a.g.o.), chiamate in definitiva a decidere sull'esistenza dei presupposti di ammissibilità (errore) e della fondatezza della successiva denuncia fiscale.

e) Circa il termine entro il quale il contribuente può rettificare — nei limiti suindicati — la propria dichiarazione, è da distinguere:

A) in tema di *imposte dirette*, l'art. 188, lett. c), del t.u. n. 645 del 1958 ammette, entro il termine di trenta giorni di cui al secondo comma dello stesso articolo, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo per inesistenza, totale o parziale, della obbligazione tributaria, sempreché l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Eppertanto, ove vi sia stata notifica dell'avviso di accertamento prima della iscrizione a ruolo del reddito dichiarato, il contribuente deve far valere — a pena di decadenza — l'errore nella dichiarazione in sede di reclamo contro il detto avviso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla relativa notifica; trascorso inutilmente tale termine, l'accertamento diventa definitivo e non è più consentito

ricorrente profila, come difetto di motivazione, l'omessa ed incompleta indagine della Corte d'Appello circa le questioni giuridiche ad essa prospettate. Invero il punto della controversia, che può determinare il vizio di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è un punto di fatto e non un punto di diritto (Cass., 28 febbraio 1959, n. 590; 30 dicembre 1953, n. 3865): quando infatti il difetto di motivazione riguarda una questione giuridica, a questa Corte è riconosciuto, dall'art. 384 c.p.c., il potere di correggere in diritto la motivazione, potere che nella specie non deve essere esercitato, poiché, come risulta da quanto sopra si è esposto, la decisione impugnata, che ha richiesto soltanto alcune migliori precisazioni, è esatta anche nella motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto respinto. — (*Omissis*).

alcun reclamo od opposizione al contribuente, non solo per dimostrare che è inesistente, il maggiore reddito accertato dall'Ufficio, ma che è inesistente in tutto od in parte, quello stesso da lui dichiarato (DI PAOLO, *loc. cit.*, 770).

Ove, invece, l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'errore può essere fatto valere dal contribuente in sede di ricorso contro l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 188 lett. c) del t.u. n. 645 del 1958 e nel termine di decadenza di cui al secondo comma del predetto articolo.

B) In tema di *imposte indirette* (registro, i.g.e., ecc.) deve ugualmente ritenersi che — ove vi sia stata notifica di avviso di accertamento di maggior valore — l'errore della dichiarazione debba essere fatto valere in sede di reclamo contro il detto avviso e nel termine perentorio per esso previsto: altrimenti, l'accertamento diventa definitivo e non può più essere dedotto il vizio della denuncia (VANONI, *op. cit.*, 369).

Quando non vi sia stato, invece, l'accertamento di maggior valore da parte dell'Ufficio, sembra che l'errore possa essere fatto valere dal contribuente nel termine di prescrizione del suo diritto alla restituzione del tributo pagato.

(4) Nello stesso senso, cfr. Cass., 30 dicembre 1953, n. 3865, *Foro it.*, Rep. 1953, voce *Cassazione*, n. 85; *id.*, 3 giugno 1958, n. 1852, *ibidem*, 1958, v. cit., n. 75; *id.*, 28 febbraio 1959, n. 590, *Foro it.*, Mass., 1959, 109.

G. MANDO'

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 ottobre 1965, n. 2072 - Pres. Tavolaro - Est. Tamburrino - P.M. Di Majo - Soc. Agraria Immobiliare (avv. Manfredonia) c. Ministero Finanze (avv. Stato Colletta).

Imposta di negoziazione - Valutazione dei titoli non quotati in borsa - Termine di notifica della decisione del Comitato direttivo degli Agenti di cambio - Gravame dell'Ufficio decorso detto termine - Inammissibilità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 35; d.l. 25 maggio 1945, n. 301).

È inammissibile l'appello dell'Ufficio contro la decisione del Comitato direttivo degli agenti di cambio alla sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, competente per la valutazione dei titoli non quotati in borsa, ai fini dell'imposta di negoziazione, se la decisione medesima non è stata notificata dall'ufficio al contribuente entro sessanta giorni dalla ricezione a norma dell'art. 35 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 35 del r.d. 6 luglio 1937, n. 1516: si specifica che il detto articolo, il quale dispone che le decisioni delle commissioni distrettuali delle imposte devono essere notificate al contribuente, a cura dell'Ufficio, entro sessanta giorni dalla ricezione, con la comminatoria che la mancata notificazione nel termine produce la decadenza dell'Amministrazione dalla possibilità di produrre appello alla Commissione provinciale, si applica anche in materia di imposta di negoziazione, a proposito dell'appello avanti la Commissione provinciale delle imposte contro la decisione emessa in primo grado dal Comitato degli agenti di cambio. Conseguentemente si lamenta dalla ricorrente che erroneamente la decisione impugnata ha ommesso di prendere in considerazione la eccezione di decadenza dell'ufficio dall'appello, eccezione ritualmente presentata nella sede di merito. La censura è fondata.

Quanto alla questione di principio, cioè all'applicabilità del disposto dell'art. 35 del decreto n. 1516 del 1937 all'imposta di negoziazione,

(1) In tema di valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini della imposta di negoziazione.

Secondo il r.d. 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, l'imposta di negoziazione per i titoli delle società non quotati in borsa veniva liquidata provvisoriamente d'ufficio in base al valore dei titoli accertati per l'anno precedente, ma era obbligatoria per ogni singolo anno d'imposta la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori più vicina alla sede della società. Tale Comitato procedeva alla valutazione ed era tenuto ad inviare un estratto della deliberazione all'Ufficio. Quest'ultimo, ricevuto l'estratto, riliquidava l'imposta in base alla valutazione del Comitato e la notificava al contribuente. Dalla data di tale notifica sia l'Ufficio che il contribuente avevano un termine di giorni 30 per impugnare la valutazione avanti al Collegio peritale previsto dall'art. 9. Con d.l. 25 maggio 1945, n. 301, tale sistema di valutazione veniva modificato, stabilendosi che contro la valutazione del Comitato era dato ricorso entro il termine di 30 giorni ad una sezione speciale della Commissione Provinciale delle imposte del luogo dove ha sede la Borsa più vicina alla società. Il quarto comma dell'art. 1 della legge citata stabiliva testualmente: « Per il funzionamento della Commissione provinciale e per le decisioni nella materia di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui al r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 ».

tale questione è già stata sottoposta a queste stesse Sezioni Unite, le quali, con tre sentenze analoghe (nn. 1760, 1761 e 1762 del 1964), l'hanno risolta in senso affermativo. Siffatta giurisprudenza non può non rimaner ferma. È noto che la risoluzione delle controversie relative all'applicazione delle imposte in surrogazione del bollo e del registro fu disciplinata dal r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1016, che stabilì la competenza delle Commissioni distrettuali e di quelle provinciali: in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 45 del citato testo legislativo, fu emanato il r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, il quale nell'art. 35, surricordato, riguardava il termine di notificazione da parte dell'Ufficio delle decisioni di primo grado e la comminatoria della decadenza dall'appello. Per quanto concerne la imposta di negoziazione, indipendentemente dalla preesistente legislazione, che qui non interessa, va ricordato il d.l. 25 maggio 1945, n. 301, il quale, nell'art. 1, ferma la competenza in primo grado del Comitato direttivo degli agenti di cambio a valutare, ai fini dell'applicazione dell'imposta suddetta, i titoli delle società con capitale inferiore a L. 250.000, non quotati in borsa, stabiliva la competenza, seppur temporanea, in secondo grado di una sezione specializzata delle commissioni provinciali delle imposte. Nello stesso tempo fu stabilito che per il funzionamento di questa Sezione specializzata dovevano osservarsi, tra l'altro, le disposizioni del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516: certamente, anche per la inconcepibilità logica e giuridica di far rimanere pendente all'infinito un termine per appellare, doveva ritenersi richiamata anche la già men-

Tale procedimento è rimasto in vigore fino all'abolizione dell'imposta di negoziazione, avvenuta con legge 6 agosto 1954, n. 603, ed è tuttora in vigore per l'accertamento delle imposte maturatesi fino all'abolizione, in quanto con successivi provvedimenti legislativi è stata sempre prorogata l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 7 novembre 1947, n. 136 (vedi l. 10 dicembre 1948, n. 1469; l. 22 dicembre 1951, n. 1372; l. 11 dicembre 1952, n. 1978).

Le Sez. Un. della Cassazione, con la decisione in rassegna e con altre due emesse nella stessa data e portanti i nn. 2073 e 2074, ribadisce l'affermazione contenuta nelle sentenze nn. 1760-1761 e 1762 del 6 luglio 1964 (la prima v. *Foro it.*, 1964, I, 1951) secondo cui allorché l'Ufficio non intende accettare la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio deve notificare la liquidazione dell'imposta in base alla valutazione operata dal Comitato suddetto entro 60 giorni dalla ricezione della deliberazione e proporre quindi gravame alla Commissione entro 30 giorni da questa ultima notifica. A giustificazione di tale affermazione il S. C. ha osservato che il richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 1 della legge del 1945 alle norme generali del contenzioso tributario rende applicabile nella specie anche l'art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, secondo il quale la mancata notifica della decisione della commissione distrettuale al contribuente nel termine di 60 giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio determina la decadenza dell'ufficio medesimo dal diritto di appello.

Tale soluzione, che sul piano sostanziale viene motivata dalla esigenza che sia fissato un termine che limiti la facoltà dell'Ufficio di proporre gravame contro la

zionata disposizione dell'art. 35, onde, ai sensi di tale regolamentazione del 1945, deve concludersi che anche la decisione del Comitato direttivo degli agenti di cambio doveva essere notificata dall'Ufficio al contribuente entro sessanta giorni dalla ricezione, con la sanzione, in difetto, della decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di proporre appello alla Commissione provinciale delle imposte. Vero è che la disciplina del 1945 venne modificata dal d.l. 5 settembre 1947, n. 1173, il quale istituì presso il Comitato direttivo degli agenti di cambio una commissione la cui decisione sulla valutazione dei titoli non quotati in borsa poteva essere impugnata avanti un Collegio peritale con sede in Roma; ma è pur vero che l'applicazione di quest'ultimo provvedimento fu sospesa dapprima fino al 1° gennaio 1953 e da ultimo fino a nuova disposizione, rispettivamente dalla l. 10 dicembre 1948, n. 1469, dalla l. 22 dicembre 1951, n. 137, e dalla l. 11 dicembre 1952, n. 1978, le quali, per l'imposta dovuta a decorrere dal 1947, mantennero in vigore sia i comitati direttivi degli agenti di cambio sia le sezioni speciali delle Commissioni provinciali. Ne consegue che, anche dopo l'emanazione del decreto 5 settembre 1947, n. 1173, l'Ufficio decadeva dalla facoltà di impugnare la valutazione del comitato direttivo degli agenti di cambio, qualora non avesse notificato al contribuente tale valutazione nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al citato art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516.

Quanto, poi all'applicazione di siffatto principio alla specie, in ordine alla quale non può non rilevarsi immediatamente che l'appello

valutazione del Comitato, lascia perplessi, anche se non sembra possibile che il Supremo Collegio muti ormai indirizzo.

In sostanza il S. C. ha equiparato la deliberazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio ad una decisione della Commissione distrettuale estendendo così tutte le norme procedurali proprie del procedimento avanti le Commissioni alla deliberazione.

Tale estensione non sembra però consentita né dalla lettera del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 301 del 1945, né dallo spirito di tutta la normativa in tema di accertamento e liquidazione dell'imposta di negoziazione.

Con l'espressione « funzionamento » non sembra possano invero ritenersi estese alla Commissione speciale per le imposte di negoziazione oltre che le norme che regolano l'organizzazione della Commissione stessa, anche il sistema processuale proprio dell'ordinamento tributario dettato dai rr.dd. 7 agosto 1936, n. 1639 e 8 luglio 1937, n. 1516, perché ciò contrasta con tutto il sistema instaurato con la legge del 1938 in ordine alla valutazione dei cespiti soggetti all'imposta di negoziazione, sistema ispirato a una esigenza di estrema specializzazione resa necessaria dalla particolare natura dell'oggetto d'imposta.

Tale esigenza non è venuta meno per effetto della legge n. 301 del 1945, la quale pur attribuendo ad una Sezione della Commissione provinciale la funzione di esaminare dietro gravame delle parti le delibere del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ha mantenuto il suo carattere di autonomia e specialità nella composizione dell'organo.

dell'Ufficio, contemporaneo alla notificazione della decisione di primo grado, è intervenuto ben nove anni dopo la emanazione di quest'ultima, è a dirsi che il fatto che la decisione di primo grado fosse pervenuta all'Ufficio prima dei sessanta giorni dalla notificazione e proposizione dell'appello risulta dagli elementi di fatto acquisiti al giudizio, dai quali appare essere del tutto pacifica tra le parti quella circostanza. La stessa Amministrazione, dopo la proposizione dell'eccezione di decadenza, sia in sede di appello che in questa sede, nulla ha opposto contro ed in relazione alla data di ricezione, limitandosi a difendersi nel merito della eccezione stessa, cioè a sostenere la inapplicabilità in diritto dell'art. 35 del decreto del 1937, con ciò confermando l'esistenza del presupposto in fatto. E anche dopo le richiamate decisioni di questo Supremo Collegio circa l'applicabilità in diritto di quella disposizione, nulla ha detto circa l'unico punto concernente il presupposto in fatto,

D'altra parte non è esatto che se non si ammettesse il richiamo all'art. 35, si lascerebbe senza limiti pendente il termine per appellare, perché un termine esiste ed è quello di 30 giorni dalla notifica.

Né si replichi che se non fosse ritenuto applicabile il termine di cui all'art. 35, l'Ufficio rimarrebbe arbitro di prolungare a suo piacere il termine per proporre gravame omettendo la notifica, perché se ciò è esatto, non è meno esatto che se si limita per l'Amministrazione in 60 giorni il termine per disporre la notifica a pena di decadenza, l'Amministrazione stessa non verrebbe posta in grado di esprimere una adeguata valutazione dell'opportunità di impugnare la delibera. Deve, infatti, osservarsi che, a differenza di quanto avviene nel procedimento per l'accertamento del valore in tema di imposte sugli affari, in cui l'Amministrazione ha a disposizione un anno per compiere la sua valutazione avvalendosi degli organi tecnici più qualificati (r.d. n. 1639 del 1936, art. 21), accogliendo la tesi della Cassazione nell'imposta di negoziazione il termine sarebbe ridotto a soli 30 giorni, entro il quale l'ufficio non potrebbe certo essere in grado di esprimere, previa audizione degli organi tecnici, la propria valutazione sul cespite tassabile.

A nostro avviso è proprio la diversa struttura del sistema di accertamento per il quale è necessaria la delibera del comitato degli agenti di cambio per la valutazione dei titoli non quotati in borsa (delibera che vincola anche l'Amministrazione se da questa non viene impugnata) che porta ad escludere l'applicabilità nella specie dell'art. 35, legge n. 1516 del 1937.

D'altronde prima della modifica del 1945 non esisteva un termine per la notifica della delibera del Comitato e non sembra che tale termine sia stato introdotto con la legge del 1945, che ha conservato un organo speciale per decidere delle impugnazioni, senza nulla disporre in modo espresso al riguardo. (Cfr. *Comm. centr.*, 5 febbraio 1957, n. 89341, *Riv. leg. fisc.*, 1958, 1684).

(Per interessanti considerazioni in ordine al procedimento di accertamento nella imposta di negoziazione v. PICCARDI, *La riforma del Contenzioso tributario e l'accertamento del valore dei titoli*, *Giur. it.*, 1953, IV, 129, il quale nega che il Comitato direttivo degli agenti di cambio possa considerarsi come un organo giurisdizionale. Accogliendo tale tesi non v'ha dubbio che l'art. 35 non potrebbe ritenersi applicabile).

che poteva rilevare per contrastare l'accoglimento della eccezione di decadenza. Questa quindi va accolta e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile l'appello a suo tempo proposto dall'Ufficio. Il che importa la cassazione senza rinvio della denunciata decisione. Il secondo mezzo del ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla eccepita prescrizione del diritto della Finanza, rimane ovviamente assorbito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 ottobre 1965, n. 2087 - Pres. Tavolaro - Est. Sparvieri - P.M. Di Majo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Righi.

Contenzioso tributario - Registro - Controversie di valutazione - Decisione della Commissione Provinciale - Ricorso alla Commissione Centrale - Esclusione - Ricorso per violazione di legge alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 111 della Carta Costituzionale - Ammissibilità.

(r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

Le decisioni della Commissione Provinciale delle imposte, emesse in grado d'appello in tema di determinazione del valore imponibile in materia d'imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, sono definitive e contro di esse è dato soltanto ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639. Non è, pertanto, proponibile contro dette decisioni il ricorso alla Commissione Centrale delle imposte. Contro dette decisioni, peraltro, è ammesso il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 111 della Costituzione (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo proposto la ricorrente Amministrazione finanziaria dello Stato denuncia la violazione degli artt. 28, 29 e 30 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, e 360 nn. 1 e 3 del codice di procedura civile, assumendo che la Commissione Centrale avrebbe ritenuto che le decisioni delle Commissioni

(1) Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza in nota, trova riscontro nella precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 2828/62, riportata per esteso in questa *Rassegna*, 1963, nn. 1, 2, 3, pag 44 e segg. La Commissione Centrale, infatti, nonostante la ricordata sentenza avesse, con larghezza di informazioni, segnato una chiara direttiva nel campo, indubbiamente tormentato, delle relazioni fra organi della giurisdizione speciale tributaria e organi della giurisdizione ordinaria, negando, in radice, per le decisioni emesse in materia di valutazione dalla Commissione Provinciale, il ricorso alla Commissione Centrale, con la decisione della XI Sezione 20 giugno 1962, n. 89695, riportata in

Provinciali in materia di valutazione per l'applicazione delle imposte indirette potessero essere impugnate dinanzi alla stessa Commissione Centrale, per motivi attinenti all'applicazione della legge, nonostante la soluzione negativa che sarebbe stata data alla questione da questa Corte con sentenza 6 ottobre 1962, n. 2828.

La censura è fondata.

Queste Sezioni Unite, con la citata pronuncia, avevano affermato che le decisioni emesse in grado di appello dalle Commissioni Provinciali delle imposte, in materia di determinazione del valore per l'applicazione dei tributi indiretti sui trasferimenti della ricchezza, sono definitive e, pertanto, contro di esse non è proponibile il ricorso alla Commissione Centrale delle imposte per vizi *in procedendo*. La Commissione Centrale, nel disattendere la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente Ufficio Successioni di Roma che, all'uopo, aveva richiamato l'enunciato principio di diritto, ha ritenuto di non potervi aderire, ma non ha addotto argomenti tali da indurre questa Corte Suprema a modificare l'indirizzo giurisprudenziale adottato.

La denunciata decisione ha premesso che, per risolvere la questione, era necessario stabilire:

a) in generale: quale fosse la struttura delle commissioni preposte a decidere le controversie tributarie;

b) in particolare: quale fosse la portata della disposizione del comma terzo dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nel quadro dell'organizzazione delle Commissioni tributarie.

questa *Rassegna*, 1964, I, 185 con nota di GUGLIELMI (*Competenza della Commissione Centrale delle imposte nei giudizi di valutazione*) e con la successiva della VI Sezione, 24 febbraio 1964, n. 6312, ora annullata senza rinvio, ha insistito nel ritenersi fornita della necessaria competenza al riguardo. La qual cosa è assolutamente da escludere e le Sezioni Unite, nel confermare che le decisioni emesse dalla Commissione Provinciale in sede di valutazione, sono suscetibili del ricorso all'A.G.O. a norma dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per mancanza o difetto di calcolo e per grave ed evidente errore di apprezzamento, nonché del ricorso alla Corte di Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione per violazione di legge, hanno confutato, in via di dettaglio, i due ordini di motivi ai quali la Commissione Centrale aveva affidato il proprio assunto: unità di sistema, degli organi di giurisdizione speciale tributaria, fra imposte dirette e indirette, e significato da attribuire alla definitività sancita dal ricordato art. 29 del r.d.l. 1639 del 1936 per le decisioni di valutazione della Commissione Provinciale. Prive di portata determinante i due ricordati ordini di motivi per le ragioni magistralmente esposte nella riportata sentenza, resta accertato e dimostrato che l'art. 29 r.d.l. 1639 del 1936 non attribuisce alla Commissione Centrale, mai, in materia di imposte indirette, una giurisdizione di pura legittimità di terzo grado. I rimedi consentiti sono quelli già ricordati del sindacato di legittimità, ex art. 29 del r.d.l. 1639 del 1936, circoscritto alla motivazione in ordine alla valutazione della base imponibile e del sindacato di legittimità, da parte della Corte di Cassazione ex art. 111 della Corte Costituzionale, per violazione di legge.

Sub *a*), la Commissione Centrale, dopo aver rilevato che gli organi del contenzioso tributario per le imposte dirette sono stati riorganizzati dall'art. 22 del decreto-legge testè citato secondo quello che la impugnata decisione ritiene lo schema normale degli organi giurisdizionali (comprendente un collegio di merito per il primo grado, un collegio pure di merito per il secondo grado ed un collegio di legittimità per il terzo grado) e affermato che tale struttura è stata recepita dal successivo art. 28 anche per le controversie relative a determinate imposte indirette, tra cui quella di successione, ne deduce che, con le indicate disposizioni, il legislatore ha attuato l'intento di unificare i procedimenti contenziosi in materia tributaria.

Da questa premessa la impugnata decisione trae la conseguenza che, quando il citato art. 28 devolve alle Commissioni per le imposte dirette la cognizione delle controversie relative a talune imposte indirette, si riferisce necessariamente anche alla Commissione Centrale, espressamente menzionata dall'art. 22 dello stesso testo legislativo.

La Corte osserva:

L'ordinamento della giurisdizione amministrativa tributaria contempla la costituzione di commissioni distrettuali di prima istanza, di commissioni provinciali di appello e di una commissione centrale. Ma da ciò non consegue necessariamente l'ammissibilità del ricorso alla Commissione Centrale contro le decisioni delle Commissioni Provinciali in ordine all'accertamento del valore imponibile in materia di imposte indirette. I criteri per la determinazione della competenza per materia delle commissioni e quelli attinenti alla disciplina delle impugnazioni non sono, difatti, identici per le controversie relative alle imposte dirette e per quelle concernenti le imposte indirette.

La stessa denunciata decisione non si dissimula la gravità della obiezione che si trae, contro la tesi da essa accolta dalle disposizioni degli articoli 22, comma secondo, del d.l. n. 1639 del 1936 e 45 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, per cui contro le decisioni delle Commissioni Provinciali è ammesso ricorso alla Commissione Centrale solo nei casi ammessi dalle singole leggi d'imposta, le quali, per i tributi indiretti, ai quali l'indagine deve rimanere circoscritta, tacciono completamente al riguardo.

La impugnata pronuncia, però, ritiene di poter giustificare la interpretazione che, in contrasto con la lettera del loro testo, qualificato oscuro, essa dà alle citate norme, con l'elevare a principio generale, applicabile, perciò, anche in materia d'imposte indirette, la disposizione dell'art. 48, comma secondo, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta di ricchezza mobile, per la quale, avverso il giudizio della Commissione Provinciale di appello, si può ricorrere alla Commissione Centrale per motivi che riguardano l'applicazione della legge.

Aggiunge la denunciata decisione che, siccome gli organi, ai quali sono devolute le controversie relative alle imposte indirette, sono gli stessi che la legge prevede per le controversie relative alle imposte dirette, e siccome per queste ultime controversie, è ammesso ricorso alla Commissione Centrale solo per motivi riguardanti l'applicazione della legge, anche in materia d'imposte indirette il ricorso è da ritenere consentito, in linea generale, per gli stessi motivi.

Ma l'argomentazione non può essere condivisa. Di vero l'art. 48 del t.u. delle leggi sulla imposta di ricchezza mobile, mentre concede il ricorso alla Commissione Centrale, dispone, peraltro, che il giudizio delle Commissioni Provinciali di appello, quanto alla estimazione dei redditi imponibili, non è soggetto ad impugnazione ed, è, perciò, definitivo.

La norma in esame, anche dopo la sopravvenuta riforma del contenzioso tributario, è stata mantenuta in vigore dall'art. 288 B del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, perché l'art. 22 del d.l. n. 1639 del 1936 ha conservato alla Commissione di prima istanza e a quella provinciale in grado di appello, nelle controversie per l'applicazione delle imposte dirette, la cognizione così delle questioni di estimazione come quelle di diritto: il che giustifica la proponibilità dei ricorsi alla Commissione Centrale in sede di legittimità.

La norma stessa, però, non poteva essere considerata estesa anche alle controversie per l'applicazione delle imposte indirette, perché, in questa materia, la legge, escludendo quel carattere unitario che la Commissione Centrale ha creduto ravvisare nella disciplina del procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, ha adottato altri criteri per l'attribuzione delle competenze.

L'art. 29 del d.l. n. 1639 del 1936, difatti, distingue le controversie relative all'applicazione della legge da quelle che si riferiscono all'accertamento dell'imponibile. Le questioni di diritto sono state devolute in primo grado ad apposite sezioni delle Commissioni Provinciali e, in grado di appello, alla Commissione Centrale: le questioni di estimazione, invece, sono state attribuite in prima istanza alla cognizione delle Commissioni Distrettuali e, in secondo grado, alle Commissioni Provinciali. Difetta, dunque, per l'applicabilità dell'art. 48 del t.u. n. 4021 del 1877 alle decisioni di estimazione delle Commissioni Provinciali, il presupposto dell'attribuzione ad unico ordine di collegi delle questioni relative sia all'accertamento degli imponibili sia all'applicazione delle leggi sui tributi indiretti.

Sub *b*), in ordine, cioè, alla determinazione della portata della norma, di cui al comma terzo dell'art. 29 del d.l. n. 1639 del 1936 — la quale dichiara definitivo il giudizio delle Commissioni Provinciali, circa

la valutazione degli imponibili, salvo ricorso all'Autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo — la denunciata decisione ritiene che la norma stessa non può essere interpretata se non con riferimento alla regola generale per cui il ricorso alla Commissione Centrale è ammesso soltanto per motivi attinenti all'applicazione della legge e che, pertanto, il carattere definitivo della pronuncia non può riferirsi che al merito della valutazione.

Rileva, altresì, la impugnata decisione che l'attribuzione della competenza alla Commissione Provinciale in primo grado e alla Commissione Centrale in secondo grado per le controversie di diritto è stabilita in deroga ai principi generali sui quali è articolato il procedimento per le controversie tributarie: onde il ricorso alla Commissione Centrale contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per le controversie in tema di valutazione risulta confermata, e non esclusa, dalla mancanza di una esplicita norma al riguardo.

Infine, ad avviso della Commissione Centrale, la improponibilità del ricorso alla Commissione stessa non può ritenersi giustificata dall'ammissione del ricorso all'Autorità giudiziaria, in quanto il grave ed evidente errore di apprezzamento, la mancanza o insufficienza di calcolo sarebbero motivi attinenti al giudizio di valutazione e non all'applicazione della legge.

Ma anche su questi punti la Corte deve dissentire dalla denunciata decisione.

L'attribuzione della competenza per le controversie di diritto in materia d'imposte sui trasferimenti della ricchezza a commissioni diverse da quelle istituite per i giudizi di estimazione dei valori imponibili impedisce necessariamente di ritenere che, ciò nonostante, contro le decisioni delle Commissioni Provinciali nelle controversie di valutazione, il ricorso alla Commissione Centrale sia egualmente consentito per il motivo che l'ammissibilità di esso si desumerebbe dai principi generali e, che se il legislatore avesse voluto escluderla, lo avrebbe dovuto dire. Con il demandare le questioni relative all'applicazione delle leggi sulle imposte indirette in prima istanza ad una sezione speciale della Commissione Provinciale e in grado di appello alla Commissione Centrale, sia pure in deroga al criterio per cui le altre controversie tributarie sono devolute in primo grado alle Commissioni Distrettuali e in secondo grado alle Commissioni Provinciali, il legislatore ha, per ciò stesso e senza possibilità di dubbio, manifestato l'intento di escludere la proponibilità di ricorsi alla Commissione Centrale contro i giudizi di valutazione emessi dalle Commissioni Provinciali. Con il che, tuttavia, la definitività di tali giudizi non può considerarsi circoscritta al merito della determinazione del valore imponibile, potendo

ancora ipotizzarsi in astratto la denuncia in sede di legittimità di *errores in procedendo*, nei quali le commissioni eventualmente incorrano. Ma, appunto sotto questo profilo, il legislatore del 1936 ha consentito al contribuente d'impugnare la decisione della Commissione Provinciale mediante ricorso alla giurisdizione ordinaria, ai fini di un sindacato, che queste Sezioni Unite, con la precedente citata sentenza, per considerazioni che qui non occorre ripetere, hanno qualificato di legittimità, ancorché circoscritto alla motivazione della decisione in ordine alla valutazione dell'imponibile.

Al che è soltanto da aggiungere che l'art. 111 della Costituzione, ammettendo il ricorso al Supremo Collegio per violazione di legge, ha rafforzato anche la tutela del diritto soggettivo del contribuente nel rapporto d'imposta, apprestandogli il mezzo per un più ampio sindacato di legittimità.

In accoglimento del ricorso, quindi, la denunciata sentenza deve essere cassata senza rinvio. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1965, n. 2155 - Pres. Favara - Rel. Saya - P.M. Di Maio (conf) - Sandri Fulvio e Lodi Silvio (avv. Calabri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta di ricchezza mobile - Avviso di accertamento - Mancato ricorso alla Commissione distrettuale - Definitività dell'accertamento.

Imposta di ricchezza mobile - Accertamento relativo a redditi di categorie diverse - Impugnazione del reddito di una sola categoria - Definitività del reddito non contestato.

Imposta di ricchezza mobile - Definitività dell'accertamento per mancato tempestivo ricorso - Reclamo contro il ruolo - Inammissibilità.

A norma dell'art. 91 del regolamento per l'imposta di R.M. approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 506 il contribuente ha l'onere di reclamare alla Commissione di prima istanza contro l'accertamento dell'Ufficio entro 30 giorni; in difetto l'accertamento si rende definitivo (1).

Qualora l'avviso notificato ai fini dell'imposta di R.M. contenga l'accertamento di redditi in categorie diverse, il reclamo proposto contro l'accertamento del reddito relativo ad una determinata categoria, non costituisce impugnativa anche del reddito accertato in una diversa

categoria, sicché in mancanza di una specifica impugnazione questo ultimo diviene definitivo (2).

L'art. 117 del regolamento per l'imposta di R.M. consente al contribuente che sia stato iscritto a ruolo senza la notifica di un precedente accertamento di proporre reclamo contro il ruolo. Tale reclamo peraltro è inammissibile ove vi sia stato un accertamento regolarmente notificato e divenuto definitivo per mancata, tempestiva impugnazione (3).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 ottobre 1965, n. 2154 - Pres. Favara - Rel. Saya - P.M. Di Maio.- Sandri Fulvio e Lodi Silvio (avv. Calabri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta sulle società - Accertamento di un reddito di cat. B del contribuente ai fini dell'imposta di ricchezza mobile - Efficacia automatica dell'accertamento ai fini dell'imposta sulle società.

A norma degli artt. 5 e 11 della legge 11 agosto 1954, n. 603 l'accertamento definitivo ai fini dell'imposta di R.M. di un reddito in categoria B, estende automaticamente la sua efficacia anche ai fini dell'imposta sulle società e nell'ipotesi che il reddito accertato ai fini dell'imposta di R.M. si riferisca ad un periodo inferiore ad un anno, il reddito stesso ai fini dell'imposta sulle società va ragguagliato all'intero anno (4).

I

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile, approvato con r.d. 11 luglio 1907 n. 560, 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 anche in relazione all'art. 184 c.p.c. per avere la Commissione Centrale ritenuto il difetto di impugnativa del reddito di

(1-4) L'avviso di accertamento come atto plurimo.

(1-2) Con i principi affermati nella prima e seconda massima della decisione portante il n. 2155, il S.C. porta un'ulteriore importante precisazione in ordine al problema di particolare rilievo pratico concernente l'interpretazione delle norme che regolano l'impugnazione dell'atto amministrativo formale che conclude il procedimento di accertamento relativo all'imposta di r.m.

Come è noto, a norma degli artt. 91 del reg. sull'imposta di r.m. approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (richiamati ora

categoria B nonostante la presentazione del primo ricorso 3 gennaio 1959 specificatamente rivolto a contestare il reddito di categoria A, ma contenente ampia riserva di ulteriori deduzioni.

La censura è manifestamente infondata.

Come è stato accertato dalla Commissione Centrale e come peraltro gli stessi ricorrenti esplicitamente ammettono, il ricorso 3 gennaio 1959 alla Commissione Distrettuale di Ferrara conteneva unicamente delle doglianze relative all'accertamento della ricchezza mobile categoria A, mentre per quella di categoria B la stessa Commissione venne investita con il successivo ricorso 7 settembre 1959 proposto contro i ruoli e l'unicità di decisione fu dovuta soltanto dalla riunione dei due ricorsi disposta dalla Commissione adita.

Ciò posto, appare di tutta evidenza come nessuna rilevanza possa avere il ricorso 3 gennaio 1959 sull'accertamento della ricchezza mobile categoria B, dato che esso non si riferiva a tale accertamento, rispetto al quale non conteneva alcuna deduzione di intassabilità o di minore tassabilità.

Erroneamente sostengono i ricorrenti che implicitamente detto ricorso concerneva anche la ricchezza mobile categoria B, in quanto si tratterebbe di unico rapporto ovvero di un rapporto intimamente connesso, per cui non sarebbe stata possibile un'impugnazione parziale. In contrario è sufficiente osservare che i due accertamenti risultano del tutto autonomi perché relativi a situazioni giuridiche diverse (rispettivamente per gli interessi e per la cessione dei beni), soggette a differente tassazione, tant'è che la Commissione Distrettuale poté decidere (e i ricorrenti accettarono la pronuncia) ritenendo legittimo l'uno e illegittimo l'altro.

Altrettanto inesattamente viene dedotta la violazione dell'art. 91 regolamento per la ricchezza mobile, approvato con r.d. 11 luglio 1907 n. 560, dato che tale norma, al contrario, conforta in pieno la decisione della Commissione Centrale, statuendo espressamente che, contro l'operato dell'agente, il contribuente ha l'onere di reclamare alla Commissione di prima istanza nel termine di trenta giorni e che la mancanza di tale reclamo rende definitive le somme di reddito determinate dall'ufficio. Disposizione questa ribadita in via generale dall'art. 23

dall'art. 31 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) contro l'avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione, il contribuente ha l'onere di proporre entro trenta giorni ricorso alla Commissione distrettuale. In difetto l'accertamento diventa definitivo. Aveva però stabilito la Cassazione con la sentenza 19 maggio 1959, n. 1505 (*Foro it.*, 1960, I, 2007, con nota di DEL RE), confermata dall'ulteriore arresto del 10 agosto 1962, n. 2530 (*Foro it.*, Mass., 1962, 725) che, mentre il ricorso alla Commissione centrale contro una decisione emessa dalla Commissione provinciale deve essere notificato a pena di inammissibilità in conformità al disposto degli artt. reg. cit. e 46 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (cfr. Cass., 11 giugno 1958, n. 1925,

r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, la cui violazione viene pure genericamente dedotta, mentre non può essere dubbio che anche di essa la Commissione Centrale abbia fatto esatta applicazione, ritenendo la sussistenza dell'onere del reclamo alla Commissione Distrettuale rispetto all'accertamento in questione.

Né chiaramente ricorre la denunciata violazione dell'art. 184 c.p.c., con la quale i ricorrenti intendono sostenere che l'impugnazione contro l'accertamento di ricchezza mobile categoria *B* doveva considerarsi comunque proposta in relazione ad alcuni rilievi da essi al riguardo formulati nel corso del procedimento tributario.

Invero l'art. 24 del citato r.d. n. 1516 del 1937 consente avanti le Commissioni Distrettuale e Provinciale, secondo una giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass., 10 agosto 1962, n. 2350; Cass., 19 maggio 1959, n. 1505), un ricorso interruttivo, limitato cioè alla sola dichiarazione di impugnazione, con riserva dell'enunciazione dei motivi nelle c.d. « note aggiuntive » previste dalla citata norma. Nella specie, però, il ricorso non concerneva per nulla l'accertamento di ricchezza mobile categoria *B*, ma unicamente quello di categoria *A*, sicché rispetto al primo mancò proprio l'impugnativa e pertanto non poteva logicamente essere possibile una riserva della enunciazione dei motivi ed in effetti la Commissione Distrettuale conobbe di detto accertamento (concernente la ricchezza mobile di categoria *B*) soltanto a seguito del ricorso contro i ruoli proposto il 7 settembre 1959, al quale perciò si deve fare esclusivo riferimento per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai contribuenti.

Appunto, con il secondo mezzo i ricorrenti medesimi lamentano la

Giur. it., 1959, I, 1, 231), il ricorso contro l'accertamento può essere proposto anche senza specificazione dei motivi di impugnativa, perché i motivi stessi vengano dedotti prima della decisione e sempre che l'Ufficio impositore sia posto in grado di controdedurre intorno ai rilievi del contribuente.

La sentenza che si annota ha tuttavia posto in rilievo che l'avviso dell'Ufficio impositore, per quanto formalmente si presenti come un solo atto, può contenere distinti atti di accertamenti, e ciò ricorre allorché la base imponibile del tributo sia costituita da presupposti diversi, sicché in relazione a ciascun presupposto debba svolgersi una particolare indagine.

Da tale premessa il S.C. ha tratto la conseguenza che nell'ipotesi che l'avviso contenga distinti accertamenti l'impugnazione proposta contro uno solo di essi, non involge anche gli accertamenti riflettenti altri presupposti, per i quali, quindi, si ha una definitiva consolidazione.

Tale affermazione, sempre secondo la Cassazione, non sarebbe in contrasto con la giurisprudenza citata in ordine alla validità del c.d. ricorso interruttivo, perché mentre in quest'ultima ipotesi esiste una volontà di impugnazione del procedimento, anche senza specificazione dei motivi, nell'ipotesi, invece, in cui si limiti il gravame ad uno solo degli accertamenti contenuti nell'avviso, nessuna volontà

violazione dell'art. 117 r.d. 11 luglio 1907 n. 560 per avere la Commissione Centrale ritenuto che tale rimedio non era consentito in quanto vi era stato un accertamento notificato, contro cui noteva essere proposto soltanto ricorso alla Commissione Distrettuale.

La censura non è fondata.

Come già sopra è stato ricordato, l'art. 91 r.d. 11 luglio 1907 n. 560 dispone che, contro l'operato dell'agente, il contribuente può reclamare alla Commissione di prima istanza, precisando che la mancanza di ricorso rende definitive le somme di reddito determinate dall'agente. Tale norma, ribadita in termini generali dall'art. 23 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, pone chiaramente la disciplina rispetto a tutti gli atti di accertamento notificati dalla Finanza, stabilendo all'uopo la definitività dell'accertamento effettuato dall'ufficio se il contribuente non propone ricorso nel termine anzidetto alla Commissione di prima istanza; da ciò discende come necessaria conseguenza che detto ricorso costituisce l'unico rimedio per impugnare l'accertamento e impedire così la definitività del medesimo.

La norma dell'art. 117 r.d. citato ha invece un ambito del tutto diverso, prevedendo il caso di quei contribuenti iscritti nei ruoli senza un precedente accertamento notificato (ai quali quindi non è applicabile il rimedio del reclamo suindicato mancando quella notificazione da cui dovrebbe decorrere il termine di trenta giorni) in quanto direttamente assoggettati al tributo per avere omesso la dichiarazione o la rettificazione rispetto all'imposizione dell'anno precedente: precisamente la ricordata disposizione consente ai contribuenti che con il loro silenzio hanno confermato il reddito precedente (conferma che la legge

di impugnativa viene manifestata nei confronti degli altri accertamenti, sicché per tale parte il provvedimento dell'Ufficio diventa definitivo.

I principi affermati dall'annotata decisione sono esatti e debbono essere, pertanto, condivisi. Invero, non sembra potersi negare che l'avviso, che a norma dell'art. 31 del t.u. del 1958 l'Amministrazione finanziaria a mezzo dell'Ufficio competente emette in rettifica degli imponibili dichiarati o per l'accertamento d'ufficio di quelli omessi, pur costituendo formalmente un unico atto, contenga tuttavia distinti accertamenti quante sono le categorie di reddito a cui si riferisce. Ogni categoria di reddito ha, infatti, presupposti suoi propri, onde l'indagine relativa alla loro sussistenza è di volta in volta diversa a seconda della categoria cui il reddito appartiene, con una conseguente autonomia di accertamenti.

L'autonomia di ciascun accertamento non importa, tuttavia, come necessaria conseguenza la negazione dell'unicità dell'imposta di r.m. (v. conf. BERLINI, *Il testo unico delle imposte delle imposte dirette*, Milano, 1960, 170) perché l'esistenza di diversi presupposti di fatto da porsi a base del tributo, con conseguenti distinti atti di accertamento, non esclude che il legislatore abbia considerato i diversi presupposti come base imponibile di un unico tributo. (Sull'unicità dell'imposta di r.m. v. pure Trib. Milano, 22 marzo 1962, *Giur. it.*, 1965, I, 2, 154 con nota di D'AMATO, *Unicità o pluralità di tributi nell'imposta sui redditi di ricchezza mobile*).

presume dall'omessa dichiarazione o rettificazione) di potere ricorrere alla Commissione di prima istanza entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli, al fine di dedurre l'inesistenza del reddito o la sua intassabilità.

Pertanto nessuna interferenza sussiste tra le due riportate disposizioni, concernendo quella dell'art. 91 tutti i casi in cui vi sia un accertamento notificato ed essendosi invece preoccupato il legislatore di accordare, con l'altra di cui all'art. 117, un rimedio a quei contribuenti direttamente iscritti nei ruoli, in conseguenza del silenzio tenuto per avere cioè omesso qualsiasi dichiarazione o rettificazione, rispetto al reddito determinato per l'anno precedente. E ciò risponde anche ad evidenti esigenze logiche, mentre diversamente, la norma dell'art. 91 non avrebbe alcun senso, in quanto risulterebbe certo priva di concreto contenuto una disposizione che fissi un termine perentorio per l'impugnativa, sancendo espressamente la definitività dell'accertamento se l'impugnativa medesima non viene tempestivamente proposta, quando poi un'altra disposizione consente un successivo ricorso allo stesso fine in un termine molto più ampio.

Non può essere quindi dubbio che l'art. 137 sia inapplicabile nelle ipotesi in cui vi sia stata la notificazione dell'accertamento, rispetto alle quali è consentito soltanto il reclamo alla Commissione distrettuale nel termine di trenta giorni dalla notificazione, principio questo peraltro seguito anche dall'art. 188, primo comma, lettera C, del nuovo t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 per le imposte dirette.

Devesi perciò concludere su questo punto che esattamente la Commissione Centrale ritenne inammissibile il ricorso dei contribuenti, non

Pertanto a nostro parere l'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di r.m. deve qualificarsi, quando si riferisca a redditi appartenenti a categorie diverse, come un atto plurimo, in quanto, pur essendo un atto formalmente unico, sostanzialmente, quanto all'oggetto, esso si scinde in tanti accertamenti quante sono le categorie di redditi cui si riferisce (sulla nozione di atto plurimo v. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1964, 358 e segg.; ALESSI, *Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano*, Milano, 1960, 324; GIANNINI M.S., *Atto amministrativo*, *Enciclopedia del diritto*, 167, con ulteriori richiami in bibliografia).

Dalla natura di atto plurimo dell'avviso di accertamento discende come ulteriore, necessaria conseguenza che, nell'ipotesi che venga impugnato uno solo degli accertamenti in esso contenuti gli altri divengono definiti, attesa la loro autonomia sostanziale (Cons. Stato, 31 maggio 1948, n. 159, *Foro amm.*, 1948, 284; Cons. Stato, 21 giugno 1961, n. 368, *Il Consiglio di Stato*, 1961, I, 1083; Cass., 19 ottobre 1962, n. 3045, *Giust. civ.*, 1963, I, 1354; LANDI-POTENZA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 1960, 204; ALESSI, *op. cit.*, 340; GIANNINI, *op. cit.*, 167).

Né varrebbe per superare la osservazione che precede il rilievo che la giurisprudenza del S.C. ha ritenuto ammissibile il c.d. ricorso interruttivo. Come ha esattamente rilevato la sentenza che si annota il ricorso proposto senza specificazione dei motivi dimostra senza alcun dubbio la volontà del ricorrente di impugnare

spettando ad essi il potere di impugnazione previsto del richiamato art. 117, in conseguenza della già avvenuta notificazione dell'accertamento, per cui l'unico rimedio era quello dell'art. 97 citato, rimedio non esperito rispetto al reddito di ricchezza mobile categoria B. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*) — Con il primo mezzo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 5 e 11 l. 6 agosto 1954 n. 603 in correlazione e in dipendenza della violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 117 r.d. 11 luglio 1907 n. 560, 23 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 nonché 184 e 345 c.p.c. per avere la Commissione Centrale confermato come definitivo, ai fini dell'imposta sulle società, quel medesimo reddito accertato dall'ufficio ai fini della ricchezza mobile categoria B.

La censura non è fondata.

Con essa, in effetti, i ricorrenti lamentano che la Commissione Centrale ha illegittimamente ritenuto definitivo l'accertamento per l'imposta di ricchezza mobile categoria B, effettuato dall'ufficio, sicché la dedotta illegittimità, per effetto della automatica efficacia di tale accertamento agli effetti dell'imposta sulle società, involge anche la pronuncia su quest'ultima.

Senonché questa Corte Suprema, come sopra è stato già accennato, con sentenza emessa in pari data ha rigettato il ricorso dei contribuiti in ordine all'imposta di ricchezza mobile categoria B, statuendo che la Commissione Centrale aveva fatto esatta applicazione della legge

l'atto oggetto di gravame nella sua totalità, mentre nell'ipotesi in cui si sia presentato un ricorso contro un atto plurimo limitando i motivi di impugnativa contro uno solo degli accertamenti in esso contenuti, manca una qualsiasi impugnazione nei confronti degli accertamenti che non vengono specificatamente fatti oggetto di doglianza.

(3) Con il principio contenuto nella terza massima il S.C. ha esattamente chiarito i rapporti tra l'art. 91 e l'art. 117 del regolamento sull'imposta di r.m. del 1907, affermando che il ricorso previsto dall'art. 117, è consentito solo quando al contribuente, che voglia contestare l'esistenza del reddito o la sua intassabilità, non sia stato in precedenza regolarmente notificato un avviso di accertamento. In quest'ultima ipotesi infatti, è solo consentito il gravame previsto dall'art. 91 e in mancanza l'accertamento diviene incontestabile (v. Cass., 16 maggio 1941, n. 1482, *Foro it.*, Mass., 1941, col. 80).

Tale interpretazione è oggi legislativamente suffragata dall'art. 188 del t.u. sulle imposte dirette del 1958 il quale letteralmente dispone: « Contro l'iscrizione a ruolo i contribuenti possono ricorrere all'Ufficio delle imposte; c) per inesistenza totale o parziale della obbligazione tributaria, sempre che l'iscrizione non sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di accertamento ».

Sulle innovazioni introdotte dalla disposizione ultima citata v. un ampio esame

nel ritenere inammissibile l'impugnativa e considerare perciò definitivo l'accertamento effettuato per detta imposta dall'ufficio.

Conseguentemente, caduto il presupposto da cui la censura muove, questa si rivela chiaramente priva di giuridico contenuto, dovendosi estendere l'accertamento per l'imposta di ricchezza mobile categoria B, in dipendenza dell'efficacia automatica stabilita dall'art. 5 l. 6 agosto 1954 n. 603, anche ai fini dell'imposta sulle società. — (*Omissis*).

in DE ANGELIS-POTENZA, TESTA, *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Milano, 1964, vol. I, 1150 segg.

(4) Anche l'affermazione contenuta in questa massima discende letteralmente dal disposto legislativo secondo il quale la rettifica dei redditi accertata ai fini dell'imposta di r.m. ha automatica efficacia ai fini dell'imposta sulle società. In quest'ultima imposta, invero, la base imponibile a norma dell'art. 5 della legge n. 603 del 1954 è duplice: il patrimonio e il reddito; il primo viene ricavato dalla valutazione contenuta nel bilancio della società; il secondo prende a base il reddito accertato ai fini di tutte le altre imposte dirette. È logico pertanto che l'accertamento definitivo ai fini dell'imposta di r.m. abbia efficacia automatica per l'imposta di r.m. Gli artt. 5 e 11 della legge 603 del 1954 sono stati trasfusi negli artt. 148 e 150 del t.u. del 1958 con modifiche. (Per un ampio commento a tali norme v. BERLIRI, *op. cit.*, 391 e segg. DE ANGELIS, POTENZA, TESTA, *op. cit.*, 984 e segg.).

Perplessi lascia invece, in termini generali, l'affermazione della sentenza annotata (di cui per questa parte si omette di pubblicare la motivazione) secondo cui, qualora il reddito ai fini dell'imposta di r.m., sia limitato ad un periodo inferiore ad un anno, il reddito imponibile ai fini dell'imposta di società debba essere ragguagliato in ogni caso all'anno. Invero, se, come nella specie, l'accertamento ai fini dell'imposta di r.m. si riferisce ad un reddito realizzato *una tantum* per effetto della cessione del patrimonio sociale al socio, non sembra possibile il ragguaglio all'anno ai fini della imposta sulle società, atteso che a norma dell'art. 5, legge 603/54 (ora art. 148, t.u. 1958) oggetto d'imposta è unicamente il reddito accertato ai fini della imposta di r.m.

Nella specie, peraltro, la sentenza è esatta, essendo mancata una specifica impugnazione, sul punto, della decisione della Commissione Centrale, essendosi il ricorrente limitato ad invocare, come motivo di cassazione, la contraddittorietà di motivazione, mentre avrebbe dovuto invocarsi il vizio di violazione di legge.

A. ROSSI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1965, n. 2189 - *Pres.* Vistoso - *Est.* D'Armiento - P.M. De Marco (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. I.N.P.D.A.I. (avv. Dottarelli).

Imposte e tasse in genere - Restituzione di imposte - Interessi ex legge 26 gennaio 1961, n. 29 - Applicabilità alle controversie in corso - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 5).

La legge 26 gennaio 1961 n. 29, la quale ha stabilito che sulle somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge stessa dei quali sia stata chiesta la restituzione senza che sia stata definita la relativa controversia; in tale ipotesi, gli interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (1).

(Omissis). — La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 l. 26 gennaio 1961, n. 29; 11 Disposiz. sulla legge in generale, 1222, 1282, 1284; e dei principi sulle obbligazioni pecuniarie; sostenendo che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto dovuti gli interessi semestrali nella misura del 3% sulla somma di cui era stato disposto il rimborso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29. Ed argomenta che così giudicando la Corte di merito, anzitutto ha conferito efficacia retroattiva alla legge medesima; in secondo luogo, non ha tenuto conto della circolare 2 aprile 1961 n. 39 del Ministro delle Finanze, la quale chiariva agli uffici dipendenti che la nuova legge riguardava i crediti tributari sorti dopo l'entrata in vigore della legge medesima, e, correlativamente, le somme dovute al contribuente quando le stesse fossero state pagate posteriormente all'entrata in vigore della legge; in terzo luogo, la Corte, decidendo sul punto degli interessi così come ha deciso, ha mancato di avvertire la gravità delle conseguenze, parificando l'Amministrazione ai privati contribuenti.

Il ricorso è infondato.

La questione che con esso si propone è stata risolta da questa Suprema Corte con la sentenza 7 maggio 1963 n. 1114, cui hanno fatto seguito le sentenze 8 luglio 1963 n. 1856 e 30 gennaio 1964 n. 257 in senso perfettamente conforme, e cioè nel senso che la legge 26 gennaio 1961 n. 29, la quale ha stabilito che sulle somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contri-

(1) La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale che, per essere stato già espresso nelle sentenze 7 maggio 1963, n. 1114, 8 luglio 1963, n. 1856 e 30 gennaio 1964, n. 257, in questa *Rassegna*, 1964, I, 373, deve considerarsi ormai pacifico. La citata giurisprudenza riconduce il caso di specie al principio generale elaborato dalla Cassazione in tema di applicabilità dello *ius superveniens* alle situazioni giuridiche ancora in atto al momento dell'entrata in vigore della nuova legge la quale, come appunto quella in esame, non contenga disposizioni

buente gl'interessi di mora dalla data della domanda di rimborso, si applica anche ai pagamenti indebiti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge stessa dei quali sia stata chiesta la restituzione senza che sia stata definita la relativa controversia; in tale ipotesi gli interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

Trattandosi, perciò, di un indirizzo interpretativo ormai costante, e non deducendosi da parte dell'Amministrazione ricorrente argomenti nuovi e validi per contrastarlo, la soluzione accolta in precedenza va confermata, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Nel regime anteriore alla l. 26 gennaio 1961 n. 29 (e relativa legge interpretativa 28 marzo 1962 n. 147) per i crediti per rimborso d'imposta non valeva, nel silenzio delle leggi tributarie, la regola di diritto comune della decorrenza *de jure* degli interessi di mora, e ciò per la presunzione di legittimità della riscossione, e gli interessi decorrevano dal passaggio in cosa giudicata della sentenza, in dipendenza dell'efficacia novativa del giudicato.

La legge 26 gennaio 1961 n. 29, in forza della quale sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute in seguito a procedimento amministrativo o giudiziario, spettano al contribuente gli interessi del tre per cento a semestre compiuto a decorrere dalla domanda di rimborso (art. 5) non contiene disposizioni transitorie. Di qui il dubbio sull'applicabilità della norma nuova ai rapporti di tassa e di imposta indiretta sorti anteriormente, per i quali sia tuttora pendente la controversia, non essendosi ancora formato il giudicato né sulla legittimità dell'effettuato pagamento del tributo, né sugli interessi, né sulla loro decorrenza.

La tesi dell'Amministrazione fa perno su di una rigida ed astratta concezione della regola della irretroattività contenuta nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e non considera che nel caso di situazioni giuridiche le quali non si esauriscono in un solo momento, come quella di specie, detta regola lascia pur sempre aperta la questione dell'applicabilità della legge nuova alla situazione ancora in atto, ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto anteriormente.

transitorie dirette a disciplinare in via autonoma i rapporti giuridici sorti sotto la legge precedente ma tuttora produttivi di effetti.

Nel caso di specie, al fatto generatore dell'obbligazione di rimborso e di quella accessoria di risarcimento, verificatosi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, segue tutta un'ulteriore situazione (mora del debitore) con gli effetti giuridici che vi sono connessi, situazioni che la nuova legge trova in pieno svolgimento ed alla quale, pertanto, si applica con il solo limite di un eventuale giudicato intervenuto fra le parti.

Sono note le diverse soluzioni proposte dalla dottrina, ma la giurisprudenza (Cass., 5 agosto 1957, n. 3304), posta di fronte al problema, lo ha praticamente risolto nel senso che la nuova norma si applica allorché concorrono le seguenti condizioni: a) che il rapporto giuridico; sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti; b) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, sibbene gli effetti di esso.

Orbene, è anzitutto certo che al momento dell'entrata in vigore della legge del 1961 il rapporto avente ad oggetto tanto il debito di restituzione dell'imposta quanto il pagamento degli interessi moratori, non si era affatto esaurito, dapoiché il pagamento eseguito dal contribuente prima della legge può costituire, se mai, il fatto generatore dell'obbligazione principale di rimborso (subordinato al provvedimento di riconoscimento dell'indebito) ma a tale fatto segue tutta una ulteriore situazione (la mora del debitore) con gli effetti giuridici che vi sono connessi, situazione che la nuova legge tributaria trova in atto e in pieno svolgimento.

Peraltro, se si guarda allo scopo della legge entrata in vigore nel 1961, quale risulta anche dai lavori preparatori e in special modo dalla relazione al Senato sul disegno di legge presentata dal Ministro delle Finanze, si nota come essa sia diretta a porre in armonia con le norme del diritto privato la disciplina giuridica del ritardato adempimento, così della obbligazione del contribuente come della obbligazione di rimborso della Pubblica Amministrazione, con il dichiarato intento di risolvere i vari dubbi e di eliminare una situazione di disparità di trattamento « in atto esistente ».

Cosicché, la stessa *ratio* della disposizione di legge induce a ritenere e sta a confermare che essa è diretta ad operare anche nei confronti delle situazioni pendenti, cioè nei confronti dei pagamenti d'imposta effettuati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, dei quali era stata chiesta la restituzione, ma non era stata ancora definita la relativa controversia.

Per effetto dello *ius superveniens* concorrono, pertanto, entrambe le condizioni necessarie, secondo la citata giurisprudenza, per l'applicabilità della norma nuova ai rapporti pregressi, non ancora esauriti. E conseguentemente deve ritenersi che l'art. 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29 spiega la sua efficacia anche nei riguardi dei pagamenti indebiti anteriori alla legge predetta, per i quali vi sia, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, una contestazione non ancora definita; in tale ipotesi, ch'è quella di specie, gl'interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

Respingendosi il ricorso, il ricorrente, che soccombe, va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2230 - Pres. Leonardo - Est. Alliney - P.M. Tuttolomondo (conf.) - Società Servizi Automobilistici Cruciani (avv. Vocino) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposte e tasse in genere - Decisione di Commissione Provinciale - Annullamento per difetto di motivazione - Commissione Provinciale di rinvio - Poteri.

(c.p.c., artt. 336 e 394; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 48).

Annullata dalla Commissione Centrale una decisione della Commissione Provinciale per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la Commissione Provinciale di rinvio è libera di riesaminare la intera questione, senza alcuna limitazione e alla stregua di tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio (1).

(*Omissis*) — Il primo mezzo del ricorso investe la decisione denunciata per violazione degli artt. 324, 336, 394 c.p.c. e 2909 c.c., per violazione e falsa applicazione, al caso specifico, degli artt. 37, 38, 45 e 48 r.d. 6 luglio 1937 n. 1516 e, infine, per violazione « dei principi sui giudizi di appello e di rinvio ».

Argomenta la società ricorrente:

Nel proprio ricorso alla Commissione Centrale per le imposte l'Ufficio tributario aveva espresso, contro la decisione della Commissione Provinciale di Rieti, le due seguenti, testuali censure:

1) « Violazione dell'art. 6 legge 11 gennaio 1951 n. 25, non avendo la Commissione Provinciale indicato né valutato gli elementi che l'hanno indotta a modificare l'entità delle singole spese e dell'incasso accertato dall'Ufficio, rilievo, questo, già mosso anche con l'appello contro la decisione di primo grado »;

2) « Violazione dell'articolo 106 del Regolamento 11 luglio 1907 n. 560, avendo la Commissione Provinciale omesso di pronunciare in merito alle richieste dell'Ufficio o, quanto meno, per insufficienza di

(1) La sentenza in esame fa corretta applicazione al giudizio di rinvio dinanzi alla Commissione Provinciale, disposto dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 48 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, dei principi generali circa i limiti del giudizio di rinvio, dettati dal diritto processuale comune.

L'applicabilità al processo davanti alle Commissioni tributarie delle norme generali del diritto processuale comune, che non trovino nelle norme tributarie deroga espressa e che non siano in contrasto o inconciliabili con esse, è ormai *ius*

motivazione, poiché dalla lettura della decisione si trae il convincimento che le ragioni sottoposte all'esame non furono convenientemente valutate, sì da non essere in grado di rendere conto dell'esame che aveva l'obbligo di fare ».

Di codesti motivi di gravame la Commissione Centrale rigettò, con la decisione del 21 dicembre 1959, il primo, racchiudente una censura analoga a quella proposta dal contribuente, sul rilievo che la decisione impugnata « non mancava della necessaria analiticità e il riferimento fatto agli elementi della contestazione poteva ritenersi sufficiente in relazione al procedimento analitico dell'accertamento ».

Accolse, invece, il secondo motivo, rinviando gli atti, per nuovo esame, alla Commissione Provinciale dell'Aquila.

Ora — prosegue la ricorrente — il rigetto del primo motivo di gravame, col quale era stata investita in radice l'attività di accertamento della Commissione Provinciale, rese, definitiva, attribuendole efficacia di giudicato, la decisione impugnata in ordine all'ammontare dell'imponibile, posto che l'essenziale censura di omessa indicazione e valutazione degli elementi che avevano indotto la Commissione Provinciale a modificare l'entità delle spese e dell'incasso accertata dall'Ufficio era stata ritenuta priva di fondamento oggettivo.

Conseguentemente il rinvio alla Commissione Provinciale dell'Aquila, disposto dalla C.C. in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'Ufficio tributario, aveva, e non poteva che avere, una semplice finalità procedurale e formale: quella di integrare, in relazione alle specifiche e oblierate deduzioni dell'Ufficio delle imposte, la motivazione della pronuncia annullata, fermo però il suo dispositivo.

Invero — incalza la ricorrente — non l'intera controversia era stata devoluta alla Commissione di rinvio, poiché « la precedente decisione di appello non era affatto stata interamente annullata, ma annullata sul solo capo in discussione, ed anzi espressamente confermata in tutto il resto ».

Questi essendo — conclude la società — i limiti assegnati al giudizio di rinvio, non poteva la Commissione Provinciale dell'Aquila pervenire, se non violando la cosa giudicata, all'accertamento di un imponibile diverso da quello fissato dalla Commissione Provinciale di

receptum. Ne sono espressione, fra le altre e da ultimo: Cass., 29 gennaio 1964, n. 228, in questa *Rassegna*, 1964, I, 364, con nota, a proposito dell'applicazione delle norme in tema di nullità della notificazione e di sanatoria delle nullità stessa e in particolare dell'art. 291 c.p.c.; Cass., 10 luglio 1964, n. 1819, *ivi*, 1964, I, 783, con nota, in ordine all'applicazione del termine stabilito dall'art. 352 c.p.c. ai ricorsi per cassazione avverso decisioni della Commissione Centrale ai sensi dell'art. 111 Cost.; Cass., 25 luglio 1964, n. 2054, *ivi*, 1964, I, 785 e segg., con nota

essa compiuta — il giudice di rinvio è libero di esaminare i fatti accer-
Rieti, e male ha fatto la Commissione Centrale, con la decisione ora
impugnata, ad attribuire alla Commissione Provinciale di rinvio, appro-
vandone l'operato, poteri di indagine e di accertamento che risultavano
esclusi dalla sua anteriore decisione, accettata da entrambe le parti.

La censura è infondata.

Essa è frutto di manifesta confusione, per non avere colta la sostan-
ziale differenza esistente tra i due motivi di ricorso alla Commissione
Centrale, proposti dall'Ufficio tributario contro al decisione della Com-
missione Provinciale di Rieti.

Di tali motivi — sopra riportati nel loro testo letterale — il primo,
sostanzialmente comune allo stesso contribuente, denunciava un gene-
rale difetto di attività, per non avere la Commissione data concreta e
analitica ragione del proprio convincimento in ordine all'ammontare
del reddito accertato, mentre il secondo racchiudeva un specifica e ben
circostanziata doglianza: avere la Commissione Provinciale omesso di
pronunciare in merito alle richieste dell'Ufficio, cioè alle « ragioni » da
questo « sottoposte all'esame » della Commissione di appello.

Nettamente distinto era, dunque, l'oggetto delle due censure, ri-
guardando, l'una, l'inosservanza del dovere del giudice di dare esau-
riente ragione del proprio convincimento, e concernendo l'altra l'omesso
esame di elementi decisivi.

Chiarito ciò, è evidente che il rigetto del primo motivo di ricorso,
lungi dall'attribuire autorità di giudicato — come la ricorrente, per
effetto dell'accennata confusione, sostiene — all'accertamento del red-
dito compiuto dalla Commissione di appello, ha lasciato del tutto impre-
giudicata la relativa questione, in quanto l'accoglimento del secondo
motivo — con la conseguente necessità di esaminare, analiticamente, le
ragioni adottate, nel giudizio di appello, dall'Ufficio — ha investito il

di FIUMARA, in ordine all'applicabilità del principio che le diverse impugnazioni
contro la stessa sentenza, stante l'unità del procedimento di gravame, devono essere
riunite e decise contestualmente con unica pronunzia; nonché Cas., 7 gennaio 1965,
n. 14, *ivi*, 1965, I, 544, con nota, circa l'inapplicabilità dell'art. 369, ultimo comma,
c.p.c., che fa carico alla parte della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio,
e ciò in considerazione della particolarità che nei giudizi davanti alle Commissioni
non è prevista la formazione di un fascicolo d'ufficio distinto e diverso da quello
delle parti.

In ordine ai limiti del giudizio di rinvio, naturalmente segnati dalla sentenza
di cassazione (o di annullamento), la Corte regolatrice conferma il consolidato
insegnamento che tali limiti sono ovviamente diversi a seconda che la cassazione
(o l'annullamento) sia avvenuta *per errores in iudicando* o *per errores in procedendo*.

Nel primo caso, infatti, l'accertamento del fatto non è toccato dalla sentenza
di cassazione (o di annullamento), che concerne invece soltanto la valutazione giu-
dica del fatto. Di conseguenza, l'accertamento del fatto rimane nei termini fissati
dal giudice della sentenza cassata e al giudice di rinvio spetta solo di procedere

giudice di rinvio del più ampio potere di indagine circa le componenti e l'ammontare del reddito contestato.

Il che è conforme al consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, secondo cui, quando la sentenza di appello viene annullata per omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia — rimanendo perciò travolta la valutazione dei fatti da tati, di accertarne altri nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art. 345 c.p.c. e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi (cfr., da ultimo, sentenze 303 e 1027 del 1964).

Chiaramente erronea è, poi, l'affermazione, sopraccennata, della ricorrente, secondo cui la decisione di appello sarebbe stata annullata limitatamente al « capo in discussione » e tenuta ferma in tutto il resto.

L'annullamento pronunciato dalla C.C. fu, infatti, totale e non poteva che essere totale, poiché la decisione della Commissione Provinciale di Rieti constava di un solo capo — attinente alla, ridotta, determinazione dell'imponibile e quest'unica statuizione fu annullata per la nota ragione, con rinvio degli atti per nuovo esame — così dice il dispositivo della prima pronuncia della Commissione Centrale — alla Commissione Provinciale dell'Aquila.

Rettamente, pertanto, la Commissione Centrale ha ritenuto, con la decisione impugnata, che la Commissione di rinvio avesse « il potere di riesaminare l'intera questione, senza alcuna limitazione e alla stregua di tutte le circostanze emerse nel corso della contestazione ».

Un simile potere derivava, infatti, al giudice di rinvio, formalmente, dal comando contenuto nella pronuncia di annullamento, e, sostanzialmente, dalla ragione per cui la decisione emessa nel giudizio di appello era stata annullata.

Il primo motivo di ricorso deve essere conseguentemente rigettato. — (*Omissis*).

alle statuizioni conseguenti alla diversa valutazione giuridica del fatto, operata dalla Cassazione ed enunciata nel cd. principio di diritto (art. 384 c.p.c.).

Nel secondo caso, invece, la sentenza di cassazione (o di annullamento) travolge l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice della sentenza cassata, perché è appunto questo accertamento che viene criticato per uno dei motivi previsti dall'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. È ovvio perciò che il giudizio di fatto si rinnovi completamente e che quindi il giudice di rinvio sia libero di riesaminare i fatti accertati, di accertarne altri nei limiti in cui nuove prove sono ammesse dall'art. 345 c.p.c. e di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi.

In questi sensi, cfr., in giurisprudenza, da ultimo, Cass., 11 febbraio 1964, n. 303, *Giust. civ.*, 1964, I, 779 con nota, e 28 aprile 1964, n. 1027, *ivi*, 1964, I, 1589, entrambe richiamate nel testo della sentenza in esame. In dottrina: SATTÀ, *Corte di Cassazione* (dir. proc. civ.), *Enciclopedia del diritto*, X, 827, Milano, Giuffrè, 1962; nonché *Comm. al C.P.C.*, II/2, 309, Milano, Vallardi, 1962; ANDREOLI, *Comm. al C.P.C.*, II, 609, Napoli, Jovene, 1956; GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, II, 388 e segg., Milano, Giuffrè, 1952.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1965, n. 2238 - Pres. Pece - Est. Arienzo - P.M. Tavolaro (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Salto) c. Comune di Vestone (avv. Neri).

Imposta di registro - Agevolazioni previste dalla l. 3 agosto 1949, n. 589 con norme per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali - Estensione agli atti in rapporto strumentale con quelli espressamente previsti e che, come mezzo al fine, sono in correlazione con questi ultimi anche se non necessariamente connessi e derivanti.

Imposta di consumo - Delegazioni di pagamento tratte dai Comuni sulle imposte di consumo per estinzione di un mutuo agevolato a norma dell'art. 18 della legge citata - Operatività.

Il regime fiscale previsto dall'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della legge stessa, non è limitato agli atti che si trovano in connessione direttamente obiettiva con lo scopo oggetto di tutela, ma si estende anche agli atti che con lo scopo predetto siano in rapporto strumentale (1).

Le delegazioni di pagamento tratte dai Comuni sulle imposte di consumo, a garanzia di mutui contratti per l'attuazione delle opere di cui alla citata legge e dalla stessa fiscalmente agevolati, essendo dirette, come mezzo al fine, all'estinzione dei mutui predetti, partecipano dello stesso regime fiscale (2).

(Omissis). — La ricorrente Amministrazione, col primo motivo deduce la violazione degli artt. 18 legge 3 agosto 1949, n. 589, 14 delle disposizioni sulla legge in generale con riferimento all'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. e sostiene che non è consentito estendere i benefici tributari contemplati dall'art. 18 della legge citata a tutte le garanzie che i Comuni si impegnano a prestare per la stipulazione di mutui e a tutte

(1-2) Il trattamento di favore, previsto dall'art. 18 della l. 3 agosto 1949, n. 589 con norme per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, per le delegazioni di pagamento tratte dai Comuni sui proventi delle imposte di consumo, a garanzia dei mutui contratti per acquisire i mezzi economici necessari all'attuazione delle opere di cui alla ricordata legge, è stato dalla Corte di Cassazione già affermato nella sentenza n. 416/1965, riportata in questa *Rassegna*, 1965, I, 781, con nota. L'indirizzo, ormai consolidato, per il quale il diritto al trattamento tributario agevolato riguarda non solo gli atti direttamente ed espressamente agevolati, ma anche quelli che, come mezzo al fine, sono in correlazione con i primi, anche se non necessariamente connessi o derivanti gli uni dagli altri, ha spiegato un ruolo determinante nella soluzione adottata con la sentenza in nota. L'adesione, però, a tale soluzione comporta delle riserve. Una precisata in nota alla citata sentenza n. 416/1965, per la quale il trattamento di favore recato dall'art. 18 della

le relative cessioni di credito, in questa comprese le delegazioni di pagamento non rilasciate e consegnate al mutuante nell'atto stesso del mutuo. Infatti, l'esplicita previsione degli atti di cessione dei contributi dello Stato sarebbe una conferma che qualunque altro atto di cessione deve sottostare al regime tributario normale, e, sotto tale aspetto, la sentenza impugnata violerebbe il principio dell'art. 14 delle preleggi, in quanto le norme tributarie di favore concedenti esenzioni o facilitazioni in deroga alla regola generale della tassazione, non sarebbero estensibili a casi o negozi giuridici diversi da quelli espressamente contemplati.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che tutti gli atti e contratti occorrenti per la realizzazione delle opere di pubblica utilità di interesse degli enti locali, comunque collegati al raggiungimento dello scopo, anche se di natura accessoria, rientrano nell'art. 18 della legge citata e che, nella specie, le operazioni di pagamento in questione costituiscano parte integrante del mutuo.

L'art. 18 legge n. 589 del 1949, facendo salvi i maggiori benefici contenuti nelle leggi speciali, dispone che il trattamento tributario di favore si estende agli atti ed ai contratti « occorrenti » per l'attuazione della legge nonché agli atti di cessione del contributo dello Stato. L'interpretazione letterale della norma, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, induce a ritenere che il regime fiscale di favore non sia limitato agli atti che si trovino in connessione direttamente obiettiva con lo scopo considerato dalla legge ma che si estende anche agli atti che, con quel fine, siano in rapporto strumentale. Infatti, la disposizione in esame non enumera specificatamente gli atti agevolati ma si limita a designarli genericamente con riferimento al loro contenuto strumentale per l'attuazione della legge. Siffatto significato della norma è in armonia con la finalità perseguita, — ed attuata anche con la previsione di altre speciali agevolazioni quale l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile

l. 589/1949, in applicazione del ricordato indirizzo, potrà operare per le delegazioni di pagamento tratte sui proventi delle imposte di consumo, per i soli casi in cui l'imposta di registro è liquidata e richiesta ai Comuni, non per i casi in cui l'imposta stessa è liquidata e richiesta alla parte che assume con i Comuni l'impegno di estinzione dei mutui con il pagamento delle delegazioni. Ciò perché l'art. 18 della l. 589/1949, equiparando ai fini fiscali i Comuni allo Stato, rinvia all'art. 94 della l.o.r. e nella disciplina normativa di tale ultima disposizione non trova applicazione il principio della solidarietà posto in via generale dal precedente art. 93. L'altra per la quale, esclusi i casi in cui l'atto da tassare spieghi il ruolo di mezzo al fine con l'atto espressamente previsto, nell'economia dell'art. 18 della stessa l. 589/1949, non rientrano i casi in cui l'atto da tassare non concerne le opere pubbliche di interesse locale, ma il soggetto che l'opera vuole attuare. Ciò perché, non pare potersi dubitare del fatto che il regime fiscale posto dal più volte ricordato art. 18 della l. 589/1949 pone un privilegio *intuitu rei* e non *intuitu personae*.

per gli interessi dei mutui stipulati, la riduzione ad un quarto degli onorari notarili, ecc. — di non gravare fiscalmente il complesso degli atti diretti all'esecuzione di opere da parte degli enti locali cui contribuisce, per il loro preminente carattere di interesse pubblico, anche lo Stato.

A conferma di questa interpretazione infine, soccorre anche il principio, affermato da questo S.C. (Cass., 27 maggio 1963, n. 1379), che il diritto al trattamento tributario speciale riguarda anche gli atti, che, come mezzo a fine, sono in correlazione con l'atto che gode dell'agevolazione fiscale, anche se non sono tra loro necessariamente connessi o derivanti. Né sussiste la violazione dell'art. 14 delle preleggi in quanto nell'accertamento dei limiti di applicabilità di un determinato beneficio fiscale non è vietato dare un contenuto estensivo all'oggetto dell'agevolazione per farvi rientrare tutti i casi considerati dalla legge.

Pertanto, le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, che sono previste dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 t.u. sulla finanza locale, come normale strumento di pagamento dei Comuni in quanto dirette, come mezzo a fine, all'estinzione di mutui concessi per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge n. 589 del 1949, godono dei benefici fiscali ivi previsti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2260 - Pres. Fibbi - Est. Roperti - P.M. Pedote (conf.) - Soc. Immobiliare Tirrena (avv.ti Stella e Ciaccio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Contenzioso - Decisione della Commissione distrettuale di elevare il reddito accertato ai fini dell'imposta di r.m. - Notifica della sola parte dispositiva - Legittimità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 31 e 49).

La disposizione di cui all'art. 49 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 è di carattere generale e deve, quindi, trovare applicazione anche nella ipotesi di pronuncia emessa dalla Commissione Distrettuale ai sensi del precedente art. 31 della stessa legge; pertanto anche la « proposta » di detta Commissione deve essere notificata al contribuente nella sola parte dispositiva (1).

(1) Si tratta di attribuzioni che, per quanto riguarda l'imposta di r.m., sono state abrogate dalla l. 5 gennaio 1956, n. 1. Per l'imposta straordinaria sul patrimonio cfr. Cass., 15 luglio 1965, n. 1551, *retro*, 801 con ampia nota di richiami.

(*Omissis*). — Nel merito rileva che con un unico mezzo la ricorrente Società, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 49 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, 20 l. 8 giugno 1936 n. 1231 e 45 del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, investe l'impugnata decisione per avere a torto ritenuto che la decisione della Commissione Distrettuale di aumento del reddito, pur avendo carattere amministrativo, debba essere notificata al contribuente nella sola parte dispositiva ai sensi dell'art. 49 del citato r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 che non contempla alcuna distinzione tra decisioni amministrative e decisioni giurisdizionali.

La censura è infondata.

Essa sostanzialmente si basa sul carattere amministrativo della pronuncia della Commissione Distrettuale allorquando, a norma dell'art. 43 del t.u. 28 agosto 1877 n. 4021, si avvale della facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile accertati dall'Ufficio a carico di società e sul termine « proposta », adoperato nell'art. 31 del r.d. n. 1516 del 1937 dal legislatore, per dedurre che la differenza terminologica risponde alla differenza strutturale sostantiva fra atto amministrativo ed atto giurisdizionale con la ulteriore conseguenza che nel primo caso trattandosi di proposta e cioè di semplice accertamento l'atto deve essere notificato al contribuente debitamente motivato (e non nella sola parte dispositiva) onde egli sia posto in grado di reclamare alla stessa Commissione Distrettuale.

Osserva la Corte che la rilevata natura amministrativa della deliberazione, con la quale la Commissione Distrettuale eleva il reddito accertato dall'Ufficio, ed il termine « proposta » usato dalla legge nell'art. 31 del citato r.d. n. 1516 del 1937 non sono elementi sufficienti a risolvere, favorevolmente alla tesi del contribuente, la questione fondamentale che resta pur sempre quella individuata nei suoi precisi termini dalla Commissione Centrale con la impugnata decisione. Trattasi, cioè di stabilire se la disposizione di cui all'art. 49 del richiamato r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 sia di carattere generale o se la stessa subisca deroga e non debba trovare applicazione nella ipotesi di pronuncia emessa dalla Commissione Distrettuale ai sensi del precedente art. 31 della stessa legge.

Che la disciplina dell'art. 49 — che impone all'Ufficio delle imposte e del registro di notificare al contribuente solo la parte dispositiva della decisione della Commissione — abbia portata generale nel senso che trattasi di una disposizione avente valore per tutte le decisioni emesse dalle Commissioni Tributarie, è certo ove si consideri che tale disposizione è collocata in fondo al titolo III che disciplina il procedimento davanti le Commissioni Tributarie, per cui la norma stessa non può essere intesa che in termini generali e cioè che la prevista notifica del solo dispositivo debba riferirsi a tutti i provvedimenti delle dette Com-

missioni, siano essi di aumento del reddito *ex art. 43* siano esplicazione di attività giurisdizionale, non consentendo la norma applicazioni differenziate.

Devesi, peraltro, rilevare che la formulazione dell'art. 49, nel momento in cui la norma venne redatta, era onnicomprensiva non essendosi ancora approfondita la distinzione tra il carattere amministrativo del provvedimento *ex art. 43* e la natura giurisdizionale che caratterizza normalmente gli altri provvedimenti delle Commissioni Tributarie, distinzione sfociata nella regolamentazione di cui all'art. 5 della l. gennaio 1956 che ha soppresso l'art. 45 che attribuiva alla Commissione Distrettuale il potere di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio a carico di società. Non vi è dubbio, quindi, che il criterio della notifica delle deliberazioni delle Commissioni fosse assoggettato ad una disciplina unitaria quale era quella prevista dal citato art. 49.

Né può indurre a diverso avviso la circostanza che l'art. 31 della l. 8 luglio 1937 n. 1516 qualifica « proposta » l'atto della Commissione Distrettuale notificato al contribuente in applicazione all'art. 43 del t.u. n. 4021 del 1877, mentre l'art. 49 parla di « decisione » in quanto l'atto col quale la Commissione Distrettuale eleva il reddito assume sempre natura di provvedimento da essa deliberato e come tale non può sottrarsi alla disciplina dell'art. 49 che, « in via generale » impone — come si è detto — la notifica delle proprie deliberazioni nella sola parte dispositiva.

Non vale sostenere che la comunicazione del solo dispositivo, in quanto atto di accertamento, non risponda alle esigenze di porre in grado il contribuente di far valere le proprie ragioni in sede di reclamo alla stessa Commissione Distrettuale, dal che alle esigenze della difesa soccorre, come previsto dal capoverso dello stesso art. 49, il diritto di integrare la comunicazione della parte dispositiva del provvedimento con la visione e la copia integrale del provvedimento stesso.

E se la legge considera rispondente alle esigenze della difesa il diritto riconosciuto al contribuente di consultare o di avere copia del testo, in relazione alla decisione della Commissione per le quali la notifica nei sensi dell'art. 49 segna la decorrenza del termine per la proposizione dei gravami e l'esperimento dell'azione giudiziaria, deve ritenersi ugualmente soddisfatta la stessa esigenza di difesa in relazione ai provvedimenti di aumento del reddito deliberato dalla Commissione Distrettuale ai fini della presentazione del reclamo, soccorrendo in entrambe le ipotesi la medesima *ratio legis*. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2261 - Pres. Rossano - Est. A. Rossi - P.M. Gedda (concl. conf.) - Tanzi (avv. Costa) c. Ministero Finanze (avv. Stato Peronaci).

Imposta sui fabbricati - Reddito di fabbricato danneggiato per eventi bellici e riparato con parziale contributo dello Stato - Esenzione venticinquennale ex art. 69 l. 27 dicembre 1953, n. 968 - Non compete.

(l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 69; r.d.l. 12 aprile 1943, n. 243, art. 6).

Imposte e tasse in genere - Procedimento amministrativo di accertamento ed azione giudiziaria - Sindacato dell'a.g.o. - Limiti - Questioni di estimazione semplice e complessa.

(l. 20 marzo 1965, all. E, art. 6; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

Il beneficio dell'esenzione venticinquennale ex art. 69 della legge n. 968 del 1953 sui danni di guerra — limitato ai fabbricati distrutti e ricostruiti nonché, a norma dell'art. 6, terzo comma, del decreto n. 243 del 1943, ai fabbricati che abbiano subito danneggiamenti di entità tale da richiedere sostanzialmente la ricostruzione, anche se in questa possano utilizzarsi ancora fondazioni e muri maestri — non può estendersi ai fabbricati danneggiati e riparati, cui compete, ai sensi del quarto comma del citato art. 6, l'esenzione decennale del maggior reddito (1).

(1) Decisione esatta, fondata su una eccezionale interpretazione dell'art. 69 della l. 27 dicembre 1953, n. 968 e dei precedenti legislativi, cui la detta norma si ricollega.

Invero, l'art. 6 del r.d.l. 12 aprile 1943, n. 243 ha distinto l'ipotesi di ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati (nel senso che subito ora si preciserà: commi 1 e 3) da quella di semplice riparazione degli stessi edifici (comma 4) prevedendo una diversa estensione dei benefici fiscali, e dettando, tra l'altro, un trattamento più favorevole (durata decennale anziché biennale dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati) per i redditi delle « case semplicemente riparate ».

Il dubbio interpretativo che può derivare dalla lettura del primo comma dell'art. 6 citato, in cui sono equiparati ai fabbricati distrutti quelli danneggiati, è eliminato, da un lato, dalla considerazione che deve comunque trattarsi di vera e propria ricostruzione (così come prevede appunto il citato primo comma), in contrapposto alla semplice riparazione, distintamente disciplinata dal successivo quarto comma, e, d'altro lato, dal rilievo che il terzo comma dello stesso articolo chiarisce espressamente che « si considerano ricostruzioni anche quelle in cui vengono utilizzati le fondazioni ed i muri maestri ». Sicché dalla coordinata interpretazione dei commi primo e terzo, in relazione al comma quarto, dell'art. 6 in esame, si evince che « fabbricato danneggiato », agli effetti del detto primo comma, è quello che ha subito così gravi offese per eventi bellici da potersi equiparare alla

Si ha un giudizio di estimazione semplice, devoluto alle Commissioni tributarie, nel caso in cui l'indagine sia limitata esclusivamente agli elementi di puro fatto costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, soggetto alla giurisdizione dell'a.g.o., nelle ipotesi in cui l'apprezzamento dei fatti sia

distruzione, in modo tale che rispetto ad esso possa parlarsi di « ricostruzione », sia pure quando per questa vengano utilizzati i muri maestri e le fondazioni della preesistente costruzione.

Né tale originaria contrapposizione tra ricostruzione (nel senso suspecificato) e riparazione di edifici colpiti da offese belliche è stata mutata con l'art. 91 del d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 e dipoi, con l'art. 33 della l. 25 giugno 1949, n. 409 (che — mentre nessuna innovazione introdussero per l'ipotesi di riparazione — si limitavano ad elevare prima a dieci e poi a venticinque anni l'esenzione tributaria per i casi di ricostruzione). In particolare, l'ultimo comma dell'art. 33 citato, nell'estendere il nuovo beneficio anche alle ricostruzioni effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore, ripete (« ... abitazioni distrutte o danneggiate... ») la terminologia dell'art. 6 del r.d.l. n. 243 del 1943: lo scopo della disposizione — che è chiaramente quello di estendere nel tempo un già esistente beneficio e non già quello di concederlo a casi prima non previsti — fa agevolmente intendere che alle parole « abitazioni danneggiate » deve attribuirsi il significato dei corrispondenti termini del primo comma dell'art. 6 del cit. r.d.l. n. 243/1943.

L'art. 69 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, nel confermare l'esenzione venticinquennale dall'imposta, per i redditi dei *fabbricati ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti* (primo comma), riproduce sostanzialmente il disposto del cit. art. 33 della l. n. 409 del 1949, limitando perciò espressamente la concessione del detto beneficio al caso di fabbricato distrutto e ricostruito (così come già definito dall'art. 6, primo e terzo comma, del r.d.l. n. 243 del 1943), con esclusione dell'ipotesi di case danneggiate e semplicemente riparate: di fronte a tale precisa disposizione, sarebbe troppo evidente la contraddizione in cui sarebbe caduto il legislatore, ove il terzo comma dello stesso art. 69 dovesse interpretarsi — così come era stato sostenuto, nel giudizio, dal contribuente — nel senso che lo stesso beneficio possa applicarsi anche alle riparazioni di immobili solamente danneggiati.

Anche qui è chiaro — come già per l'ultimo comma dell'art. 33 della l. n. 409 del 1949 — che il citato terzo comma dell'art. 69 mira solamente ad estendere nel tempo i vari benefici ed agevolazioni distintamente previste, per le varie categorie di immobili, della stessa l. n. 968/1953 e non già ad innovare alla preesistente normativa, nel senso di ricomprendere nella esenzione venticinquennale anche le case solamente danneggiate e riparate (con il parziale contributo dello Stato).

Sulla questione oggetto della decisione in rassegna non risultano precedenti della Suprema Corte: la giurisprudenza costante della Commissione Centrale era già sostanzialmente nel senso ora adottato dal S.C., avendo quel Collegio, a più riprese, affermato che l'esenzione venticinquennale di cui al cit. art. 69 possa essere riconosciuta ai fabbricati danneggiati dalle offese belliche e riparati, solo nel caso che il danneggiamento sia stato di tale entità da rendere necessarie radicali operazioni di riattamento parificabili alla ricostruzione. Cfr., in tal senso, Com. Centr., 1° febbraio 1958, n. 1193, *Riv. giur. ed.*, 1958, I, 314; *id.*, 11 giugno 1958, n. 6194, *ibidem*, I, 636; *id.*, 21 luglio 1958, n. 7944, *ibidem*, I, 779; *id.*, 2 febbraio 1959, n. 12714, *Rass. imp. dir.*, 1961, 303; *id.*, 16 maggio 1959, n. 16789, *Riv. giur. ed.*, 1959, I, 506; *id.*, 16 gennaio 1960, n. 23538, *ibidem*, 1960, I, 353.

necessariamente ed inscindibilmente connesso con la risoluzione di questioni giuridiche concernenti l'interpretazione di una legge, di un regolamento od anche di un negozio giuridico (2).

(2) In senso conforme, veggasi, da ultimo, Cas., 27 settembre 1965, n. 2048, in questa *Rassegna*, retro, 1242, ivi con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza (cui, *adde*, Cass., 26 febbraio 1963, n. 468, *Foro it.*, Mass., 1963, 134).

Nel caso di specie, la Corte ha esattamente ritenuto che esula dalla giurisdizione dell'a.g.o. l'accertamento dei danni riportati da un fabbricato nonché del valore delle sue parti distrutte e ricostruite, ai fini dell'esame della ricorrenza dei presupposti dell'agevolazione tributaria di cui al cit. art. 69, primo comma, della l. n. 968 del 1953.

L'accertamento dell'entità dei suddetti danni spetta, pertanto, in via esclusiva alle Commissioni tributarie di merito, esulando esso anche dalla competenza di mera legittimità della Commissione Centrale (Comm. Centr., 1° febbraio 1958, n. 1193, *Riv. giur. ed.*, 1958, I, 314; *id.*, 11 giugno 1958, n. 6194, *ibidem*, I, 636; *id.*, 2 febbraio 1959, n. 12714, *Rass. imp. dir.*, 1961, 303; *id.*, 16 gennaio 1960, n. 23538, *Riv. giur. ed.*, 1960, I, 353).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2265 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P.M. Caccioppoli (concl. conf.) - S.E.R. Società Edilizia Reggiana (avv.ti De Luca, Calabri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Salto).

Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione di edifici danneggiati dalla guerra - Appalto - Sua esecuzione - Decadenza dal beneficio.

(d.l.l. 7 giugno 1945, n. 32, art. 3; d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2).

L'agevolazione fiscale per la ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra — di cui al d.l.l. 7 giugno 1945 n. 322, modificato dal d.l. 26 marzo 1946 n. 221 — è subordinata dalla legge alla effettiva ricostruzione, da eseguirsi nel termine previsto. Deve quindi negarsi il beneficio in parola, già temporaneamente concesso in sede di registrazione di un contratto d'appalto per la ricostruzione di un fabbricato distrutto dalla guerra, ove tale contratto non sia stato eseguito, ma la ricostruzione sia di poi avvenuta ad iniziativa di persona diversa dal primo appaltante ed in base ad un distinto contratto d'appalto, stipulato con altro appaltatore (1).

(1) Evidente l'esattezza della decisione in rassegna. Nella fattispecie, ad un precedente contratto di appalto per la ricostruzione di un edificio danneggiato dalla guerra intercorso tra una società (tra l'altro, non proprietaria del terreno da riedificare) ed una impresa e che non era stato eseguito, aveva fatto seguito un succes-

sivo appalto — sempre per la ricostruzione dell'edificio sulla stessa area — stipulato tra l'effettivo proprietario dell'area ed un'altra impresa.

La Corte ha rettamente negato che alla registrazione del primo contratto fossero applicabili i benefici di cui al d.l.l. 7 giugno 1945, n. 322 ed al d.l. 26 marzo 1946, n. 221.

La legittimità della pretesa all'ordinario tributo di registro deriva dall'interpretazione di due coesistenti principi:

a) il primo, secondo cui l'imposta di registro colpisce l'atto in quanto in sé idoneo a produrre determinati effetti giuridici ed indipendentemente dal fatto che tali effetti si producano o no, e cioè indipendentemente dal fatto che il contratto registrato abbia o meno esecuzione;

b) il secondo, in forma del quale il beneficio della registrazione a tassa fissa di cui alle sovramenzionate disposizioni di legge e provvisoriamente riconosciuto, in base alla dichiarazione del contribuente all'atto della presentazione dell'appalto alla registrazione, intanto può definitivamente essere concesso, in quanto siasi, in esecuzione di esso, realizzato lo scopo in vista del quale la legge prevede l'agevolazione e cioè la ricostruzione di un edificio danneggiato dalla guerra.

Tale è incontestabilmente la *ratio* delle norme agevolative tributarie di cui ai dd.ll. n. 322 del 1945 e 221 del 1946, quale si desume agevolmente dai singoli articoli dei citati provvedimenti: in particolare dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 322 del 1945 e dall'art. 2, terzo comma, del d.l.l. n. 221 del 1946.

Ma, a tale proposito, è necessaria una precisazione: infatti se non è dubbio che il tributo ordinario si renda dovuto quando la ricostruzione non sia stata eseguita assolutamente (nel termine di legge), alla stessa conclusione deve pervenirsi ove la ricostruzione dell'edificio distrutto avvenga *in esecuzione di un contratto di appalto diverso da quello della cui tassazione si discute*.

Come pone chiaramente in luce la sentenza in rassegna, la legge « prevede l'agevolazione per un unico contratto di appalto », sicché ove l'Amministrazione non potesse revocare l'agevolazione concessa per il primo contratto di appalto, verrebbe a riconoscersi, contro ogni logica, per una *sola* ricostruzione, la spettanza a due distinti contratti, di « due agevolazioni, l'una per il contratto di appalto che non ha avuto esecuzione... e l'altra per il contratto di appalto... eseguito ».

L'esigenza che la ricostruzione sia fatta in esecuzione del contratto di cui le parti hanno chiesto ed ottenuto il beneficio e non di un contratto diverso, si evince dall'art. 2, terzo comma, del d.l.l. n. 221 del 1946 cit.: il beneficio è concesso, invero, al contratto di appalto, in quanto *occorrente* per le ricostruzioni e cioè in quanto — in sede di accertamento della definitiva spettanza del privilegio — risulti che esso è stato effettivamente lo strumento mediante il quale le parti hanno realizzato la ricostruzione dell'immobile distrutto (che è lo scopo della legge). Ove, invece, il medesimo, pur dichiarato dalle parti in sede di registrazione, come « *occorrente* » per la ricostruzione *non sia « occorso »* effettivamente per la stessa, appunto perché questa sia stata eseguita in base a distinto contratto di appalto, non può competere l'agevolazione per il primo contratto, che deve perciò scontare l'ordinario tributo di registro.

Sulla fattispecie oggetto della decisione in commento, non risultano precedenti giurisprudenziali editi: ipotesi chiaramente diversa — la cui disciplina non può essere, quindi, richiamata neppure per analogia — è quella esaminata nella dec. 3 giugno 1958, n. 5877, *Giur. imp.*, 1960, 155, dalla Commissione Centrale, la quale (applicando, del resto, il principio già adottato dalla Cassazione, nella sentenza 29 ottobre 1956, n. 4017, *Giur. imp.*, 1959, 324, con riferimento ai benefici di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408), ha riconosciuto applicabile l'agevolazione della registrazione a tassa fissa anche ove la ricostruzione non sia ultimata dall'appalta-

tore, bensì dall'appaltante, purché nel termine di legge. In tale ultimo caso — per il quale, del resto, la soluzione adottata da quel Collegio, appare ispirata più a motivi di equità che ad una rigorosa interpretazione delle norme agevolatrici in esame — è solamente l'ultimazione dell'esecuzione del contratto che viene effettuata da persona diversa (e cioè dall'appaltatore) e, comunque, senza che si dia luogo alla stipulazione di un nuovo e distinto contratto di appalto, per le opere residue: sicché — a differenza di quanto avviene nell'ipotesi che qui interessa — da un lato, l'unico contratto stipulato appare effettivamente aver concorso alla realizzazione dello scopo, in vista del quale l'agevolazione è stata concessa, e d'altro lato, è esclusa la duplicità di negozi giuridici cui si possa pretendere di applicare l'agevolazione, ciò che sarebbe contro la volontà della legge, la quale — come suaccennato — concede il beneficio per un unico contratto di appalto.

G. MANDO'

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2272 - Pres. Rosano - Est. Scanzano - P.M. Caccioppoli (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Comune di Ravenna (avv. Guerra e Bissi).

Imposta di ricchezza mobile - Presupposto del tributo - Reddito mobiliare netto - Avanzi annuali di gestione dei mercati ittici comunali - Intassabilità.

(l. 12 luglio 1938, n. 1487, artt. 10, 11 e 13).

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile è un reddito mobiliare netto, cioè quell'incremento che si verifica nel patrimonio di un soggetto in conseguenza di un introito depurato delle spese di produzione. Deriva da ciò che la possibilità di applicare l'imposta è esclusa in radice, allorché, per determinazione legislativa, vi sia coincidenza necessaria fra il provento di una data attività e le spese occorrenti per il suo esercizio. Tale appunto è il caso dei proventi derivanti al Comune dalla gestione del mercato del pesce di cui esso abbia assunto la gestione in esecuzione della legge 12 luglio 1938, n. 1487 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 13 legge 12 luglio 1938 n. 1487; 3 t.u. 24 agosto 1877 n. 4021; 81, 83, 84 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645; 3, 4, 112 d.P.R. citato e 25 legge 5 gennaio 1956 n. 1, nonché omessa e insufficiente motivazione, e, premesso che la legge non prevede in materia alcuna forma di esenzione tribu-

(1) La sentenza non può essere condivisa perché non ha risposto esaurientemente alle argomentazioni dell'Avvocatura. Questa, richiamandosi ai principi contenuti negli artt. 3, primo comma, e 4 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, secondo cui a ciascun periodo di imposta corrisponde una obbligazione tributaria autonoma onde il presupposto del tributo va determinato con riferimento a ciascun

taria, sostiene siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile i proventi ricavati dai Comuni dalla gestione dei mercati ittici in quanto essi risultino superiori agli oneri relativi alla gestione stessa.

Assume, in proposito, che essendo le imposte dovute in base ai presupposti esistenti in ciascun periodo, ad ognuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, la tassabilità degli avanzi di gestione non è esclusa dal fatto che la legge predetermini la destinazione di essi.

La censura non è fondata.

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile è un reddito mobiliare *netto*, cioè quell'incremento che si verifica nel patrimonio di un soggetto in conseguenza di un introito depurato delle spese di produzione.

Deriva da ciò che la possibilità di applicare l'imposta è esclusa in radice allorché, per determinazione legislativa, vi sia coincidenza necessaria fra il provento di una data attività e le spese occorrenti per il suo esercizio.

Tale, appunto, è il caso dei proventi derivati al Comune di Ravenna, nell'anno 1948 considerato dai giudici di merito, dalla gestione del mercato del pesce, di cui esso assunse la organizzazione, in esecuzione della legge 12 luglio 1938 n. 1487.

Infatti i proventi in parola consistono nei diritti che il Comune, a norma dell'art. 10 di tale legge, aveva istituito per sopperire alle spese dei servizi di mercato; diritti che erano, appunto, commisurati alla entità degli oneri a tal fine necessari (art. 13) e che potevano essere

periodo, separatamente considerato, aveva osservato che l'avanzo o utile di gestione annuale del mercato ittico — trattandosi di entrata patrimoniale — assume necessariamente natura di reddito tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, indipendentemente dalla successiva destinazione che la volontà del titolare, sia pure in adempimento di un obbligo di legge, possa imprimergli.

Asserire, come ha fatto la sentenza, che il mero fatto obiettivo di un esercizio formalmente attivo non è sufficiente a realizzare il presupposto di imposta in quanto vi è una predeterminazione legale dell'impiego delle somme eccedenti, si risolve in una mera petizione di principio perché dà per certo quello che, invece, avrebbe dovuto essere dimostrato.

In realtà la sentenza ha sostanzialmente attribuito all'art. 13 della l. n. 1487 del 1938 il valore di una norma di esenzione, ma una tale interpretazione è da respingere perché nessun indizio, né letterale, né sistematico, consente di ritenere che il legislatore abbia voluto agevolare, sotto il profilo tributario, l'attività in questione. Ed è, d'altro canto, ben noto che le norme di esenzione, avendo natura eccezionale, non possono desumersi per via indiretta da altre norme, aventi, per di più, lo scopo di regolare materia del tutto diversa. Ciò vale certamente anche nel caso di specie, stante che l'unica attenuazione conosciuta del principio « della autonomia dei bilanci » trovasi disciplinata nell'art. 25 della l. 5 gennaio 1956; ora art. 112 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, secondo cui « la perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme vevolevi per la determinazione del

aumentati entro un limite massimo, pure legalmente determinato, per il periodo necessario all'ammortamento delle spese di costruzione e trasformazione dell'edificio, secondo un piano sottoposto al parere del competente ministero (art. 13 cit.).

Essi, inoltre, erano oggetto di una contabilità separata, istituita, secondo espressa prescrizione di legge, per assicurare la predetta commisurazione, cioè la coincidenza fra l'ammontare dei proventi e quello delle spese, ed impedire, quindi, che potesse verificarsi la confusione con le altre entrate dell'ente.

Né rileva la circostanza che le somme ricavate in quel determinato anno abbiano potuto dar luogo ad eventuali avanzi di gestione, non essendo sufficiente, nel caso di gestione condotta in conformità di legge, il mero fatto obiettivo di un esercizio formalmente attivo a realizzare il presupposto cui è collegato il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Benvero, il sistema della legge 1938 n. 1487 esige che il Comune debba destinare le somme eccedenti, alle spese dell'esercizio successivo e ridurre conseguentemente i diritti di mercato, imprimendo anche alle somme stesse il carattere — proprio degli introiti correnti — di mezzo diretto a sostenere gli oneri del servizio, ed escludendo in tal modo, con la garanzia della distinta contabilità, che esse possano convertirsi in reddito: ponendo, insomma, condizioni, all'operato del Comune, tali da impedire che il presupposto dell'imposta venga ad esistenza.

Vi è, quindi, una predeterminazione legale dell'impiego delle somme eccedenti, di cui è rilevante non solo e non tanto il carattere

reddito, può essere portata in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio ». Come si vede l'eccezione concerne la perdita di esercizio e non già gli avanzi di gestione la cui successiva destinazione è irrilevante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

D'altronde la stessa Corte, in casi sostanzialmente analoghi in cui si discuteva della soggezione all'imposta mobiliare dei redditi di altri enti pubblici non aventi carattere economico, non ha esitato ad affermare che non ha pregio, per escludere la circostanza di un reddito tassabile, « il rilievo che gli utili ricavati da una tale attività sono in definitiva destinati dall'Ente alla realizzazione delle sue finalità »;... « accertata, infatti, l'esistenza di un utile... esso è senz'altro tassabile, indipendentemente... dalla concreta destinazione ed erogazione dell'utile stesso » (sentenza 13 ottobre 1961, n. 2128, *Foro it.*, 1962, I, 63).

Si aggiunga che alcune affermazioni della sentenza sono inficiate da evidente errore perché, ad esempio, non è esatto che la destinazione dell'attivo della gestione annuale alla copertura degli oneri relativi all'esercizio dell'anno successivo, non sia diretta a soddisfare i bisogni del Comune ed a produrre nuova ricchezza, una volta che la legge 12 luglio 1938, n. 1487, obbligando i Comuni ad assumere la gestione dei mercati ittici, assegna loro un fine in relazione al quale è economicamente e giuridicamente esatto parlare di un « bisogno », che, per essere connesso ad una attività economica, come quella del commercio ittico, è diretto certamente a produrre ricchezza.

necessario, ma la direzione e la finalità; trattasi di un impiego che non è diretto al soddisfacimento dei bisogni dell'ente né a produrre nuova ricchezza, e non realizza perciò una comune ipotesi di erogazione di reddito, ma è rivolto esclusivamente alla copertura di precisi oneri.

Consegue, da ciò, che è vano il richiamo al principio dell'autonomia del periodo di imposta, di cui agli artt. 3 e 4 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Tali norme, assoggettando ad imposta il reddito sol che esso sia venuto ad esistenza con riferimento ad un determinato periodo, e prescindendo dalla eventualità che nel periodo successivo sia per essere assorbito da perdite, muovono da un presupposto che nella specie difetta, in quanto la legge 12 luglio 1938 n. 1478 esclude che gli avanzi di gestione, amministrati secondo le prescrizioni che essa detta, possano assumere natura di reddito, sia in senso economico che in senso giuridico.

Parimenti vano è il richiamo al carattere tassativo delle esenzioni tributarie, ricorrendo nella specie una ipotesi di intassabilità per difetto del presupposto oggettivo della obbligazione d'imposta.

Ora, poiché la Corte del merito, con accertamento insindacabile, ha ritenuto — come dato di fatto non controverso — che il Comune di Ravenna abbia osservato le prescrizioni della legge n. 1487 del 1938 relativamente alle somme oggetto dell'accertamento oppugnato, la denunziata sentenza, che è conforme ai principi sopra esposti, si sottrae a censura. — (*Omissis*).

Nessun argomento contro la tesi della Finanza può, infine, trarsi dalla separazione della contabilità della gestione del mercato ittico da quella generale del Comune, perché se è vero che, in tal modo, il legislatore ha inteso assicurare il pareggio del bilancio relativo alla gestione medesima, ciò non esclude che, nei singoli periodi di imposta, possa realizzarsi un attivo al quale non vi è ragione di negare natura di reddito mobiliare.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 ottobre 1965, n. 2276 - Pres. Vistoso - Est. Straniero - P.M. De Marco (conf.) - S.p.A. « Florentia » (avv. Viglione) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali ex d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Mancata presentazione nel triennio della dichiarazione prevista dall'art. 5 - Decadenza.

(d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5).

Imposta di registro - Industrializzazione del Mezzogiorno. - Agevolazioni fiscali ex d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598 - Mancata presentazione nel triennio della dichiarazione prevista dall'art. 5 - Sanatoria disposta dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1962, n. 1492 - « Ius superveniens » - Applicabilità alle controversie in corso.

(d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 5; l. 5 ottobre 1962, n. 1492, art. 2).

Con il d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598, il legislatore ha preteso un adeguamento formale, costituito da una dimostrazione documentale del conseguimento del fine previsto dall'art. 5, ed ha, altresì, voluto che l'adempimento medesimo si potesse ritenere perfezionato solo nel momento in cui si fosse verificata la seconda delle due condizioni (attestazione del Ministero dell'industria e commercio e presentazione della stessa all'Amministrazione finanziaria) previste nella norma, con la conseguenza che la liquidazione e la riscossione dell'imposta normale di registro si debbano ritenere giustificati per il solo fatto della tardiva presentazione di una attestazione tempestivamente rilasciata (1).

(1) Il d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1598, recante, fra l'altro, agevolazioni fiscali tendenti a favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno, consente che queste siano provvisoriamente accordate, in sede di registrazione, agli atti aventi ad oggetto il primo trasferimento dei terreni o fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, ma esige, per la conferma del beneficio, che, entro tre anni dalla registrazione, il contribuente presenti all'Amministrazione delle finanze una dichiarazione del Ministero dell'industria e commercio dalla quale risulti che il fine dell'acquisto è stato conseguito.

I ripetuti tentativi di interpretare, alterandolo, il dettato, peraltro chiaro, della norma agevolatrice sono stati sistematicamente respinti dalla Cassazione la quale ha escluso che l'accertamento dei presupposti per l'applicazione provvisoria del beneficio sia di competenza del Ministero dell'industria (sent. 15 luglio 1965, n. 1548, Soc. Elettrica Sarda, E.N.E.L., contro Finanze, in questa *Rassegna*, retro, 1051), ha confermato che la decadenza dalla agevolazione si evita solo se, entro tre anni dalla registrazione, il contribuente ottenga la dichiarazione del Ministero dell'industria e, nello stesso termine, la presenti all'Ufficio finanziario (sent. 10 ottobre 1958, n. 3224, S.p.A. Microlambda c. Finanze, *Riv. leg. fisc.*, 1959, 225), ha escluso infine, con l'annotata sentenza, che il beneficio si conservi per il semplice fatto che, nel triennio, l'acquirente consegua il fine e presenti al Ministero competente l'istanza per il rilascio della dichiarazione.

Le ragioni che giustificano questa interpretazione, rigorosa, ma pienamente aderente al dettato legislativo, sono state chiaramente spiegate dalla Corte Suprema nella citata sentenza n. 3224 del 1958. La legge, volendo concedere il beneficio ai soli atti di primo trasferimento che abbiano conseguito certi effetti, condiziona la definitiva concessione dell'agevolazione alla dimostrazione, da fornire entro un certo termine, che detti effetti si siano verificati. Il termine avrebbe potuto riguardare sia il conseguimento dei fini in sé considerati, sia la dimostrazione da fornire all'Ufficio finanziario. Poiché la norma ha esplicitamente preferito la seconda soluzione, consentendo l'individuazione della indubbia volontà del legislatore, non può ricor-

Lo ius superveniens va immediatamente attuato nei giudizi in corso, in ogni stato e grado di causa, e quindi, anche in sede di Cassazione salvo riguardo ai rapporti già definiti con sentenza passata formalmente in giudicato, in data antecedente all'entrata in vigore della nuova legge (2).

(*Omissis*). — La Florentia, sotto il profilo della violazione dell'art. 5 del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, degli artt. 1359 e 2964 e segg. c.c. e dei principi che regolano i casi di forza maggiore, ha formulato, a carico della decisione della Corte anconetana, due distinte censure.

Con la prima di tali censure la ricorrente investe la sentenza impugnata per avere negato l'applicabilità dell'agevolazione fiscale di cui al citato art. 5 sotto il profilo che la società acquirente non aveva dimostrato, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto di trasferimento, mediante dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto era stato conseguito.

Posta la premessa che, nel caso concreto, lo scopo, dell'acquisto era stato conseguito nel gennaio 1955 e che nella stessa epoca era stata presentata al Ministero citato l'istanza prescritta dalla legge, sostiene, invero, la ricorrente medesima che all'espressione « dimostrato », contenuta nella norma in questione, si doveva attribuire un significato obiettivo, con riferimento esclusivo, all'attività (conseguimento del fine dell'acquisto, presentazione dell'istanza) che il soggetto interessato era

ersi all'interpretazione estensiva e ritenere verificata la condizione quando, pur essendosi realizzato in concreto il fine dell'acquirente, questi non abbia nei termini presentato la dichiarazione del Ministero dell'industria.

A conferma di questa interpretazione può invocarsi proprio la legge 5 ottobre 1962, n. 1492, applicata, quale *ius superveniens*, dalla sentenza annotata, laddove, con la disposizione transitoria, dell'art. 2, consente, in via di sanatoria, che il beneficio provvisoriamente accordato possa essere confermato qualora la dichiarazione sia presentata entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, anche se dopo la scadenza del triennio dalla registrazione, purché entro tale termine il fine dell'acquisto sia stato di fatto conseguito.

(2) Giurisprudenza costante come risulta dalle sentenze 17 giugno 1961, n. 1437, 28 giugno 1960, n. 1704, 8 luglio 1960, n. 1812 (*Giust. civ.*, 1961, 114). È chiaro che, nella accezione accolta dalla Cassazione, costituiscono *ius superveniens* sia le norme retroattive sia quelle applicabili a situazioni giuridiche ancora in atto o, comunque, agli effetti di rapporti non ancora esauriti al momento della loro entrata in vigore, come appunto l'art. 2 della legge n. 1492 del 1962.

Con la decisione n. 1812 del 1960, la Corte ha affermato che solo la sentenza passata formalmente in giudicato, e cioè solo quella che sostanzialmente definisca in modo completo la questione trattata, impedisce l'applicabilità della legge sopravvenuta. Quindi né il principio di diritto affermato dalla Cassazione, né la sentenza del giudice di rinvio che ad esso si sia uniformata, costituiscono, per il giudice investito del gravame proposto contro questa ultima, ostacolo all'applicazione dello *ius superveniens*.

in grado di svolgere sì che al soggetto medesimo non si poteva far carico per difetto di imputabilità, del ritardo del Ministro nel rilascio della dichiarazione, e la cui ipotesi, con conseguenti effetti conservativi del diritto, doveva essere classificata sotto lo schema dell'art. 1359 c.c. ovvero sotto l'altro della forza maggiore.

Con la seconda subordinata censura, rileva, inoltre, la Florentia che in ogni caso, anche, cioè, a voler ritenere che la concessione del beneficio fosse possibile soltanto a condizione che l'*iter* da dimostrarsi dal contribuente dovesse ritenersi concluso soltanto con la presentazione all'ufficio fiscale dell'attestazione del Ministro, la Corte di Ancona sarebbe egualmente incorsa in errore giuridico perché l'*iter* medesimo presupponeva la riconosciuta esistenza del diritto al beneficio e non poteva, di conseguenza, essere richiamato a proposito del caso concreto nel quale il diritto medesimo era stato, invece, negato dalla declaratoria dell'Intendenza di finanza, che aveva ritenuto inapplicabile il beneficio ai trasferimenti aventi ad oggetto stabilimenti industriali già esistenti.

Le censure sono infondate.

Riguardo alla prima doglianza va, invero, precisato che questa Corte, con sentenza 13 ottobre 1958, n. 3224, ebbe ad interpretare la norma del 1947 nel senso che il legislatore avesse preteso un adempimento formale, costituito da una dimostrazione documentale del conseguimento del fine, ed avesse, altresì, voluto che l'adempimento medesimo si potesse ritenere perfezionato soltanto nel momento in cui si fosse verificata la seconda delle due condizioni (attestazione del Ministero e presentazione della stessa all'Amministrazione finanziaria) previste nella norma, con la conseguenza che la liquidazione e la riscossione dell'imposta normale di registro si dovessero ritenere giustificate per il solo fatto della tardiva presentazione di una attestazione tempestivamente rilasciata. Né vi è motivo di modificare questa interpretazione (che evidentemente assorbe nel suo giudizio negativo il caso più grave della Florentia, che non ha neppure ottenuto l'attestazione nel termine), dal momento che l'interpretazione medesima corrisponde alla chiara ed esplicita espressione letterale e ne traduce il naturale e logico significato nel senso che il legislatore abbia voluto, oltre che garantire la sollecita attuazione delle iniziative industriali, anche definire « rapidamente e mediante l'esercizio di un efficace controllo », la posizione tributaria del contribuente.

Con riferimento, d'altra parte, alla seconda doglianza, questo Supremo Collegio deve sostanzialmente condividere le ragioni contrarie poste in rilievo dalla Corte di merito perché il ragionamento della Florentia è in effetti logicamente viziato dalla mancata considerazione del fatto che il diritto al beneficio fiscale sussisteva, nella sua potenzialità e sotto le condizioni di legge, indipendentemente dalla contestazione della Finanza e dalla pretesa di quest'ultima di ottenere il pagamento

dell'imposta normale, e che, d'altra parte, il disconoscimento del diritto all'agevolazione tributaria, lungi dal rappresentare una remora, avrebbe dovuto, viceversa, costituire, per il contribuente che di detto diritto avesse voluto avvalersi, un incentivo a preservarlo ponendo in essere quelle condizioni la cui realizzazione ne avrebbe determinato il definitivo consolidamento.

Il ricorso deve tuttavia essere accolto, indipendentemente dai suoi motivi, in dipendenza del principio, costantemente affermato da questa Corte (sentenze 17 giugno 1961, n. 1437, 8 luglio 1960, n. 1812), che lo *jus superveniens* va immediatamente attuato, nei giudizi in corso, in ogni stato e grado di causa e, quindi, anche in sede di Cassazione, salvo riguardo ai rapporti già definiti con sentenza passata formalmente in giudicato, in data antecedente alla entrata in vigore della nuova legge. Nelle more della presente fase di legittimità è stata, invero, emanata la legge 5 ottobre 1962, n. 1492, contenente modificazioni al decreto legislativo n. 1598, posto a base della contestazione, e l'art. 2 di detta legge statuisce, nel secondo comma, che, per gli atti già registrati per i quali fosse già scaduto il termine di tre anni dalla registrazione, gli interessati avrebbero potuto ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non avessero presentato tempestivamente la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, a condizione che la dichiarazione del Ministro prevista dal decreto n. 1598, fosse stata presentata all'ufficio del registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nel caso concreto, d'altra parte, la Florentia ha, per l'appunto, sostenuto di essersi conformata alle prescrizioni della legge successiva consegnando all'ufficio medesimo una copia autenticata del provvedimento del Ministro entro il termine voluto dalla legge del 1962, che, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 31 ottobre di detto anno, è entrata in vigore il successivo 15 novembre. L'indagine di fatto determinata da questo nuovo profilo di diritto in relazione all'adempimento nel caso specifico delle condizioni volute dal legislatore, preclusa a questo Supremo Collegio, dovrà essere svolta dal giudice di rinvio al quale la causa va rinviata previa cassazione della sentenza impugnata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1965, n. 2342 - Pres. Vistoso - Est. Mirabelli - P.M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Correale) c. De Amicis ed altri (avv. Mancini e Tirone).

Imposta di successione - Successione testamentaria - Annullamento del testamento - Contraddittorio con la Finanza - Necessità del « simultaneous processus » - Non sussiste.

Imposta di successione - Giudizio separato con riproduzione dell'azione di annullamento nei confronti della Finanza per restituzione imposta corrisposta sulla successione testamentaria - Ammissibilità.

(r.d. 30 settembre 1923, n. 3270, art. 6; r.d. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 12).

Le norme dell'art. 6 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, nel testo modificato dall'art. 12 r.d. 26 settembre 1935, n. 1749, stabilendo che per la restituzione dell'imposta di successione la sentenza di annullamento del testamento deve essere stata pronunciata in contraddittorio, oltreché degli eredi, anche della Amministrazione Finanziaria, non impone un simultaneus processus, ma esclude soltanto l'efficacia riflessa, nei riguardi dell'Amministrazione predetta, che non abbia partecipato al giudizio, del giudicato intervenuto fra le parti (1).

Pertanto, la parte che intenda agire in giudizio per la ripetizione della imposta corrisposta sulla successione testamentaria, può, senza incontrare preclusione o decadenza, riproporre in separato giudizio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, l'azione di annullamento, con l'onere di dare, nel nuovo giudizio, la piena prova delle cause di invalidità, con salvezza per l'Amministrazione Finanziaria stessa di ogni possibilità di difesa, ivi compresa la richiesta di autonomi accertamenti (2).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente, con l'unico, complesso motivo di ricorso, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, nel testo modificato dall'art. 12 del r.d. 26 settembre 1935, n. 1749, nonché degli artt. 102 e 103 c.p.c., ed il difetto e la contraddittorietà di motivazione, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile la proposizione in un nuovo giudizio, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria,

(1-2) La Corte di Cassazione che, con la sentenza 20 giugno 1953, n. 1890, riportata nel *Foro it.*, 1954, I, 1597, aveva escluso, nell'economia degli artt. 6, 7 e 9 della legge organica sulle successioni, la necessità di un *simultaneus processus* per rendere possibile, per il caso di annullamento della scheda testamentaria, la restituzione dell'imposta corrisposta sulla successione testata, tornata sull'argomento, ha mantenuto tale l'orientamento. Nel riproporre l'interpretazione delle ricordate norme alla Corte di Cassazione, erano stati dedotti due ordini di motivi: uno dato dalla difficoltà giuridica di ritenere, nell'economia del secondo giudizio, l'annullamento della scheda testamentaria come pronuncia *incidenter tantum* impedendolo la lettera dell'art. 6 della legge successiva; l'altro dato dal fatto che, solo nel corso del giudizio che si svolge fra gli interessati, la Finanza è posta a parità di condizioni con le altre parti per far valere quegli eventuali elementi che possono integrare gli estremi delle possibili collusioni ad evitare le quali è tassativamente chiesta la partecipazione in giudizio della Finanza stessa.

della domanda di annullamento di un testamento, già annullato nei confronti degli eredi interessati, con sentenza passata in giudicato.

La questione, invero, è stata già esaminata da questa Corte ed è stata risolta in senso opposto a quello sostenuto dall'Amministrazione ricorrente.

Con la sentenza 20 giugno 1953, n. 1890, infatti, è stato affermato che la norma sopraindicata, stabilendo che, perché possa essere ottenuta la restituzione dell'imposta di successione pagata dagli eredi testamentari, la sentenza di annullamento del testamento debba essere pronunciata in contraddittorio dell'Amministrazione delle finanze, non ha inteso imporre l'esigenza di un *simultaneus processus*, ma ha soltanto escluso, nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria che non abbia partecipato al processo, l'efficacia riflessa del giudicato tra le parti. È stato ritenuto, quindi, che la parte che intenda agire per la ripetizione del tributo può sempre, senza incontrare alcuna preclusione o decadenza, riproporre in separato giudizio, nei confronti dell'Amministrazione, la querela *nullitatis testamenti*, restando tenuta a dare, nel nuovo giudizio, la piena prova della causa di invalidità, e rimanendo salva all'Amministrazione la piena facoltà di difesa, allo scopo di tutelarsi contro eventuali collusioni tra le parti, con l'esercizio del più lato controllo sulle attività processuali di queste e la facoltà di proporre autonomi accertamenti.

Le obiezioni che l'Amministrazione ricorrente ha sollevato in questo giudizio non appaiono sufficienti perché la Corte possa adottare una diversa soluzione del quesito.

L'Amministrazione, infatti, sostiene, in primo luogo, che la riproposizione della domanda nei confronti della Finanza debba essere esclusa per due ordini di motivi: l'uno dato dal fatto che nell'economia del giudizio l'annullamento della scheda testamentaria non può essere configurata come pronuncia *incidenter tantum* ai fini della domanda di rimborso della imposta, perché la norma richiede che la sentenza accerti

Entrambi tali ordini di motivi sono stati disattesi con argomentazioni che determinano delle perplessità.

Se, invero, un separato giudizio potesse essere configurato, la necessità della prova della invalidità del testamento sarebbe indubbia; ma né l'esperimento di autonomi accertamenti, né il controllo della attività processuale possono soddisfare le esigenze di legge. Il primo — esperimento di autonomi accertamenti — dovrebbe pur sempre essere diretto a dimostrare la *validità e non soltanto l'opponibilità a terzi di un fatto giuridico*, perché la legge tributaria, nella chiara lettera della legge, esige che vi sia un testamento dichiarato nullo o annullato, e non un testamento che, già dichiarato tale, può essere, per fatti prima vagliati o meno, reso *inopponibile*. Il secondo — controllo della condotta processuale delle parti — si risolverebbe in un controllo dell'attività del giudice, perché anche la condotta processuale delle parti ha formato materia del convincimento (art. 116 c.p.c.) che ha portato il giudice a statuire in un determinato modo. La qual cosa non può essere consen-

la nullità delle disposizioni testamentarie con efficacia di giudicato, nei confronti di tutte le parti; l'altro dato dal fatto che, essendo lo scopo della norma quello di eliminare possibili frodi o collusioni tra eredi legittimi ed eredi testamentari, la Finanza soltanto nel corso del giudizio che si svolge tra gli interessati è posta in parità di condizioni con le altre parti, giacché la sentenza che pronuncia l'annullamento della sentenza, ottenuta *inter se* dagli interessati e passata in giudicato, costituisce, di fatto, se non di diritto, un elemento decisivo nel nuovo giudizio.

A tale tesi va obiettato, però, che, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata mentre è esatto che la norma richiede una pronuncia di annullamento emessa, con efficacia di giudicato, e non come pronuncia incidentale, nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze, non solo tra i due giudicati non è ravvisabile un conflitto pratico, diverse essendo le parti ed il contenuto dei due giudizi, ed essendo del tutto irrilevante l'eventualità di un conflitto teorico, ma il precedente giudicato non pone, né di fatto né di diritto, alcuna preclusione all'esperimento di nuove prove e ad ogni autonomo accertamento; che, anzi, come questa Corte ebbe già a rilevare nella precedente pronuncia, tale possibilità si presenta anche più agevole nel nuovo giudizio, per l'eventuale acquisizione di nuovi elementi che il decorso del tempo abbia messo in luce.

Con tale obiezione resta assorbita l'ulteriore tesi, prospettata dall'Amministrazione ricorrente, secondo cui il nuovo giudizio non sarebbe ammissibile, in quanto la legge richiede che nei confronti della Finanza venga emesso un giudicato sulla validità, e non sulla mera opponibilità, della pronuncia di annullamento.

Pur riconoscendosi, infatti, l'esattezza della affermazione che postula la necessità di un giudizio sulla validità del testamento, quale presupposto dell'accoglimento della pretesa di restituzione, va confer-

tita nei casi in cui la condotta processuale verrebbe vagliata non per trarre elementi di giudizio per un fatto diverso, al quale si connettono determinate conseguenze giuridiche, *ma lo stesso identico fatto che è stato già vagliato e deciso.*

Le esigenze poste a base delle norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge successoria, nell'interpretazione fatta palese dalla lettera (sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio della Finanza) e dallo spirito (tutela della Finanza contro le possibilità di frode, intervenendo opportunamente in occasione dei singoli elementi posti a base della domanda di annullamento) potranno essere attuate solo in costanza di un *simultaneus processus*.

Motivi di carattere esegetico delle norme più volte dette non difettano. La legge successoria del 1923, nel testo iniziale dell'art. 6 richiedeva il solo requisito della sentenza *passata in giudicato*. Tale articolo è stato modificato dall'art. 12 del d.l. 26 settembre 1955, n. 1749, *richiedendosi non solo il giudicato, ma anche la necessità che lo stesso si sia svolto in contraddittorio della Finanza.*

mato, per le considerazioni che precedono, che tale giudizio non trova alcuna preclusione ed alcun impedimento nella precedente pronuncia, che sia stata emessa nell'assenza dell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ricorrente sostiene, poi, che, per la inderogabilità delle norme tributarie, non può essere ammesso che il risultato previsto sia raggiunto con mezzi diversi da quelli richiesti dalle norme stesse, sì che, essendo richiesta dall'art. 6 della legge sull'imposta di successione, nel citato testo modificato, la presenza della Finanza nel giudizio di annullamento, deve ritenersi che sia stata sancita l'esigenza di un *simultaneus processus*, non in quanto l'azione non possa essere esercitata se non nei confronti di tutti i soggetti interessati, ma in quanto non è possibile che si raggiunga il risultato previsto dalla norma, se non con la presenza di quei soggetti nel giudizio.

Ma anche su questo punto deve trovare conferma il rilievo espresso nella sentenza impugnata, secondo cui si ha *simultaneus processus* solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, e cioè soltanto quando la sentenza, emessa senza la presenza di tutti i soggetti interessati, sia *inutiliter data*, e tale non è, pur nell'assenza della Finanza, la sentenza che pronuncia l'annullamento del testamento nel contraddittorio di tutti gli eredi. Quando non si presenta un litisconsorzio necessario, l'assenza dal giudizio di uno dei soggetti nei confronti dei quali la sentenza debba produrre un qualche, diverso, effetto, non solo non inficia la validità del giudizio e della pronuncia, ma non preclude la proposizione di un nuovo

La modifica così apportata al testo potrà avere una giustificazione, solo se intesa nel senso già chiarito. Non può, infatti, revocarsi in dubbio che anche sotto il regime dell'art. 6 la Finanza, per i limiti soggettivi del giudicato, avrebbe potuto ritenersi non vincolata da una sentenza resa *inter alios* ed in tale ipotesi avrebbe avuto a sua disposizione il rimedio dell'opposizione di terzo per provocare, anche nei suoi confronti, una decisione destinata a passare in giudicato. Di conseguenza la Finanza aveva la possibilità di adeguarsi al giudicato intervenuto fra le parti ovvero, ricorrendone i motivi, provocare i mezzi ritenuti idonei per contestare l'opponibilità. Con le modifiche predette si è *innovato* e la ragione è data dal fatto che, non potendosi prescindere dalla presenza di una sentenza sulla validità del testamento per far luogo alla restituzione dell'imposta legalmente percetta, si è voluto eliminare ogni giudizio di valutazione da parte della Finanza sulla sentenza intervenuta fra le parti, e si è preteso che quest'ultima intervenga in contraddittorio della Finanza stessa, perché solo in quella sede è posta in grado di assistere al dibattito e di intervenire a ragion veduta a tutela dei propri interessi.

Le quali cose portano a non attribuire, per la particolare ipotesi disciplinata dalle citate norme, carattere decisivo al fatto che, in via generale, il *simultaneus processus* si ha soltanto nei casi di litisconsorzio necessario.

Con il sistema normativo introdotto dall'art. 12 del r.d. 1749/1935 non sembra, infatti, che si tratti di stabilire se un diritto di azione possa essere esercitato disgiuntamente o meno nei confronti di tutti i possibili soggetti interessati ad una determinata situazione giuridica, con conseguente richiamo all'istituto della sentenza *inutiliter data*, ma si tratta di accertare se è possibile conseguire un

giudizio, tendente al raggiungimento di quell'effetto, nei confronti del soggetto assente.

L'inadempimento all'onere di chiamata di un soggetto nel giudizio, che sia previsto dalla legge a certi effetti, non invalida, quindi, il giudizio che si svolga tra i soggetti interessati e non preclude la proponibilità di un nuovo giudizio nei confronti di quel soggetto. — (*Omissis*).

determinato risultato (ripetizione dell'imposta legittimamente corrisposta) ove non sia stato osservato un preciso adempimento imposto dalla legge.

Le perplessità pertanto delle statuizioni adottate dalla sentenza in nota permangono. Dato, però, che le ragioni che portano a ritenere l'opposta soluzione sono state tutte sottoposte al vaglio dei giudici di diritto e dagli stessi disattese, non è presumibile, almeno per ora, un cambiamento di giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1965, n. 2349 - Pres. Vistoso - Est. Rossi - P.M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Coronas) c. Ditta Pasquale Martino e Figli (avv.ti Silvestri e Majone).

Imposta di registro - Corrispondenza commerciale e scrittura privata - Equivalenza - Contratto di compravendita di mobili risultante da corrispondenza commerciale - Art. 45 della tabella all. D alla legge di registro - Applicabilità.

(art. 2, lett. a, tariffa all. A, artt. 44 e 45 tabella all. D alla legge di registro).

Agli effetti della legge di registro, deve considerarsi equivalente alla scrittura anche la lettera di accettazione con cui il contraente accetta la relativa proposta, ove dalla lettera risultino le condizioni essenziali del contratto e la presentazione per la registrazione avvenga ad opera dell'altro contraente. Accertato che la lettera rifletta la compravendita di merci oggetto del normale commercio del venditore, la stessa è tassabile con l'aliquota stabilita dall'art. 45 della Tabella — che deroga al disposto generale dell'art. 2, lettera a) della Tariffa, relativo all'alienazione di beni mobili — per la scrittura privata che essa ha sostituito (1).

(1) Non si era mancato di sottolineare l'impossibilità di fondare la dedotta equiparazione tra corrispondenza commerciale e scrittura privata sul principio consacrato nell'art. 8 della legge di registro, atteso che questo consente il ricorso al criterio analogico solo in sede di applicazione della tariffa (all. A) e non anche in sede di applicazione della tabella (all.ti B C D ed E) dettate, come è noto, in deroga alla prima.

La Corte Suprema ha disatteso queste argomentazioni con il puro e semplice richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza 16 maggio 1963, n. 1244 (*Giust. civ.*, 1964, I, 1027), dichiarati senz'altro applicabili alla fattispecie.

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente — denunciando, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 45 della Tabella allegato D alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 2, lett. a), della Tariffa allegato A alla legge stessa (modificata con l'art. 3 del d.l. 5 aprile 1945, n. 141) nonché dell'art. 8 della legge in relazione al menzionato art. 45 — censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto assoggettabile la compravendita alla aliquota del 2 per cento di cui al citato art. 2, lettera a) della Tariffa.

La Corte del merito — assume la ricorrente — ha illegittimamente applicato alle disposizioni della Tabella D il criterio dell'analogia *ex art. 8* secondo comma della legge, il quale opera esclusivamente in caso di applicazione della Tariffa, e non ha nemmeno considerato che il contratto di compravendita di macchinari concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, per quanto non indicato nominativamente nella Tariffa, rientra nell'« ambito generale » dell'art. 2, lettera a)

Ora non sembra che l'insegnamento delle predette Sezioni Unite esonerasse la Corte da un esame più approfondito della questione. Il problema, infatti, che in quella sede la Cassazione era chiamata a risolvere, era se uno scritto contenente la dichiarazione unilaterale di cessione di credito da parte del cedente, ma non anche l'accettazione del cessionario, potesse essere considerato atto o documento contenente un contratto e come tale soggetto a registrazione. Ed è chiaro che, poste dinanzi a simile quesito, le Sezioni Unite non potevano che richiamarsi al principio fondamentale dell'art. 1 della legge di registro interpretando esattamente nel senso che tutti gli scritti potenzialmente idonei a produrre l'effetto della costituzione di un negozio giuridico sono soggetti a registrazione qualora tale effetto si verifichi, ed affermando, quindi, che anche una semplice lettera di accettazione della proposta contrattuale può equipararsi, sotto tale profilo, alla scrittura privata, può, cioè, integrare gli estremi dell'atto o documento da sottoporre a registrazione. L'equiparazione affermata dalla sentenza n. 1244 del 1963, riguarda, pertanto, non già il problema dell'applicazione dell'una o dell'altra aliquota, ma quello logicamente anteriore, dell'esistenza di un atto tassabile.

Che tale equiparazione non possa invocarsi per la soluzione della presente questione si deduce con certezza proprio dalla citata sentenza delle Sezioni Unite laddove, discutendosi se la lettera di cessione sia un caso di corrispondenza commerciale, secondo le previsioni dell'art. 44 della tabella all. D, osserva che « il richiamo a tale norma ha valore nella specie non tanto di riprova del suddetto principio (della tassabilità), quanto di una normativa che presuppone proprio la tassabilità degli atti aventi la stessa natura di quello in esame ». Vale a dire che altra cosa è ritenere un atto soggetto a registrazione, altra ritenerlo soggetto all'una od all'altra disposizione della legge di registro.

Sotto questo secondo profilo bisogna evidentemente ricorrere alla norma che disciplina la materia. Ed è sintomatico che le Sezioni Unite l'abbiano individuata nell'art. 44 della tabella all. D pur avendo, come si è visto, dichiarato l'equivalenza, ai fini della loro generica tassabilità, del contratto concluso mediante corrispondenza commerciale a quello stipulato con scrittura privata.

Esclusa in tal modo la pertinenza del richiamo giurisprudenziale dianzi esaminato, la sentenza in nota resta priva di ogni persuasiva motivazione; pertanto la questione dovrà essere riproposta all'esame del Supremo Collegio.

della Tariffa stessa, che assoggetta all'aliquota ordinaria tutti gli atti riguardanti la compravendita di beni mobili.

Le due censure, che s'integrano a vicenda, non sono fondate.

La tesi dell'Amministrazione, nel senso che il contratto di compravendita di macchinari stipulato mediante scambio di corrispondenza, non possa — qualora della corrispondenza si faccia uso e si esegua la registrazione — beneficiare dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45 della Tabella allegato D, della quale potrebbe fruire solo se fosse stato concluso mediante scrittura privata, parte dal presupposto — di cui è stata ravvisata l'infondatezza — che, agli effetti della legge del registro, corrispondenza commerciale e scrittura privata contenenti una compravendita di merci non possano considerarsi equivalenti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, invero, già avuto occasione di statuire (sentenza 16 maggio 1963, n. 1244) che, agli effetti della predetta legge, deve considerarsi equivalente alla scrittura anche la lettera di accettazione con cui un contraente accetta la relativa proposta, ove dalla lettera risultino le condizioni essenziali del contratto e la presentazione per la registrazione avvenga a opera dell'altro contraente.

L'insegnamento — cui il Collegio ritiene di aderire — è applicabile alla specie.

La lettera 14 luglio 1947 — esente dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso — contenente, invero, l'accettazione, da parte del compratore, della proposta, inviatagli dalla ditta Martino, di fornirgli un impianto di sua costruzione per l'estrazione dell'olio di sansa, riproduceva le condizioni essenziali del contratto ed è stata presentata alla registrazione dalla ditta venditrice.

La dedotta illegittima applicazione dell'art. 8 della legge del registro non sussiste, perché rettamente la sentenza impugnata, accertato che la lettera rifletteva la compravendita di merci oggetto del normale commercio del venditore, l'ha giudicata tassabile con la aliquota ridotta stabilita nell'art. 45 della Tabella — che deroga al disposto generale dell'art. 2, lettera a) della Tariffa, relativo all'« alienazione di beni mobili » — per la scrittura privata che essa ha sostituito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1965, n. 2352 - *Pres.* Rossano - *Est.* Alliney - *P.M.* Gentile (diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato Azzariti) c. Impresa Costruzioni Monti e Pireddu (avv. Iemolo).

Imposta di registro - Art. 8, primo comma, della legge organica 30 dicembre 1923, n. 3269 - Criteri per l'applicazione delle norme e sua interpretazione.

Imposta di registro - Cessioni di crediti verso la p.a., dipendenti da appalti di lavori e forniture di merci in relazione a finanziamenti concessi dalle Aziende o Enti di credito contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e sue modificazioni, a favore di ditte commerciali e industriali - Aliquote ridotte - Correlazione tra i due negozi - Estremi - Criteri di determinazione.

Il principio, sancito nell'art. 8, della l. o. r., per il quale nell'applicazione della legge di registro deve porsi mente alla capacità dei negozi di produrre ex se quei determinati effetti che, secondo la legge, importano il pagamento del tributo, comporta che nella determinazione del rapporto da tassare, non si deve avere riguardo alla comune intenzione delle parti da ricercarsi alla stregua dei criteri soggettivi di interpretazione dei contratti, né alle enunciative né al nomen iuris, né all'apparato formale del negozio, ma unicamente agli effetti che possono obiettivamente scaturire dall'atto in relazione al contenuto sostanziale delle disposizioni negoziali (1).

Per il trattamento di favore previsto dagli artt. 4, lett. C) e 28 lett. C) della T.A. ammessa alla legge organica di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) per le cessioni di credito verso pp.aa. in relazione a finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al d.l. 375/1936, è necessario che tra i due negozi giuridici sussista una effettiva e costante interdipendenza, in modo che il risultato economico dell'opera pubblica, non sia né possa essere distolto dal fine di estinguere o di garantire la estinzione del finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera stessa. Conseguentemente, per fruire del trattamento di favore il negozio di cessione deve essere concepito in modo da escludere ab origine che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto e per tale accertamento l'indagine del giudice di merito non deve essere

(1-2) Di identico contenuto è la sentenza n. 2353/65 pronunciata dalla stessa Sezione I della Corte di Cassazione che si omette di pubblicare. L'esattezza delle statuizioni adottate con la sentenza in nota non può revocarsi in dubbio traendo sicuro riscontro sia nei principi di diritto tributario sia nella lettera e nello spirito delle particolari norme di legge, sia nell'applicazione giurisprudenziale che, per quanto concerne il regime fiscale delle cessioni di credito verso la p.a. in relazione a finanziamenti bancari, ha trovato il suo definitivo assetto nelle sentenze n. 1397/64 e 2519/64 delle Sezioni Unite, la prima delle quali è riportata in massima in questa *Rassegna*, 1964, I, 777 e segg., con nota di richiami.

La portata effettiva dell'art. 8 della l.o.r. con particolare riguardo ai criteri in base ai quali è dato qualificare e determinare il rapporto da tassare trova riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 4 dicembre 1954, n. 4378, riportata nel *Foro it.*, 1955, 836, nella quale fu espressamente sancito che nell'applicazione dell'imposta di registro deve aversi riguardo unicamente alla potenzialità ed efficacia strumentale del negozio a produrre quei determinati effetti che, secondo

diretta a ricercare, in conformità delle norme di ermeneutica contrattuale, la comune intenzione delle parti ed a stabilire quali delle possibili interpretazioni delle singole clausole sia più plausibile ed attendibile. L'atto deve essere oggettivamente esaminato, nel suo potenziale valore strumentale, nel senso che nessuna delle sue clausole, individualmente considerate, né il complesso delle medesime, siano capaci di aprire un varco attraverso il quale l'operazione possa, nel corso del suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione per allargarsi ad altre operazioni. L'obiettiva possibilità, pertanto, di siffatto ampliamento, sottrae l'atto alla previsione normativa del trattamento di favore e per escludere tale obiettiva possibilità è necessario che l'atto contenga disposizione limitative del normale effetto della cessione (2).

(*Omissis*). — Il primo motivo del ricorso investe la sentenza denunciata per violazione e falsa applicazione, al caso specifico, degli artt. 4, lett. c) e nota aggiunta, 28 lett. c) della legge organica di registro nel testo modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261; nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dall'Amministrazione finanziaria.

La censura è fondata.

L'art. 4 della Tariffa all. A alla legge organica di registro, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261, prevede tre distinte aliquote — la prima normale, ridotte le altre due — per le cessioni di credito.

Alla lettera a) è prevista l'aliquota normale dell'1,50 per cento per le « cessioni *pro soluto* e *pro solvendo* di crediti e retrocessioni di crediti ».

Alla lettera b) è stabilita l'aliquota ridotta dallo 0,50 per cento per le cessioni anzidette che siano state stipulate in relazione alle operazioni

la legge, importano il pagamento del tributo, senza che la Finanza debba preoccuparsi della validità (art. 11) o delle successive vicende (art. 12) dell'atto tassato e senza indagare se le clausole possano avere pratico rilievo e concreta attuazione. Dal che l'imponibilità degli « effetti possibili » dell'atto.

I requisiti necessari e sufficienti per radicarne il trattamento di particolare favore recato dagli artt. 4, lett. c) e 28, lett. c) della T. A.; annessa alla l.o.r., affermati dalla sentenza in nota in conformità del ricordato insegnamento delle Sezioni Unite, sono la conseguenza necessitata della lettera e dello spirito delle norme stesse inquadrare nei principi di diritto tributario. Dato che le norme tributarie di favore, per la loro particolare natura, trovano applicazione entro limiti tassativi posti dall'art. 14 delle disposizioni dell'applicazione della legge in generale, non può revocarsi in dubbio che alla specificità dell'operazione deve accompagnarsi l'eliminazione, attraverso clausole limitative, della indeterminatezza di effetti propria della cessione di crediti sì da assicurare un perfetto ed obiettivo parallelismo fra cessione di credito e finanziamento.

di cui alla lettera *b*) dell'art. 28 della Tariffa, ossia alle aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende ed enti di credito — contemplati dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni — a favore di ditte commerciali e industriali.

Alla lettera *c*) è, infine, prevista l'aliquota, ulteriormente ridotta, dello 0,25 per cento per le cessioni *pro soluto* e *pro solvendo* di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche Amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di apertura di credito e di finanziamento sopra menzionate.

La nota aggiunta all'art. 4 della tariffa espressamente avverte che « per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni ».

Questa esplicita avvertenza — volta a fissare gli specifici obiettivi della legge e ad assicurarne la corretta e uniforme interpretazione — fu determinata dal fatto, messo in rilievo dal dibattito parlamentare, che gli istituti di credito, giovandosi della generica formula della legge precedente (r.d.l. 9 maggio 1935, n. 606; r.d.l. 19 dicembre 1936, n. 2170), non rifuggivano dall'utilizzare le cessioni di credito per coprire proprie esposizioni non collegate a finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere o forniture a favore di enti pubblici.

Vuole, dunque, la legge che tra finanziamento e cessione di credito sussista una effettiva e costante interdipendenza, in modo che il risultato economico dell'opera pubblica non sia né possa essere distolto dal fine di estinguere o di garantire l'estinzione del finanziamento concesso per l'esecuzione dell'opera stessa.

Conseguentemente, per fruire dell'agevolazione fiscale, il negozio deve essere concepito in modo tale da escludere *ab origine* che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione. E, per codesto accertamento, l'indagine del giudice di merito non deve essere diretta — secondo il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio — a ricercare, in conformità alle norme di ermeneutica contrattuale, la comune intenzione delle parti a stabilire quale delle possibili interpretazioni delle singole clausole, sia più plausibile e attendibile.

L'atto deve essere, invece, oggettivamente esaminato nel suo potenziale valore strumentale, nel senso che nessuna delle sue clausole, individualmente considerate, né il complesso delle medesime, siano capaci di aprire un varco attraverso il quale l'operazione possa, nel corso del suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione per allargarsi ad altre operazioni, le quali sfuggirebbero in tale modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento fiscale di favore.

Pertanto l'obiettivo possibilità di siffatto ampliamento basta a sottrarre l'atto alla previsione normativa di cui si discute, indipendentemente dagli effetti pratici apparentemente o realmente voluti dalle parti contraenti (Sez. Un., sent. n. 1397 e 2519 del 1964). Appunto per ciò, nel caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre — come questo Supremo Collegio ha avuto, più d'una volta, occasione di affermare — che l'atto contenga disposizioni limitative del normale effetto della cessione dei crediti, in modo da escludere che il congegno contrattuale offra, oggettivamente, all'istituto la possibilità di destinare i crediti ceduti a scopi diversi da quello — che, solo, legittima il trattamento fiscale di favore — della estinzione del finanziamento.

Ora, la Corte di merito — dopo avere affermata la necessità, ai fini dell'applicazione dell'aliquota di favore, di una stretta e costante connessione tra finanziamento e cessione di credito — ha ritenuto di poter desumere l'esistenza, nel caso specifico, di tale essenziale requisito dal complesso delle clausole contrattuali, tra loro armonicamente coordinate, e, segnatamente, dalla « premessa » posta al contratto 7 maggio 1957; dall'art. 2 del contratto stesso, in cui il finanziamento è espressamente collegato ai certificati di collaudo e ad altri documenti attestanti i lavori già eseguiti e il credito già liquidato in dipendenza dell'appalto; dall'art. 4, riguardante la cessione, al Banco di Napoli, di tutti i crediti nascenti dal contratto di appalto a favore dell'Impresa Costruzioni Monti e Pireddu; dall'art. 11, in forza del quale il contratto, nella sua interezza, non avrebbe spiegato tra le parti contraenti alcun effetto giuridico se non dopo che l'I.A.C.P. della provincia di Cagliari avesse comunicato al Banco di accettare e riconoscere la cessione di credito con le relative clausole.

Senonché, così argomentando, la Corte d'Appello è incorsa — come l'Amministrazione ricorrente denuncia — in un duplice errore: in *judicando* e in *procedendo*.

In *judicando*, per essersi attenuta, nella ricerca del requisito inderogabile stabilito dalla legge per la concessione del beneficio in argomento, ai normali criteri soggettivi di interpretazione del contratto, senza darsi cura di accertare se dalle pattuizioni — *nessuna esclusa* — delle parti scaturisse, *oggettivamente*, la possibilità di eludere, ad un dato momento, l'esclusività della correlazione fra cessione e finanziamento.

In *procedendo*, per avere trascurato, nonostante le sollecitazioni dell'appellante, l'esame di due clausole di particolare rilevanza, portando così alle sue ultime conseguenze l'errore di giudizio.

Delle due clausole, l'una, contenuta nell'art. 2 del contratto, attribuisce alla Banca il potere di concedere o no eventuali scoperti sul conto corrente, ferma restando, in entrambi i casi, la validità della cessione.

Stabilisce l'altra, contenuta negli artt. 3 e 6, la ultrattività degli effetti della cessione alla revoca del finanziamento che la Banca si era riservata la facoltà di effettuare.

Ora l'omessa motivazione intorno al valore e alla portata di questi due patti costituisce un rilevante difetto di attività dei giudici di appello, poiché la sopravvivenza, in entrambi prevista, della cessione al negato o al revocato finanziamento — ponendo, in termini di estrema evidenza, il problema del possibile, diverso uso, da parte della Banca cessionaria, delle somme riscosse e, quindi, del venir meno della necessaria correlazione tra finanziamento e cessione — avrebbe potuto, se considerata, condurre la Corte a soluzione diversa da quella adottata.

In proposito occorre considerare inoltre che, in coerenza con la natura del conto corrente bancario di negozio giuridico complesso, l'art. 1853 c.c. stabilisce, salvo patto contrario, la compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.

Ne discende che il primo mezzo di ricorso non può non essere accolto.

Si denuncia, col secondo mezzo, la violazione e la falsa applicazione, al caso specifico, dell'art. 8, primo comma, della legge organica di registro in relazione all'art. 4, lett. c) e relativa nota aggiunta della Tariffa all. A, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261.

Anche questa censura è fondata.

L'art. 8 della legge di registro dispone, al primo comma, che le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

In questa norma è scolpito il principio che, nell'applicazione della legge di registro, deve soltanto porsi mente alla capacità del negozio di produrre *ex se* quei determinati effetti che, secondo la legge, importano il pagamento del tributo.

Per stabilire ciò, deve aversi riguardo, non alla comune intenzione delle parti, da ricercarsi alla stregua dei criteri soggettivi di interpretazione dei contratti, non alle enunciative, non al *nomen juris*, non all'apparato formale del negozio, ma unicamente agli effetti che possono obiettivamente scaturire dall'atto in relazione al contenuto sostanziale delle disposizioni negoziali.

Ai fini dell'accertamento dell'applicabilità o no, al caso specifico, dell'aliquota di favore, la valutazione critica del contratto concluso dalle parti doveva quindi essere compiuta anche al lume di tale principio, non già alla stregua dei normali canoni di ermeneutica contrattuale, ai quali la Corte di merito si è, errando, sostanzialmente conformata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 novembre 1965, n. 2357 - Pres. Vistoso - Est. Roperti - P.M. (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Compagno Giuseppe ed altri (avv. Burgi Doley).

Imposta di registro - Atti enunciati in sentenza - Prescrizione triennale - Decorrenza.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62 e 136).

Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari presunti ex art. 18 della legge di registro - Presupposti - Presunzione di esistenza di atto scritto - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 18).

Imposta di registro - Enunciazione di società di fatto - Determinazione della base imponibile - Riferimento al momento della costituzione del vincolo sociale - Valutazione presuntiva - Ammissibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81, tariffa all. A).

Imposta di registro - Enunciazione di società di fatto - Tariffa vigente al momento della registrazione della sentenza enunciata - Applicabilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 62 e 72, art. 81, tariffa all. A).

Imposta di registro - Enunciazione di società di fatto - Determinazione dell'imponibile - Valutazione dell'avviamento - Ammissibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 31, art. 81 tariffa all. A).

Il diritto della Finanza di percepire la tassa sugli atti si perfeziona, di regola, con la domanda del contribuente o col possesso dell'atto da parte dell'Amministrazione, ovvero con la conoscenza legale dell'atto di trasferimento enunciato ex artt. 62 e 72 della legge di registro. Conseguentemente la prescrizione triennale, di cui all'art. 136 di detta legge, decorre per i negozi giuridici accertati con sentenza dalla data della medesima, posto che da tale data essi acquistano giuridica esistenza (1).

La Finanza, per esigere l'imposta nei trasferimenti presunti contemplati dall'art. 18 della legge del registro, non si deve preoccupare di individuare l'esistenza di un atto scritto, avendo, invece, solo l'obbligo

(1) La massima ribadisce il principio che il *dies a quo* del termine prescrizione previsto dall'art. 136 della legge di registro coincide con il momento in cui l'Amministrazione prende *legale conoscenza* dell'atto. Questa si verifica con « l'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri » (art. 3 della legge di registro), con esclusione di qualsiasi equipollente (Cass., 29 maggio 1962, n. 1285,

di dimostrare alcuni dati di fatto, che sono poi gli stessi, sia che esista, sia che non esista l'atto scritto. Tale criterio collima perfettamente con il contenuto dell'art. 18 dal quale si ricava che, agli effetti del pagamento dell'imposta di registro, l'esistenza del trasferimento si presume sulla base di fatti concludenti, elencati, peraltro, in via esemplificativa, proprio perché, in tal caso, entra come presupposto dell'obbligazione tributaria, il negozio giuridico di trasferimento prescindendosi dall'atto scritto che ne è appunto la prova diretta (2).

In tema di enunciazione di società di fatto, vige il principio che l'imponibile e cioè l'ammontare dei conferimenti in società, ai fini dell'imposta di registro di cui all'art. 81 della tariffa all. A, va determinato con riferimento al momento della costituzione del vincolo sociale, dato che tale imposta incide sul trasferimento della ricchezza e sul rapporto giuridico che la pone in essere e non sulla ricchezza attuale. In difetto però di prova inoppugnabile, l'imponibile predetto può essere accertato presuntivamente in base al patrimonio sociale e agli elementi inerenti al funzionamento delle società esistenti al momento della enunciazione,

Foro it., 1962, I, 1479). Ove, pertanto, la convenzione cui si riferisce il supplemento di tassa sia stata enunciata in sentenza, è dalla data di registrazione di questa che decorre il triennio stabilito dall'art. 136 citato.

In questa ipotesi, infatti, la sentenza assume speciale rilevanza, agli effetti della legge di registro, per il suo potere di documentazione della convenzione verbale e diviene lo strumento tramite il quale l'Amministrazione prende legale conoscenza di questa ultima. Cosa che invece non si verifica, come ha giustamente osservato la Corte, con il rilascio da parte del competente Ufficio della quietanza di pagamento di una tassa di concessione governativa, la quale, non essendo soggetta a registrazione, non può mai costituire valido mezzo di enunciazione.

(2) La massima rappresenta un'ulteriore elaborazione del principio secondo cui l'Amministrazione per tassare, ai sensi dell'art. 18 della legge di registro, i trasferimenti immobiliari presunti è tenuta soltanto a dare la prova di alcuni dati di fatto — che possono anche essere diversi da quelli elencati in via esemplificativa da detta norma — dai quali si desume l'esistenza di un negozio giuridico di trasferimento. Così, come non assume carattere tassativo l'estremo del trasferimento del possesso materiale, in quanto « gli elementi indicati dal legislatore costituiscono un limite insuperabile, ma non impediscono il ricorso ad altre prove idonee a favorire, con non minor sicurezza, la dimostrazione dell'avvenuto trasferimento » (Cass., 7 giugno 1954, n. 1862, *Foro it.*, 1955, I, 349), nemmeno è necessario che l'Amministrazione si richiami ad un atto scritto, sia pure presunto, posto che l'art. 18, appunto perché introduce un'eccezione al principio dell'*iniziativa privata* in tema di registrazione, assume come presupposto del tributo non il documento, ma il negozio.

Nella specie poi la Cassazione, confermando l'orientamento espresso già nella sentenza 18 luglio 1960, n. 1997 (*Foro it.*, 1961, I, 1956), ha riconosciuto che la convenzione da cui può presumersi il trasferimento della proprietà o dell'usufrutto, ai sensi dell'art. 18 l.r., comprende anche l'enunciazione di società di fatto la quale, se dotata fin dall'inizio di beni immobili, postula uno o più negozi di conferimento di detti beni dai soci alla società stessa.

salvo alla parte interessata la prova contraria nei modi prescritti dalla legge di registro, circa la effettiva entità dei conferimenti (3).

Posto che la società irregolare comincia ad esistere, agli effetti della legge di registro, soltanto al momento in cui ne viene accertata l'esistenza e più precisamente quando l'atto, che contiene tale accertamento, viene presentato per la registrazione, è chiaro che, in caso di società di fatto enunciata in una sentenza, la tariffa applicabile è quella vigente al momento della registrazione della sentenza enunciante e non quella vigente all'atto della costituzione della società (4).

L'avviamento è una qualità dell'azienda, dalla stessa inseparabile e, quindi, come tale, ha sempre un valore apprezzabile. Pertanto, esso non può essere escluso nella determinazione dell'imponibile, ma deve essere valutato con riferimento alla data in cui ha avuto inizio la società. Se poi, a quella data, l'avviamento era pressoché nullo o ridotto, spetta alla parte interessata fornire la prova dell'effettiva consistenza dell'avviamento (5).

(Omissis). — Col primo motivo si denuncia la mancata applicazione della prescrizione triennale prevista dall'art. 136 della legge di registro e l'erronea applicazione degli artt. 62 e 72 della stessa legge.

In particolare, si sostiene che l'Ufficio del Registro avrebbe potuto richiedere il pagamento della tassa proporzionale fin dal 1930, cioè da quando essi ricorrenti, al fine di ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio dei due molini, corrisposero la tassa di concessione governativa allo stesso ufficio, il quale, in tal modo, fu posto in grado di

(3-4) La terza massima costituisce ormai *ius receptum* (Cass., 23 febbraio 1957, n. 670, *Dir. prat. trib.*, 1958, 2, 7; 13 luglio 1959, n. 2253, *Riv. leg. fisc.*, 1959, 1844; 18 luglio 1960, n. 1997, *Riv. leg. fisc.*, 1960, 1830).

Per quanto riguarda la quarta massima è sufficiente ricordare che la convenzione verbale con cui si costituisce la società di fatto non è soggetta a denuncia all'Ufficio del registro; pertanto l'obbligazione tributaria sorge solo al momento in cui viene sottoposto a registrazione l'atto o la sentenza enunciante ed è a questo momento che deve farsi riferimento per individuare la norma disciplinatrice del tasso di imposta. Quanto precede non contrasta con il principio, fatto proprio dalla terza massima, secondo cui il presupposto del tributo si identifica con il trasferimento verificatosi all'epoca della costituzione della società, perché l'oggetto del rapporto obbligatorio di imposta, e cioè la prestazione in danaro dovuta all'ente pubblico, è cosa diversa dal presupposto, i criteri di valutazione del quale non influiscono affatto sulla determinazione del tasso applicabile.

(5) Poiché l'Amministrazione, come si è visto al n. 3, può, in mancanza di prove inoppugnabili circa la consistenza originaria dei conferimenti, procedere ad una valutazione presuntiva in base a tutti gli elementi del patrimonio della società quali risultano all'epoca dell'enunciazione, è logico che, seguendo i medesimi criteri, possa valutare anche l'avviamento (cfr. Comm. Centrale, Sez. V, 17 novembre 1961, n. 82854, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1244), salva la prova contraria che il

essere a conoscenza dell'avvenuta costituzione del rapporto sociale, e che, pertanto, essendo decorso da quell'anno un periodo di tempo notevolmente superiore al triennio, la pretesa tributaria avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta.

La censura è infondata. Il diritto della Finanza di percepire la tassa sugli atti si perfeziona, di regola, con la domanda del contribuente o col possesso dell'atto da parte dell'Amministrazione, ovvero, con la conoscenza legale dell'atto di trasferimento enunciato *ex artt.* 62 e 72 della legge di registro.

Conseguentemente, la prescrizione triennale, di cui all'art. 136 di detta legge, decorre, per i negozi giuridici accertati con sentenza, dalla data della medesima, posto che da tale data essi acquistano giuridica esistenza.

Esattamente, pertanto, la Corte di merito, ha respinto la eccezione di prescrizione dei ricorrenti incidentali.

Il contrario assunto di costoro, secondo cui la data di inizio del termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere non dalla data della sentenza del Tribunale di Caltagirone del 27 marzo 1945 contenente l'enunciazione della società di fatto, ma da quella anteriore del 30 dicembre 1930 in cui i fratelli Compagno, avendo pagato all'ufficio del registro di Caltagirone la tassa sulle concessioni governative per la rinnovazione della licenza relativa all'esercizio dei mulini, avevano ottenuto la relativa quietanza, giustamente è stato disatteso dalla impugnata sentenza essendo chiaro che una semplice quietanza, sia pure rilasciata da un ufficio del registro, non costituisce quell'atto « presentato per la registrazione » che, a norma dell'art. 62, secondo comma della legge di registro, è il presupposto dell'obbligo di sottoporre a registrazione anche le convenzioni verbali nell'atto enunciate, tanto più che queste, come è espressamente stabilito, debbono avere una connessione diretta con la disposizione dell'atto medesimo. E ciò a prescindere dalla considerazione che dalla quietanza in parola non si desumevano elementi di rapporti societari, né che l'Ufficio, che rilasciò il documento, fosse a conoscenza dell'effettiva natura dei rapporti intercorrenti tra coloro che gestivano i mulini.

Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 8 legge

contribuente può fornire con ogni mezzo idoneo, esclusa sempre la prova testimoniale per il principio sancito dall'art. 18 della legge di registro. Appunto perché in tale caso l'accertamento non può che essere presuntivo, è del pari logico che l'Amministrazione comprenda nella valutazione un elemento come l'avviamento che, per essere una qualità dell'azienda, ricorre ordinariamente, in misura maggiore o minore, anche al momento della costituzione della società creata per la gestione di essa, specie quando oggetto del conferimento sia un complesso già operante di beni organizzati.

registro in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia qualificato come società di fatto, invece che come comunione tacita familiare, il rapporto fra loro sorto in ordine alla gestione dei beni relitti dal loro congiunto avv. prof. Giacomo Compagno.

Anche tale censura non è fondata.

La Corte di Catania ha respinto la tesi della comunione tacita familiare, propugnata dai ricorrenti, perché in netto contrasto col giudicato formatosi sulla sentenza che ha ritenuto la esistenza di una società di fatto, in base al rapporto societario dedotto in domanda, in un giudizio in cui i soggetti convenuti sono stati concordi nell'accettare la qualificazione giuridica del rapporto predetto.

La stessa Corte si è data anche carico di esaminare se nella specie fosse ipotizzabile un caso di comunione tacita familiare escludendone la esistenza per difetto di taluno degli elementi che la costituiscono e precisamente dell'*elemento della comunanza di mensa e di tetto fra i partecipanti* alla comunione.

Tale requisito, nonostante la contraria opinione dei ricorrenti, è indispensabile per la configurabilità della comunione tacita familiare che si stabilisce, appunto, tra i membri di una stessa famiglia, i quali, vivendo in comunione di tetto e di mensa, nonché di lavoro e di interessi, mantengono unito il nucleo familiare e conservano indivisi i beni comuni inizialmente tali o formati durante la comunione.

Ora, sia l'interpretazione del giudicato esterno, sia l'indagine sulla ricorrenza o meno di taluno degli elementi integranti la *communio incidens familiaris* costituiscono apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità.

Col primo motivo la ricorrente principale, Amministrazione finanziaria — denunciando la violazione degli artt. 18, 48, 62 e 72 della legge del registro, degli artt. 81 e 87 della relativa tariffa all. A nonché degli artt. 2247 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. — censura la sentenza impugnata per avere escluso gli immobili, in cui erano impiantati i due opifici in questione, dal patrimonio della società di fatto esistita fra i contribuenti, in base all'erronea considerazione che la presunzione di cui all'art. 18 della legge di registro non trova applicazione ove il trasferimento sia avvenuto in base a un negozio non rivestito della forma scritta e all'apodittica affermazione che essa ricorrente avrebbe dichiarato che il negozio di trasferimento fosse stato concluso verbalmente, nonché in base all'omessa applicazione del quinto comma di detto articolo.

La censura è fondata.

L'impugnata sentenza ha escluso la proprietà degli immobili, in cui erano installati i due molini, dei quali si discute, dal patrimonio

sociale accertato dalla Finanza, partendo dal presupposto che la convenzione, concernente il conferimento dei beni alla società, sia stata conclusa verbalmente per ammissione della stessa Amministrazione e, quindi, come tale, non rientrante nella previsione di cui all'art. 18 della legge del registro, che presuppone la esistenza di un atto scritto per i trasferimenti immobiliari agli effetti del pagamento dell'imposta.

Tale soluzione non appare rispondente ad una corretta impostazione giuridica del problema che si dibatte tra le parti.

A parte che l'Amministrazione non ha posto a base della propria pretesa tributaria l'esistenza di una convenzione verbale e non aveva necessità di farlo dato che la legge fiscale non impone questo obbligo, deve essere rilevato che lo assunto della Finanza, sostanzialmente, era quello che essa per esigere la imposta, nei cosiddetti trasferimenti presunti contemplati dall'art. 18 della legge del registro, non si dovesse preoccupare di individuare l'esistenza di un atto scritto, avendo, invece, solo l'obbligo di dimostrare alcuni dati di fatto, in base ai quali la norma predetta consente di agire: dati di fatto che sono gli stessi sia che esista, sia che non esista l'atto scritto.

Tale criterio collima perfettamente con il contenuto dell'art. 18 il quale stabilisce che « per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, è *sufficiente*, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto iscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta sui terreni o sui fabbricati ».

Ciò significa che l'esistenza del trasferimento viene desunta, agli effetti del pagamento dell'imposta di registro, da fatti concludenti, elencati peraltro in via esemplificativa, proprio perché, in tal caso, entra come presupposto dell'obbligazione tributaria il negozio giuridico di trasferimento, prescindendosi dall'atto scritto che ne è appunto la prova diretta.

Ciò potrà portare a considerare, logicamente — come ha esattamente osservato l'Amministrazione — che la legge fiscale giunge così a presumere implicitamente l'esistenza dell'atto scritto, ma come pura deduzione implicita o consequenziale, ma non agli effetti di poter riferire la presunzione non al trasferimento, ma all'atto scritto e le prove indirette non ai fatti, ma allo scritto.

Da ciò consegue che la Corte di merito, anziché trincerarsi, come ha fatto, dietro un'astratta, generica ed inconcludente affermazione dell'Amministrazione, che la convenzione di trasferimento era verbale, dando ad essa valore giuridico essenziale ed assorbente, per affermare la inapplicabilità al caso dell'art. 18 della legge del registro, avrebbe dovuto, invece, procedere all'esame concreto delle prove offerte ai fini dell'invocata applicabilità di detta norma e, quindi, pervenire, su tali basi di fatto, al giudizio sulla esistenza o meno della presunzione di

trasferimento di immobili a titolo di proprietà, e più precisamente di conferimento di beni immobili nella società di fatto di cui trattasi, trovando la norma applicazione, nella sua ampiezza, anche per l'accertamento circa la sussistenza di conferimento di beni immobili nelle società irregolari.

Con lo stesso motivo l'Amministrazione lamenta che la Corte di merito non abbia fatta applicazione alla specie del quinto comma dell'art. 18 che prevede altri elementi di presunzione a favore della pretesa della Finanza.

La censura è infondata in quanto il detto comma si riferisce alla cessione di aziende commerciali per le quali le parti interessate abbiano ommesso di registrare i relativi contratti verbali. In tal caso la norma invocata consente all'ufficio di agire in base ad alcune circostanze di fatto presuntive della cessione. Nella specie, la controversia verte, invece, sul se i locali, in cui trovasi installata l'azienda, debbano considerarsi di proprietà della società o di taluno dei soci e tale questione non può essere risolta se non in base al primo comma dell'art. 18 che disciplina i trasferimenti immobiliari.

Col secondo mezzo l'Amministrazione ricorrente — denunciando la violazione degli artt. 2627 c.c., 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. sostiene che la Corte di Catania, nel demandare all'ufficio del registro l'accertamento della data di inizio della società, abbia invertito l'onere della prova, in quanto, in difetto di una idonea prova da parte dei contribuenti, avrebbe dovuto accogliere la domanda della Finanza e non porre a carico dell'Amministrazione l'onere di nuovi accertamenti.

La censura è fondata. In tema di enunciazione di società di fatto, vige il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, che l'imponibile e cioè l'ammontare dei conferimenti in società, ai fini dell'imposta di registro di cui all'art. 81 della tariffa all. A, va determinato con riferimento al momento della costituzione del vincolo sociale, dato che tale imposta incide sul trasferimento della ricchezza e sul rapporto giuridico che la pone in essere e non sulla ricchezza attuale. In difetto, però, di prova inoppugnabile l'imponibile predetto può essere accertato presuntivamente in base al patrimonio sociale e agli elementi inerenti al funzionamento della società esistenti al momento della enunciazione salvo alla parte interessata la prova contraria nei modi prescritti dalla legge di registro, circa la effettiva entità dei conferimenti.

Ora, la Corte di merito, mentre ha dimostrato di non ignorare tali principi, ne ha fatto, tuttavia, una errata applicazione perché si è limitata ad affermare che la data d'inizio della società non era emersa con certezza dalla prova raccolta e ne ha demandato l'accertamento allo ufficio del registro. In tal modo essa ha capovolto l'onere della prova

attribuendo alla Finanza l'accertamento della data di inizio della società, mentre la prova avrebbero dovuta fornirla i contribuenti.

Inoltre, trattandosi di un punto controverso della causa, la Corte di Catania avrebbe dovuto decidere essa stessa quale era la data di costituzione della società ed, in mancanza di prove certe, avrebbe dovuto riferirsi, agli effetti della determinazione dello imponibile, alla data della enunciazione.

Va disatteso il terzo motivo del ricorso incidentale col quale si censura l'impugnata sentenza sotto un triplice profilo e cioè per avere la Corte di merito: *a)* demandato all'ufficio del registro l'accertamento dell'epoca di inizio della società pur avendo riconosciuto che l'inizio di questa doveva ritenersi avverato non dopo il 30 dicembre 1930; *b)* ritenuto inapplicabile la tariffa vigente all'epoca della costituzione della società; *c)* ritenuto che nella valutazione dell'azienda dovesse tenersi conto dell'avviamento laddove questo era del tutto inesistente.

Sotto il primo profilo, la censura è assorbita dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale per la identità della questione. Sotto il secondo profilo, la censura è palesemente infondata. Infatti, posto che la società irregolare comincia ad esistere, agli effetti della legge di registro, soltanto al momento in cui ne viene accertata l'esistenza e più precisamente quando l'atto, che contiene tale accertamento, viene presentato per la registrazione, è chiaro che, in caso di società di fatto enunciata in una sentenza, la tariffa applicabile sia quella vigente al momento della registrazione della sentenza enunciante e non quella vigente all'atto della costituzione della società.

Sotto il terzo profilo, la censura è parimenti infondata. L'avviamento è una qualità dell'azienda, dalla stessa inseparabile e, quindi, come tale, ha sempre un valore apprezzabile. Giustamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che esso non possa essere escluso nella determinazione dell'imponibile, ma debba essere valutato con riferimento alla data in cui ha avuto inizio la società. Se poi, a quella data, l'avviamento era pressoché nullo o ridotto, spetta alla parte interessata fornire la prova dell'effettiva consistenza dell'avviamento. — (*Omissis*).

CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA, 16 giugno 1965, n. 125 - *Pres.*
Colangelo - *Est.* Patera - Banca Nazionale del Lavoro (avv. ti Ludovici e Del Nunzio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Bafle).

Imposta di registro - Cessioni di crediti verso la p.a. in relazione ad operazioni di finanziamento bancario - Aliquota ridottissima dello 0,25% - Estremi - Criteri di determinazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4 lett. C e 28 lett. C; l. 4 aprile 1953, n. 261, artt. 1 e 2).

Imposta di registro - Cessioni di crediti verso la p.a. in relazione ad operazioni di finanziamento bancario - Aliquota ridotta dello 0,50% - Estremi - Criteri di determinazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa all. A, art. 4, lett. b e art. 28, lett. b; l. 4 aprile 1953, n. 261 artt. 1 e 2).

L'aliquota ridotta dello 0,25% stabilita dall'art. 1 lett. C della legge 4 aprile 1953, n. 261 (che modifica l'art. 4 tabella A della l.o.r.) per le cessioni di credito verso la P.A. stipulate in relazione ad operazioni di finanziamento bancario, è applicabile solo quando tra cessione e finanziamento sussista una stretta ed assoluta interdipendenza tale da impedire che la cessione possa essere utilizzata per coprire o garantire operazioni di diversa natura, interdipendenza che deve risultare non dalla volontà iniziale delle parti ma dall'obbiettivo e potenziale valore strumentale dell'atto. Sono in contrasto con i presupposti della legge le clausole dell'atto come quella che consente alla Banca, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare i proventi riscossi per effetto della cessione per coprire o garantire esposizioni in essere non specificate e delimitate e di concedere reiterazioni del finanziamento senza che l'effetto della cessione, di importo assai superiore sia espressamente limitato alla sola copertura del finanziamento pattuito; del pari contrasta con lo scopo della legge la pattuita ultrattività della cessione, senza limiti né di tempo né di ammontare, dopo la copertura del finanziamento o la revoca di esso, poiché è consentito alla Banca, anche in mancanza di espresse clausole autorizzative, di utilizzare le somme riscosse per altre operazioni esercitando la compensazione a norma degli artt. 1241 e 1853 c.c. (1).

Le stesse limitazioni stabilite per l'applicabilità dell'aliquota ridotta dello 0,25% (lett. e) dell'art. 1 della legge 4 aprile 1953, n. 261) valgono anche per l'applicabilità dell'aliquota intermedia dello 0,50% (lett. b) dell'art. 1) (2).

(1-2) Notevole interesse presenta la sentenza che, fra le prime, ha fatto applicazione *in sede di merito*, e con riferimento al contratto tipo adottato dalla Banca Nazionale del Lavoro, dei principi di diritto recentemente affermati dalla S.C. (Sez. Un., 6 giugno 1964, n. 1397, in questa *Rassegna*, 1964, I, 777, con nota di L. CORREALE, seguite da numerose pronunce a sezioni semplici, e quindi ancora Sez. Un., 5 ottobre 1964, n. 2519, *Riv. leg. fisc.*, 1965, 222). Le ragioni per l'esclusione dell'agevolazione individuate dalla sentenza in rassegna sono numerose ed ineccepibili.

Importante è anche la seconda massima che elimina ogni dubbio, anche superando l'incerta decisione della S.C. 21 dicembre 1964, n. 2948 (*Foro it.*, 1965, I, 824) sull'esclusione dell'aliquota intermedia dello 0,50% negli stessi casi in cui è inapplicabile quella ridottissima dello 0,25%; questa affermazione è solidamente basata sulla considerazione che la nota all'art. 1 della l. 4 aprile 1953, n. 261 pone sull'identico piano le aliquote della lettera *b* (0,50%) e della lettera *c* (0,25%).

(*Omissis*). — Detti motivi sono tutti infondati. Giova ricordare che, anzitutto, gli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n. 261, modificando gli artt. 4, lett. c), e 28 lett. c) della tariffa allegato « A » della legge di registro del 1923, al fine di agevolare il buon andamento degli appalti di opere pubbliche, hanno ridotto allo 0,25% l'aliquota d'imposta dovuta, in sede di registrazione degli atti, sia per le cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni, fatte dalle imprese a favore di istituti bancari, *pro soluto e pro solvendo*, sia per i finanziamenti da questi concessi alle stesse imprese, anche se effettuati sotto forma di aperture di credito e di anticipazioni.

Con una « nota » inserita nel citato art. 1, la stessa legge n. 261 stabilisce, però, che, per l'applicabilità delle minori aliquote di imposta di registro, « è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali (esso) è stipulato, e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni ».

Lo scopo di questa avvertenza, come è noto, è quello di impedire che gli istituti finanziari possano utilizzare le cessioni di credito per coprire esposizioni non collegate al finanziamento concesso per la realizzazione di opere pubbliche; appunto per questo si è stabilito che tra le due operazioni di finanziamento e di cessione deve esservi una stretta ed assoluta interdipendenza tale da impedire che il primo possa essere utilizzato per coprire o garantire operazioni di altra natura, che il cliente potrebbe intrattenere con lo stesso istituto di credito.

Ciò significa, come è stato autorevolmente affermato di recente (tra le altre: Sez. Un., 5 ottobre 1964, n. 2519), che « per fruire dell'aliquota minore, l'atto deve essere concepito in modo da escludere in partenza che esso, durante lo svolgimento del rapporto, possa servire ad operazioni diverse da quelle determinate e specificate nell'atto di cessione ».

Questa Corte in precedenti decisioni di analoghe controversie, pur riportandosi sostanzialmente a tali concetti, limitò la sua indagine al semplice accertamento delle intenzioni delle parti, poste in relazione agli effetti naturali degli istituti giuridici in esame (es. apertura di credito in conto corrente), senza soffermarsi a considerare se tali effetti fossero compatibili con gli scopi perseguiti dalla legge n. 261/1953; senonché questo collegio, *re melius perpensa*, ritiene che, per stabilire se sussistano, o meno, gli estremi voluti dal legislatore, non basti identificare la volontà iniziale delle parti, ma occorre stabilire quale sia, indipendentemente da questa volontà, l'obbiettivo e potenziale valore strumentale dell'atto posto in essere.

Ed invero, intanto può affermarsi che l'efficacia della cessione non sia estesa e non sia estensibile ad altre operazioni di finanziamento, in quanto sia possibile stabilire che tutte le clausole del contratto, consi-

derate singolarmente e nel loro complesso, « non sono suscettibili di diventare un varco attraverso il quale l'operazione possa, durante il suo svolgimento, deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione, ed allargarsi a nuove operazioni, le quali sfuggirebbero in tal modo al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore » (vedi sentenze citate)). Si deve concludere, perciò, che basta la semplice possibilità astratta ed obiettiva di tale ampliamento del rapporto, per escludere che l'atto, indipendentemente dagli effetti pratici realmente od apparentemente voluti dalle parti, rientri nella previsione della legge n. 261/1953.

Appunto per questo, nell'atto sottoposto a registrazione devono essere ben determinate tutte le singole operazioni di finanziamento e dev'essere stabilito anche « il modo di operare » di quest'ultimo; per le stesse ragioni devono, inoltre, essere previste clausole limitative dello stesso finanziamento, sia nel caso in cui questo per sua natura consenta la reiterabilità dell'utilizzo delle somme disponibili (es. apertura di credito in conto corrente), sia nell'ipotesi di eccedenza dei crediti ceduti rispetto all'ammontare della sovvenzione, eccedenza che, sebbene consentita ai fini degli interessi passivi e delle spese, non deve permettere che, in un secondo tempo i proventi della cessione siano utilizzati per scopi diversi dalla estinzione del debito derivante dal finanziamento.

Alla luce di questi principi, ai quali è ormai uniformata la più recente ed autorevole giurisprudenza, esattamente il Tribunale dell'Aquila ha ritenuto che, nel particolare caso di specie, l'apertura del credito in conto corrente cambiario non realizzava le condizioni imprescindibili volute dalla legge perché si usufruisca dei benefici fiscali di cui trattasi. Ciò, ovviamente, non perché l'apertura di credito fosse a priori vietata, ma per il semplice motivo che nella specie, a causa della notevole differenza tra l'importo del credito ceduto e quello del finanziamento, ed a causa di alcune clausole inserite nel contratto, tra le quali, in particolare, quella dell'art. 9 relativa alla reiterazione del finanziamento, ora obiettivamente possibile che i proventi della cessione fossero impiegati non solo per colmare lo scoperto di L. 45.000.000 oggetto del finanziamento collegato con la stessa cessione, ma anche per estinguere altri debiti dell'impresa verso la Banca derivanti da un finanziamento di importo superiore a detta cifra anche se destinato ad essere utilizzato per la esecuzione delle medesime opere pubbliche, cui si riferivano i crediti ceduti.

Analoghe considerazioni valgono per le clausole limitatrici del normale effetto della cessione, delle quali il Tribunale ha rilevato l'assoluta mancanza nella scrittura in questione.

È vero che la legge n. 261/1953 non le richiede espressamente, ed è chiaro che esse non sono sempre necessarie, ma nella specie, stante

la ricordata eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, e dato che il finanziamento fu congegnato in modo da consentire parzialmente la reiterabilità dell'utilizzo delle somme disponibili del conto, dette clausole costituivano l'unico mezzo concreto per garantire la stretta osservanza della legge, ed anzi per impedire a priori la stessa possibilità di violarla.

Quanto al citato ripristino della disponibilità del conto ed alla successiva utilizzazione di essa (art. 9), non giova opporre che trattasi di un effetto normale dell'apertura di credito, espressamente menzionato dall'art. 1843 c.c., perché ciò non toglie che questa facoltà dell'accreditato possa talvolta essere in contrasto con i criteri della legge fiscale, come in effetti lo è nel caso in esame. Ed invero dal fatto che la legge n. 261/53, come si è già precisato, concede la riduzione dell'aliquota solo quando la cessione sia fatta a garanzia od a copertura di una sovvenzione preventivamente ben determinata nel suo ammontare, e sempre che la cessione sia impiegata esclusivamente per estinguere il debito dell'impresa derivante dallo stesso finanziamento, deriva che il rapporto deve esaurirsi non appena l'istituto di credito abbia, con il ricavo della cessione, realizzato una somma pari all'ammontare della sovvenzione, dei relativi interessi e delle spese. Se invece, è pattuito, come nella scrittura in esame, che lo scoperto del conto possa essere pareggiato con i proventi dei mandati emessi dalla stazione appaltante a favore dell'impresa, e che la nuova disponibilità possa essere da questa ancora utilizzata fino al limite del fido, in pratica si verifica una reiterazione del finanziamento, con la conseguenza che la cessione viene utilizzata a copertura di una sovvenzione diversa o quanto meno di importo superiore a quello indicato nel contratto sottoposto a registrazione e sul quale viene calcolato l'ammontare dell'imposta di registro.

È possibile che tutto ciò in pratica non si verifichi ed anche che le parti non abbiano intenzione di attuarlo, ma, come si è già spiegato sopra, per negare i benefici fiscali di cui trattasi, basta che dal contratto risulti obiettivamente la semplice ed astratta possibilità di una simile deviazione dai precetti di legge. Appunto per questo il ripristino delle disponibilità del conto corrente ed il loro reiterato utilizzo, sebbene costituiscono un normale effetto dell'apertura di credito disciplinata dal codice civile, debbono ritenersi incompatibili con le condizioni richieste dalla legge 4 aprile 1953, n. 261, per la registrazione a tariffa ridotta dei contratti di finanziamento e contemporanea cessione di crediti *pro solvendo* e *pro soluto*, a meno che in esso non siano inserite quelle clausole limitatrici di cui si è già parlato.

Ora passando all'esame della scrittura intervenuta il 22 novembre 1955 tra la Banca Nazionale del Lavoro e l'impresa Ciccarella, non vi è dubbio che alcune sue clausole, riguardanti il modo di operare

del finanziamento, sono apertamente in contrasto con la citata legge fiscale, per il fatto che consentono almeno parzialmente di utilizzare la cessione di credito per operazioni diverse dal finanziamento specificato nello stesso contratto.

A parte la notevole differenza tra l'importo della sovvenzione (L. 5.000.000) e quello del credito ceduto (L. 61.967.362), già per sé stessa difficilmente spiegabile in mancanza di clausole che limitano l'impiego della cessione, basta richiamare il disposto dell'art. 9, la cui importanza non può essere sminuita dalle abili quanto infondate argomentazioni dell'appellante.

Nella parte prima di detto articolo fu stabilito, infatti, che la Banca Nazionale del Lavoro « a suo insindacabile giudizio » — si noti — avrebbe potuto utilizzare le somme riscosse in dipendenza della cessione « per l'estinzione e decurtazione delle esposizioni in essere » senza alcuna specificazione o limitazione, ed a questo scopo, sempre a suo insindacabile giudizio, accreditarle in tutto od in parte nel conto corrente scoperto, ovvero in un conto corrente vincolato a garanzia degli « effetti in essere » — senza alcuna esclusione —, oppure infine metterle in tutto od in parte a libera disposizione del cliente.

È chiaro che con tale clausola la banca si è resa arbitra della situazione, di modo che avrebbe potuto destinare i proventi della cessione per estinguere e garantire qualsiasi esposizione debitoria dell'impresa (« esposizione in essere ») e, quindi, anche quelle derivanti da rapporti diversi dalla sovvenzione collegata con la cessione di credito, sia già pendenti prima del contratto, sia instaurati in seguito. Né il cliente avrebbe potuto impedirlo, dato che non aveva assolutamente alcun potere di sindacare l'operato della banca e tanto meno quello di pretendere la consegna delle somme da quella incassate dopo l'estinzione del prestito.

Ciò basta per affermare che nel contratto manca la esclusività della correlazione tra il finanziamento e la cessione, esclusività che costituisce una delle condizioni indispensabili per la concessione dei benefici fiscali di cui trattasi.

Ma vi è di più. Nell'ultima parte dello stesso art. 8 fu pattuito, infatti, che l'impresa, eliminata o ridotta la esposizione, avrebbe potuto presentare allo sconto altri effetti cambiari per gli importi consentiti dalla banca e nei limiti del fido. Fu sancita, cioè, la possibilità della reiterazione del finanziamento, con la conseguente possibilità di eludere la legge circa il divieto di estendere l'efficacia della cessione ad altre operazioni; è chiaro, infatti, che le nuove cambiali presentate allo sconto avrebbero potuto riguardare debiti e sovvenzioni del tutto estranei alla esecuzione dell'opera pubblica dalla quale derivava il credito ceduto.

Di notevole importanza è pure la clausola dell'art. 10, con la quale la banca si riservò la facoltà di revocare in ogni momento il finanzia-

mento, con il semplice preavviso di otto giorni, « ferma, però, restando in ogni suo effetto la cessione ».

Tale ultrattività di quest'ultima dopo la fine del rapporto di finanziamento, e per giunta senza limiti di tempo e di ammontare, consentiva, ovviamente, di eliminare il collegamento, richiesto tassativamente dalla legge fiscale, tra la sovvenzione e la cessione del credito con conseguente autonomia di questa rispetto a quella.

Ma quel che più conta è che la banca, avvalendosi di tale clausola, avrebbe potuto continuare a riscuotere i mandati e giovare del loro importo per coprire altri debiti dell'impresa, derivanti da altri negozi giuridici non indicati nel contratto registrato. Né a ciò avrebbe potuto costituire un ostacolo la mancanza, nella scrittura, di una autorizzazione in tal senso da parte del cliente. Ed invero, a parte il fatto che questi avrebbe potuto concedere il consenso in separata sede con un documento non soggetto a registrazione, la banca, per il già ricordato art. 9, aveva il potere di versare sul conto corrente vincolato « a suo insindacabile giudizio », anche le somme eccedenti in pareggio del fido, con la conseguenza che avrebbe potuto sia trattenerle a garanzia di qualsiasi operazione, sia stornarle per coprire altre esposizioni.

A ciò si deve aggiungere che essa, in mancanza di un patto contrario, avrebbe potuto, per legge, esercitare la compensazione con altri suoi crediti, ai sensi degli artt. 1241 e 1853 c.c.

Non può indurre a diverso avviso l'osservazione che, costituendo la revocabilità del finanziamento una facoltà espressamente prevista dall'art. 1845 ultimo comma c.c., la clausola dell'art. 10 del contratto aveva soltanto lo scopo di fissare un termine inferiore a quello di legge. Infatti quella norma del codice civile va posta in relazione con il precedente art. 1844, nel quale è ripetuto il principio generale che la garanzia si estingue alla fine del rapporto.

Nel contratto in esame è stata prevista, invece, la possibilità di svincolare la garanzia dal finanziamento dando, così almeno potenzialmente, autonomia alla cessione del credito, e questo appunto non è consentito dalla legge 4 aprile 1953 n. 261, anche se detta clausola in altra sede e per fini diversi da quelli fiscali, sia lecita.

Infine non è inopportuno rilevare che, se le parti contraenti non avessero previsto a priori la possibilità di utilizzare la cessione per coprire esposizioni debitorie superiori o diverse da quelle del finanziamento indicato in contratto, difficilmente potrebbe spiegarsi il fatto che esse si siano assoggettate a pagare l'imposta, sia pure con aliquota ridotta, su di una cessione di ben L. 61.967.362 per realizzare un fido di sole L. 5.000.000.

Così pure giova osservare che gli interessi dei due contraenti coincidevano nell'eludere la legge fiscale, giacché, se alla banca premeva acquisire le più ampie garanzie per ogni suo credito presente e futuro

verso l'impresa, a questa era comodo giovarsi della cessione per garantire od estinguere ogni suo debito verso di quella. Non ha pregio, pertanto, opporre che l'impresa avrebbe potuto sollevare eccezioni per limitare lo strapotere della banca, tanto più che il contratto non le consentiva alcuna iniziativa di tal genere.

Nella comparsa conclusionale la banca ha chiesto per la prima volta che, in subordine, sia applicata anche alla cessione, oltre che al finanziamento, l'aliquota intermedia dello 0,50%, di cui alla lettera b) dell'art. 4 della tariffa all. A della legge del registro, modificata dalla legge 4 aprile 1953, n. 261 (anziché quella dell'1,50% applicata dall'Ufficio del Registro). Trattasi evidentemente di una domanda nuova, non proposta neppure nelle conclusioni prese in questo grado del giudizio, la quale non può ritenersi compresa in quella avanzata con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dato che in questa fu invocata e sostenuta esclusivamente l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,25%, i cui presupposti sono in parte diversi da quelli necessari per l'aliquota intermedia.

Detta domanda subordinata, deve, dunque, ritenersi irritualmente proposta e quindi non suscettibile di esame di merito.

Tuttavia, per completezza, giova ricordare che la « nota » inserita nell'art. 1 della legge n. 261/53 riguarda « l'applicabilità delle aliquote minori di cui alla lettera b) e c) », cioè non solo quella ridottissima dello 0,25% (lett. c), ma anche quella intermedia dello 0,50% (lett. b); conseguentemente pure per quest'ultima sono necessari non solo i requisiti soggettivi ma anche quelli oggettivi indicati nella stessa nota.

Pertanto per ritenere inapplicabile la predetta aliquota dell'0,50% alla cessione di cui trattasi, basta richiamare gli argomenti sopra esposti in relazione all'aliquota minore; né può indurre, a diverso avviso la massima giurisprudenziale invocata (Cass., 21 dicembre 1964, n. 2948), che oltretutto si riferisce ad una particolare fattispecie. — (*Omissis*).

CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA, 30 luglio 1965, n. 172 - Pres. Colangelo - Est. Fracassi - Ministero Finanze (avv. Stato Bafle) c. Banca Nazionale del Lavoro (avv. Ludovici).

Imposta ipotecaria - Credito agrario - Esenzione - Presupposti e limiti.

(l. 5 luglio 1928, n. 1760, art. 21).

Le agevolazioni tributarie stabilite dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sono applicabili solo quando l'atto di costituzione dei privilegi sia stipulato con rigorosa osservanza della particolare disci-

plina legislativa del credito agrario sia in ordine al contenuto che alla forma. Non è conforme al tipo legislativo, quale risulta dal complesso delle norme della legge n. 1760 del 1928 e del regolamento approvato con d.m. 23 gennaio 1928, ed è quindi soggetto a normale trattamento tributario l'atto che non contiene l'espressa indicazione della durata dell'operazione (anche se fa riferimento ad un'unica cambiale di cui è menzionata la scadenza) e che prevede una clausola risolutiva espressa per casi, quale l'inadempimento del prestatario, non previsti nella legge (1).

(*Omissis*). — L'appello deve essere accolto.

Il particolare tipo di credito in favore dell'agricoltura, che si realizza sotto la duplice forma del credito agrario di esercizio e del credito agrario di miglioramento, trova la sua organica sistemazione in ordine alla natura, alla durata, alle modalità di esercizio e ai privilegi speciali nel d.l. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760 e nel d.m. 23 gennaio 1928.

Una operazione di credito che non rispetti le particolari norme di tale organica disciplina non può, dunque, qualificarsi agraria nel senso voluto dal legislatore e, conseguentemente, non è ammessa a beneficiare delle agevolazioni tributarie specificamente previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 e da altre disposizioni di legge.

Si può, dunque, affermare, in conformità della giurisprudenza della Suprema Corte e della Commissione Centrale delle Imposte, che le norme relative alle agevolazioni tributarie previste per il credito agrario sono norme eccezionali, e come tali insuscettibili di interpretazione analogica, ma solo d'interpretazione estensiva, e che perciò intanto spettano i benefici fiscali, per un atto avente per oggetto un'operazione di credito agrario, in quanto questa sia stata posta in essere nella rigorosa osservanza della particolare disciplina legislativa di che trattasi sia in ordine al contenuto che alla forma.

Secondo l'ordinamento vigente, le operazioni di credito agrario di esercizio, distinte in operazioni di conduzione e di dotazione, possono essere compiute da Istituti di credito appositamente autorizzati (e tra questi è da annoverare la Banca Nazionale del Lavoro) e si concretano,

(1) Pronuncia di notevole interesse in una materia con scarsi precedenti giurisprudenziali. Sul principio generale cfr. Comm. Centrale, 22 gennaio 1962, n. 84660, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1041, che ritiene anche non conforme al tipo legale l'atto che prevede la pattuizione di interessi moratori e la decadenza dal beneficio del termine. Esattissima appare la pronuncia che individua altre ragioni di esclusione dal beneficio nella omessa indicazione della durata dell'operazione di credito agrario, sempre richiesta distintamente dall'indicazione della scadenza delle cambiali e, cosa assai

oltre che in prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti o in anticipazioni di pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito o in prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie, anche in « prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli (art. 2, n. 2, legge n. 1760 del 1928).

Il prestito per cui è controversia rientra, appunto, in quest'ultimo tipo.

Orbene, l'Amministrazione Finanziaria appellante giustamente sostiene, in primo luogo, che l'atto in esame non può godere del beneficio fiscale di che trattasi, perché esso, non solo non contiene alcuna clausola indicante la durata del prestito, mentre tale indicazione è obbligatoria (art. 27, lett. F) del regolamento approvato con d.m. 23 gennaio 1928), ma lascia chiaramente intendere che la durata del prestito sia superiore a quella massima di cinque anni prevista dall'art. 5 della legge n. 1760 del 1928, il quale, appunto, così si esprime: « I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque ».

Basta infatti considerare che nell'atto costitutivo del privilegio legale e di ipoteca immobiliare, di che trattasi, dopo essersi precisato all'art. 1) che viene « accordato al dott. Cerulli Irelli Berardo un prestito agrario di dotazione della somma di L. 20.000.000 mediante sconto... della seguente cambiale agraria emessa in data odierna... dell'importo di L. 20.000.000, con scadenza al 18 aprile 1963 » all'art. 3 si riconosce, pur tuttavia, alla Banca il diritto di « esigere la restituzione immediata dell'intera somma mutuata in caso di mancato o ritardato pagamento anche di parte soltanto della cambiale relativa al prestito ».

Tale ultima pattuizione lascia agevolmente intendere che tra le parti fu concordato un piano di ammortamento per estinguere il prestito in più rate e in un termine abbastanza vasto e comunque superiore ai cinque anni previsti dalla legge.

Infatti, se il prestito fosse stato contenuto nella unica cambiale descritta, esso si sarebbe dovuto estinguere per intero dopo un anno, alla scadenza della cambiale medesima. Non si sarebbe potuto, quindi, ipotizzare una risoluzione anticipata, in caso di mancato pagamento, dato che l'operazione avrebbe avuto una sola scadenza (quella della

importante, nella pattuizione sulla risolubilità del contratto per inadempimento del prestatario, non ammessa dalla legge, in quanto è da ritenersi rigida e tassativa l'indicazione dei casi di risoluzione contenuta nell'art. 10 della l. 5 luglio 1928, n. 1760 e nell'art. 27 lett. g) del regolamento 23 gennaio 1928.

Naturalmente l'identico principio affermato nella sentenza per l'imposta ipotecaria vale anche per l'imposta di registro.

cambiale) coincidente con l'esaurimento del prestito. L'averne, quindi, le parti pattuito la restituzione immediata della somma in caso di mancato pagamento, anche parziale, della cambiale, sta a significare che la durata dell'operazione doveva essere sicuramente superiore all'unica cambiale menzionata, poiché altrimenti non si sarebbe disciplinata una evenienza il cui accadimento si sarebbe potuto verificare solo in caso di operazione da estinguersi in più rate annuali e con il rilascio di cambiali di rinnovo.

Del resto è la disciplina legislativa stessa che consente (art. 25 del d.m. 23 gennaio 1928) di ricavare dalle dichiarazioni contenute nelle domande di prestito o mutuo elementi di integrazione e di interpretazione delle indicazioni contenute nelle cambiali agrarie. Da ciò si deduce che la durata effettiva del prestito può e deve essere desunta anche dalla domanda relativa, fatta dal Cerulli Jrelli, nella quale deve essere stabilito appunto il piano di ammortamento di cui sopra si è fatto cenno; tanto più che nell'atto di costituzione di privilegio e di ipoteca di che trattasi è fatta esplicita menzione di tale domanda, che si dice presentata il 24 gennaio 1962.

Al convincimento suddetto soccorrono, del resto, altre presunzioni e motivi, tutti quanti, precisi e concordanti, che così possono essere indicati:

1) Nell'atto costitutivo di privilegio e di ipoteca non è stata dichiarata, in modo preciso ed esauriente, la durata del prestito, così come invece tassativamente previsto dall'art. 27, lett. f) del citato regolamento.

2) Il prestito era di tale entità (L. 20.000.000) da lasciar ragionevolmente pensare ad un'operazione di credito protratta per vari anni, tenuto conto che trattavasi di destinazione per l'acquisto di macchinari, il cui costo si ammortizza in tempo non breve.

3) Data la mancanza di una precisa durata dell'operazione, sarebbe stato possibile procedere al rinnovo della cambiale agraria, rimanendo così aperta la possibilità di protrarne l'operazione di credito per un tempo indeterminato, ferma rimanendo l'ipoteca, oltre che il privilegio corrente.

4) La Banca del Lavoro non ha ritenuto di voler esibire la domanda di prestito del Cerulli Jrelli, che avrebbe posto in luce l'effettiva durata dell'operazione. Ciò sta a significare che tale durata è stata pattuita per tempo superiore ai cinque anni, altrimenti non si sarebbe omessa una così facile e decisiva dimostrazione del contrario.

Ma non basta. La esclusione del beneficio tributario è giustificata altresì dall'inserimento nell'atto per cui si discute di una clausola risolutiva espressa in casi non contemplati dalla legge (art. 33 dell'atto medesimo).

L'art. 10 della legge e l'art. 27, lett. g) del regolamento prevedono la risoluzione del contratto in casi ben determinati e tassativamente indicati, in considerazione della loro gravità ai fini della conservazione del privilegio. Fra questi casi, che soli possono giustificare la risoluzione, non è compreso il mancato o ritardato pagamento delle cambiali agrarie o delle rate di ammortamento. Anzi l'art. 11 della legge (in contrapposizione al precedente articolo che disciplina la risoluzione) dispone che se il debitore non versa alle scadenze stabilite l'importo del prestito o delle singole rate, il Pretore, su richiesta del mutuante, può ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio, il che se assicura in modo efficace la tempestiva esecuzione della prestazione da parte del debitore, impedisce, peraltro, al creditore di poter chiedere l'anticipata risoluzione del contratto in caso di mancato o ritardato pagamento di una singola rata.

Pertanto è chiaro che non si adegua alla disciplina del credito agrario, e snatura il tipo contrattuale delineato dalla legge in tale materia, la clausola dell'atto per cui si discute che prevede la clausola risolutiva in caso « di mancato o ritardato pagamento di parte soltanto della cambiale relativa al prestito » una volta accertato che nella fattispecie le parti pattuirono l'ammortamento del prestito in più rate annuali.

Tanto più che le parti inserirono una clausola risolutiva addirittura espressa e neppure la risoluzione ordinaria, con la relativa decadenza dal beneficio del termine, attuando così una più sensibile deviazione dalle norme sul credito agrario. Poiché è ovvio che non si può identificare la clausola espressa alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c. vigente); dato che la prima opera sempre di diritto prima ancora che sia intimata la diffida e sia decorso il termine e quale che sia l'importanza dell'inadempimento; mentre nel secondo caso la diffida può essere contestata dall'altra parte, nella quale ipotesi si apre la via alla pronuncia del giudice che dovrà valutare l'importanza dell'inadempimento.

Da ultimo nessuna importanza, ai fini del presente giudizio, può essere attribuita alla circolare del Ministero delle Finanze in data 7 ottobre 1963, poiché è noto che le circolari ministeriali sono atti interni della p.a., destinati unicamente ad indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori, e non hanno efficacia vincolante né possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei alla p.a., neppure ai fini della interpretazione delle norme di legge. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI GENOVA, 31 luglio 1965 - Pres. Riccomagno - Est. Maganza - Giancarli (avv. De Figueiredo) c. Ministero Finanze (avv. Stato Batistoni).

Imposta di successione - Tributo complementare sul maggior valore - Interessi di mora.

(l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico; l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3).

Sulle somme dovute per imposta complementare sul maggior valore dei beni caduti in successione rispetto al valore dichiarato si applicano gli interessi di mora con decorrenza dal giorno in cui l'intero tributo sarebbe stato corrisposto nel caso di dichiarazione veritiera del valore venale e cioè dal giorno in cui era dovuta l'imposta principale (1).

(*Omissis*). — Le disposizioni di legge che debbono essere opportunamente vagliate e rettammente applicate dal Collegio ai fini della decisione della causa sono l'art. 3 della l. 26 gennaio 1961, n. 29 e l'articolo unico della l. 28 marzo 1962, n. 147. Con la legge n. 29 del 1961 è stata disciplinata, con riferimento alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, la corresponsione degli interessi dovuti sia dal contribuente all'Amministrazione, che da questa al contribuente (nel caso di rimborso di tributi indebitamente prescelti): l'art. 3, per l'ipotesi in cui la liquidazione di tutto o di parte del tributo sia stata ritardata per fatto imputabile al contribuente, dispone che « gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita, o la autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele ». Questa norma venne a suo tempo interpretata dall'Amministrazione nel senso che, nel caso di imposta complementare sul maggior valore, gli interessi decorressero soltanto dalla scadenza del termine utile per effettuare il pagamento del tributo complementare dopo la sua liquidazione. Ma interviene tosto la legge 28 marzo 1962, n. 147, intitolata « Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29 circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare », il cui articolo unico giova testualmente trascrivere: « Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento

(1) Non si rinvengono precedenti. Il principio è da ritenere esatto e senz'altro estensibile all'analoga ipotesi di accertamento di maggior valore configurabile ai fini dell'imposta di registro. L'esauriente motivazione della sentenza può dispensarci da qualsiasi commento,

della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza e l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione ».

Osserva intanto il Collegio che siffatta norma, espressamente intitolata come di interpretazione autentica della legge del 1961 n. 29, si adegua coerentemente alla struttura del sistema tributario schematizzato dall'art. 7 della legge di registro: infatti, poiché l'imposta complementare (contrariamente da quella suppletiva, resa necessaria dall'originario errore od omissione dell'Ufficio al momento della registrazione) non è altro che un complemento di quella principale, che non poté essere inizialmente e contestualmente liquidato « per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione », ne consegue che, unico essendo il rapporto tributario che diede vita all'imposta principale ed a quella complementare, questa si considera dovuta *fin da quello stesso momento in cui sorge il rapporto*; eppertanto è giusto che il contribuente sopporti l'onere degli interessi moratori, da quel giorno, sulla somma dovuta per il tributo complementare; a meno che — ed è questa l'eccezione prevista dalla seconda parte dell'articolo unico dianzi trascritto — la mancanza o l'insufficienza degli elementi necessari per la liquidazione *non sia dipesa da fatto a lui imputabile*.

Alla luce della disciplina testé illustrata passa ora il Collegio ad esaminare il caso di specie, nel quale si tratta di *imposta complementare liquidata* per la successione di Giancarli Giovanni, dopo che il valore dei beni ereditari, dal contribuente denunciati in complessive L. 3.710.000, *era stato aumentato, in sedè di concordato, a complessive L. 42.787.500*.

Secondo l'assunto dell'opponente, non ricorrerebbe nella specie l'ipotesi di un fatto imputabile al contribuente, in quanto la denuncia di successione portava l'indicazione completa di tutti i singoli cespiti, né, d'altro canto, l'erronea dichiarazione dei valori potrebbe sostanziare una denuncia infedele, essendo invece al riguardo dalla legge prevista e predisposta la speciale procedura di valutazione.

Tale assunto è, ad avviso del Collegio, completamente infondato: infatti, posto che l'art. 51 della Legge Tributaria sulle successioni prescrive che la denuncia contenga, oltreché la particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, anche « *la dichiarazione del valore* », tale dizione non può ovviamente intendersi altrimenti che nel senso di *dichiarazione di valore veritiera*. Si noti che la legge n. 29 del 1961, sopra cennata, parlando di denuncia in forma « *completa e fedele* », col primo aggettivo ha inteso riferirsi alla integrale notizia di

tutti i beni, e col secondo ha chiaramente voluto significare l'esigenza di *veridicità* dei dati forniti dal denunziante, fra essi compreso il valore dichiarato. Ed allora è proprio a chiedersi come possa l'opponente pretendere che si consideri fedele una denuncia contenente l'indicazione di un valore che era *circa un dodicesimo* (L. 3.710.000) di quello poi da lui stesso *accettato in sede di concordato* (L. 42.787.500); in presenza di siffatto esagerato divario non è più il caso, evidentemente, di parlare di valutazione e di relativo giudizio, ma di *denuncia palesamente e sintomaticamente infedele*.

In questa convinzione il Collegio è altresì confermato dalla constatazione che la legge — art. 12 l. 12 giugno 1930, n. 742, che ha modificato l'art. 43 della legge tributaria sulle successioni in relazione all'art. 72 della legge stessa — commina una pena pecuniaria nel caso in cui il valore accertato eccede *di oltre un quarto il valore dichiarato*; dal che si evince che se, praticamente, viene in tal modo a risultare colpevole e meritevole di sanzione un denunziante allorché il valore accertato superi *anche di poco più di un quarto quello dichiarato*, un caso in cui siasi denunciato addirittura un valore *dodici volte inferiore* a quello poi concordato, esula completamente da ogni previsione di mera « insufficienza » di dichiarazione, contemplata dalla legge sulle successioni, e sostanzialmente invece una ipotesi di denuncia deliberatamente infedele.

Né ha importanza che, in presenza di concordato, non si applichi la pena dianzi accennata; che il richiamo si è fatto unicamente per arguirne la *mens legis* in tema di denuncia e di dichiarazione di valore, mentre nella questione che ne occupa si tratta non già di applicare una penalità, ma di accollare giustamente degli interessi moratori ad un contribuente che, *per fatto a lui imputabile*, assolve in ritardo ed in via complementare una imposta che avrebbe dovuto invece essere corrisposta fin dal sorgere del rapporto tributario insieme con l'imposta principale. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1° aprile 1965, n. 7 - *Pres. Reale - Est. Cortesani - Grimaldi e Sagone (avv. Sorrentino) c. Assessorato LL.PP. Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni) e Sardo (avv. Conte).*

Acque pubbliche ed elettricità - Acque pubbliche - Antiche utenze - Provvedimenti relativi alla procedura di riconoscimento - Impugnativa - Mancato deposito del ricorso - Decadenza - Non sussiste.

(r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 3, 156, 176; c.c., art. 2966).

Acque pubbliche ed elettricità - Acque pubbliche - Piccole derivazioni a scopo di irrigazione - Legge 18 dicembre 1951, n. 1550 - Ambito di applicazione.

(r.d. 11 dicembre 1933, art. 3; l. 18 dicembre 1951, n. 1550).

La tempestiva proposizione del ricorso previsto dall'art. 3, sesto comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 impedisce la decadenza dal diritto al riconoscimento di antica utenza anche in caso di mancato deposito del ricorso (1).

(1-2) Decadenza dal diritto e improcedibilità del ricorso, in materia di antica utenza di acque pubbliche.

I. La prima massima sembra suscettibile di critica. L'attento esame della motivazione consente, anzitutto, di rilevare una inesatta impostazione del problema, in quanto di decadenza dal diritto al riconoscimento di antica utenza può discutersi con riguardo alla tempestività o meno della domanda di cui al *primo* comma dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (si che in esclusiva relazione al compimento di tale atto deve valutarsi l'effetto impeditivo della decadenza: art. 2966 c.c.), mentre il problema non si pone, o più esattamente, si pone sotto un diverso profilo, per l'ipotesi di mancato o inefficace ricorso nei termini di cui all'*ultimo* comma del citato art. 3; in tal caso, infatti, l'estinzione del diritto non consegue alla decadenza (improcedibilità) del ricorso, come ritiene la sentenza in rassegna, ma deriva evidentemente dalla inoppugnabilità del provvedimento definitivo che ne abbia già esclusa la sussistenza. Una volta, cioè, che la domanda di riconoscimento abbia impedito la decadenza dal diritto, il problema si sposta nell'ambito della questione sulla tempestività del ricorso e sugli effetti che la sua improcedi-

La disposizione di cui all'articolo unico della legge 18 dicembre 1951, n. 1550 non è applicabile quando la domanda di riconoscimento o di concessione sia stata già presentata a norma del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (2).

(*Omissis*). — Occorre ora accertare se il ricorso tempestivamente proposto il 3 marzo 1959 possa ritenersi, non ostante la mancanza del deposito in cancelleria, giuridicamente idoneo a spiegare gli effetti di un utile esercizio del diritto sottoposto a decadenza, ai sensi dell'art. 2966 codice civile.

Secondo l'art. 151 t.u. n. 1175 del 1933, la proposizione della domanda davanti ai Tribunali delle Acque Pubbliche va effettuata mediante ricorso, che, al pari della citazione per i giudizi ordinari, deve contenere, ad un tempo, la richiesta all'avversario di riconoscimento della pretesa (*editio actionis*) e l'invito a partecipare al giudizio (*vocatio in ius*). Il successivo art. 156 prescrive, poi, il deposito in cancelleria del ricorso e dei relativi documenti almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di comparizione, analogamente a quanto stabilito dall'art. 36 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato. Infine, per il caso di mancato deposito, l'art. 176 t.u. n. 1775 del 1933 dispone che « la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso ».

Ai fini di una esatta interpretazione delle suindicate norme, ha importanza considerare che la presentazione (deposito) della domanda all'ufficio giudiziario, pur costituendo un adempimento necessario e imprescindibile per rendere in concreto operante il potere-dovere del giudice di emettere una pronuncia è tuttavia diversamente regolata dai singoli ordinamenti processuali. Invero nel procedimento davanti al Consiglio di Stato, caratterizzato — com'è noto — dalla semplice *vocatio*

bilità determina ai fini della decadenza del termine: e, sotto tale profilo, non vi è motivo per escludere l'operatività degli opposti principi affermati dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato; né risultano di ostacolo a tale richiamo la qualificata *causa petendi* sulla quale si fonda la pretesa al riconoscimento della antica utenza (diritto soggettivo) e la conseguente natura giuridica del ricorso ex art. 3, sesto comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, considerato che anche in materia di diritti soggettivi, e per ipotesi sostanzialmente analoghe a quella in esame, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato ritiene operativo il termine di decadenza quando il ricorso investa un provvedimento autoritativo dell'Amministrazione (IV, 28 ottobre 1964, n. 1132, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1726; VI, 13 maggio 1964, n. 412, *ibidem*, 1033; V, 28 febbraio 1964, n. 278, *Foro it.*, 1964, III, 145; V, 20 dicembre 1963, nn. 1132 e 1134, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 1895 e 1896; VI, 27 febbraio 1963, n. 105, *ibidem*, 256; V, 23 giugno 1962, n. 548, *ivi*, 1962, I, 1215; VI, 27 giugno 1962, n. 494, *ibidem*, 1271; V, 14 aprile 1962, n. 352, *ibidem*, 745; per i precedenti, cfr. *Mass. Campl. Cons. Stato*, 1932-1961, vol. II, 4329 e segg., n. 479 e segg., e 3688 e segg., n. 894 e segg.; in dottrina,

iudicis, il deposito del ricorso costituisce un elemento integrativo della notificazione, e quindi incide, ad ogni effetto (sostanziale e processuale) sulla validità dell'atto introduttivo. Al contrario nei giudizi ordinari la notifica della citazione, contenente una valida *vocatio in ius*, è, da sola, sufficiente a costituire il rapporto processuale, sicché la presentazione della domanda, necessaria per la successiva iscrizione a ruolo della causa, non si diversifica dal complesso degli oneri posti a carico delle parti per la normale progressione del processo. Per quanto concerne il contenzioso delle acque pubbliche l'art. 92 dell'abrogato d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161 dichiarava il ricorso, in difetto del deposito, « come non proposto » e la concorde dottrina e giurisprudenza del tempo (Cass. a Sez. Un., 29 maggio 1929, Pignatelli c. Ministero LL.PP.) riteneva che l'atto introduttivo dovesse considerarsi, sotto ogni aspetto, giuridicamente inesistente, e quindi anche in relazione agli effetti così detti sostanziali della domanda. Senonché, proprio ad evitare una così grave conseguenza, il citato art. 176 ha opportunamente precisato che la mancanza del deposito rende inefficace soltanto « la citazione » a comparire, ma non pregiudica « tutti gli altri effetti del ricorso ». Orbene, alla stregua dell'ordinamento vigente, la inidoneità dell'atto a dare vita al processo non si comunica né si estende ai diversi effetti che la richiesta di riconoscimento della pretesa (*editio actionis*), una volta portata a conoscenza della controparte, è, di per sé, suscettibile di spiegare sul piano sostanziale.

Resta ora da accertare se anche l'effetto impeditivo della decadenza rientri tra quelli sostanziali del ricorso, fatti salvi dal citato art. 176, o se, per evitare la estinzione del diritto, sia invece necessaria una citazione pienamente valida ed efficace, tale da assicurare il regolare svolgimento del processo.

da ultimo, cfr.: DE PRETIS, *Prescrizione e decadenza in tema di giurisdizione esclusiva*, *Amm. It.*, 1963, 599).

Anche nei termini nei quali risulta impostata la questione nella decisione in rassegna (prescindendo, cioè, dalla mancata distinzione delle due differenti ipotesi previste dai commi primo e sesto dell'art. 3), la soluzione adottata dal Tribunale Superiore suscita perplessità.

Nell'escludere espressamente, in base ad una asserita diversità di presupposti, la possibilità di applicare gli opposti principi affermati con riguardo ai procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore imposta la propria soluzione sulla differente formulazione dell'art. 176 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rispetto all'art. 92 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, e sulla conseguente necessità di attribuire un significato alla riserva introdotta con il citato art. 176 (« salvi tutti gli altri effetti del ricorso »). Senonché, le osservazioni in proposito svolte nella decisione perdono rilevanza risolutiva ove si consideri che l'art. 176 si riferisce a tutti i ricorsi proposti ai Tribunali Regionali delle Acque, il che consente di individuare « tutti gli altri effetti » ipotizzabili

La questione, già da tempo esaminata in relazione alle norme che disciplinano i giudizi ordinari, è, com'è noto, vivamente controversa in dottrina e in giurisprudenza. Da un lato si è infatti ritenuto che l'impedimento della decadenza, attesa la particolare natura dell'istituto, non suscettibile di riprodursi nel tempo, si verifica in via immediata e automatica col compimento dell'atto previsto dalla legge, sicché, una volta proposta una valida domanda in giudizio, resta, per ciò solo, definitivamente assicurata la piena libertà di esercizio del diritto nei limiti della prescrizione. E per il conseguimento di tale finalità è sufficiente una citazione, che sia immune da vizi intrinseci, a nulla rilevando che la stessa abbia poi perduto la sua efficacia per una causa esterna all'atto, e cioè in seguito a fatti sopravvenuti, che, come nella specie, colpiscono il procedimento per difetto d'impulso. In contrario si è invece osservato che, secondo le norme del rito ordinario, la invalidità, anche se derivante da fatti sopravvenuti, opera *ex tunc*, e rende quindi l'atto introduttivo privo di ogni effetto processuale e sostanziale, compreso quello di impedire la decadenza. Ma non è il caso di soffermarsi ulteriormente su tale punto, poiché, anche a seguire l'interpretazione più rigorosa, da ultimo prevalsa in giurisprudenza (Cass., 5 aprile 1949, n. 788; 30 settembre 1954, n. 3172 e 27 maggio 1961, n. 1261), non per questo resta esclusa la possibilità di una diversa soluzione alla stregua delle norme che disciplinano il contenzioso delle acque pubbliche. Il richiamo ad un difforme criterio ermeneutico è del tutto legittimo e giustificato, in quanto, com'è pacifico, la decadenza, non costituendo una causa generale di estinzione nei diritti, non obbedisce ad una *ratio* comune e la relativa disciplina ovviamente si adegua alla tutela di interessi ed esigenze diversi. Ora, come già rilevato dal S.C. a Sez. Un. nella sentenza 16 febbraio 1937, n. 403, un utile elemento indicativo è offerto nella specie dall'art. 176 t.u. n. 1775 del 1933, che, alla stregua delle considerazioni più sopra svolte, fa salvi, indistintamente, tutti gli effetti

nelle varie fattispecie (costituzione in mora, interruzione della prescrizione), senza dover necessariamente ricorrere ad una interpretazione che renda ragione della riserva con specifico riguardo al disposto di cui all'art. 3; non può, cioè, escludersi, *a priori*, e a maggior ragione in base ad una impostazione che ricollega all'inservanza del sesto comma dell'art. 3 effetti contemplati nel primo comma, che ad un ricorso possa non conseguire altro effetto se non quello, peculiare, di instaurare un procedimento (possibilità ribadita sotto il profilo sostanziale, da quanto sopra osservato sui rapporti tra le due disposizioni in esame); ed è discutibile, comunque, che l'effetto impeditivo della decadenza, proprio di un ricorso idoneo ad instaurare un *valido* rapporto processuale, possa ritenersi compreso fra gli effetti che la improcedibilità del ricorso non pregiudica.

Anche sotto questo profilo, pertanto, non sembrano sussistere motivi validi per non aderire all'opposto orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato; in particolare, l'opposta soluzione risulta adeguatamente motivata nella

sostanziali del ricorso e in verità non si comprende quale potrebbe essere la portata pratica della norma, ove realmente dovesse escludersi l'effetto impeditivo della decadenza, dato che, per la brevità di termini previsti in *subiecta* materia, alla invalidità della citazione, quasi sempre conseguirebbe in concreto la estinzione del diritto. D'altra parte la limitazione temporale, del tutto eccezionale quanto alla impugnativa di provvedimenti amministrativi lesivi di diritti soggettivi, è giustificata dal preminente interesse dell'autorità statale di avere notizia, in vista della funzione pubblica del bene, della reale volontà dei soggetti destinatari dell'atto. A tale esigenza, costituente la specifica *ratio* dell'art. 3 e delle altre analoghe prescrizioni contenute nel t.u. n. 1775 del 1933, soddisfa in pieno la tempestiva notificazione del ricorso, mentre la normale progressione del processo è adeguatamente assicurata dal complesso degli oneri posti a carico di entrambe le parti.

Concludendo, il ricorso tempestivamente notificato il 2 marzo 1959 ha conseguito, nonostante la mancanza del deposito, l'effetto impeditivo della decadenza e, esclusa la perenzione del processo, non costituitosi per la invalidità della citazione, la originaria domanda è stata utilmente riassunta con la comparsa 13 maggio 1960 e riproposta col ricorso 27 febbraio 1961.

(*Omissis*). — Alla stregua delle precisazioni anzidette si pone il problema, rivolto ad accertare i presupposti e le condizioni di applicabilità della legge n. 1550 del 1951 e in particolare a stabilire se la espressione del testo legislativo « senza averne chiesto il riconoscimento » costituisca o meno una limitazione soggettiva per il riconoscimento dell'uso trentennale.

Ora si sostiene dalla difesa degli appellanti che nessuna preclusione può derivare dal provvedimento di rigetto di una precedente domanda di riconoscimento dell'uso trentennale anteriore al 1884,

decisione 27 maggio 1961, n. 1261 (*Foro it.*, 1962, I, 1123) con la quale la Corte Suprema ha stabilito: « la proposizione della domanda giudiziale è un evento idoneo a eliminare la decadenza, non in quanto costituisce una manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto instaura un rapporto processuale, mediante il quale si ottenga l'effettivo intervento del giudice ai fini della pronuncia di merito. In altri termini l'effetto sostanziale della citazione di impedire la decadenza si giustifica soltanto in relazione allo svolgimento del processo che essa costituisce ».

Certamente, la questione meriterebbe più approfondito esame, con riguardo anche alla necessità di conciliare la soluzione con le norme sulla perenzione (art. 186 t.u.) e ai rapporti tra decadenza ai fini processuali e decadenza in senso sostanziale; la singolarità della fattispecie, ribadita dal difetto di precedenti, induce purtroppo a ritenere improbabile un riesame del problema in sede giurisdizionale.

Sostanzialmente conforme alla decisione in rassegna: Cass., Sez. Un., 16 febbraio 1937, n. 403, *Foro it.*, 1937, I, 1643; in senso opposto, ma con riguardo ai

avendo la legge n. 1550 del 1951 preso in considerazione la ben diversa situazione di fatto, successivamente consolidatasi dal 1921 al 1951, sicché l'accento ad una eventuale richiesta di utenza ha il solo scopo, peraltro del tutto superfluo, di chiarire ulteriormente il presupposto obiettivo per il riconoscimento, e cioè l'uso dell'acqua avvenuto senza titolo legittimo.

La tesi difensiva anzidetta è però nettamente resistita dalla lettera della legge, che, secondo le regole dell'ermeneutica, va in primo luogo considerata dall'interprete. Invero dalla precisa e univoca formulazione della norma in esame risulta evidente che la possibilità di chiedere, in via eccezionale, il riconoscimento della utenza di fatto è subordinata alla esistenza in concreto di un duplice presupposto: il primo, obiettivo, consistente nella effettiva derivazione e utilizzazione pacificamente protrattasi per tutto il trentennio anteriore al 1951, e il secondo, subiettivo, costituito dalla mancanza di una precedente richiesta di riconoscimento o concessione della medesima acqua, e quindi, ovviamente, dalla inesistenza di una statuizione definitiva di rigetto. E poiché, com'è noto, il riconoscimento della utenza di fatto poteva essere richiesto, prima della legge n. 1550 del 1951, soltanto sulla base dell'art. 2, lett. b), t.u. n. 1775 del 1933 entro l'anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua veniva iscritta, l'espressione « senza averne chiesto il riconoscimento » non può riferirsi che all'eventuale precedente domanda di riconoscimento della medesima acqua, fondata sull'uso trentennale anteriore al 1884. Tale interpretazione trova del resto conferma nella Relazione al Senato (*Le Leggi*, 1952, 16), secondo cui il motivo determinante della legge fu quello di consentire una generale sanatoria in favore delle piccole derivazioni irrigue, tramandate *ab antiquo* di padre in figlio, le quali, già aventi titolo a riconoscimento in base all'art. 2, lett. a) e b) t.u. n. 1775 del 1933, non ne ottennero la relativa declaratoria in difetto di tempestiva domanda, non presentata

ricorsi al Tribunale Superiore, per i quali si applica la diversa disposizione dell'art. 194 del t.u., cfr.: Trib. Sup. Acque, 14 maggio 1960, n. 4, *Acque, bonif., costruz.*, 1960, 283; *id.*, 12 agosto 1958, n. 27, *ivi*, 1958, 506.

Nel senso che l'obbligo del deposito previsto dall'art. 156 del t.u. n. 1775 del 1933 deve ritenersi stabilito solo per il caso di ricorso introduttivo del giudizio e non per quello in riassunzione, in quanto, in tale ipotesi, ciascuna parte ha già avuto possibilità di prendere cognizione dei documenti prodotti dall'altra parte (dalla quale decisione è possibile desumere implicitamente ulteriore argomento contro la massima in esame), cfr.: Trib. Sup. Acque, 13 settembre 1956, n. 20, *Il Consiglio di Stato*, 1956, II, 157.

Sul principio per il quale l'estinzione del processo esclude l'effetto impeditivo della decadenza, cfr.: Cass., 5 maggio 1960, n. 1770, *Foro it.*, 1960, I, 1489; App. Milano, 2 ottobre 1958, *Riv. giur. lav.*, 1959, II, 301; Cass., 30 settembre 1954, n. 3172, *Foro it.*, Rep., 1954, 747, n.4; *id.*, 5 aprile 1949, n. 788, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, 2°, 196; *contra*: App. Palermo, 28 giugno 1957, *Giur. sic.*, 1958, 482.

per la situazione di incertezza, cui davano luogo le norme allora vigenti. La trasposizione di significato, prospettata dagli appellanti, appare quindi del tutto incongrua, avendo la legge proprio la finalità di legittimare la posizione dell'utente, sfornito di titolo valido, onde una siffatta interpretazione renderebbe in definitiva privo di ogni significato l'inciso « senza averne chiesto il riconoscimento ».

D'altronde la prevista limitazione soggettiva neppure può ritenersi arbitraria e ingiustificata, e quindi non rispondente ad una logica e coerente *ratio iuris*. Basta al riguardo considerare che le procedure relative al riconoscimento delle utenze di fatto in base all'art. 2, lett. b) t.u. n. 1775 del 1933, pur essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande il 31 dicembre 1923, non hanno avuto molto spesso sollecita definizione, come in effetti è avvenuto nella specie, e che, per le acque successivamente dichiarate pubbliche, la richiesta può sempre essere proposta entro l'anno dalla pubblicazione degli elenchi. Ora se si considera che in tali ipotesi, non certo infrequenti, l'amministrazione non deve circoscrivere l'indagine all'esistenza del possesso trentennale anteriore al 1884, ma è, altresì, tenuta ad accertare l'effettivo esercizio della derivazione anche per il periodo successivo al fine di escludere l'eventuale decadenza di diritto, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, t.u. n. 1775 del 1933, appare evidente la efficacia preclusiva, prevista dalla legge n. 1550 del 1951 derivante dalla precedente richiesta di riconoscimento, tanto più se rigettata con provvedimento divenuto inoppugnabile. E nella specie ricorre appunto una siffatta ipotesi, giacché, come più sopra si è precisato, la richiesta di riconoscimento a norma della legge n. 1550 del 1951 fu preceduta dall'analoga istanza in data 22 dicembre 1921, la quale venne respinta dalla Pubblica Amministrazione col decreto 15 ottobre 1951, oramai definitivo perché non impugnato in termine.

Né va poi omissis di rilevare che, nell'ordinamento positivo vigente,

Nel senso che la citazione dinanzi al giudice incompetente conserva la sua efficacia impeditiva della decadenza in caso di tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente, cfr.: Cass., 13 maggio 1964, n. 1148, *Foro it.*, 1964, I, 1627; *id.*, 17 luglio 1962, n. 1896, *ivi*, Mass., 1962, 571; *id.*, 28 marzo 1962, n. 639, *ibidem*, 187; *id.*, 27 maggio 1961, n. 1261, *citata*; *id.*, 17 ottobre 1959, n. 2936, *Foro it.*, Mass., 1959, 550; *id.*, 24 gennaio 1950, n. 213, *Foro it.*, 1951, I, 602. Sulla decadenza in genere, cfr., da ultimo, in dottrina: ROMANO, *Note in tema di decadenza*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, 171 e segg.; TEDESCHI, in *Enciclopedia del diritto*, XI, 770 e segg.; MAGAZZU, in *Nuovissimo digesto*, V, 231 e segg.; SABATINI, *ibidem*, 240 e segg.

Sull'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nel senso che il mancato deposito del ricorso al Consiglio di Stato determina la decadenza, cfr.: Cons. Stato, VI, 19 dicembre 1964, nn. 983 e 1021, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 2270 e 2295; *id.*, VI, 27 ottobre 1964, n. 759, *ibidem*, 1816; Cons. giust. amm. sic., 14 marzo 1964, n. 123, *ibidem*, 620; Cons. Stato, V, 13 dicembre 1963, n. 1044, *ivi*, 1963,

il riconoscimento dell'uso di fatto ha carattere eccezionale e, com'è stato autorevolmente precisato, può trovare fondamento soltanto in una effettiva situazione di materiale godimento, pacificamente protrattosi per un lungo periodo di anni, in guisa da far presumere una tacita acquiescenza da parte della Pubblica Amministrazione. Anche sotto questo profilo pienamente giustificata è la prevista esclusione del riconoscimento nella ipotesi di possesso dell'acqua, mantenuto dal privato, pur dopo la reiezione di una precedente domanda di riconoscimento.

1861; *id.*, VI, 16 ottobre 1963, n. 738, *ibidem*, 1444; Cons. giust. amm. sic., 7 giugno 1963, n. 170, *ibidem*, 1128; Cons. Stato, IV, 26 giugno 1963, n. 498, *ibidem*, 498; Cons. giust. amm. sic., 30 marzo 1963, n. 105, *ibidem*, 465; Cons. Stato, VI, 24 ottobre 1962, n. 705, *ivi*, 1962, I, 1645; *id.*, V, 28 settembre 1962, n. 706, *ibidem*, 1419; *id.*, V, 25 agosto 1962, n. 669, *ibidem*, 1399. Per i precedenti, cfr. *Mass. Compl. Cons. Stato*, citato, II, 3113 e segg., nn. 228-237. Per l'analoga ipotesi di omesso deposito del provvedimento impugnato, cfr. Cons. Stato, IV, 17 giugno 1964, n. 792, *Il Consiglio di Stato*, 1964, I, 1128; Cons. giust. amm. sic., 11 agosto 1964, n. 151, *ibidem*, 831; Cons. Stato, V, 17 aprile 1964, n. 501, *ibidem*, 730; *id.*, V, 29 novembre 1963, n. 995, *ivi*, 1963, I, 1674; *id.*, VI, 10 luglio 1963, n. 442, *ibidem*, 1109; *id.*, VI, 10 aprile 1963, n. 201, *ibidem*, 627; *id.*, V, 9 marzo 1963, n. 121, *Riv. giur. edil.*, 1963, I, 378; *id.*, VI, 6 marzo 1963, n. 122, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 435; *id.*, VI, 12 dicembre 1962, n. 880, *ivi*, 1962, I, 2100; *id.*, 20 ottobre 1962, n. 779, *ibidem*, 1571; Cons. giust. amm. sic., 17 febbraio 1962, nn. 50 e 77, *ibidem*, 351 e 365; Cons. Stato, V, 20 gennaio 1962, n. 94, *ibidem*, 88. Per i precedenti, cfr. *Mass. compl. Cons. Stato*, citato, I, 1145 e segg., nn. 92-103. In dottrina, cfr. SANDULLI, *Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato*, 1963, 345 e segg.; BENVENUTI, *Struttura del processo amministrativo e decadenza per il mancato deposito dell'atto impugnato*, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, 3°, 1257 e segg.

II. La seconda massima della decisione in rassegna, indubbiamente esatta, è fondata sul chiaro disposto della l. 18 dicembre 1951, n. 1550.

Di particolare rilievo, in proposito, le osservazioni del Tribunale Superiore sul fatto che la « pacifica derivazione ed utilizzazione dell'acqua pubblica nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge » (presupposto obiettivo per il riconoscimento dell'utenza) deve escludersi, *a priori*, quando la precedente domanda presentata a norma dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 sia stata rigettata con provvedimento divenuto inoppugnabile; ciò per l'impossibilità di attribuire efficacia giuridica ad una situazione di possesso che, sostanzialmente, si risolve nell'esercizio illecito di una utenza *disconosciuta*: argomentazione di cui si sottolinea la rilevanza anche perché idonea a limitare l'ambito di applicazione dell'art. 17 del testo unico, in tema di concessioni in sanatoria. Resta fermo, nelle ipotesi in esame, l'obbligo dell'utente al pagamento dei canoni, di cui viene così ad essere ribadito, sotto un diverso profilo, il carattere risarcitorio, già altre volte affermato (Cass., Sez. Un., 21 febbraio 1956, n. 485, *Acque, bonif., costruz.*, 1956, 246; Trib. Sup. Acque, 12 giugno 1954, n. 24, *ivi*, 1955, 43 con nota adesiva di GUGLIELMI).

Sui presupposti e sugli effetti del riconoscimento di utenza ai sensi della l. 18 dicembre 1951, n. 1550 e sulla loro diversità da quelli previsti dall'art. 2 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, cfr.: Trib. Sup. Acque, 23 dicembre 1957, n. 50, *Acque, bonif., costruz.*, 1558, 173, con nota di GUGLIELMI.

A. MARZANO

Da ultimo ha pure importanza considerare che col decreto 15 ottobre 1951 l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania, nel rigettare la domanda di antica utenza dell'intera portata del fiume Caltagirone, ha limitato il riconoscimento al minore quantitativo di acqua di litri al secondo 12,57 e che contro tale provvedimento la Grimaldi e il Sagone non hanno proposto impugnativa di sorta, limitandosi a reiterare la istanza di riconoscimento della residua portata di detto corso d'acqua dopo l'entrata in vigore della legge n. 1550 del 1951. Ora, tenuto conto dei requisiti necessari per considerare legittimo l'uso trentennale, gli appellanti, già utenti in base ad un titolo valido, non possono, oltre tutto, invocare a fondamento del chiesto riconoscimento la utilizzazione di un maggiore quantitativo d'acqua, che in definitiva si risolve nell'esercizio abusivo della utenza assentita. Ed è qui appena il caso di precisare che il decreto di riconoscimento, sia pure emesso il 15 ottobre 1951, ha natura puramente dichiarativa e spiega quindi efficacia *ex tunc* quanto alla concreta estensione dell'utenza legittima. È noto, infatti, che il sorpassamento dei limiti prefissi nell'atto di riconoscimento o concessione importa violazione delle condizioni poste a carico degli utenti per regolare l'esercizio delle derivazioni in conformità del carattere delle acque pubbliche e delle preminenti esigenze di generale interesse cui le stesse sono destinate, donde ha impossibilità di riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad una situazione di possesso abusivo, come quello fatto valere dagli appellanti ai fini della legge n. 1550 del 1951. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 11 maggio 1965, n. 10 - *Pres.*
 Reale - *Est.* Giannattasio - Cusano (avv. Zarrelli e Lener) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Carbone) e Comune Vitulano (avv. Rosa e Perlingieri).

Acque pubbliche - Requisito fondamentale per l'identificazione - Idoneità ad usi di interesse per la generalità dei cittadini - Elementi indiretti - Importanza del bacino imbrifero e entità della massa d'acqua - Proprietà privata dell'alveo ed uso dell'acqua da parte del privato da tempo immemorabile - Non ostano alla dichiarazione di demanialità dell'acqua.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

Acque pubbliche - Elenchi - Carattere dichiarativo dell'iscrizione - Preesistenza della demanialità all'iscrizione - Effetti.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

L'importanza del bacino imbrifero e l'entità della massa d'acqua costituiscono elementi soltanto indiretti ai fini della determinazione della

natura pubblica o privata di un'acqua, essendo requisito fondamentale per l'identificazione dell'acqua pubblica la sua attitudine ad usi di interesse per la generalità dei cittadini. Quando sussista tale requisito l'acqua può sempre essere dichiarata pubblica anche se l'alveo in cui scorra sia di proprietà privata ed il privato abbia usato di essa da tempo immemorabile (1).

L'iscrizione di un'acqua negli elenchi delle acque pubbliche non ha carattere costitutivo ma semplicemente dichiarativo della demanialità, che preesiste ad essa; in conseguenza, da un lato la natura demaniale può essere contestata, nonostante l'iscrizione, a meno che sia decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco senza che sia stato proposto ricorso ai tribunali regionali, dall'altro lato la mancanza dell'iscrizione non impedisce che l'acqua possa essere successivamente dichiarata pubblica o dalla stessa autorità amministrativa, in sede di formazione degli elenchi suppletivi, o dall'autorità giurisdizionale competente ed in tali casi l'accertamento della demanialità ha sempre effetto ex tunc, dal momento, cioè, in cui l'acqua ha rivelato la sua attitudine ad usi di pubblico interesse generale (2).

(1) Nel senso che, ai fini della determinazione della natura pubblica di una acqua, è sufficiente la possibilità della sua utilizzazione per usi di pubblico generale interesse, indipendentemente da una destinazione attuale agli usi menzionati dalla legge sulle acque pubbliche: Cass., Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2178, *Foro amm.*, 1964, I, 571; Cass., Sez. Un., 12 luglio 1961, n. 1673, *Giust. civ.*, 1961, I, 1782; Cass., 25 marzo 1960, n. 633, *Giust. civ.*, 1960, I, 1435.

Sul punto che l'ampiezza del bacino idrico e l'entità della massa d'acqua costituiscono elementi indiretti e di per sé soli insufficienti ai fini della determinazione della demanialità delle acque ai sensi dell'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 e sull'indispensabilità dell'elemento attinente agli usi cui le acque hanno attitudine, si cfr. Trib. Reg. Acque Napoli, 26 ottobre 1960, *Acque, bonif., costruz.*, 1960, 512 ed in dottrina: PERNIGOTTI, *Acque pubbliche, Encicl. dir.*, vol. I, Milano, 1958, 400 e segg.

Secondo Cass., 21 marzo 1964, n. 644, *Foro amm.*, 1964, I, 211 ed App. Firenze, 22 febbraio 1964, *Giur. tosc.*, 1964, 348, la demanialità delle acque si estende necessariamente all'alveo, alle rive ed agli argini.

(2) Sul carattere dichiarativo e non costitutivo dell'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche la giurisprudenza è costante. Fra le ultime pronuncie v. Cass., 21 marzo 1964, n. 644, *cit. supra*; Cass., 29 luglio 1964, n. 2100, *Foro amm.*, 1964, I, 1, 506; Cass., Sez. Un., 12 luglio 1961, n. 1673, *Foro amm.*, 1961, II, 431; Trib. Sup. Acque, 2 marzo 1960, n. 2, *Foro amm.*, 1960, II, 476; Cass., Sez. Un., 8 luglio 1958, n. 2464, *Giur. it.*, 1959, I, 1, 434; Cass., 10 dicembre 1957, n. 4647, *Foro amm.*, 1958, I, 2, 323 (con nota). In dottrina cfr. BUSCA, *Effetti dell'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, Giur. it.*, 1959, I, 1, 434; SELVAGGI, *Rapporti fra amministrazione e giurisdizione nella dichiarazione di demanialità delle acque, Acque, bonif., costruz.*, 1956, 584; VIGNOCCHI, *Gli accertamenti costitutivi nel diritto amministrativo*, Milano, 1950; PERNIGOTTI, *op. loc. cit.*

Avverso la sentenza annotata è stato prodotto ricorso per Cassazione, del cui esito si darà notizia appena possibile.

L. MAZZELLA

(*Omissis*). — L'appellante Cusano, in proprio e n.n., lamenta, in primo luogo, che il Tribunale Regionale di Napoli, violando la legge generale sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359 e l'art. 42 della Costituzione, e falsamente interpretando l'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque, ed in aperto contrasto con il successivo art. 218 terzo comma dello stesso t.u., con i documenti e con la consulenza tecnica, abbia ritenuto che le piccole sorgenti captate per la costruzione dell'acquedotto del Comune di Vitulano fossero pubbliche, mentre dette sorgenti, site in proprietà privata, erano state oggetto di trasferimenti tra privati, non erano mai state iscritte negli elenchi ed erano state sempre ritenute dal Genio Civile di natura privata; inoltre, né il Comune né gli utenti avevano mai corrisposto alcun canone allo Stato, e d'altra parte esistevano nel Comune di Vitulano sorgenti di maggiore portata (Fontana Reale e S. Pietro), che approvvigionavano da secoli la popolazione.

La censura ha fondamento. La qualificazione di acqua pubblica è data, a norma dell'art. 1 del ricordato t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla sua attitudine ad usi di interesse per la generalità dei cittadini e e questa attitudine deve desumersi o dalla portata, o dall'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, ovvero dallo stesso sistema idrografico a cui appartiene, e ciò senza alcuna distinzione tra acque esistenti alla superficie ed acque sotterranee, per quanto estratte con mezzi artificiali e comunque sistemate o incrementate. La norma dell'art. 1, che definisce l'acqua pubblica, attiene a materia di stretto ordine pubblico ed ha natura essenzialmente dichiarativa, sì da comprendere acque che prima non vi erano comprese, e la qualità d'acqua pubblica, così definita, è indipendente da ogni accertamento e da ogni questione di proprietà pubblica o privata dell'alveo in cui scorre (Cass., Sez. Un., 22 ottobre 1954, n. 3996); per cui, anche se una sorgente sgorga in un fondo privato ed il privato abbia usato di quell'acqua da tempo immemorabile, non è d'ostacolo a che l'acqua stessa venga dichiarata pubblica, quando risulti che, anche isolatamente considerata, per la sua portata e per il luogo in cui si trova, abbia attitudine ad uso di pubblico interesse.

Alla stregua di tale criterio, nulla rileva che la sorgente Cortedonica sorga in proprietà privata e sia stata oggetto di trasferimento fra privati: quello che conta è la obiettiva situazione nel momento in cui se ne accerta la natura. Non essendo le acque considerate pubbliche per la loro essenza, ma per la funzione che possono compiere, non è escluso il carattere pubblico, nel significato or ora precisato, solo perché l'acqua sia stata sinora assorbita dai bisogni di un unico predio.

Neppure urta contro la dichiarata natura pubblica dell'acqua la mancata iscrizione degli elenchi, perché il fatto che un'acqua non sia stata compresa negli elenchi di acque pubbliche non impedisce che

essa venga dichiarata pubblica successivamente, sia dalla stessa autorità amministrativa in sede di formazione di elenchi suppletivi, sia dall'autorità giurisdizionale competente. Infatti, l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo della demanialità, che è preesistente e derivante dall'intrinseca idoneità dell'acqua a servire ad usi di generale interesse. Ne consegue che, mentre da un lato la natura demaniale può essere contestata, non ostante l'iscrizione, a meno che sia decorso il termine di mesi sei dalla pubblicazione dell'elenco, senza che sia stato proposto ricorso ai tribunali regionali (art. 1, ultimo comma, t.u. n. 1775 del 1933); dall'altro lato, l'accertamento della demanialità ha effetto non *ex nunc*, vale a dire dalla data del decreto, ma *ex tunc*, e cioè dal momento in cui l'acqua ha rilevato la sua idoneità ad usi di pubblico, generale interesse. Prima che tale idoneità si riveli, l'acqua viene in pratica considerata di natura privata e ciò spiega come, malgrado la potenziale (ma non ancor dichiarata) attitudine ad usi di pubblico interesse, possa avere formato oggetto di negozi di trasferimento fra privati.

Né ha rilevanza che esistano nel Comune di Vitulano sorgenti di maggiore portata rispetto a quella captata per la costruzione dell'acquedotto, perché se le minori sorgenti erano idonee da sole, od anche insieme ad altre, ad assicurare il rifornimento idrico del paese, in questa idoneità v'è l'attitudine al fine di interesse generale pubblico, anche se lo stesso fine si sarebbe potuto conseguire facendo ricorso ad altre acque. Non importa che altre sorgenti avessero maggiore portata, perché, a parte che ciò è contestato, l'importanza del bacino imbrifero e l'entità della massa d'acqua costituiscono elementi soltanto indiretti, ai fini della determinazione della natura pubblica o privata delle acque, essendo requisito fondamentale che identifica l'acqua pubblica la sua attitudine ad usi di pubblico interesse generale, come questo Tribunale Superiore ha già affermato (Trib. Sup. A. P., 13 marzo 1950, n. 3). — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 ottobre 1965, n. 18 - *Pres.*

Reale - *Est.* Giannattasio - Consorzio di Bonifica Assi Soverato (avv. Precone) c. Paolini (avv. Corapi) e Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche - Opere idrauliche - Esecuzione da parte di privati concessionari - Indennizzo ex art. 46 l. 2359 del 1865 - Responsabilità dei concessionari.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d).

**Espropriazione per p.u. - Danni per esecuzione di opera pubblica -
 Presupposto e limiti dell'indennizzo ex art. 46 l. 2359 del 1865
 - Risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - Differenza.**

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; c.c., art. 2043).

L'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, richiamato dall'art. 140, lett. d) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, per la costruzione delle opere idrauliche, nell'attribuire al proprietario danneggiato dall'opera pubblica il diritto all'indennizzo, si riferisce tanto alle opere eseguite direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici, quanto a quelle costruite da privati concessionari; in questa seconda ipotesi, la situazione giuridica dei concessionari nei confronti dei beni danneggiati non differisce da quella degli enti pubblici concedenti e, pertanto, i concessionari sono tenuti a rispondere dei danni in vece dell'Amministrazione statale alla quale si sono sostituiti (1).

A differenza del risarcimento dei danni per fatto illecito, previsto dall'art. 2043 del c.c., l'indennizzo ex art. 46, l. 25 giugno 1865, n. 2359, presuppone la liceità della condotta della P.A. o del concessionario dell'opera pubblica ed ha caratteri più limitati che valgono a circoscriverne l'oggetto alla parte sacrificata del valore intrinseco, effettivo, attuale, del bene che ha subito il pregiudizio, senza che sia possibile estenderlo al valore soggettivo e potenziale del bene leso (2).

(*Omissis*). — Il Consorzio di Bonifica Assi Soverato, con il primo motivo di appello, solleva preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere il Demanio dello Stato unico titolare dell'opera pubblica e portatore del pubblico interesse che l'ha creata

(1-2) Sull'applicabilità dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non solo all'attività (lesiva) della p.a. ma anche a quella dei privati concessionari, nonché sulla differenza tra indennizzo previsto dal cit. art. 46 e risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., cfr. Cass., Sez. Un., 14 marzo 1963, n. 631, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 289; 28 ottobre 1961, n. 2481, *Giur. it.*, 1963, I, 1, 377 con nota di G. CAPPUCCIO, *Giust. civ.*, 1961, I, 1712 con nota di richiami; 11 novembre 1959, n. 3341, *Giust. civ.*, 1960, I, 509, *Foro it.*, 1959, I, 1820 con nota; la sentenza 30 giugno 1959, n. 2072 della Corte Suprema, richiamata in motivazione, trovasi in *Resp. civ. prev.*, 1962, 293 e *Giust. civ.*, Rep., 1962, v. Espr. p.u., n. 53.

Dalla considerazione che i privati concessionari si pongono nei confronti dei terzi, ai fini della responsabilità ex art. 46, l. 25 giugno 1865, n. 2359 nella medesima posizione giuridica degli enti pubblici concedenti, la giurisprudenza ha tratto altresì la conseguenza che essi non possono essere condannati ad un *facere*, ma solo al pagamento dell'indennità dovuta ai sensi del predetto articolo o, nei congrui casi, al risarcimento del danno a mente dell'art. 2043 c.c. Così espressamente: Trib. Sup. Acque, 20 febbraio 1956, *Foro it.*, Rep., 1956, v. Espr. p.u., n. 134.

e per avere esso Consorzio agito, quale concessionario dello Stato, sotto il controllo e secondo un progetto generale di sistemazione fluviale predisposto dal Genio Civile, che ha collaudato l'opera.

L'eccezione viene proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ma tale tardiva deduzione non è d'ostacolo al suo esame, perché la legittimazione, sia attiva che passiva, è un elemento costitutivo dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo e se dedotta dalla parte interessata, la relativa eccezione non ha altro valore che quello di una pura e semplice segnalazione fatta al giudice. L'eccezione, peraltro, ad avviso di questo Collegio, è infondata.

Invero, come risulta dagli atti, con decreto 9 maggio 1955, il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste concedeva al Consorzio di Bonifica Assi Soverato di Catanzaro l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'ottobre 1953 al Torrente Melissa e suo affluente di destra per l'importo di lire 16 milioni a carico dello Stato. In forza di tale decreto, il Consorzio aveva, fra l'altro, l'obbligo di procedere all'esecuzione dei lavori in appalto e l'impegno della spesa era assunto al cap. 141 del bilancio del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste. Con successivo d.m. 29 agosto 1955 l'ammontare della concessione fu ridotta, al seguito del ribasso d'asta, a lire 11.787.000 e, infine, con altro decreto 11 luglio 1957, sempre lo stesso Ministero approvava il certificato di collaudo dei lavori eseguiti dal Consorzio, lavori accertati in lire 11.553.316 e dei quali veniva autorizzato il pagamento del saldo.

Trattandosi di lavori di ripristino della difesa valliva di un corso d'acqua e, in particolare, dei lavori destinati a porre riparo ai danni cagionati dall'alluvione dell'ottobre 1953 in Calabria, la materia è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938 (recante provvidenze per le zone colpite da alluvione in Calabria), che all'art. 1 autorizza il Ministero dei LL.PP. a provvedere al ripristino delle opere pubbliche danneggiate per conto dello Stato; e dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica integrale, che, dopo aver compreso nell'art. 2 tra le opere di competenza dello Stato quelle di difesa delle acque (art. 2, lett. e), all'art. 13 così dispone: « Alla esecuzione delle opere di competenza statale... provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione. La concessione è accordata al Consorzio dei proprietari dei terreni di bonifica o al proprietario della maggior parte dei terreni... ».

In base a tali elementi, poiché si trattava di opere di competenza statale e l'Amministrazione ricorse al sistema di esecuzione indiretta per concessione, al quale è solita ricorrere quando il concessionario abbia un proprio interesse all'esecuzione dell'opera; e poiché il ricordato

decreto 9 maggio 1955 dopo aver disposto all'art. 4 che il Consorzio di Bonifica Assi Soverato era autorizzato a procedere alle necessarie occupazioni di terreno con le forme previste dagli artt. 71 e segg., l. 23 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, soggiungeva all'art. 5 che l'ente concessionario era tenuto « a tenere rilevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori concessi », non sembra possa dubitarsi che, come nel caso di ricorso all'occupazione e all'espropriazione del bene altrui, avrebbero fatto carico al Consorzio tutte le spese, comprese quelle relative alle indennità spettanti all'espropriato, del pari l'indennizzo *ex art. 46* legge espropriazione non può far carico che al Consorzio anche se, in ultima analisi, l'opera, una volta compiuta, passi in proprietà pubblica. È il Consorzio, infatti, che trae beneficio dall'opera e che la esegue, nell'interesse proprio e dei consorziati, interesse che si accompagna all'interesse pubblico necessario a legittimare la concessione. Tra le opere pubbliche, che possono attribuire ai proprietari che ne sono danneggiati, il diritto all'indennizzo, a norma dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 sono espressamente previste quelle di carattere idraulico (art. 140, lett. *d*) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche), cioè tutte quelle che incidono sul regime delle acque. Le controversie, aventi per oggetto l'indennità per danni risalenti ad opere pubbliche non possono sorgere che nei confronti di un ente pubblico, ovvero del concessionario che ne tenga luogo: ove esiste il concessionario, che si è sostituito all'Amministrazione statale, questa non risponde, ma, in sua vece, risponde il concessionario (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1963, n. 631; 28 novembre 1961, n. 2481; 30 giugno 1957, n. 2072). In altri termini, la fattispecie prevista dall'art. 46 si riferisce tanto alle opere costruite direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici, quanto a quelle costruite da privati concessionari, la cui situazione giuridica, nei confronti dei beni danneggiati, non differisce da quella degli enti pubblici concedenti (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1959, n. 3341). Ciò si ricava anche dall'art. 12 del t.u. 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche, che prevede l'esecuzione di opere nell'interesse dei frontisti sotto il controllo dello Stato ed a spese di questo, stante il concorrente interesse pubblico.

A mantenere l'indennizzo, a carico del Consorzio, in questa limitata misura, concorrono anche altri elementi. Come già si è fatto cenno, l'art. 46 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità (in base al quale va determinata l'indennità richiesta) presuppone la liceità della condotta della pubblica amministrazione o del concessionario dell'opera pubblica, sicché l'indennizzo *ex art. 46* si differenzia nettamente da quello da illecito (*ex art. 2043 c.c.*), con la conseguenza che il primo ha caratteri più limitati, che valgono a circoscrivere la sfera di efficacia. La liceità della condotta della P.A., o del concessionario,

circoscrive l'oggetto dell'indennizzo *ex art. 46* alla parte sacrificata del valore intrinseco, effettivo e attuale, del bene che ha subito il pregiudizio, senza che sia possibile estenderlo al valore soggettivo e potenziale del bene leso, così come si verifica, invece, sia pure con il rispetto del principio della causalità, nel normale risarcimento del danno da illecito. L'indennizzo *ex art. 46* presuppone un danno reale, di carattere permanente, rapportabile — sul piano concettuale — ad una parziale espropriazione del valore intrinseco del fondo che ha subito il pregiudizio, con esclusione di quelle utilità alle quali non si abbia diritto. Il danno risarcibile, a norma dell'art. 46 della legge generale sulle espropriazioni, deve riguardare, cioè, il diritto di proprietà nel suo contenuto oggettivo. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 marzo 1964, n. 602 - Pres.
D'Arienza - Rel. De Peppo - Ric. Passannanti.

**Reato - Aggravanti - Destinazione della cosa a pubblica utilità -
Furto di materiali dall'alveo di un fiume o torrente - Applicabilità dell'aggravante.**

(c.p., art. 625, n. 7).

I fiumi, i torrenti, i canali indicati nell'art. 822 c.c. e nelle leggi speciali sulla materia, nonché i relativi alvei comprendenti le rive interne e tutto ciò che vi si trova (arena, pietre, ghiaia ecc.) sono beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, e come qualunque altro bene patrimoniale formano oggetto di tutela penale. Ove i predetti beni siano destinati ad uso di pubblica utilità (e questa destinazione risulta dalle leggi e dagli atti amministrativi che stabiliscono il loro regime), il furto dei materiali di cui è composto l'alveo (nella specie, di ghiaia) deve considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. (1).

(1) Con questa sentenza, che è precedente ad altre due della stessa Sezione del Supremo Collegio (Sent. 22 giugno 1964, n. 1384 e 23 giugno 1964, n. 1392, in questa *Rassegna*, 1965, 246 e 248) il problema dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, nella ipotesi di furto di materiali di cui è composto un bene del demanio marittimo o idrico (nella specie furto di ghiaia del letto del fiume Sele), viene impostato in modo più rigoroso e convincente.

La Corte Suprema ha ritenuto nelle citate più recenti decisioni che la sabbia, come tale, non costituisca cosa destinata a pubblica utilità, cosicché, ove sia oggetto di furto, non si applicherebbe l'aggravante di cui alla norma in esame. Una volta estratta dal lido del mare, e così mobilizzata, essa acquista infatti una propria individualità, per cui non adempie attualmente ed immediatamente a quella funzione di utilità collettiva che è per l'appunto caratteristica precipua delle cose destinate a pubblica utilità.

Ma così ragionando, si verrebbe a travisare la lettera della norma. L'art. 624 n. 7 infatti, parla di furto « su » cose e non « di » cose destinate a pubblica utilità. Il legislatore in altri termini, ha inteso indicare come furto aggravato, non solamente quello che abbia ad oggetto cose di pubblica utilità, ma anche quello che abbia ad oggetto beni che, di per se stessi, non presentino alcuna utilità per la collettività, ma che facevano parte integrante, prima della sottrazione, di beni con tali caratteristiche.

Il principio affermato nella sentenza che si annota, pertanto, risulta più conforme al sistema e trova conferma altresì nello spirito della norma, intesa a conferire una tutela più ampia a tutti quei beni che appaiono maggiormente destinati a finalità pubbliche.

G. ZOTTA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 30 settembre 1964, n. 1462 - Pres. Duni - Rel. Tartaglione - P.M. De Gennaro (conf.) - Ric. Puggelli.

Inosservanza di ordini dell'autorità - Ordine rivolto dai Carabinieri ad una singola persona - Rifiuto di ottemperarvi: costituisce reato - Fattispecie.

(c.p., art. 650).

Anche gli ordini impartiti ad una singola persona per ragioni di polizia giudiziaria sono da comprendere fra i provvedimenti la cui inosservanza è prevista come reato dall'art. 650 c.p. Il corrispondente di giornale, penetrato in luogo nel quale, dopo un fatto che presenta caratteri di delitto, è stato interdetto l'accesso dai Carabinieri per assicurare la conservazione dello stato delle cose in attesa dell'arrivo del magistrato, è tenuto ad obbedire all'ordine di allontanarsi senza prendere fotografie. Ove non ottemperi commette il reato di cui all'art. 650 c.p. (applicazione nel caso di cadavere, sulla strada, di persona vittima di incidente stradale) (1).

(1) Giurisprudenza costante, contrastata da pochissimi e non recenti precedenti difformi (così Cass., 21 maggio 1956, Vassilef, Riv. it. dir. pen., 1956, 544). Nel senso della sentenza annotata, sulla scorta di un criterio ermeneutico letterale ben difficilmente contestabile, è anche la migliore dottrina. Per tutti SABATINI GRUS., *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, 1961, 154 segg. Per quanto concerne la problematica relativa alla legittimità dell'ordine, vedasi Cass., 23 febbraio 1957, Giust. pen., 1957, II, 469, 520; Cass., 28 novembre 1961, Cerrone, Foro it., 1962, II, 106, con nota di DELFINO, ed *ivi* ampi richiami in dottrina e giurisprudenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 21 settembre 1964, n. 1511 - Pres. D'Arienzo - Rel. Cassisa - P.M. Marucci (conf.) - Ric. Castellano.

Giudizio civile e penale - Giudizio di rinvio - Limiti - Giudizio di rinvio vertente sull'ammissibilità di una attenuante - Nuova definizione giuridica del fatto - Inammissibilità.

(c.p.p., art. 545).

Giudizio civile e penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Presupposti.

(c.p.c., art. 545 e 152).

Quando l'annullamento con rinvio non sia pronunciato dalla Corte di Cassazione per tutte le disposizioni della sentenza, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata nelle parti che non abbiano connessione essenziale con quella annullata; per conseguenza il giudice di

rinvio, cui sia stato demandato il compito di accertare l'esistenza di un'attenuante invocata dall'imputato (nella specie, provocazione), non può dare al fatto una nuova definizione giuridica (nella specie esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anziché minaccia grave) (1).

L'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità sussiste per il giudice di rinvio, solo quando nel corso delle indagini sui punti annullati emerge una circostanza nuova, o comunque non precedentemente esaminata, la quale, indipendentemente da ogni esame sulle parti annullate della sentenza, imponga il riconoscimento di alcuna delle predette cause (2).

(1) Puntuale applicazione dei limiti del potere del giudice di rinvio posti dall'art. 545 c.p.c. (v. da ultimo Cass., 11 luglio 1961, Caluori, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 895, con nota di SIRACUSANO; Cass., 12 dicembre 1961, Monte, *Mass. pen.*, 1962, 462; Cass., 12 luglio 1962, De Donno, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, De Donno, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 1240, con nota di SIRACUSANO.


La seconda massima è un logico corollario della prima: per il giudice di rinvio l'obbligo ex art. 152 c.p.c. deriva esclusivamente dalle risultanze processuali concernenti punti della sentenza sui quali non sia formato il giudicato. Non costituisce evidentemente un'eccezione a tale principio, l'affermazione contenuta nella sentenza della S.C. 29 aprile 1964 (*Circolazione e trasporti*, 1964, 267; *Arch. pen.*, 1964, 324; *Riv. pen.* 1964, II, 585), secondo cui il giudice di rinvio ha il poterdovere di dichiarare estinto per amnistia sopravvenuta, il reato di cui alla imputazione, anche nel caso che sia rimasto fermo il punto della sentenza di secondo grado riguardante l'affermazione della responsabilità dell'imputato, e l'annullamento sia stato disposto unicamente per provvedere ad una nuova quantificazione della colpa: l'accertamento della causa di non punibilità infatti, può farsi in questo caso indipendentemente da un riesame dei punti della sentenza su cui si sia formato il « giudicato ».

Preme a questo punto osservare che, impropriamente la giurisprudenza suole usare il termine giudicato a proposito dei quali di una sentenza non annullati a seguito di una sentenza di Cassazione con rinvio. Il giudicato in senso proprio postula l'esaurimento del rapporto processuale, cioè dell'accertamento giudiziale di una imputazione, con il che si consente la eseguibilità della pronuncia.


Ma questo non è certo il caso che ci occupa: ci si trova infatti di fronte a decisioni su questioni autonome, semplici presupposti, anche se necessari, della decisione finale su di una imputazione; è evidente che di per se stesse non siano suscettibili di autonoma esecuzione.

Sarebbe pertanto più esatto adottare il termine « preclusione » che, da un lato pone in evidenza la situazione processuale determinantesi e consistente del divieto posto al giudice di riassumere la questione attinente a un mero presupposto della fattispecie criminosa considerata (cfr. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, 1961, III, 235), dall'altro evita il pericolo di possibili equivoci.

Così, nel caso sopra considerato, che attiene ad una ipotesi di sopravvenuta amnistia, pur essendo passati in « giudicato » (*rectius*: preclusi), i punti relativi alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e della responsabilità dell'imputato, non essendosi esaurito l'accertamento giudiziale del reato, l'amnistia applicabile sarà quella propria.



PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

A. C. JEMOLO, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1965, pp. 216.

In queste premesse ad una trattazione dei rapporti tra Chiesa e Stato l'A. ripropone tutta la problematica fondamentale del diritto ecclesiastico, affrontando da par suo le più importanti questioni, specialmente quelle agitate negli ultimi tempi, e sottoponendole al vaglio di un esame critico, sempre acuto e vivace, che stimola il lettore alla riflessione ed all'approfondimento.

Di tali questioni gioverà ricordare quelle sulla portata degli artt. 21, al. 3, al., e 19 della Costituzione e sugli aspetti più particolari, che ne derivano con riferimento alla « scuola libera », alle formule di giuramento richieste ai testimoni, all'obiezione di coscienza, eccetera, quelle sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del Concordato e, più in generale, sugli ipotizzati contrasti tra Costituzione e Patti lateranensi, quelle sulle norme relative ai cosiddetti abusi dei ministri di culto in materia elettorale. Né vanno dimenticate le questioni sulla qualifica di una funzione come religiosa o meno a proposito dell'interruzione di un predicatore quando questo tocchi argomenti politici, sulla possibile illiceità per lo Stato di provvedimenti canonicamente legittimi con il particolare riferimento al famoso caso del vescovo di Prato in relazione al quale vengono considerate le molte opinioni a suo tempo espresse, sulla rilevanza, rispetto agli atti dell'autorità ecclesiastica, del limite dell'« ordine pubblico ».

Nella impostazione dei vari problemi e nelle soluzioni prospettate costante è la preoccupazione dell'A. di non fare prevalere, per la interpretazione della legge, le proprie convinzioni personali « pur di giungere alla conclusione, alla quale si desidera giungere », pericolo particolarmente difficile da evitare in questa materia, dove hanno rilevanza interessi di ordine spirituale « cui gli uomini sono più attaccati » sebbene « oggi viviamo in un mondo, che accorda il primato all'economia », almeno apparentemente: comunque, nel debito conto vanno e sono tenute le istanze sociali.

Infatti, non si può prescindere da tali istanze delle comunità, come appare chiaro nel primo capitolo di queste « Premesse », ove si tratta della società civile e della società religiosa per concludere con una conseguente definizione del diritto ecclesiastico.

Società civile e società religiosa operano nello stesso territorio ed hanno in comune i medesimi individui, onde a tali rapporti non possono applicarsi, sebbene possano utilizzarsi, gli schemi ed i principi del diritto internazionale, che si riferisce a rapporti tra società le quali non presentano l'accennata comunanza di elementi mentre agiscono su piani analoghi. Di qui la differenza tra concordati e trattati internazionali, posta in rilievo dall'A., ma di qui pure il profondo significato del richiamo dei Patti lateranensi nella Costituzione della Repubblica italiana, richiamo che non può non incidere su tutto il sistema delle relazioni tra Chiesa e Stato (delle quali, peraltro, l'A. traccia in modo sobrio ed efficace, nella prima parte del secondo capitolo di queste « Premesse », l'evoluzione) evidenziando pure in tale campo l'aspetto societario, da cui è caratterizzata la nuova struttura costituzionale dello Stato italiano. Il che assume particolare rilievo nel diritto ecclesiastico vigente: basti pensare a quanto riguarda le confessioni diverse dalla cattolica, di cui si tratta nel terzo capitolo del volume con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 8 della Costituzione.

L'adombrata linea armonizza pure nell'ambito della disciplina, che qui si considera, il principio individualistico, per cui si pongono in primo piano i cittadini (DE LUCA, *Diritto ecclesiastico e sentimento religioso*, n. 7, p. 409, in *Raccolta di scritti in onore di A. C. Jemolo*, Milano, 1963), con quello sociale (GIMMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1961, p. 72 e segg.).

In ordine alla esposizione dei principi fondamentali sui rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, cui è dedicato il terzo capitolo, mentre del tutto convincente appare la riaffermazione del carattere primario dell'ordinamento giuridico della Chiesa e non può non condividersi che, se alla qualifica dello Stato italiano come confessionista o separatista o laico, qualifica pur sempre convenzionale, vuol darsi un significato giuridico, debba procedersi con giudizio complessivo o *a posteriori*, e non aprioristicamente per valutare quindi le singole attività ritenendole armoniche od aberranti nel sistema così delineato, molto opinabile è la posizione stessa del problema di una prevalenza tra norme del Concordato e norme della Costituzione. Benvero, appunto la esistenza dell'art. 7 della Costituzione, del cui significato e dei cui effetti si è molto discusso, dovrebbe rendere inipotizzabile una questione di legittimità costituzionale concernente le norme dei Patti lateranensi ed inammissibile, quindi, un sindacato di tali norme da parte della Corte Costituzionale (Cass. 23 ottobre 1964, n. 2651, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1097 ed, *ivi*, GUGLIELMI, *Questione di legittimità costituzionale delle norme concordatarie*; cfr. pure OLIVERO, *Sui contatti tra protocolli lateranensi e la Costituzione*, Foro it. 1964, IV, 70: v. altresì l'ampia bibliografia riportata dai due autori ora citati). In definitiva, se certamente non bisogna scorgere dovunque innovazioni e fratture, nemmeno bisogna disconoscere i profondi cambiamenti, anche di struttura, specie quando si considera il diritto come « creazione umana per scopi politici » e si ritiene che « le formule giuridiche servono a fissare delle realtà politiche ed economiche ».

Dopo un capitolo dedicato alla disciplina « diritto ecclesiastico », il quarto, l'ultimo capitolo cioè, tratta dell'incidenza del fattore religioso sul cittadino, ossia della situazione di questo in considerazione del fattore religioso, situazione imperniata sull'uguaglianza di fronte allo Stato, la quale tuttavia non deve escludere distinzioni derivanti da differenti posizioni giuridiche (v. *retro*, I, 451, n. 1, ed, *ivi*, i richiami di dottrina e giurisprudenziali). Particolarmente interessanti in argomento appaiono le questioni sulla disciplina delle persone giuridiche, le « questioni nell'ambito del diritto di famiglia connesse alla posizione religiosa » in tema di patria potestà e di affidamento dei figli minori per il caso di separazione dei genitori (questioni molto dibattute sul piano giuridico ed a cui viene data una soluzione aderente al motivo predominante di tutta l'opera senza forse, però, portare alle più armoniche conseguenze il rilievo, fatto all'inizio dallo stesso A., circa l'importanza del fattore religioso nella formazione della civiltà nonché nella creazione e nell'interpretazione delle leggi, onde ne resta influenzato il concetto di ordine pubblico, con il quale non possono contrastare i provvedimenti dell'autorità), le « questioni in materia successoria », le « questioni in materia funeraria », le questioni relative ai rapporti di lavoro con « i dipendenti laici di enti ecclesiastici ».

BENEDETTO BACCARI

F. G. SCOCA, *Il termine giudiziale nell'adempimento delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione*, Milano, 1965, pp. XII-192.

1. - Per esaminare e risolvere il problema enunciato nel titolo dell'opera in rassegna, lo Scoca imposta e conduce l'indagine, con indubbio rigore sistematico, considerando da una parte gli aspetti di diritto comune della questione relativa alla determinazione, ad opera del giudice, del termine di adempimento di un'obbligazione, e valutando poi se le conclusioni al riguardo enucleabili siano, ed in quali limiti, applicabili nei confronti dell'Amministrazione pubblica, attesa la posizione di questa nel rapporto obbligatorio e di fronte al giudice.

Questa stessa partizione della materia elaborata già rivela in quale più ampia

dimensione si proietti lo studio dello specifico accennato argomento; ed in realtà può senz'altro dirsi che questo ha offerto piuttosto l'occasione all'A. per un ampio esame, sul quale qui si vuole richiamare l'attenzione del lettore, del ben più vasto problema dei rapporti tra l'Amministrazione ed il giudice ordinario.

Soffermandosi sulle più recenti acquisizioni, secondo cui è l'individuazione del fenomeno della degradazione dei diritti soggettivi che, « vista nella prospettiva dell'articolo 2 » della nota legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, conduce « a negare, per inesistenza di diritti soggettivi, la giurisdizione del giudice ordinario, ogniqualvolta il fatto lesivo, posto a giustificazione della domanda giudiziale, è costituito da un atto di diritto amministrativo », l'A. osserva che le limitazioni dei poteri decisorii, che si fanno derivare dalla disposizione dell'art. 4 della ricordata legge, e normalmente si negano, peraltro, con riferimento ad attività di diritto privato, in realtà non sono tali, non hanno un autonomo valore, e tanto meno sotto un profilo processuale, poiché soltanto rispecchiano la situazione di diritto sostanziale, rilevante per la determinazione dell'ambito della giurisdizione: nel senso che, là dove le dette limitazioni sarebbero ipotizzabili, secondo la norma, e cioè con riferimento ad « atti di diritto amministrativo », è invece, con rilievo assorbente, da ritenere la carenza, per inesistenza del diritto, della stessa giurisdizione del giudice ordinario, il quale, altrimenti, quando ha giurisdizione, e cioè quando non vi è degradazione delle situazioni soggettive dei singoli, non è in alcun modo limitato nei suoi poteri di decisione (pp. 105-107).

In relazione a ciò, l'A. fa carico di un certo lassismo a quella giurisprudenza, che si induce a rifiutare dei provvedimenti — ripristinatori o comunque intesi ad imporre all'Amministrazione un determinato comportamento — senza curarsi di verificare la ricorrenza dei presupposti della giurisdizione e rifacendosi semplicemente al divieto di annullamento degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 4 in questione; e rileva che se ciò in genere non produce negative conseguenze, risultando le pronunce sostanzialmente corrette, in quanto riferite a casi nei quali la stessa giurisdizione sarebbe da negare, talvolta si determina, invece, anche errore sul « *quid decidum* », come quando, affermandosi la giurisdizione (e così in rapporto a situazioni che si collegano ad « atti compiuti secondo il diritto privato »), si negano statuizioni — di adempimento specifico, in genere — che debbono invece ritenersi, secondo lo stesso sistema della legge del 1865, perfettamente consentite, come quelle volte ad eliminare la lesione del diritto (pp. 113-115): lesione che è idonea, appunto, a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il disposto dell'art. 2 della legge, e che è riscontrabile quando manchi un provvedimento imperativo, che, altrimenti, degradando il diritto — degradazione ipotizzabile anche rispetto a situazioni immediatamente determinate da un comportamento materiale dell'Amministrazione, che sia però riferito ad un « atto programmatico », o sia esso stesso espressione di un « disegno programmatico » — fa venir meno la stessa giurisdizione (p. 133).

E poiché il divieto dell'art. 4 sarebbe da collegare, appunto, a situazioni nelle quali rilevi l'imperatività del provvedimento, e questo, d'altro canto, sempre esclude la giurisdizione del giudice ordinario nei rapporti o nelle situazioni che da esso sono incise, non resta materia, ritiene lo S., rispetto alla quale il divieto medesimo potrebbe operare (salvo casi del tutto marginali: pp. 144-148); sicché la norma deve ritenersi posta per « l'appagamento di un'esigenza formale, derivante dal principio della separazione dei poteri », piuttosto che per una « depauperazione di sostanza dei poteri del giudice nei confronti della Pubblica Amministrazione » (p. 140), con l'ulteriore conseguente rilievo che dallo stesso art. 4 nemmeno potrebbe desumersi un principio in ordine al divieto di determinati tipi di pronunce, mentre limitazioni possono sussistere, per alcune azioni costitutive o di condanna ad un « *facere* programmatico », ma in virtù delle « caratteristiche della situazione sostanziale influenzata dalla posizione dell'Amministrazione », della quale rilevi un'attività infungibile, e perciò nei limiti

in cui questa venga in considerazione per le peculiarità dell'azione amministrativa (« unilateralità, vincolo discrezionale al fine »): così restando consentite, in ogni altro caso, anche condanne ad un *facere* specifico, come nelle controversie « che hanno ad oggetto l'insoddisfazione di un diritto ad un comportamento non programmatico », e perciò non infungibile (pp. 157 e segg., 172).

2. La pur necessariamente sommaria esposizione del pensiero dello S., sul tema centrale fatto oggetto dell'indagine, può daré la misura dell'interesse del lavoro in rassegna, che apporta un contributo certamente perspicuo allo studio della tormentata materia dei rapporti tra Amministrazione pubblica e giudice ordinario, offrendo altre prospettive per un tentativo di sistemazione organica, in un quadro unitario, dei detti rapporti, e consentendo, con una completa e ragionata considerazione dei risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di far luogo ad un immediato confronto di tesi, indubbiamente utile per ogni ulteriore meditazione sulle questioni trattate: in relazione alle quali, e senza la pretesa di avviare una discussione di fondo, che i limiti delle presenti note non permettono, sulla bontà o meno delle conclusioni, cui perviene l'A., e delle singole argomentazioni ad esse propedeutiche, si vogliono qui segnalare, e piuttosto come spunti per un ulteriore approfondimento, quelle che sembrano più immediate ragioni di dissenso rispetto alla svalutazione, che allo S. è sembrato di dover rilevare, della fondamentale disposizione dell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Tale disposizione, come si è visto, non avrebbe alcun concreto valore precettivo, secondo l'A., poiché le limitazioni che da essa appaiono sancite non potrebbero riferirsi a situazioni nelle quali mancherebbe la stessa giurisdizione del giudice ordinario, i cui poteri decisori, invece, quante volte la giurisdizione sussista, non potrebbero che essere pieni.

Orbene, se può ritenersi corretta la conclusione di una necessaria coincidenza, in tesi, tra ambito della giurisdizione ed ambito dei poteri decisori del giudice, che della giurisdizione è fornito, non potrebbe tuttavia l'affermazione porsi in senso unidirezionale, poiché, invece, e reciprocamente, andrebbe anche individuato, nelle limitazioni che siano previste per determinati tipi di pronunce, un ulteriore o diverso criterio discriminatorio, evidentemente in senso negativo, della giurisdizione stessa: per determinare la quale, invero, ed una volta che si risolva il problema delle limitazioni in termini di giurisdizione, così negandosi l'ammissibilità dei c.d. limiti interni della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, non potrebbe essere sufficiente il solo criterio di collegamento alle situazioni soggettive, secondo la teoria cui lo S. mostra di aderire, ma dovrebbe tenersi conto, in una combinata valutazione, anche del *petitum*, che, a *parte iudicis*, è correlato al tipo di statuizioni che l'ordinamento consente.

Conseguentemente, ove limitazioni decisive si rinvenivano, dovrebbe piuttosto dirsi che la posizione, dedotta in giudizio per il conseguimento di un risultato non realizzabile con pronuncia del giudice ordinario, e cioè con quello che altrimenti si direbbe un *petitum* improponibile, non è di diritto soggettivo (e perciò rilevarsi il difetto di giurisdizione), anziché dall'affermazione del (ritenuto) diritto, e questo considerato sulla base soltanto della situazione soggettiva, desumersi l'inapplicabilità delle limitazioni stesse. Ed un discorso sulla superfluità dell'art. 4, condotto con riferimento alle dette situazioni e senza riguardo alla tutela, o alle limitazioni di tutela, per esse apprestata, o previste, potrebbe perciò non riuscire appagante, e nemmeno quando si inquadrassero nella prospettiva dell'art. 2 della legge, negandosi il diritto soggettivo e quindi la giurisdizione, tutte le situazioni non idonee a giustificare pronunce di condanna ad un *facere* a carico dell'Amministrazione pubblica, poiché, invero, e quando l'esclusione del diritto, anche per degradazione, non sia ricollegabile alle stesse situazioni sostanziali incise da un provvedimento imperativo, ed altrimenti siano tut-

tavia da negare quei tipi di pronunce, come in ragione dell'infungibilità dell'azione amministrativa, appunto alle limitazioni dovrebbe farsi capo per la stessa negazione e del diritto e della giurisdizione ordinaria, così confermandosi l'autonomo valore della norma dell'art. 4, e del principio che da essa si desume.

La norma, d'altra parte, non fu posta per un « malinteso » e « formale » ossequio al principio della separazione dei poteri, già all'epoca, del resto, più modernamente inteso come di distinzione e coordinamento delle funzioni dello Stato, bensì — come si evince anche dai lavori parlamentari, che dettero luogo ad elevate discussioni sul piano strettamente giuridico, prima ancora che su quello della mera convenienza politica del provvedimento — per trovare un giusto contemperamento, nell'interesse pubblico, piuttosto che per la salvaguardia delle prerogative di ciascun potere, tra le esigenze dell'azione amministrativa e quelle di una ugualmente completa garanzia giurisdizionale per i cittadini (cfr., per più ampi riferimenti, *Nel centenario della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E*, in questa *Rassegna*, retro, II, 4).

La necessità di un tale contemperamento, poi, è stata riconosciuta anche dalla Costituzione repubblicana, la quale, riaffermando il valore della separazione ed indipendenza delle funzioni anche dell'Esecutivo, ha particolarmente considerato sia l'esigenza di lasciare alla Pubblica Amministrazione la valutazione e la scelta dei mezzi per la cura degli interessi (per definizione pubblici) ad essa affidati, sia quella di garantire ai privati la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, ed a tal fine congiunto ha posto il precetto dell'art. 113, che, mentre la detta tutela assicura, tuttavia manda al legislatore ordinario di determinare quali organi di giurisdizione, in quali casi e con quali effetti, possono annullare gli atti dell'Amministrazione, e così sostanzialmente ribadisce, anzi ampliandola, la regola già posta con l'art. 4 dal legislatore del 1865 (cfr. GUGLIELMI, *I conflitti...* nella raccolta di studi *La corte Costituzionale*, a cura dell'Avvocatura dello Stato, pp. 399 e segg., ed in particolare 423 e segg., 447).

E poiché il divieto di annullamento è da intendere, anche in questa prospettiva, come divieto al giudice di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti, positivi o negativi, ed in genere di sostituirsi all'Amministrazione in ciò che attiene alla cura degli interessi pubblici, potrà discutersi, come prima si diceva, se ciò sia da valutare in termini di giurisdizione o di limiti interni di questa, e si potrà anche — con riferimento, *ad excludendum*, a situazioni che siano da ritenere del tutto e palesemente estranee a quegli interessi medesimi — continuare a dibattere il problema dell'individuazione del campo di operatività della norma dell'art. 4, ma di questa, e del principio con essa affermato ed oggi da ritenere di rilevanza costituzionale, non pare potersi comunque revocare in dubbio la piena validità.

MARIO FANELLI

Rassegna di giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di attività economiche, a cura di G. LANDI, *Riv. Società*, 1965, 901.

La rassegna qui segnalata è preceduta da un'ampia introduzione, nella quale il Landi puntualizza due problemi, tra loro connessi: se sia utile, ed in quali limiti, enucleare, nel campo delle scienze giuridiche, quanto attiene alle attività economiche (« diritto dell'economia », « diritto amministrativo dell'economia »), e perciò anche analizzare, in autonomia, i risultati raggiunti dalla giurisprudenza sulle questioni che in relazione a dette attività si pongono; se, avuto riguardo alle attività medesime, ed in particolare per ciò che concerne provvedimenti, di ispirazione affatto nuova, attinenti al controllo pubblico dell'economia, siano utilizzabili, ed eventualmente con quali adattamenti o limitazioni, gli strumenti tradizionali della giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di eccesso di potere, per inquadrare i provvedimenti stessi negli argini della legittimità.

In funzione del primo problema è la scelta degli argomenti, che è così caduta su quelli più direttamente concernenti le attività delle imprese pubbliche o private (possono segnalarsi, tra gli altri, gli argomenti relativi all'esercizio di autolinee, al commercio interno ed estero, alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, all'azionariato di Stato, all'industrializzazione del Mezzogiorno, alla disciplina dei prezzi, ai servizi pubblici in genere), senza tuttavia che siano rimasti trascurati altri temi più generali, che indubbiamente anche rispetto alle dette attività rilevano, come quelli attinenti ai contratti dello Stato e degli enti pubblici, alle concessioni amministrative, ai tributi.

L'esposizione, poi, che riguarda le decisioni ed i pareri più recenti del Consiglio di Stato, nelle accennate materie, è condotta con rigoroso criterio sistematico, con l'enunciazione preliminare dei problemi in relazione ai quali si sono avute le affermazioni giurisprudenziali, di cui è dato conto, e con qualche opportuno riferimento di dottrina; sicché, in definitiva, essa si presenta completa ed organica, e tale da favorire l'individuazione non soltanto degli orientamenti decisori di quel Consesso sulle singole questioni, ma anche degli stessi più generali principi considerati al fine, dei quali, perciò, più agevole può riuscire ogni ulteriore approfondimento, in vista della soluzione del secondo problema di cui innanzi si faceva cenno, in ordine alle applicazioni che siano da ritenere ammissibili nel particolare moderno settore delle attività economiche di interesse pubblico.

M. F.

SEGNALAZIONI *

G. ABBAMONTE, *Espropriazione e serietà dell'indennizzo*, Giust. Civ., 1964, III, 114.

L'A., nel commentare la sentenza 18 giugno 1963 della Corte Costituzionale — secondo cui l'indennizzo, previsto in materia di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 42, comma 3, della Costituzione, deve rappresentare un « serio e non simbolico » ristoro del pregiudizio economico risultante dall'esproprio — si propone il fine di dare più precisi contorni al concetto di « serietà » dell'indennizzo, introdotto dalla Corte e di risolvere, nel contempo, il problema se il Legislatore possa consentire un indennizzo inferiore al valore del bene purché non ne venga in gioco la « serietà » oppure se la decurtazione dell'indennizzo rispetto al predetto valore venale debba essere condizionata dai motivi dell'espropriazione e dagli interessi sui quali essa incida. Secondo l'Abbamonte il necessario collegamento che deve porsi tra l'art. 42 della Costituzione ed il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, comma 2, della Costituzione medesima, impone la seconda alternativa, per cui l'indennizzo potrà senz'altro essere inferiore al valore venale del bene quando la decurtazione sia lo strumento adatto ad eliminare una disuguaglianza sostanziale esistente tra espropriante ed espropriato (e nei limiti quantitativi idonei ad eliminare tale disuguaglianza) oppure, più in generale, quando il risultato dell'espropriazione comporti l'eliminazione di una situazione d'indebito privilegio degli espropriati.

La nota termina con l'esame delle conseguenze del collegamento tra gli artt. 3,

* La redazione di questo primo gruppo di brevi segnalazioni, a carattere meramente espositivo, di note ed articoli apparsi nelle principali riviste giuridiche negli anni 1964-65, è stata curata dagli avvocati B. BACCARI, M. FANELLI, L. MAZZELLA, A. QUARANTA e C. TONELLO.

comma 2, e 42, comma 3, della Costituzione sui poteri del legislatore ordinario nella determinazione dell'indennizzo e sulla delimitazione del controllo della costituzionalità delle leggi.

R. ALESSI, *Rilievi critici in ordine alle impugnative del comportamento omissivo dell'Amministrazione pubblica*, Riv. trim., dir. pubbl., 1964, 528.

Con l'articolo in rassegna l'Alessi critica l'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo il quale il silenzio — rifiuto della P.A., attraverso lo strumento tecnico — giuridico di cui all'art. 5 del T.U. com. e prov., darebbe luogo ad un vero e proprio provvedimento amministrativo negativo tacito, impugnabile in sede giurisdizionale ed, eventualmente, annullabile dal giudice amministrativo.

L'A. ritiene, invece, che il rifiuto di provvedere, in tutte le sue possibili forme di rifiuto espresso, tacito o presunto, non ha che l'efficacia di formalizzare e puntualizzare nel tempo una omissione di attività alla quale l'Amministrazione è in qualche modo tenuta, attività idonea a realizzare una utilità per il singolo, onde è l'omissione che costituisce la causa diretta della lesione.

Dovrebbe, pertanto, ad avviso dell'A., ammettersi, senza la necessità di fare riferimento alla finzione dell'esistenza di un provvedimento fantasma da annullare, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere di un ricorso tendente ad un mero accertamento della illegalità di un comportamento omissivo della P.A., sfociante in una decisione meramente dichiarativa di tale illegalità.

A. BENNATI, *Il bilancio dello Stato italiano nella sua nuova strutturazione economico-funzionale*, Riv. Cons. Stato, 1964, II, 570.

L'A. commenta il contenuto della recente legge 1 marzo 1964, n. 62 che, modificando la vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, ha disciplinato la nuova struttura del bilancio dello Stato.

Delle tre innovazioni apportate, consistenti: a) nell'adozione dell'esercizio finanziario in coincidenza con l'anno solare, b) nell'unificazione delle leggi di approvazione del bilancio, c) nella nuova classificazione delle entrate e delle uscite, l'A. prende particolarmente in esame quest'ultima ponendola a raffronto con la classificazione precedentemente in vigore e mettendo in rilievo come la nuova strutturazione del bilancio permetta di selezionare i dati sotto il profilo funzionale, con la determinazione dei costi di ogni funzione o servizio, e di classificare le spese sotto il profilo economico, in modo che sia possibile valutare gli effetti dell'attività finanziaria dello Stato sull'economia nazionale.

E. CANNADA BARTOLI, *Annullamento d'ufficio ed inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi*, Foro Amm., 1964, II, 143.

Il Consiglio di Stato, con la decisione 30 settembre 1964, n. 654 delle VI sezione, ha inteso stabilire una corrispondenza tra inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi divenuti intangibili per decorso dei termini d'impugnazione ed inammissibilità dell'annullamento d'ufficio dei medesimi, fondandola sull'esclusione dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto divenuto inoppugnabile.

L'A. critica il ragionamento seguito dai giudici ed osserva che la strada per giungere al collegamento dell'inammissibilità dell'annullamento d'ufficio al decorso dei termini per adire il giudice amministrativo dev'essere altra: quella di ritenere che, per ragioni di eguaglianza, la P.A. dev'essere legata al decorso degli stessi termini valevoli per i cittadini.

A. CHICCO, *L'imposta sulle aree fabbricabili e la Costituzione*, *Foro Pad.*, 1964, I, 464.

In nota alla sentenza 14 dicembre 1963, n. 1058, della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, l'A. esamina, con la questione evidenziata nel titolo, altri due problemi, pure toccati nell'indicata pronuncia.

Così ricorda come la giurisprudenza sia orientata per l'ammissibilità della c.d. « tutela concorrente » di diritti subiettivi e di interessi legittimi, specie in ipotesi di unico provvedimento amministrativo in cui confluiscono posizioni giuridiche subiettive protette direttamente ed indirettamente dall'ordinamento, e come la semplice prospettazione dell'inesistenza del potere non valga, di per sé, a spostare la giurisdizione dal piano degli interessi a quello dei diritti, attesoché occorre aver riguardo più che alla formulazione della domanda al c.d. « *petitum* sostanziale ». Tratta, poi, del problema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale in relazione alla questione di giurisdizione, sia sotto il profilo della sua precedenza logica che in relazione alle altre pregiudiziali. Infine esamina i requisiti dell'imposizione tributaria, in generale, sotto il profilo della sua conformità al dettato costituzionale, e, ricordando il vario orientamento della giurisprudenza sul delicato problema, scende al più particolare studio dei requisiti, e soprattutto dei limiti temporali, dell'imposizione sulle aree fabbricabili.

E. GARBAGNATI, *Ancora in tema di opposizione da parte di un solo condebitore, ad un decreto d'ingiunzione pronunciato nei confronti di una pluralità di debitori solidali*, *Giur. it.*, 1964, I, 2, 755.

L'A. critica l'ordinanza istruttoria del Tribunale di Rovigo in data 17 aprile 1963, nella parte con cui essa escludeva l'applicabilità dell'art. 322 c.p.c. sull'assunto che in un giudizio di primo grado non potrebbero applicarsi norme le quali concernano le impugnazioni. Più particolarmente, l'A. trae occasione per ribadire la tesi, già espressa in altri scritti, secondo la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce vero mezzo di impugnazione del decreto stesso come provvedimento giurisdizionale dichiarativo identico per natura ad una sentenza di condanna, e sostiene la piena applicabilità del citato articolo. L'A. critica, poi, l'anzidetta ordinanza, nella parte, con cui fondandosi sull'argomento *a contrario* desunto dall'art. 1306 c.c. esclude la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo, in pendenza del giudizio di opposizione promosso da uno dei condebitori, nei confronti degli altri debitori solidali non opposenti. Ritiene, infatti, l'A., mutando una sua precedente opinione, che, dalla mancata riproduzione nel nuovo codice del disposto dell'art. 471, n. 3, c.p.c. del 1865 e non offrendo l'art. 1306 c.c. lo strumento per superare un precedente giudicato pure in relazione ai limiti posti dall'art. 2909 c.c., gli effetti dell'opposizione al decreto d'ingiunzione siano limitati al debitore o ai debitori opposenti e che, correlativamente, scaduto il termine per l'opposizione, il decreto stesso possa essere dichiarato senz'altro esecutivo nei confronti di tutti i condebitori non opposenti.

G. A. MICHELI, *Osservazioni in tema di « manifesta infondatezza » della questione relativa alla retroattività della legge tributaria*, *Riv. dir. fin. e scienza delle fin.*, 1964, II, 157.

L'A. critica la decisione del Consiglio di Stato 14 dicembre 1963, n. 1058 (Sez. V), la quale ha ritenuto manifestamente infondata, sotto il profilo dell'ammissibilità per il nostro ordinamento della efficacia retroattiva delle leggi tributarie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, che istituisce l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili.

Pur rilevando che in più occasioni la Corte Costituzionale si è pronunciata in senso contrario alla illegittimità costituzionale delle leggi tributarie retroattive, sia pure senza pervenire ad affermazioni di massima data la particolarità delle fattispecie sottoposte al suo esame, l'A. ritiene che una capacità contributiva meramente fittizia, perché collegata a fatti verificatisi molto tempo prima dell'entrata in vigore della legge che istituisce il tributo, contraddicendo alle regole della comune esperienza, non fonda legittimamente il potere di imposizione dell'ente pubblico; sicché, a suo giudizio, la questione, sotto il profilo del possibile contrasto con l'art. 53 della Costituzione, meritava di essere rimessa all'esame del giudice della legittimità costituzionale delle leggi.

G. A. MICHELI, *Profili critici in tema di potestà di imposizione*, Riv. dir. fin. e scienza delle fin., 1964, I, 3.

Con l'articolo in rassegna il Micheli, premesso che non può essere seguita l'opinione di quegli autori (Berliri, Casetta) per i quali le tasse non sarebbero riferibili al concetto lato del tributo inteso come una prestazione coattiva — di carattere patrimoniale o ad esso riconducibile — in favore dell'ente pubblico, osserva che nell'ambito della teoria generale delle prestazioni coattive, il carattere coattivo della prestazione, se costituisce uno degli elementi qualificanti il tributo, non è sufficiente per differenziarlo dalle altre prestazioni dovute all'ente pubblico in forza del suo potere d'impero (servizio militare, espropriazione per pubblica utilità, prestiti pubblici forzosi, successione dello Stato nelle eredità private vacanti etc.) e pone in rilievo, altresì, i caratteri differenziali tra le varie figure prese in esame per distinguerle da quelle del tributo in senso proprio.

Delineati così, in maniera negativa, i confini del potere di imposizione, l'A. afferma che la nozione di tributo si presenta come un concetto residuale, cioè come di una prestazione coattiva pecuniaria senza corrispettivo che non può essere rapportata ad altri schemi giuridici relativi a rapporti tra l'ente pubblico ed il soggetto sottoposto al potere di supremazia.

Dopo aver fatto riferimento al tentativo della dottrina (Griziotti) di individuare l'aspetto funzionale del tributo attraverso la nozione di « causa impositionis », l'A. prende in esame il contenuto dell'art. 53 della Costituzione per affermare che la capacità contributiva delimita, qualificandolo, il potere di imposizione e concorre, quindi, a determinare il concetto di tributo nel senso che essa serve ad ancorare il tributo stesso alla necessità che il legislatore scelga un presupposto di fatto, al cui verificarsi è dovuta la prestazione coattiva, che si ricolleggi comunque ad una manifestazione di capacità contributiva, cioè ad un fatto suscettibile di valutazione economica.

A. PIOLA, *Legittimità dell'art. 402 cod. pen. e nozione di religione dello Stato*, Foro it., 1965, I, 929.

L'A., in una nota adesiva alla sentenza 31 maggio 1965 n. 39 della Corte Costituzionale (pubblicata con richiami di dottrina e di giurisprudenza in questa *Rassegna*, 1965, I, 450), sostiene che gli artt. 402 e segg. del vigente codice penale sono in piena armonia con i principi generali del nostro diritto costituzionale e del nostro diritto ecclesiastico: come deve essere per logica in un sistema giuridico organico regolante i vari aspetti del fenomeno religioso socialmente rilevante.

In particolare, l'art. 402 c.p., tutelando il sentimento religioso diffuso nella comunità, non crea una discriminazione tra cittadini, né limita la libertà delle confessioni acattoliche, lesa semmai dalla mancanza di un'eguale norma protettiva, né contrasta

con il diritto di professare una fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, o condiziona capacità e attività delle confessioni diverse dalla cattolica.

Inoltre, aggiunge l'A., la disuguaglianza di condizione giuridica tra la religione cattolica e le altre confessioni troverebbe fondamento nell'art. 7 della Costituzione.

A. M. SANDULLI, *Precisazioni in tema di mancanza di potere ed inesistenza dell'atto amministrativo*, *Foro Amm.*, 1964, II, 200.

La nota in rassegna, pur prendendo spunto dalla sentenza 10 giugno 1964, n. 1427 della Corte di Cassazione, si presenta come uno svolgimento ed un chiarimento di concetti già espressi dall'A. in precedenti scritti in tema di inesistenza dell'atto amministrativo.

Attraverso un'adeguata esemplificazione tratta dal diritto vigente, il Sandulli sostiene che, se una notevole parte dei casi di inesistenza dell'atto amministrativo dipende da carenza di potere nell'autorità amministrativa, non per questo si può dire — come vorrebbe il Giannini (M.S.) — che tutti i casi di comportamento della P.A. senza potere si risolvono sempre e necessariamente in ipotesi di inesistenza dell'atto amministrativo, con conseguente mancanza di forza imperativa e di esecutività. L'inesistenza dell'atto amministrativo, d'altro canto, non presuppone necessariamente una carenza di potere, potendosi anche alcuni casi di cattivo esercizio di un potere effettivamente esistente risolversi in inesistenza dell'atto.

Una necessaria concomitanza tra atto amministrativo ed effettiva sussistenza del corrispondente specifico potere nell'autorità che lo ha emanato è assolutamente estranea — secondo l'A. — al nostro diritto vigente.

A. M. SANDULLI, *Deliberazione di negoziare e negozio di diritto privato della Pubblica Amministrazione*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 1.

Considerato che la procedura volta all'adozione degli atti deliberativi richiesti per l'esercizio dell'attività negoziale di diritto privato dell'Amministrazione pubblica rimane del tutto estranea all'attività medesima, questa esclusivamente da valutare in un profilo privatistico, e la prima, invece, completamente dominata dal diritto amministrativo, il S. osserva che nel diritto privato, perciò, debbono ricercarsi le regole in ordine all'esistenza, alla validità ed all'efficacia del negozio, e che tale ricerca, tuttavia, deve essere condotta senza perdere di vista le regole pubblicistiche relative all'organizzazione dell'ente interessato, che sono quelle che consentono anche di individuare la posizione dell'agente « qualificato » a realizzare i negozi di diritto privato imputabili all'ente medesimo, ma non (o non ancora) abilitato alla negoziazione con delibera dell'organo competente.

L'A. rileva che per detta imputabilità ben può farsi ricorso al concetto di rappresentanza, e sottolinea che, nella materia considerata, la fattispecie costitutiva della posizione giuridica di rappresentante può considerarsi completata col venire ad esistenza dell'atto deliberativo, che è da valutare, per altro, secondo le regole pubblicistiche. Rileva, ancora, che consequenzialmente, e ragionandosi rispetto al negozio, e perciò in termini privatistici, i problemi di mancanza, inefficacia o invalidità della deliberazione di negoziare possono risolversi secondo le regole in tema di procura (artt. 1398-1399 c.c.), pervenendosi a queste conclusioni: nei primi due casi (mancanza o inefficacia dell'atto deliberativo) il negozio, da ritenere posto in essere da *falsus procurator*, sarà senz'altro inoperante per l'ente pubblico; nel terzo caso, tale inoperatività andrà ugualmente rilevata immediatamente, quando l'atto invalido sia stato annullato, e sia perciò da ritenere come non mai esistito, mentre potrà, in mancanza, essere fatta

valere in giudizio ordinario (e però soltanto dall'Amministrazione, come soltanto dalla parte rappresentata possono farsi valere i vizi della procura), all'uopo invocandosi la disapplicazione della deliberazione invalida, per i vizi propri di questa.

Da ultimo l'A. accenna, senza farne oggetto della trattazione, al problema, che potrebbe venire in rilievo in riferimento ai vizi del procedimento amministrativo ordinato al negozio di diritto privato, di una responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.

V. SPAGNUOLO VIGORITA, *Sul mutamento del « titolo » dell'espropriazione*, *Riv. giur. edil.*, 1965, I, 527.

Premesso che la Pubblica Amministrazione può di massima scegliere il titolo dell'espropriazione fra due (o più) egualmente disponibili, l'A. ritiene che nell'ambito della sola procedura espropriativa o di occupazione, separatamente considerate, la P.A. debba restar coerente alla legge inizialmente applicata, onde la commistione importerebbe l'illegittimità degli atti sviati rispetto alla scelta originaria, salva la facoltà di rinnovare la procedura. Naturalmente, la fedeltà al titolo prescelto va affermata anche, per così dire, a danno dei privati.

La soluzione sostenuta con riguardo alla procedura espropriativa od a quella di occupazione isolatamente considerate va ribadita, poi, secondo l'A., anche considerando assieme l'una e l'altra, se l'occupazione è preordinata all'espropriazione, nonostante la reciproca autonomia dei procedimenti, la quale avrebbe finalità e portata delimitate e non influenti sul problema esaminato. In tale ipotesi le conseguenze del mutamento del titolo consisterebbero nella illegittimità dell'occupazione, ma non necessariamente dell'espropriazione, di cui, peraltro, la commistione potrebbe essere un indice al fine di dimostrare la « falsa causa ».

Lo stesso A., comunque, non nasconde la delicatezza della questione, da ultimo accennata, rimessa con la decisione favorevolmente annotata (*Cons. di Stato*, sez. IV, 25 novembre 1964, n. 1355) all'Adunanza plenaria.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI *

LEGGE 1 NOVEMBRE 1965, N. 1179 - Converte in legge, con modificazioni varie, il d.l. 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (G.U. 3 novembre 1965, n. 275); v. *retro*, II, 137, ed ivi la nota 1.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213 - Reca provvedimenti a favore della cinematografia; prevede, tra l'altro, varie agevolazioni tributarie (G.U. 12 novembre 1965, n. 282).

LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1246 - Reca norme integrative all'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in particolare in materia di personale (G.U. 17 novembre 1965, n. 287).

LEGGE 31 OTTOBRE 1965, N. 1261 - Disponendo, tra l'altro, circa le indennità spettanti ai membri del Parlamento, assoggetta le stesse ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile e complementare, e relative addizionali, e ad altra imposta, in sostituzione di quella di famiglia (G.U. 20 novembre 1965, n. 290).

LEGGE 4 DICEMBRE 1965, N. 1309 - Converte in legge, con modificazioni, il d.l. 7 ottobre 1965, n. 1118, recante provvedimenti per la sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana (G.U. 7 dicembre 1965, n. 305); v. *retro*, II, 137.

LEGGE 6 DICEMBRE 1965, N. 1369 - Aggiunge l'articolo 496 bis al codice di procedura penale e sostituisce il testo degli articoli 357 e 367 dello stesso codice, disciplinando, con tali nuove norme, l'uso dei registratori nel processo penale (G.U. 21 dicembre 1965, n. 317).

LEGGE 6 DICEMBRE 1965, N. 1379 - Reca modificazioni al regime tributario delle società concessionarie di servizi telefonici (G.U. 23 dicembre 1965, n. 319).

D.M. 14 DICEMBRE 1965, - Emanato secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, detta le modalità di applicazione dei benefici fiscali previsti da lo stesso articolo 13 della legge indicata e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 (G.U. 18 dicembre 1965, n. 315).

LEGGE 17 DICEMBRE 1965, N. 1395 - Proroga al 30 giugno 1966 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati ai sensi degli articoli 1 e 2 del r.d. 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30. Alla stessa data del 30 giugno 1966 proroga il termine di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1965, n. 1110. (G.U. 27 dicembre 1965, n. 321).

LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415 - Proroga al 31 dicembre 1966 il termine di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 724 in materia di appalti e revisione di prezzi per opere pubbliche (G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).

* Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse.

LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1419 - Proroga al 31 dicembre 1966 le disposizioni del titolo terzo del d.l. 15 marzo 1965 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, in materia di interventi per la ripresa dell'economia nazionale (G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE, N. 1447 (presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Tesoro, al Senato della Repubblica, il 25 novembre 1965): *Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento e la semplificazione delle procedure.*

« Testo »:

ART. 1 - Il Governo della Repubblica è delegato a trasferire agli organi periferici delle Amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano agli organi centrali.

Il decentramento dovrà essere effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle Amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici, ai cui provvedimenti potrà attribuirsi carattere definitivo;

c) potranno sostituirsi ai pareri e controlli di organi centrali, sugli atti inerenti alle funzioni decentrate, pareri e controlli di organi periferici.

ART. 2 - Entro lo stesso termine di un anno, il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare le norme necessarie per il riordinamento dei Ministeri e degli uffici periferici in attuazione degli articoli 95, comma terzo, e 97 della Costituzione.

La ripartizione delle attribuzioni fra i vari Dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità e per materie e compiti determinati, al fine di evitare duplicazioni di competenze ed interventi non necessari, e di assicurare all'azione amministrativa la maggiore coesione ed unità di indirizzo.

Nell'ambito di ciascun Ministero le relative attribuzioni saranno ripartite tra uffici centrali e periferici, ove previsti, in modo che risulti chiaramente determinata la loro rispettiva competenza nonché la responsabilità dei funzionari ad essi preposti. Salva restando la facoltà del Ministro di delegare attribuzioni di sua competenza ai capi degli uffici e di avocare a sé, quando ne ravvisi l'esigenza, la trattazione di determinati affari, avverso i provvedimenti emanati per competenza propria dai capi degli uffici centrali e periferici sarà prevista la possibilità di ricorso gerarchico al Ministro, il quale deciderà su relazione del direttore generale competente. Le norme delegate potranno attribuire carattere definitivo a provvedimenti di organi centrali.

Gli uffici dovranno essere ordinati in modo che il loro funzionamento risulti adeguato anche alle esigenze economiche e sociali della collettività ed all'efficace adempimento dei rispettivi compiti e servizi.

Le norme delegate potranno disporre il trasferimento di determinati servizi da una ad altra Amministrazione, la unificazione, la istituzione e la soppressione di direzioni generali e di altri uffici centrali nonché la modifica della circoscrizione territoriale degli uffici periferici. In particolare, potranno prevedere la istituzione o il potenziamento, presso ciascun Ministero, di un servizio ispettivo, alle dirette dipendenze del Ministro e con organizzazione, in quanto occorra, sia centrale che periferica.

Dalla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici non dovrà conseguire un aumento di spesa per il bilancio dello Stato.

ART. 3 - Con le stesse modalità stabilite dalla presente legge ed entro il termine di due anni, il Governo della Repubblica potrà provvedere alla semplificazione delle procedure amministrative.

La semplificazione dovrà essere attuata in modo da conferire tempestività ed efficienza all'azione amministrativa, salvaguardando l'interesse pubblico e contemplando adeguate garanzie per i cittadini. A tal fine dovrà prevedersi: l'eliminazione di interventi o adempimenti non necessari e di duplicazioni di competenza; la sostituzione, ove possibile, di dichiarazioni di parte alla documentazione amministrativa a carico dei cittadini.

ART. 4 - Ai fini della emanazione delle norme delegate previste nei precedenti articoli è costituita una Commissione consultiva composta da nove deputati e nove senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

La Commissione dovrà esprimere il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti, sentiti i Ministeri interessati, dalla Presidenza del Consiglio.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 5 - Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testi unici, con le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie per il loro adeguamento e per il loro coordinamento anche con le altre disposizioni vigenti, delle norme emanate in base alla presente legge.

I testi unici saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 6 - La presente legge non concerne: il Ministero degli affari esteri; il Ministero della difesa; l'ordinamento delle Forze armate e dei Corpi di polizia; l'ordinamento e le attribuzioni degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato; l'ordinamento delle Scuole e degli Istituti d'istruzione di ogni ordine e grado; le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato.

« Osservazioni »:

Il disegno di legge, di cui si tratta, come risulta evidente dal testo innanzi riportato, è caratterizzato dallo scopo precipuo di rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività amministrativa. Tale scopo si dovrà realizzare, in armonia con i principi costituzionali, attraverso tre mezzi fondamentali, indicati nel titolo del disegno stesso, collegati l'uno all'altro: il cosiddetto decentramento, il riordinamento degli uffici, la semplificazione delle procedure.

Per quanto riguarda il primo di questi tre mezzi, rilevato che almeno in parte, legislativamente, il decentramento è stato già attuato con vari provvedimenti, in relazione ai principi e criteri direttivi, fissati nell'art. 1, il collegamento tra più appro-

priata valutazione degli interessi pubblici e snellimento delle procedure, da un lato, e decentramento, dall'altro, mentre evidenzia lo scopo sopra individuato, consente di mantenere, pure prescindendo da quelle funzioni per le quali sia essenziale la esplicazione da parte delle Amministrazioni centrali, l'attuazione del decentramento entro limiti opportuni. Ciò che si armonizza con la semplice « facoltà » di attribuire carattere definitivo agli atti degli organi periferici, in quanto l'uguaglianza di trattamento o per lo meno l'unità di indirizzo rispetto a situazioni identiche od anche solo analoghe deve pur tenersi nel debito conto.

Il sottolineato scopo della funzionalità dell'attività amministrativa trova riscontro anche nel mezzo del riordinamento degli uffici (art. 2), il quale deve tendere ad evitare tutto quanto può rappresentare inutile complicazione e sterile formalismo oppure soltanto difetto di chiarezza nell'attribuzione delle competenze, mentre la facoltà del Ministro di avocare a sé la trattazione di determinati affari e la prevista possibilità di ricorso gerarchico rispondono appunto all'esigenza di contenere una indiscriminata estensione del decentramento, delle cui ipotizzabili conseguenze si è già fatto cenno.

Al medesimo scopo ancor più chiaramente è diretta la semplificazione delle procedure (art. 3), il cui equilibrio si rinviene nel contemperamento dell'interesse della collettività e dell'interesse dei singoli. Possono apparire forse generiche le espressioni in proposito usate di « tempestività ed efficienza » dell'azione amministrativa e forse scarsi i criteri indicati per il raggiungimento degli obiettivi prospettati, ma, in effetti, una maggiore precisazione dei principi ed una più ampia elencazione dei criteri sarebbero controproducenti, come del resto risulta dalle salvezze formulate laddove i criteri si sono più dettagliatamente configurati: così, per esempio, nella prevista sostituzione delle dichiarazioni di parte alla documentazione amministrativa a carico dei cittadini si è aggiunto l'inciso « ove possibile » ed opportunamente, giacché molte volte ciò se sgrava di un onere il cittadino può rappresentare un aggravio per l'Amministrazione complicandone l'attività e risolvendosi, al postutto, in un danno del cittadino stesso, quanto meno sotto l'aspetto del tempo occorrente per l'adozione dei provvedimenti.

Comunque, in definitiva, molto è lecito attendersi dai provvedimenti delegati, nel senso di un avvicinamento tra collettività e singoli, alla stregua dello scopo, cui mira la delega richiesta dal Governo, e dei mezzi previsti per la realizzazione di tale scopo, pur se in rapporto a tutto ciò dipenderà dalla concreta applicazione, degli emanandi provvedimenti delegati, nello svolgimento dell'attività amministrativa il raggiungimento degli obiettivi, che si vogliono perseguire.

A conclusione sembra il caso di porre in luce l'espressa esclusione di applicazione della delega a taluni uffici amministrativi, alla scuola ed alle magistrature dello Stato (art. 6), che ovviamente hanno funzioni ed esigenze particolari, onde ogni accomunamento sarebbe del tutto impensabile.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA'

DISPOSIZIONI DI LEGGE DELLE QUALI E' STATA DICHIARATA L'ILLEGITIMITA' COSTITUZIONALE

D.P.R. 5 APRILE 1951, N. 203 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): artt. 74, 75, 76.

Delle disposizioni degli artt. 74 e 75 (trasfuse negli artt. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e 82, 83 del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570), limitatamente alle parti che

riguardano i consigli comunali, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Della disposizione dell'art. 76, limitatamente alle parole « Il consiglio comunale », l'illegittimità è stata dichiarata a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 93, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; per riferimenti, v., *infra*, sub d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570).

LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 328 (*Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali*): art. 2.

Della disposizione indicata, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli comunali, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione alla pronuncia di illegittimità resa per altre disposizioni (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 93, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; per riferimenti, v., *infra*, sub d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570).

LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136 (*Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*): art. 43.

Della disposizione dell'indicato art. 43, nella parte che riguarda i Consigli comunali, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 93, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; per riferimenti, v., *infra*, sub d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570).

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 559 (*Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale*): art. 2, comma terzo.

Di tale disposizione, nella parte in cui l'applicazione del condono è condizionata a che intervenga la definizione amministrativa dell'accertamento tributario entro un anno dall'entrata in vigore della legge, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (Corte Cost., sent. 22 dicembre 1965, n. 85, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa dalla Commissione distrettuale delle imposte di La Spezia con ordinanza del 28 aprile 1964, G.U. 29 agosto 1964, n. 212, segnalata in questa *Rassegna*, 1964, II, 133).

D.P.R. 9 MAGGIO 1960, N. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*): artt. 82, 83, 84.

Le disposizioni degli artt. 82 e 83, nelle parti che riguardano i Consigli comunali, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Per la disposizione dell'art. 84, e sempre per la parte concernente i Consigli comunali, l'illegittimità è stata dichiarata a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 93, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.). Le questioni di legittimità concernenti le indicate disposizioni e quelle — di cui *infra* — del d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203, della legge 18 maggio 1951, n. 328 e della legge 23 marzo 1956, n. 136, sono state esaminate dalla Corte a seguito delle deliberazioni di remissione del 24 e 29 gennaio 1965 del Consiglio comunale di Sperlonga (rispettivamente in G.U. 3 aprile 1965, n. 85 e G.U. 30 aprile 1965, n. 109), del 7 febbraio 1965 del Consiglio comunale di Montenero Valcochiara (G.U. 15 maggio 1965, n. 122) e del 24 marzo 1965 del Consiglio comunale di Bergamo (G.U. 15 maggio 1965, n. 122); le deliberazioni stesse sono state segnalate in questa *Rassegna*, retro, II, 49-50 e 81, con richiamo anche a precedenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali, sotto altri profili, le questioni erano state ritenute non fondate.

D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 867 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo*): art. unico.

Della disposizione indicata, per la parte in cui rende obbligatoria *erga omnes* la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, comma primo, de la Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 100, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa con ordinanza 26 febbraio 1965 del Pretore di Roma, G.U. 15 maggio 1965, n. 122, segnalata *retro*, II, 82).

LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 97 (*Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741*): art. unico.

La legge indicata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 39 della Costituzione (Corte Cost., sent. 22 dicembre 1965, n. 88, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa dal Pretore di Roma con ordinanza 6 ottobre 1964, G.U. 27 marzo 1965, n. 78, segnalata *retro*, II, 51).

LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, artt. 3, 4.

LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, artt. 2, 3 (*Norme in materia di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori*).

Delle disposizioni indicate è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, limitatamente a quanto da esse previsto per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale e per le sentenze della Corte stessa (Corte Cost., sent. 6 dicembre 1965, n. 75, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; questione sollevata dalla stessa Corte Costituzionale, con ordinanza del 12 novembre 1965, G.U. 13 novembre 1965, n. 284; v., *infra*, 175).

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 15 (*Autorizzazione a procedere*).

La questione di legittimità costituzionale della disposizione indicata è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 99, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; la questione era stata rimessa dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965, G.U. 3 aprile 1965, n. 85, segnalata *retro*, II, 46).

CODICE DI PROCEDURA PENALE, artt. 22, 23, 91 (*Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile - Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale - Diritto di costituirsi parte civile*).

La questione di legittimità costituzionale sollevata, per le disposizioni indicate, in relazione agli artt. 316, 317 e 320 del codice civile, ed in quanto esse attribuiscono al solo genitore esercente la patria potestà la legittimazione alla costituzione di parte civile in rappresentanza del figlio minore offeso dal reato, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 29 della Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 101, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa dal Pretore di Tricarico con ordinanza del 10 giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, segnalata in questa *Rassegna*, 1964, II, 178).

R.D. 29 SETTEMBRE 1931, N. 1207, convertito nella

LEGGE 11 GENNAIO 1932, N. 18 (*Disciplina del commercio dei cambi*).

Le questioni di legittimità costituzionale delle norme concernenti la facoltà del Ministro delle Finanze di emanare provvedimenti per la disciplina del commercio dei cambi sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione (Corte Cost., sent. 22 dicembre 1965, n. 86, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326

ed. spec). Le questioni erano state sollevate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma, rispettivamente con ordinanze del 20 dicembre 1963 (G.U. 30 maggio 1964, n. 132 e v., in questa *Rassegna*, 1964, II, 94) e del 26 febbraio 1965 (G.U. 5 giugno 1965, n. 139, e v., *retro*, II, 79).

T.U. 3 MARZO 1934, N. 383 (*Legge comunale e provinciale*): artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165 e 296, ultimo comma.

Le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni indicate, concernenti i poteri dei prefetti in ciò che attiene a contratti degli enti locali e di consorzi, sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 5, 128, 130 ed alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 94, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa dal Tribunale di Messina con ordinanza del 17 marzo 1964, G.U. 25 luglio 1964, n. 182, segnalata in questa *Rassegna*, 1964, II, 133).

LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186 (*Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza*): art. 4, secondo comma.

La questione di legittimità costituzionale della disposizione, che prevede una soprattassa del dieci per cento per ritardato pagamento delle imposte liquidate in base alla decisione della Commissione distrettuale, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (Corte Cost., sent. 6 dicembre 1965, n. 76, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; la questione era stata rimessa dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli Piceno con ordinanza del 20 giugno 1963, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, segnalata in questa *Rassegna*, 1964, II, 180).

LEGGE 25 GIUGNO 1952, N. 766 (*Ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi*).

Le questioni sollevate per le disposizioni degli artt. 33, secondo comma, 41 e 92, ultimo comma del trattato istitutivo della Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, recepite nell'ordinamento dello Stato con la legge di ratifica indicata, sono state dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 98, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; questione rimessa dal Tribunale di Torino con ordinanza 11 dicembre 1964, G.U. 17 aprile 1965, n. 98, segnalata *retro*, II, 48).

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

CODICE CIVILE, art. 271, primo comma (*Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Termine*).

Il Tribunale di Torino ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sollevata per la disposizione dell'art. 271 del codice civile, nella parte con cui è stabilito un termine biennale, con la decorrenza ivi precisata, per la proposizione dell'azione intesa a conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. La questione risulta proposta, in particolare, con riferimento alla disparità di trattamento che risulterebbe fatta ai nati prima del 1° luglio 1939 rispetto a quelli nati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice (Ord. 28 maggio 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; la sentenza 16 febbraio 1963, n. 7 della Corte Costituzionale, richiamata nell'ordinanza, è pubblicata in G.U. 23 febbraio 1963, n. 53 ed. spec.).

CODICE PENALE: art. 204 (*Accertamento di pericolosità, pericolosità sociale presunta*); art. 222 (*Ricovero in manicomio giudiziario*).

Per i motivi di cui a conforme ordinanza della Corte di Appello di Genova (*retro*, II, 13), la Sezione istruttoria presso la stessa Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione (Ord. 15 luglio 1965, G.U. 27 novembre 1965, n. 297 ed. spec.).

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 398 (*Poteri del pretore nei procedimenti con istruzione sommaria*).

In relazione alla disposizione indicata, per la parte in cui si dà facoltà al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza previo interrogatorio dell'imputato e senza previa contestazione del fatto, il Tribunale di Ferrara (Ord. 21 settembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.) ed i Pretori di Ronciglione (Ord. 12 ottobre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.) e di Caltagirone (Ord. 12 novembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.) hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione. (Il riferimento all'art. 3 è soltanto nell'ordinanza del Pretore di Ronciglione; per altre ordinanze di rimessione della stessa questione, cfr., *retro*, II, 78, 107, 142).

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 505 (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*).

Il Pretore di Prizzi ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione indicata « nella parte in cui conferisce al pretore poteri di pubblico ministero ovvero nella parte in cui conferisce al pretore poteri di giudice » (Ord. 24 luglio 1965, G.U. 27 novembre 1965, n. 297 ed. spec.).

LEGGE 30 SETTEMBRE 1920, N. 1349, art. 13, secondo comma, modificato dal

R.D. 11 GENNAIO 1923, N. 138, art. 5 (*Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi*).

In relazione alle disposizioni indicate, in quanto consentono al Prefetto di discrezionalmente accogliere o rigettare le istanze per la conciliazione amministrativa di contravvenzioni, il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ipotizzato contrasto con le norme di cui agli artt. 112, 25, 3 e 102 della Costituzione (Ord. 8 settembre 1965, G.U. 27 novembre 1965, n. 297 ed. spec.).

R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 (*Approvazione del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*): art. 40.

Nel rilievo della mancata indicazione di fini e limiti per il potere conferito con la disposizione indicata al Comitato provinciale della caccia, il Pretore di Verona ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (Ord. 29 settembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.).

R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*): art. 225.

Della legittimità costituzionale della disposizione indicata, che pone determinati obblighi a carico degli esercenti mestieri girovaghi, ha dubitato il Pretore di Pizzo, per ipotizzato contrasto con gli artt. 41, 16, 13 e 3 della Costituzione, ed in relazione agli artt. 121 e 7 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773 (Ord. 30 giugno 1965, G.U. 27 novembre 1965, n. 297 ed. spec.).

LEGGE 8 GENNAIO 1952, n. 6, art. 69 modificato da

LEGGE 31 LUGLIO 1956, n. 991, art. 17 (*Disposizioni sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori*).

In relazione alle disposizioni indicate, che prevedono l'irricevibilità di atti del procedimento non in regola con gli adempimenti contributari a favore della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, il Pretore di Moncalieri ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento « agli artt. 24, primo comma, 102, primo e secondo comma, e 111, secondo comma (ovvero 113, primo e secondo comma) della Costituzione » (Ord. 26 aprile 1965, G.U. 13 novembre 1965, n. 284 ed. spec.; per riferimenti a precedenti ordinanze di rimessione della stessa questione e di questioni analoghe, cfr. *retro*, II, 15, 48).

LEGGE 11 MARZO 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*): art. 30, terzo comma.

In relazione alla indicata disposizione, e per la rilevata interpretazione giurisprudenziale corrente della stessa, volta ad escludere ogni rilievo della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme di legge, rispetto ad atti compiuti, secondo le norme stesse, e precedenti ad una sentenza o altro provvedimento del giudice, pur non divenuti ancora irrevocabili, il Tribunale di Ferrara ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 136, primo comma, della Costituzione (Ord. 6 luglio 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.).

D.P.R. 14 LUGLIO 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*): art. unico.

Per ritenuto eccesso rispetto alla legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, il Pretore di Cavalese ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disposizione indicata, nella parte con cui è resa obbligatoria *erga omnes* la norma di cui all'art. 30 dell'accordo collettivo 24 luglio 1959, che fissa il termine entro il quale l'imprenditore deve pagare ai dipendenti la retribuzione pattuita (Ord. 26 ottobre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; per altre questioni relative allo stesso d.p.r. n. 1032 del 1960, cfr. *retro*, II, 111, ove altri richiami).

D.P.R. 9 MAGGIO 1961, n. 867 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo*): art. unico.

La questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione, nella parte con cui è reso obbligatorio *erga omnes* l'art. 11 del contratto integrativo 30 settembre 1959 per la provincia di Roma, è stata dal Pretore di Albano Laziale ritenuta non manifestamente infondata, per eccesso rispetto alla legge di delega 14 luglio 1959, n. 741 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (Ord. 8 settembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.). L'illegittimità della disposizione è intanto già stata dichiarata (Corte Cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 100, *retro*, 170).

D.P.R. 2 GENNAIO 1962, n. 934 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati, dei commessi e del personale ausiliario delle aziende di credito con più di cento dipendenti*): art. unico.

In relazione alla disposizione indicata, per la parte con cui è resa obbligatoria *erga omnes* la norma di cui al comma nono dell'accordo nazionale 10 agosto 1955, che impone alle aziende di dare notizia del lavoro straordinario, preventivamente, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ipotizzato eccesso rispetto alla legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, in riferi-

mento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (Ord. 10 marzo 1965, G.U. 13 novembre 1965, n. 284 ed. spec.).

LEGGE 18 APRILE 1962, N. 208 (*Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*): art. 7.

In quanto con la disposizione indicata, sia pure in via transitoria, si disciplinò l'imposizione, per l'occupazione di aree e spazi pubblici, secondo il sistema tariffario vigente prima della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (Corte Cost., sent. 30 gennaio 1962, n. 2, G.U. 3 febbraio 1962, n. 31 ed. spec.), e cioè secondo un sistema già riconosciuto in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, il Tribunale di Torino ha ritenuto non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento al detto art. 23, ed inoltre all'art. 136, della Costituzione (Ord. 21 maggio 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.).

LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 (*Disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*): art. 4.

In relazione all'indicata disposizione, che pone a carico del datore di lavoro l'onere della retribuzione al lavoratore infortunato, per il periodo di carenza dell'assicurazione, il Pretore di Cinquefondi ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione (Ord. 28 maggio 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.). La questione, peraltro, era stata già in precedenza rimessa alla Corte Costituzionale, che, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 38 della Costituzione, l'ha dichiarata non fondata (Sent. 9 giugno 1965, n. 44, segnalata *retro*, II, 77).

LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 289, artt. 3, 4.

LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, artt. 2, 3 (*Norme in materia di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori*).

La questione di legittimità delle norme indicate, per la parte relativa all'obbligo del pagamento dei contributi, a favore della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, anche per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata da questa stessa sollevata, « in riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla Corte Costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11 marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265 » (Ord. 12 novembre 1965, G.U. 13 novembre 1965, n. 284 ed. spec.). Delle dette disposizioni, nei limiti precisati, la Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale (Sent. 6 dicembre 1965, n. 75, segnalata *retro*, 171).

D.P.R. 31 DICEMBRE 1963, N. 2105 (*Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari*): art. 9.

In relazione alla disposizione indicata, ed in quanto la modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari si risolverebbe, per i procedimenti penali in corso, nella sottrazione del cittadino al giudice naturale precostituito, il Tribunale di Salerno ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione (Ord. 22 ottobre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.).

LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1267 (*Provvedimenti in materia di imposta di bollo*): art. 1.

Della legittimità costituzionale della disposizione indicata, per la parte concernente l'aumento dell'imposta fissa di bollo per gli atti giudiziari, ha dubitato il Pretore di Pieve di Cadore, con riferimento al principio di cui all'art. 53 della Costituzione (Ord. 27 febbraio 1965, G.U. 13 novembre 1965, n. 284 ed. spec.).

LEGGE 3 FEBBRAIO 1965, N. 14 (*Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione*).

Per ipotizzato contrasto della legge indicata, che regola i rapporti degli assuntori con le aziende concessionarie di ferrotranvie, con gli artt. 35, primo comma, 36, 38 e 41, secondo comma, della Costituzione, il Pretore di Napoli ha rimesso la questione all'esame della Corte Costituzionale (Ord. 9 giugno 1965, G.U. 27 novembre 1965, n. 297 ed. spec.).

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI, SULLE QUESTIONI SOLLEVATE, SONO INTERVENUTE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI INAMMISSIBILITA', DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER IL GIUDIZIO DI RILEVANZA (*)

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 28 (*Autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi*).

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 80 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; ord. di remissione 23 ottobre 1964 del Tribunale di S. Maria C.V., G.U. 30 aprile 1965, n. 109, e in questa *Rassegna*, retro, II, 47.

CODICE DI PROCEDURA PENALE, art. 392, primo comma (*Forme dell'istruzione*).

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 82 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; le ordinanze di remissione del Tribunale di Sondrio e del Pretore di Milano, rispettivamente del 14 e del 24 maggio 1965, pubblicate entrambe in G.U. 17 luglio 1965, n. 178, sono segnalate retro, II, 107.

R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148 (*Legge comunale e provinciale*): art. 158.

Manifesta infondatezza dichiarata con la sentenza n. 99 del 27 dicembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; ordinanza di remissione 9 febbraio 1965 del Pretore di Riva del Garda, G.U. 3 aprile 1965, n. 85, e retro, II, 46 (*sub art. 15 cod. proc. pen.*).

R.D. 4 FEBBRAIO 1915, N. 148 (*Legge comunale e provinciale*): art. 158.

R.D. 3 MARZO 1934, N. 383 (*Legge comunale e provinciale*): art. 22.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 77 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309; ordinanze di remissione del 14 febbraio 1964 del Tribunale di Vallo della Lucania (G.U. 27 giugno 1964, n. 157, ed in questa *Rassegna*, 1964, II, 92) e del 10 e 11 novembre 1964 del Pretore di Augusta (G.U. 27 febbraio 1965, n. 52, e retro, II, 13).

R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269 (*Legge del registro*): artt. 106, 107, 108 e 118.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 78 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; ord. di remissione del giudice conciliatore di Palermo del 30 gennaio 1965, G.U. 5 giugno 1965, n. 139, segnalata retro, II, 78.

T.U. 8 LUGLIO 1924 (*Testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti*): art. 37, terzo comma.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 81 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; ord. di remissione del 30 aprile 1965 del Tribunale di Belluno, G.U. 17 luglio 1965, n. 178, segnalata retro, II, 107.

(*) Il presente elenco viene fatto per aggiornamento di informazione, con riguardo alla segnalazione, in questa *Rassegna*, delle ordinanze di remissione.

LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*): art. 8, comma primo.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 97 del 27 dicembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; ord. di rimessione del Pretore di Assisi del 12 maggio 1965, G.U. 3 luglio 1965, n. 163, e v. *retro*, II, 109.

D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*): art. 10, ultimo comma.

Restituzione degli atti, per il giudizio di rilevanza, disposta con ordinanza n. 92 del 22 dicembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; ord. di rimessione del Tribunale di Genova, del 23 marzo 1965, G.U. 17 luglio 1965, n. 178, segnalata *retro*, II, 109.

LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521 (*Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*): art. 2, lett. a.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 95 del 27 dicembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.; ord. di rimessione del 25 giugno 1964 del Tribunale di Venezia, G.U. 13 marzo 1965, n. 65, segnalata *retro*, II, 51.

LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 (*Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*): art. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma; art. 10, primo e secondo comma; art. 12, secondo comma.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 79 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309 ed. spec.; ord. di rimessione del 16 dicembre 1964 del Consiglio di Stato, G.U. 3 aprile 1965, n. 85, e v. *retro*, II, 51.

LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283 (*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*): art. 5, lett. g.

Manifesta infondatezza dichiarata con ordinanza n. 83 del 6 dicembre 1965, G.U. 11 dicembre 1965, n. 309; ord. di rimessione del 3 novembre 1964 del Pretore di Grosseto, G.U. 13 marzo 1965, n. 65, segnalata *retro*, II, 51.

LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1492 (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*): art. 2, ultimo comma.

Restituzione degli atti, per il giudizio di rilevanza, disposta con ordinanza n. 96 del 27 dicembre 1965, G.U. 31 dicembre 1965, n. 326 ed. spec.: ord. di rimessione del Consiglio di Stato, del 27 maggio 1964, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, segnalata in questa *Rassegna*, 1964, II, 181.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Espropriazione di sorgente già concessa.

1) Se, espropriato un fondo nel quale si trova una sorgente di acqua pubblica data in concessione al proprietario anche per la irrigazione di altri fondi non colpiti dalla espropriazione, per la determinazione dell'indennità di esproprio torni applicabile il criterio dell'art. 40 legge sull'espropriazione, valutando il valore dei fondi residui tenendo conto della loro qualità di irrigui antecedente alla privazione dell'acqua rispetto a quella conseguita dopo tale privazione (n. 85).

2) Se all'espropriato che per effetto della espropriazione non possa più usufruire della concessione di acqua pubblica spetti un indennizzo per la privazione dell'acqua (n. 85).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Commissione Prov.le per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

1) Se in caso di assenza o impedimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, la presidenza della Commissione Provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio possa essere legittimamente assunta, in sede deliberante, dal Vice Direttore dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione (n. 304).

Fusione di enti pubblici - Cessione all'I.N.A.M. dei beni immobili dell'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e I.A.S.A.I.

2) Se la fusione nell'I.N.A.M. degli enti contemplati dall'art. 28, l. 11 gennaio 1943, n. 138 ebbe effetto giuridico il 10 giugno 1943 nel senso che in tale data gli enti predetti cessarono di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici (n. 305).

Uffici in palazzo condominiale.

3) Se al pregiudizio di fatto subito da un pubblico ufficio, conduttore di una porzione d'immobile condominiale, a causa della deliberazione condominiale di abolire il servizio di portierato, si accompagni, per ciò solo, un pregiudizio giuridico rilevante in sede civile o penale (n. 306).

APPALTO

Albo nazionale appaltatori - Validità dei certificati.

1) Se le limitazioni di validità apposte sui certificati rilasciati ai sensi della l. 10 febbraio 1962, n. 67 ed attestanti l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'albo nazionale degli appaltatori abbiano rilevanza sulla efficacia dei certificati stessi (n. 289).

Compenso a corpo non previsto.

2) Se l'appaltatore abbia diritto a compenso per oneri necessari alla esecuzione del contratto che non abbiano trovato indicazione di corrispettivo nei prezzi a misura pattuiti (n. 290).

ASSICURAZIONI

Assicurazioni sociali - Sacerdoti e religiosi.

Se nei confronti di Sacerdoti e Religiosi convenzionati con Ospedali ed altri Enti Sanitari Militari, debbano essere applicate le norme relative alle assicurazioni obbligatorie (n. 67).

COMUNI E PROVINCIE

Piste Sciistiche.

1) Se spetti o meno un indennizzo ai proprietari di terreni siti in località montane i quali consentono che, per alcuni mesi all'anno, i loro terreni siano destinati a piste sciistiche (n. 117).

2) Se l'obbligo correlativo gravi sull'Amministrazione comunale o sull'Azienda di Soggiorno (n. 117).

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Albo nazionale appaltatori - Validità dei certificati.

1) Se le limitazioni di validità apposte sui certificati rilasciati ai sensi della l. 10 febbraio 1962, n. 67 ed attestanti l'avvenuta presentazione delle domande di iscrizione all'albo nazionale degli appaltatori abbiano rilevanza sulla efficacia dei certificati stessi (n. 208).

Contratti della P.A. - Determinazione del prezzo.

2) Se nei contratti della P.A. (nella specie risoluzione consensuale di concessione) sia possibile rimettere a terzi arbitratori la determinazione del prezzo (n. 209).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Fondo interbancario di garanzia.

Se per ottenere l'intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, l. 2 giugno 1961, n. 454 sia necessario che gli istituti di credito mutuanti dimostrino di aver posto in essere infruttuosamente tutte le possibili azioni per il recupero del credito (n. 58).

DANNI DI GUERRA

Criteri di coordinamento degli indennizzi e contributi.

1) Quali sono i criteri di coordinamento delle indennità e contributi previsti nella l. 27 dicembre 1953, n. 968 sui danni di guerra con i vari tipi di interventi o retribuzioni già forniti dallo Stato in base alla precedente legislazione (n. 117).

2) In particolare se, ricorrendo le condizioni per l'applicazione dell'art. 55, 3° e 4° comma (beni ripristinati direttamente dallo Stato o con finanziamenti a totale carico dello Stato) la liquidazione del contributo previsto nella norma possa comportare un ulteriore esborso a favore del danneggiato (n. 117).

Riparazioni a spese dello Stato.

3) Se, nel caso di azione di rimborso da parte dell'Amministrazione nei confronti dei proprietari di fabbricati danneggiati dalla guerra e riparati a spese dello Stato ai

sensi del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, il termine di prescrizione sia inizialmente sospeso fin quando non sia stato liquidato d'ufficio il contributo per danni di guerra e cominci a decorrere solo da tale momento (n. 118).

4) Se il termine di prescrizione di cui sopra possa ritenersi sospeso nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1953, n. 968 e quella del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 638 (n. 118).

5) Se il termine di prescrizione di cui sopra possa ritenersi sospeso nel periodo anteriore alla entrata in vigore della l. 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 118).

DEMANIO

Tenuta di Castelporziano.

1) Se i contributi dovuti al Consorzio di Bonifica di Ostia e Maccarese per i terreni della tenuta di Castelporziano, compresa nella dotazione della Presidenza della Repubblica, debbano far carico a quest'ultimo, che ne ha l'uso ai sensi della l. 9 agosto 1938, n. 1077, oppure debbano essere corrisposti dal Demanio, che ne ha la proprietà (n. 202).

Utilizzazione di beni del Demanio da parte di Amministrazioni dello Stato e di Aziende Autonome.

2) Se l'A.N.A.S. per l'utilizzazione di beni del demanio dello Stato è tenuta alla corresponsione di un canone (n. 203).

3) Se l'Amministrazione militare per l'utilizzazione dei beni predetti è tenuta alla corresponsione di un canone (n. 203).

ELETTRICITA'

E.N.E.L. - Rapporti facenti capo alle imprese private - Fattispecie.

Quale sia la sorte del rapporto fideiussorio in caso di sostituzione ex lege del soggetto debitore (Fattispecie in tema di successione dell'E.N.E.L. ad impresa elettrica) (n. 21).

ESECUZIONE FISCALE

Azione contro il fideiussore.

1) Se all'azione giudiziaria contro il fideiussore che abbia prestato garanzia per il pagamento di un debito di imposte dirette arretrato sia legittimata l'Amministrazione finanziaria oppure l'Esattoria (n. 72).

2) Se per tale azione l'Amministrazione sia tenuta a rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (n. 72).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Cessione dell'indennità.

1) Se la Cassa DD.PP. possa legittimamente rifiutare l'esecuzione di decreti di svincolo emanati a favore di cessionari delle indennità di esproprio per p.u., qualora nell'emanazione di detti decreti non siano stati sentiti i cedenti espropriati né venga fornita una dichiarazione di assenso di questi ultimi (n. 210).

Regione Siciliana.

2) Se, nel caso di occupazione temporanea di terreni fatta dall'U.N.R.R.A. CASAS (ora I.S.E.S.), qualora nel corso del giudizio promosso dal proprietario per il risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione ultrabiennale intervenga decreto di espropriazione definitiva a favore dell'Ente Regione, possa affermarsi la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'I.S.E.S. (n. 211).

Retrocessione di beni espropriati.

3) Se la parziale esecuzione dell'opera per la quale si è proceduto ad espropriazione comporti l'applicabilità dell'art. 63 della legge sulle espropriazioni o l'art. 61 (n. 212).

4) Se il diritto di prelazione a favore dei proprietari espropriati previsto dall'articolo 60 deve trovare il necessario presupposto nella decisione dell'autorità amministrativa competente a sensi dell'art. 61 (n. 212).

Sorgente di acqua pubblica in concessione.

5) Se, espropriato un fondo nel quale si trova una sorgente di acqua pubblica data in concessione al proprietario anche per la irrigazione di altri fondi non colpiti dall'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di esproprio torni applicabile il criterio dell'art. 40 legge sull'espropriazione, valutando il valore dei fondi residui tenendo conto della loro qualità di irrigui antecedente alla privazione dell'acqua rispetto a quella conseguita dopo tale privazione (n. 213).

6) Se all'espropriato che per effetto della espropriazione non possa più usufruire della concessione di acqua pubblica spetti un indennizzo per la privazione dell'acqua (n. 213).

IMPIEGO PUBBLICO*G.E.S.C.A.L. - Ritenute sugli stipendi dei dipendenti per bollo di quietanza e addizionale pro-Calabria.*

1) Se sia legittimo porre a carico dei dipendenti l'importo della tassa di bollo sulle quietanze (n. 592).

2) Se debba far carico ai dipendenti l'addizionale pro-Calabria prevista dall'art. 18 l. 26 novembre 1955, n. 1177 (n. 592).

Impiegati dell'U.I.C. - Ferie.

3) Se, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Personale per l'Ufficio Italiano Cambi, recante l'innovazione del diritto alle ferie progressivamente maturantesi anche prima del compimento dell'anno di servizio (principio poi sancito nella nota sentenza della Corte Costituzionale), si sia verificato, per l'anno in cui avvenne l'innovazione, il cumulo di un doppio periodo di ferie (n. 593).

Indennità di buonauscita del Fondo di Previdenza per il personale doganale.

4) Se l'indennità di buonauscita del Fondo di Previdenza per il personale doganale può essere sequestrata nella misura di un quinto per debiti verso lo Stato (n. 594).

Ricostruzione di carriere - Sanitari - Aiuti e assistenti non di ruolo.

5) Se per l'applicazione della norma di cui all'art. 7, l. 10 maggio 1944, n. 336 sia condizione indispensabile, in concorso con altre ivi indicate, il possesso della qualità di aiuto o assistente non di ruolo alla entrata in vigore della legge (n. 595).

Sottufficiale assunto in impiego civile.

6) Se per gli effetti di cui all'art. 57, l. 31 luglio 1954, n. 599 (domanda di impiego civile) possa essere accordata la rimessione in termini al sottufficiale che adduca di non aver potuto presentare tempestivamente la domanda a causa di uno stato di incapacità di intendere e volere non accertato giudizialmente (n. 596).

Sottufficiali passati all'impiego civile - Richiamo.

7) Quali siano le posizioni di stato ed il trattamento spettante ai sottufficiali passati all'impiego civile e contestualmente richiamati alle armi per speciali esigenze (n. 597).

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Acquaviti straniere (Whisky).

Se sia legittimo, avuto riguardo agli artt. 4 e 41 Costituzione e alle norme comunitarie europee sulla libertà di commercio, il d.m. 12 settembre 1956, il quale impone all'importatore di acquaviti straniere la presentazione di un certificato rilasciato dall'autorità doganale estera (n. 36).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni fiscali per l'edilizia - Prova dell'abitabilità.

Se sia ammissibile prova testimoniale diretta a dimostrare, in mancanza del certificato di abitabilità, la sussistenza del requisito della effettiva abitazione, previsto dall'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408 per l'applicazione dei relativi benefici fiscali (n. 228).

IMPOSTA DI R. M.

Tassabilità delle riserve.

1) Se la nuova aliquota prevista dall'art. 90 t.u. 29 gennaio 1959, n. 645 riservata alle quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza del ventesimo dell'utile di bilancio, sia applicabile anche alle riserve straordinarie (n. 30).

2) Se la suddetta aliquota ridotta si possa applicare agli accantonamenti operati in sede di destinazione dell'utile di esercizio (n. 30).

2) Se il suddetto beneficio debba essere limitato ai redditi conseguiti per attività esclusivamente creditorie (n. 30).

IMPOSTA SUL PATRIMONIO

Accertamento nei confronti di persona defunta.

Se possa ritenersi valido l'accertamento intestato a nome di persona defunta e notificato presso il domicilio della stessa, anche quando vi sia perfetta identità nel nome tra l'accertato e il suo erede (n. 12).

IMPOSTE E TASSE

Imposte di fabbricazione - U.T.I.F.

1) Se la norma dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 1964, n. 987, convertito in l. 13 dicembre 1964, n. 1349, con la quale si dispone che le spese relative a servizi svolti dagli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione, richiesti dalle ditte in anticipo o

prolungamento del normale orario di ufficio, debbano essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime, abbia portata generale ovvero limitata al solo settore dei filati delle fibre artificiali e sintetiche, cui il citato d.l. unicamente attiene (n. 398).

2) Se la norma di cui sopra trovi applicazione ai servizi effettuati dagli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione presso gli opifici, stabilimenti e fabbriche soggetti a vigilanza speciale (n. 398).

3) Quale sia da ritenere, ai fini dell'applicabilità della norma di cui sopra, il normale orario di ufficio (n. 398).

Imposta di famiglia.

4) Se, in sede di interpretazione dell'art. 117 t.u. per la finanza locale (r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), sull'imposta di famiglia, agli effetti della deducibilità dei redditi delle imposte, sovrimposte e tasse, si debba tener conto dei tributi effettivamente pagati o dei tributi che saranno in avvenire dovuti, sui redditi stessi, per effetto della definizione degli imponibili e non ancora iscritti a ruolo (n. 399).

Riscossione.

5) Se all'azione giudiziaria contro il fideiussore che abbia prestato garanzia per il pagamento di un debito di imposte dirette arretrato sia legittimata l'Amministrazione Finanziaria oppure l'Esattoria (n. 400).

6) Se per tale azione l'Amministrazione sia tenuta a rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (n. 400).

INVALIDI DI GUERRA

Opera Nazionale Invalidi di Guerra.

1) Se la l. 10 agosto 1950, n. 648 sulle pensioni di guerra abbia abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, ancorché non incompatibili, e segnatamente quelle (art. 19 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 riprodotto nell'art. 6 r.d.l. 29 aprile 1937, n. 682) che escludono la corresponsione dell'assegno integrativo all'invalido che gode di stipendio o pensione normale a carico dello Stato o di uno degli enti indicati nell'art. 10 r.d. n. 1491 del 1923 (n. 20).

2) Se l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra sia uno degli enti indicati nell'art. 10 r.d.l. 12 luglio 1923, n. 1491 (n. 20).

ISTRUZIONI SUPERIORE

Interruzione degli studi universitari.

1) Se l'art. 149 t.u. 31 agosto 1933, n. 1592 commini una forma di decadenza per il caso in cui lo studente non abbia sostenuto gli esami per otto anni consecutivi, o se invece si tratta di inefficacia dei risultati conseguiti (n. 17).

2) Se lo studente che non abbia sostenuto gli esami per otto anni a causa di ricovero in manicomio per detto periodo, sia soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 149 (n. 17).

LAVORO

Commissione Prov.le per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

Se in caso di assenza o impedimento del Direttore dell'Ufficio Prov.le del lavoro e della massima occupazione, la presidenza della Commissione provinciale per la disci-

plina dei lavori di facchinaggio possa essere legittimamente assunta, in sede deliberante, dal Vice Direttore dell'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione (n. 39).

NOTIFICAZIONE

Accertamento nei confronti di persona defunta.

Se possa ritenersi valido l'accertamento intestato a nome di persona defunta e notificato presso il domicilio della stessa, anche quando vi sia perfetta identità nel nome tra l'accertato e il suo erede (n. 23).

OPERE PUBBLICHE

Compenso a corpo non previsto.

Se l'appaltatore abbia diritto a compenso per oneri necessari alla esecuzione del contratto che non abbiano trovato indicazione di corrispettivo nei prezzi a misura pattuiti (n. 65).

PENSIONI

Assegno integrativo.

1) Se la l. 10 agosto 1950, n. 648 sulle pensioni di guerra abbia abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia, ancorché non incompatibili, e segnatamente quelle (art. 19 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 riprodotto nell'art. 6 r.d.l. 29 aprile 1937, n. 682) che escludono la corresponsione dell'assegno integrativo all'invalido che goda di stipendio o pensione normale a carico dello Stato o di uno degli enti indicati nell'art. 10 r.d. n. 1491 del 1923 (n. 108).

2) Se l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra sia uno degli enti indicati nell'art. 10 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 (n. 108).

PIANI REGOLATORI

Falsificazione.

Se sia ammissibile l'intervento in giudizio dell'Amministrazione dei LL.PP. nel procedimento promosso per pretesa falsificazione di piano regolatore (n. 13).

POLIZIA

Licenza di P.S. per la vendita di alcoolici.

Se sussista l'obbligo per il Prefetto ed il Questore di sentire il parere degli organi previsti dall'art. 1, l. 478 del 1949, anche nel caso che le domande di licenza di esercizio di vendita di alcoolici e superalcoolici da concedersi in soprannumero per esigenze turistiche debbano essere respinte (n. 35).

PRESCRIZIONE

Contributi previdenziali.

1) Se la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2116, 2° co., c.c. sia quinquennale ovvero decennale (n. 52).

2) Se il termine di prescrizione di cui sopra cominci a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto ovvero dall'età di pensionamento del lavoratore (n. 52).

Recupero contributi danni di guerra.

3) Se, nel caso di azione di rimborso da parte dell'Amministrazione nei confronti dei proprietari di fabbricati danneggiati dalla guerra e riparati a spese dello Stato ai sensi del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, il termine di prescrizione sia inizialmente sospeso fin quando non sia stato liquidato d'ufficio il contributo per danni di guerra e cominci a decorrere solo da tale momento (n. 53).

4) Se il termine di prescrizione di cui sopra possa ritenersi sospeso nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e quella del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 638 (n. 53).

5) Se il termine di prescrizione di cui sopra possa ritenersi sospeso nel periodo anteriore alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (n. 53).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Contributi previdenziali.

1) Se la prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2116, 2° co., c.c. sia quinquennale ovvero decennale (n. 52).

2) Se il termine di prescrizione di cui sopra cominci a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto ovvero dall'età di pensionamento del lavoratore (n. 52).

PROCEDIMENTO CIVILE

Intervento in giudizio.

Se sia ammissibile l'intervento in giudizio dell'Amministrazione dei LL.PP. nel procedimento promosso per pretese falsificazioni di piano regolatore (n. 34).

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Diritto di utilizzazione economica.

Se sia applicabile il termine di decadenza dal diritto di utilizzazione economica previsto dall'art. 29, l. 22 aprile 1941, n. 633 al caso in cui, in occasione di una nuova edizione di un'opera dell'ingegno, non solo se ne modifichi il titolo, ma se ne attui altresì un rifacimento e un ampliamento tali da poterla considerare quale opera nuova (n. 22).

REGIONI

Lavori pubblici di competenza regionale - Norme applicabili.

1) Se ai lavori pubblici di competenza regionale sia applicabile il disposto dell'art. 6 legge regionale 20 settembre 1957, n. 53, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo capitolato generale di appalto, che in materia di sospensione dei lavori contiene norme in parte diverse da quelle della legge regionale citata (n. 131).

Regione Siciliana - Espropriazione per p.u.

2) Se, nel caso di occupazione temporanea di terreni fatta dall'U.N.R.R.A. CASAS (ora I.S.E.S.), qualora nel corso del giudizio promosso dal proprietario per il risarci-

mento dei danni conseguenti all'occupazione ultrabiennale intervenga decreto di espropriazione definitiva a favore dell'Ente Regione, possa affermarsi la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva dell'I.S.E.S. (n. 132).

SANITARI

Aiuti e assistenti non di ruolo - Ricostruzione di carriere.

Se per l'applicazione della norma di cui all'art. 7 l. 10 maggio 1944, n. 336 sia condizione indispensabile, in concorso con altre ivi indicate, il possesso della qualità di aiuto o assistente non di ruolo all'entrata in vigore della legge (n. 8).

STRADE

Licenze d'accesso ad impianti distributori di carburante.

Se le licenze rilasciate dalla Provincia per l'accesso ad impianti di distributori di carburante lungo una strada provinciale poi passata allo Stato, possano essere considerate autorizzazioni provvisorie statali, con la conseguenza per l'utente di pagare allo Stato stesso i canoni relativi maturati tra la data in cui la strada è stata presa in consegna dallo Stato e la data del rilascio da parte dell'A.N.A.S. della nuova licenza (n. 61).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Accordo italo-tedesco 2 giugno 1961.

Se sia possibile, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo italo-tedesco del 2 giugno 1961, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, il trasferimento all'Erario dei saldi di conti infruttiferi di proprietà di ditte tedesche, alle quali furono a suo tempo versati quali contributi da parte del Governo italiano allo sforzo bellico (n. 22).

TRASPORTO

Impiego di automezzi militari in caso di sciopero - Liceità - Patente di guida.

1) Se sia lecito l'impiego di automezzi militari attrezzati per il trasporto di persone in caso di interruzione dei normali servizi di pubblici trasporti a causa di sciopero ed in sostituzione degli autobus civili, sempreché vi sia autorizzazione dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile competente per territorio, previo nulla osta del Prefetto (n. 54).

2) Se per la guida di tali autocarri sia necessario la patente di Categoria D o sia invece sufficiente la patente militare (n. 54).

TURISMO E SPETTACOLO

Enti Provinciali Turismo.

Se il d.m. di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Provinciale del Turismo, previsto dall'art. 5 del d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044, abbia natura dichiarativa o costitutiva (n. 19).